



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

912^a seduta pubblica

giovedì 30 novembre 2017

Presidenza del presidente Grasso

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	81
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo).....</i>	117

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni:

(2960) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.700 (testo corretto), sostitutivo degli articoli da 1 a 102-bis:

PRESIDENTE.....	5, 15
ZANONI, relatrice.....	6
GUALDANI, relatore.....	9
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	9
ENDRIZZI (M5S).....	14
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	15

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	15
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960:

PRESIDENTE.....	16, 18, 20, 21, 22, 23, 24
ENDRIZZI (M5S).....	16, 22, 23
GUERRA (Art. 1-MDP).....	18
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	19, 21
SPOSETTI (PD).....	21
FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento.....	23

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....	24
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	25
CROSIO (LN-Aut).....	25
BENCINI (Misto-Idv).....	27

ENDRIZZI (M5S).....	29
AZZOLLINI (FI-PdL XVII).....	31

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....	33
-----------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....	33, 37, 41, 57, 59, 68, 71, 73, 74, 75, 76, 77
*QUAGLIARIELLO (FL (Id-PL, PLI)).....	33
URAS (Misto-Misto-CP-S).....	36
ENDRIZZI (M5S).....	37, 40, 57
ARRIGONI (LN-Aut).....	37
GUERRA (Art. 1-MDP).....	41
BARANI (ALA).....	45
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).....	48
DE PETRIS (Misto-SI-SEL).....	51
TONINI (PD).....	54
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze.....	55
CENTINAIO (LN-Aut).....	56
VICARI (AP-CpE-NCD).....	57
LEZZI (M5S).....	59
MANDELLI (FI-PdL XVII).....	63
SANTINI (PD).....	66
PRESIDENTE.....	
ZANONI, relatrice.....	71, 72, 73, 74, 76, 77
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.....	71, 73, 74, 76
CALDEROLI (Misto-LpSP).....	71
CIAMPOLILLO (M5S).....	71
DI BIAGIO (AP-CpE-NCD).....	74
MALAN (FI-PdL XVII).....	74

Votazione nominale con appello

SUI LAVORI DEL SENATO. CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, CONVOCAZIONE

PRESIDENTE.....	78
-----------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2017.....78

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 2960

Emendamento 1.700 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 102-bis.....	81
Articoli 103 e 104.....	81

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-*Alleanza Liberalpopolare Autonomie*: ALA; *Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD*: AP-CpE-NCD; *Articolo 1 - Movimento democratico e progressista*: Art.1-MDP; *Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI)*: FL (Id-PL, PLI); *Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura*: FI-PdL XVII; *Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente)*: GAL (DI, GS, PpI, RI, SA); *Lega Nord e Autonomie*: LN-Aut; *Movimento 5 Stelle*: M5S; *Partito Democratico*: PD; *Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; *Misto*: Misto; *Misto-Campo Progressista-Sardegna*: Misto-CP-S; *Misto-Fare!*: Misto-Fare!; *Misto-Federazione dei Verdi*: Misto-FdV; *Misto-Fratelli d'Italia-*Alleanza Nazionale**: Misto-FdI-AN; *Misto-Insieme per l'Italia*: Misto-IpI; *Misto-Italia dei valori*: Misto-Idv; *Misto-Lega per Salvini Premier*: Misto-LpSP; *Misto-Liguria Civica*: Misto-LC; *Misto-Movimento la Puglia in Più*: Misto-MovPugliaPiù; *Misto-Movimento X*: Misto-MovX; *Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà*: Misto-SI-SEL; *Misto-UDC*: Misto-UDC.

Emendamenti.....	85	Nuova assegnazione.....	133
Articolo 105.....	92	INCHIESTE PARLAMENTARI	
Emendamenti.....	93	Annunzio di presentazione di proposte.....	134
Articoli da 106 a 110.....	94	CAMERA DEI DEPUTATI	
Emendamenti.....	98	Trasmissione di documenti.....	134
Articolo 111.....	100	GOVERNO	
Emendamenti.....	100	Trasmissione di atti per il parere.....	135
Articoli da 112 a 119.....	102	Trasmissione di documenti e assegnazione.....	135
Emendamenti.....	114	Trasmissione di atti e documenti.....	135
Articolo 120.....	116	AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020	116	Trasmissione di atti.....	137
<i>ALLEGATO B</i>		CORTE DEI CONTI	
INTERVENTI		Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti.....	137
Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Ba- rani sul disegno di legge n. 2960.....	117	Trasmissione di documentazione.....	138
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	118	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
CONGEDI E MISSIONI.....	132	Apposizione di nuove firme a mozioni e interrogazioni..	138
GRUPPI PARLAMENTARI		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.....	138
Nuova denominazione.....	132	Mozioni.....	146
COMMISSIONI PERMANENTI		Interrogazioni.....	149
Approvazione di documenti.....	132	Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento.....	153
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CI- CLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI		Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.....	153
Variazioni nella composizione.....	133	Interrogazioni, da svolgere in Commissione.....	171
DISEGNI DI LEGGE		<i>ANNESSI.....</i>	173
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	133		
Annunzio di presentazione.....	133		

N.B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore*

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,36*).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,37)

Discussione e approvazione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.700 (testo corretto), sostitutivo degli articoli da 1 a 102-bis

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2960.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, ho riflettuto molto sulla replica al dibattito che si è svolto ieri. Si è trattato di un dibattito interessante e di questo ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Devo però dire che è stato un dibattito poco incentrato sulla manovra e molto sugli emendamenti. Credo che questo debba essere rivisto.

Voglio quindi partire dal dibattito sulla manovra per poi passare agli emendamenti. Il dibattito sulla manovra non può che essere positivo, perché non possiamo non rivendicare il suo carattere espansivo. Una manovra che punta al rilancio di questo Paese e che cerca di rendere più forti i segnali di ripresa che ci sono.

Credo che nessuno possa mettere in dubbio le due fotografie del nostro Paese; la fotografia all'inizio della legislatura e l'attuale fotografia. Un Paese che vedeva un prodotto interno lordo con il segno negativo e, ora, un prodotto interno lordo con il segno positivo. Un Paese che continuava a perdere posti di lavoro e che si ritrova adesso con 900.000 posti di lavoro in più; un Paese che aveva solamente manovre di ristrettezza nei confronti degli enti locali e che invece adesso trova possibilità e spunto per gli investimenti a livello locale. Questi elementi vengono giustificati con i dati dell'ISTAT: non sono dati della maggioranza o dell'opposizione. Credo pertanto che riflettere sul carattere complessivo della manovra sia importante.

Una manovra che si è vista per tre quarti impegnata ad impedire l'aumento dell'IVA. Non mi pare di aver ascoltato alcun intervento, né da parte di esponenti della maggioranza né dell'opposizione, che proponesse di lasciare che l'IVA aumentasse per rispondere a quelle che erano le esigenze a livello europeo. Quindi, tre quarti della manovra impegnati sull'IVA e l'altro quarto quasi tutto occupato da interventi sulle pensioni e da manovre grandi; poi un piccolo "spicchetto" della manovra è stato dedicato alla parte emendativa del Senato.

Credo che il Senato abbia compiuto il suo dovere e abbia dato spazio al suo ruolo, ovvero valutare la manovra nel suo complesso e apportare quelle che possono essere modifiche utili per il Paese. E di queste ne troviamo davvero tante.

Chi ha visto il fascicolo degli emendamenti approvati dalla 5ª Commissione sul disegno di legge di bilancio 2018 non può che riscontrare quanti aspetti positivi sono stati toccati e quanti emendamenti positivi per il Paese sono stati accolti. Tra questi ve ne sono alcuni cosiddetti piccoli e localistici ed io credo che sia necessario ripensare dal punto di vista propriamente tecnico il passaggio dalla legge di stabilità alla legge di bilancio. Mi assumo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, non avendo, ovviamente, avuto il tempo di condividere questo pensiero. Ci era stato detto che avremmo dovuto transitare verso una fase in cui il Parlamento avrebbe avuto un ruolo importante nella definizione dei principi generali della manovra senza poter entrare, invece, negli aspetti minori: ritengo che questo sia però un problema nel manico, nelle regole e, viste ancora le difficoltà di questi ultimi due anni nell'applicazione della legge di bilancio, forse un compito per la prossima legislatura sarà proprio quello di ridefinire le regole su come affrontare la legge di bilancio.

Penso che quello del Parlamento sia un ruolo complessivo, di Camera e Senato. Il Senato ha fatto una parte, tutto quello che ha potuto nel poco tempo disponibile e, da questo punto di vista, rispondo ad alcune delle osservazioni che sono state fatte ieri, in modo particolare dalle opposizioni; è stato detto che non abbiamo avuto il tempo per poter lavorare con calma, di giorno, avendo lavorato in condizioni disagiate, di notte e così via. Io dico che questo è il nostro dovere. Nel tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo cercare di fare il miglior lavoro possibile. (*Applausi della senatrice Favero*). Penso che le ore di dibattito siano state tante: se avessimo dovuto spalmarle nel tempo, per poter lavorare con calma e con tranquillità, avremmo impiegato un mese mezzo. Non ce l'avevamo, però, un mese mezzo.

Credo che tutti abbiamo fatto quel che dovevamo per il Paese ovvero abbiamo concentrato nel poco tempo a disposizione tutto il lavoro che dovevamo fare e devo dire che ciò è stato possibile anche con la collaborazione delle opposizioni, che non si sono tirate indietro, che hanno dato il loro appoggio, che non sono salite sull'Aventino per dire che non si poteva fare.

Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto molto, ma molto resta ancora da fare. Non è stato possibile affrontare, ad esempio, tutto il tema delle Province, delle Regioni e in parte anche quello dei Comuni, per ragioni di tempo e anche per la mancanza di soluzioni tecniche che non erano ancora pronte. Tanto per fare un esempio, capite che per intervenire sul tema delle Province è bene ovviamente arrivare anche ad una forma di accordo con le associazioni che rappresentano le Province stesse.

Dunque, molti emendamenti importanti presentati dai senatori - mi limito a citare il *payback*, richiamando solo la sigla perché tutti i senatori sanno di che cosa sto parlando - ma anche interventi sulle singole Regioni saranno affrontati alla Camera.

Un altro aspetto importante che vorrei sottolineare è il grande lavoro che è stato fatto da molti senatori per ricercare soluzioni condivisibili; in questa ricerca siamo giunti alla formulazione di testi che fortunatamente - e penso che sia un bene per il Paese - erano condivisi da maggioranza e minoranza.

Molti degli emendamenti grandi e importanti (perché sui piccoli ognuno ha portato acqua al suo mulino) sono passati. Io voglio ringraziare qui chi ha lavorato in modo disinteressato e con grande generosità per arrivare a questi testi condivisi. In particolare, ne cito uno solo per ringraziare tutti. È il senatore Angioni, che ha lavorato moltissimo per arrivare a soluzioni condivise: e qui lo ringrazio.

Abbiamo fatto provvedimenti importanti che qualche volta le opposizioni hanno citato, secondo me, nella *verve* di una campagna elettorale che ormai è partita, ma sui quali proverei a fare una piccola riflessione. In modo un po' svilente qualcuno ieri, non ricordo neanche chi, ha detto che abbiamo dato contributi a manifestazioni carnevalesche, con una leggera sfumatura dispregiativa. Io vorrei ricordare che i carnevali di Venezia, di Viareggio, di Sanremo, di Ivrea e tanti altri che non ricordo e non voglio citare, sono grandi manifestazioni che portano al territorio lavoro, turismo e danno impegno per tutto un anno di lavoro. Io cito il mio territorio: a Pinerolo, quan-

do c'è il carnevale, arriva un sacco di gente e lavorano tutti. Io credo che, all'interno delle manifestazioni culturali, tutte queste cose debbano avere la loro dignità, anche quando sono più orientate al settore del turismo e ad alimentare, comunque, la nostra economia.

Mi avvio verso la conclusione, anche perché tutti possono leggere gli interventi contenuti in questi emendamenti consultando il fascicolo del Servizio studi che, come vedete, è molto ampio. Voglio ricordare il grande intervento fatto sull'università e sui ricercatori, sul quale tutti erano concordi nel dire che dovevamo lavorare, perché per noi questo è un settore strategico, perché i nostri giovani devono rimanere a pensare qui e devono lavorare qui. Quindi - ripeto - questo è un settore strategico.

Abbiamo citato le pensioni, un intervento importante a favore di lavoratori che rappresentano le categorie più indifese, che hanno fatto per tutti noi i lavori più faticosi e ai quali dobbiamo riconoscere questo impegno. Ricordo l'assunzione, soprattutto, di un principio, di un riconoscimento sui *caregiver*, cioè sulle persone che nelle famiglie assumono l'impegno di occuparsi dei propri familiari, anche a discapito della propria vita, del proprio lavoro e delle proprie potenzialità di vita.

Ricordo che abbiamo inserito nella giornata del 25 novembre dedicata alla violenza sulle donne un riconoscimento per i bambini che rimangono orfani per effetto del femminicidio e che si ritrovano davvero da soli: da un lato, perdono la madre e, dall'altro, si ritrovano senza il padre. Questo è stato un passaggio importante della Commissione, perché tutta la Commissione, unanimemente, ha riconosciuto che l'impegno in questa direzione era un impegno da assumersi ora e non più procrastinabile.

Abbiamo affrontato tante altre questioni. Non le cito tutte, ma si tratta anche di impegni piccoli, con stanziamenti su temi limitati, ma che non sono localistici. Per tutti ricordo lo stanziamento in favore dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, che è un intervento piccolo, ma comunque significativo di un'attenzione a nostri concittadini con difficoltà.

Concludo con gli ultimi ringraziamenti. Ringrazio il vice ministro Morando per la sua dedizione, per la sua pazienza con tutti noi e per la sua instancabile volontà di portare a termine il lavoro del Senato.

Ringrazio il Presidente della Commissione, perché davvero, anche lui, con tanta pazienza, ha cercato di rispondere alle esigenze di tutti, anche quando queste erano contrapposte, cercando una giusta mediazione.

Ovviamente ringrazio il mio correlatore, perché abbiamo combattuto insieme questa battaglia.

Ringrazio i senatori presenti, che hanno, comunque tutti, anche le opposizioni, condiviso con noi questo percorso e hanno voluto dare mandato ai relatori: non si tratta di un'attenzione nei confronti dei due relatori, ma significa portare in questa sede il lavoro complessivo della Commissione, non fermarci a metà, per cui solo quelli che erano stati fortunati e che erano capitati nella prima parte del dibattito trovavano ristoro.

Ci sono ancora delle pecche dal punto di vista tecnico, perché il lavoro è stato impegnativo.

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, gli uffici di tutti i settori che si sono impegnati con noi, in modo particolare ovviamente quelli del

Ministero dell'economia e delle finanze. Se ancora vi è qualche sbavatura tecnica sicuramente alla Camera sarà possibile apportare le ultime correzioni, così come sarà possibile presentare ancora qualche emendamento, che terrà conto del lavoro già svolto in Commissione al Senato. (*Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD, e dei senatori Berger, Caliendo e Fucksia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gualdani.

GUALDANI, *relatore*. Signor Presidente, la mia collega è già stata abbastanza esaustiva e la ringrazio anche per l'amicizia e la pazienza che hanno avuto nei miei confronti, per il grande lavoro e per il contributo che ha dato.

Vorrei essere molto rapido nel dire che ho avuto la fortuna di avere in Commissione colleghi sensibili ai temi posti dal Governo. Ho riscontrato grande attenzione. Ho visto molti provvedimenti importanti, come ricordava poco fa la mia collega, e quasi tutti sono passati all'unanimità; questo vorrei sottolinearlo. Politicamente è importante dire che temi riguardanti la famiglia, i *caregiver*, temi posti da parlamentari ma anche dal Governo hanno avuto un riscontro politico importante.

Devo ringraziare personalmente anche il vice ministro Morando, che con poche risorse ha fatto le magie per venire incontro alle richieste dei gruppi. Siamo passati dall'intervento sulle autostrade al tema posto dall'amico Uras, che è sensibile alle problematiche concernenti i poligoni. Anche il Governo finalmente è riuscito a far dialogare i Ministeri, facendo giungere in porto un provvedimento che da anni si poneva l'obiettivo di tutelare la salute dei militari in ambienti particolari.

Vorrei sottolineare un tema che mi sta molto a cuore: lo sport. Anche in questo caso si è fatta una scelta: dare la possibilità alle società sportive di dilettanti di diventare piccole società con scopo di lucro, potendo avere un futuro nel campo sportivo anche a livello privatistico.

Ringrazio fortemente i miei colleghi, il Governo e la mia collega relatrice perché, a mio avviso, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ottenendo ottimi risultati in questo disegno di legge di bilancio. (*Applausi dai Gruppi AP-CpE-NCD e PD, e delle senatrici Bignami e Fucksia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Vice Ministro dell'economia e delle finanze.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, credo che sia necessario, ora che stiamo per decidere, tornare sulla struttura di fondo di questo disegno di legge di bilancio su cui il Senato sta per pronunciarsi.

I pilastri fondamentali di questo provvedimento sono tre: il primo è rappresentato dalla scelta di ridurre di 15 miliardi di euro la pressione fiscale, prevista a legislazione vigente, nella convinzione che un così forte aumento dell'imposizione indiretta, IVA e marginalmente accise, avrebbe messo a rischio la ripresa economica che si viene finalmente consolidando.

Il secondo pilastro è confermare e rafforzare ulteriormente il forte sostegno in atto già nel 2017 agli investimenti privati, nella convinzione che si possa, per questa via, favorire quel recupero di produttività del lavoro e dei fattori che è indispensabile per recuperare capacità competitiva nel contesto dell'economia globale.

Il terzo pilastro è il seguente: sia per ragioni sociali, sia per ragioni economiche è necessario sostenere - e la legge di bilancio lo fa - il fattore lavoro, mentre con il secondo pilastro sosteniamo il fattore capitale. È necessario rafforzare il fattore lavoro, specie nella sua componente giovanile, perché senza questo rafforzamento rischia di rimanere indietro rispetto al fattore capitale nel tumultuoso procedere di globalizzazione per un verso e rivoluzione tecnologica per l'altro che si stanno sostenendo reciprocamente nel determinare cambiamenti sconvolgenti nell'assetto dell'economia globale. Questi sono i tre pilastri fondamentali.

Dalla lettura del Senato, che abbiamo portato avanti nel corso dei nostri lavori in sessione di bilancio, tale struttura fondamentale viene pienamente confermata ed è facile arrivare a questo giudizio obiettivo e difficilmente contestabile, constatando, prima di tutto, che nessuno degli emendamenti - e ce n'erano 4.000, signor Presidente - sottoposti alla nostra discussione è orientato a sostituire i tre pilastri che ho citato e nemmeno a sostituirne uno. Bisogna dedurre quindi che l'intero Senato, maggioranza e opposizione, ha deciso che questi tre pilastri fondamentali rimanessero intatti, perché non ha presentato - insisto - nessun emendamento, su 4.000 proposte, volto a metterne in discussione alcuno.

Dopo avere detto ciò, c'è un'ulteriore constatazione da fare: nessun emendamento - ripeto nessun emendamento su 4.000 - è orientato a ridurre la portata dei tre pilastri, cioè a utilizzare parte delle risorse dedicate a coprirli finanziariamente. Nessun emendamento presentato è volto cioè a indebolirne la capacità finanziaria, utilizzando cioè una quota delle risorse relative alla riduzione della pressione IVA, prevista a legislazione vigente, destinate a interventi sul fattore del sostegno all'investimento privato e a interventi a sostegno del fattore lavoro, specie nella sua componente giovanile. Nessun emendamento ha proposto di utilizzare almeno una quota delle risorse dedicate a tale scopo per finanziare altri tipi di attività e proposte.

Quindi, dobbiamo dedurre che, consapevoli di questa intangibilità della struttura essenziale della legge di bilancio, maggioranza - e questo è abbastanza ovvio - ma anche opposizione - ciò è decisamente meno ovvio - hanno concentrato la loro attenzione, cioè le loro proposte emendative, sulle componenti non essenziali dell'edificio costituito dalla legge di bilancio al nostro esame. Questo non è il giudizio di parte del Governo; è un giudizio che trova alimento nell'esame puntuale degli emendamenti presentati alla nostra discussione.

Le opposizioni hanno, dunque, rinunciato - il mio giudizio è che abbiano fatto bene, ma questa non è più una valutazione oggettiva - a presentare per il dibattito addirittura le linee di fondo della loro strategia alternativa di politica economica e fiscale. Si tratta delle linee di fondo che, invece, avevano caratterizzato le risoluzioni parlamentari sulla Nota di aggiornamento al DEF, che sia Forza Italia e Lega, da una parte, sia Movimento 5 Stelle,

dall'altra, hanno presentato alla nostra discussione proprio soltanto qualche settimana fa. Infatti, signor Presidente, ho cercato, invano, tra gli emendamenti segnalati per la discussione qualcosa che si richiamasse a quelle linee di fondo. Consentitemi a questo punto di esprimere apprezzamento, in quanto rappresentante del Governo che deve misurarsi con le proposte emendative, sulla riforma strutturale introdotta in via di fatto per il dibattito parlamentare del Senato sulla legge di bilancio con l'utilizzazione della fase di illustrazione per ottenere al Senato lo stesso risultato concreto che si ottiene alla Camera in forza di Regolamento attraverso la procedura della segnalazione ufficiale da parte dei Gruppi degli emendamenti che essi intendono sottoporre davvero alla discussione. Si tratta di un'innovazione, realizzata grazie al consenso di tutte le forze politiche in Senato con i loro Gruppi, che completa un disegno di riforma in via di fatto delle regole di discussione della legge di bilancio iniziata al Senato da molto tempo (a partire dalla Presidenza Pera) e che sta giungendo, a mio avviso, a conclusioni assai interessanti che sarebbe bene formalizzare - ma questo non è più da un po' di tempo affar mio - in una riforma del Regolamento del Senato. Questa è una considerazione che faccio da osservatore esterno da questa legislatura.

Ho cercato invano tra gli emendamenti segnalati un emendamento in materia di pensioni di Forza Italia e Lega che traducesse in proposta legislativa l'indicazione assolutamente fondamentale nella risoluzione sulla Nota d'aggiornamento al DEF di Forza Italia e Lega volta a riportare la regolazione in materia di pensioni in Italia alla situazione pre-Fornero. Sia i senatori della Lega che quelli di Forza Italia sanno che non sto parlando di una cosa che mi sto inventando in questo momento. Nella risoluzione di Lega e Forza Italia era presente questa indicazione e, dato l'enorme rilievo finanziario che questa indicazione ha, io mi aspettavo che con la necessaria copertura questa indicazione si traducesse in un emendamento parlamentare. Bene, questo emendamento non c'era al nostro esame, ed è un fatto positivo dal mio punto di vista che non ci fosse, ma ciò è assai significativo del credito che le stesse forze proponenti assegnano a questa proposta per il futuro del Paese: la fanno, l'hanno fatta durante la risoluzione della NADEF, ma è patente che non ci credono; se ci avessero creduto, l'avrebbero presentata come proposta emendativa alternativa alle soluzioni indicate nella legge di bilancio.

Così come, per la prima volta, ho cercato invano tra gli emendamenti segnalati l'emendamento del Movimento 5 Stelle volto ad introdurre in Italia il reddito di cittadinanza, una misura che vale appena un po' di più in termini finanziari di quella che viene introdotta nella legge di bilancio volta a eliminare l'aumento di pressione fiscale IVA che è disposto dalla legislazione vigente a partire dal 1° gennaio del 2017. Per valutazioni tecniche condivise tra il Governo e il Gruppo del Movimento 5 Stelle, l'introduzione di un reddito di cittadinanza, così come disegnato dal Movimento 5 Stelle, vale grosso modo 17 miliardi di euro; allo stesso modo l'eliminazione - questo lo possiamo dire con più certezza perché ci sono le relazioni tecniche alla legge di bilancio - delle cosiddette clausole di salvaguardia, cioè degli aumenti di IVA previsti a legislazione vigente, vale circa 15 miliardi di euro. Quindi sarebbe stato legittimo proporre l'una cosa al posto dell'altra; grosso modo sarebbe stata una soluzione alternativa. Non è stata presentata questa propo-

sta, né ne sono state presentate altre, il che vuol dire che evidentemente si sta ragionando sopra l'esigenza di "trovare" rispetto al passato coperture finanziarie più solide rispetto a quelle che tradizionalmente vengono poste a copertura di questo provvedimento.

Mi sembra quindi di avere segnalato un fatto, quello che riguarda l'assenza della proposta fondamentale e alternativa sia del Movimento 5 Stelle sia di Forza Italia e Lega Nord, che può essere giudicato positivamente o negativamente, ma è difficile negare che sia un fatto. Ora, è a partire da qui naturalmente che a me sembra che si debba ragionare delle implicazioni politiche generali della proposta di legge di bilancio al nostro esame.

Fin qui le considerazioni di ordine generale. Venendo invece alle misure concretamente introdotte, ferma la struttura fondamentale della legge di bilancio considerata intangibile sia dalla maggioranza sia dall'opposizione, le modifiche introdotte ai margini, anche se si tratta di modifiche consistenti, durante la lettura della Commissione bilancio del Senato della legge, sono in questo contesto assolutamente significative.

La prima innovazione è rappresentata dalla traduzione in legge dei contenuti della legge di bilancio. (*Brusio*). Sono molto contento dell'attenzione che riesco a ottenere, soprattutto dal Gruppo del Partito Democratico, ma lasciamo perdere.

Dicevo della traduzione in legge del contenuto dell'accordo concluso tra il Governo e due delle tre organizzazioni sindacali in fatto di regolazione del sistema previdenziale pubblico. Insisto sul valore politico di questo fatto non solo e non tanto in sé, perché si tratta di un intervento che sotto il profilo del rilievo finanziario è significativo, ma non incidente come lo sono state le misure in materia di pensioni che abbiamo via via adottato a partire dal 1995 in poi, sotto la direzione e l'impulso di Governi diversi che tuttavia, per l'essenziale, hanno sempre agito in coerenza con l'obiettivo di stabilizzare la spesa previdenziale e di ridurre le enormi sperequazioni che caratterizzavano il sistema previdenziale pubblico prima di quella data. Mi riferisco esplicitamente - per essere chiaro - all'intervento del Governo Dini del 1995, all'intervento successivo del Governo Prodi e poi all'intervento molto incidente, e a mio avviso coerente con l'impianto complessivo del Governo di centrodestra, noto come intervento Maroni ed infine all'introduzione, sotto il Governo Monti, delle modifiche finali al sistema della cosiddetta legge Fornero. È chiaro che l'intervento di cui stiamo parlando ora in materia di pensioni non ha nemmeno lontanamente l'incidenza, sia finanziaria che effettiva, sulla regolazione del sistema di questi interventi che ho richiamato. Tuttavia, l'intervento segna una sistemazione ai margini molto rilevante, perché finalmente codifica e crea le condizioni per una codificazione assai più significativa e definitiva nel prossimo futuro (per quanto possa essere definitiva la scelta in questo campo) dei cosiddetti lavori usuranti, e per ora gravosi. Questi sono naturalmente, per loro definizione, particolarmente complessi in un'economia che continua a cambiare e quindi produce sistematicamente, da un lato, per fortuna, grazie alle nuove tecnologie, la fuoriuscita di categorie di lavoratori da quelle attività lavorative e che presentano la caratteristica di accorciare l'attesa di vita al momento del pensionamento ma, dall'altro lato, la stessa rivoluzione tecnologica introduce nuovi rischi sotto

questo profilo per altre categorie di lavoratori. Se quindi l'economia ha questa caratteristica, non smetteremo mai di aggiornare questo elenco sia per escludere sia per includere categorie di lavoratori, ma non c'è dubbio che qui c'è qualcosa di nuovo, strutturale e significativo che viene introdotto da questa modifica alla regolazione del sistema previdenziale rispetto alla fase precedente. Ciò che però rileva sul piano politico è il recupero pieno di una relazione - non importa poi che l'esito abbia visto due organizzazioni sindacali convergere con la proposta del Governo e un'organizzazione sindacale invece giudicarne negativamente gli esiti: la dialettica continuerà a svilupparsi - tra Governo e parti sociali che era in qualche misura mancata e questo io lo considero un fattore positivo.

Il secondo aggiustamento significativo ai margini è l'introduzione della *web tax*, una novità importante a mio parere mediamente sottovalutata dal dibattito. L'Italia prende l'iniziativa, rompe gli indugi, in un contesto internazionale che su questo punto sta modificando i suoi orientamenti. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bianconi*).

Perciò dobbiamo essere fieri di questo intervento: l'Italia aveva detto (e sta mantenendo quanto ha detto) ai *partner* delle organizzazioni europee e internazionali che se avessero fatto presto ad avanzare una proposta di regolazione della tassazione dei grandi colossi del *web*, l'Italia sarebbe stata dentro, avrebbe partecipato all'elaborazione di questa soluzione e la avrebbe adottata immediatamente, ma che non avrebbero dovuto pensare, per interessi nazionali contrapposti, di menare il cane per l'aia per molto tempo perché, sulla base di una elaborazione ormai matura, se la soluzione di dimensione europea ed internazionale non fosse venuta immediatamente, l'Italia avrebbe preso l'iniziativa di introdurre la cosiddetta *web tax*. Non è arrivata la soluzione; è venuta la soluzione elaborata, in sede parlamentare - e ciò la rende ancora più significativa e vorrei ringraziare il senatore Mucchetti a questo proposito - naturalmente con il contributo attivo del Governo nella definizione di una soluzione che fosse positiva.

A questo proposito, voglio dire che il Governo è consapevole - mi scusi, signor Presidente, prenderò qualche minuto in più, se me lo concede - della particolare e significativa richiesta di aiuto che con questa soluzione rivolgiamo al sistema bancario italiano. Voglio dirlo in questa replica con chiarezza. Sappiamo che senza il contributo del sistema bancario e degli intermediari finanziari la *web tax* che abbiamo delineato non avrebbe potuto funzionare (per questo non abbiamo esitato a introdurre l'ipotesi del sostituto di imposta per la concreta esazione di questa tassa altrimenti non esigibile), ma siamo pronti ad un confronto con gli istituti bancari per trovare le forme di una compensazione, perché sappiamo che gli abbiamo dato da svolgere un ulteriore adempimento. Lo faremo certamente sviluppando un confronto aperto e trasparente, alla luce del sole, con le rappresentanze di questi istituti.

La seconda scelta molto significativa del Senato a questo proposito è stata l'utilizzo totale delle risorse recate dal cosiddetto fondo famiglia, con un'aggiunta molto significativa di risorse rivenienti dall'articolo 92, il fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, per un intervento a favore della famiglia, in particolare della natalità. Si tratta di un intervento già finanziaria-

mente molto significativo e che se dovrà essere aggiustato alla Camera lo sarà, perché il Governo condivide la scelta, in particolare avanzata dal Gruppo AP, di sostenere questa prospettiva con concrete e puntuali riforme da introdurre nel corso dell'esame di questo disegno di legge di bilancio.

Un altro intervento da realizzare in cooperazione con le Regioni è rappresentato dalla proposta di introduzione di una norma che riguarda la cooperazione tra Regioni e Stato centrale per la riduzione dell'impatto sociale del cosiddetto *superticket* in sanità. Un volume significativo di risorse è stato dedicato all'introduzione di una cooperazione, appunto, tra Regioni e Stato centrale su questo versante.

Un ultimo, a mio avviso, significativo intervento riguarda invece la spesa in conto capitale, e cioè l'intervento sul cosiddetto quadrilatero Umbria-Marche, volto finalmente a portare a conclusione i lavori, in atto da tempo memorabile, per la realizzazione delle trasversali (una verso il Nord e l'altra più verso il Sud) che consentono l'attraversamento dell'ostacolo appenninico per il collegamento tra i due mari. La lettura della Camera potrà completare questo disegno attraverso l'introduzione, in particolare, di misure sul versante delle autonomie regionali e locali: le Regioni a statuto ordinario e il completamento delle operazioni realizzate sul versante delle Regioni a statuto speciale. Penso in particolare alla Valle d'Aosta, rispetto alla quale deve ringraziare il senatore Laniece per il contributo decisivo alla definizione di un'ipotesi di soluzione, che potrà rendersi concretamente praticabile soltanto alla Camera perché là ci saranno le risorse recate dal decreto fiscale (attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento che il senatore Laniece ben conosce).

Infine, alla Camera bisognerà accompagnare la rivoluzione - perché di questo si tratta - dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni commerciali tra privati, con misure specifiche e contemporanee di riduzione degli adempimenti, quindi con un aumento delle semplificazioni degli adempimenti fiscali in carico ai contribuenti. Se vogliamo consolidare la novità difficilmente sopravvalutabile dell'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria anche per le transazioni commerciali tra privati, se vogliamo dimostrare che funziona, bisogna che i contribuenti non ricevano semplici promesse che sarà semplificato il sistema, ma vedano la semplificazione del sistema procedere contemporaneamente all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. A queste condizioni, sarà un successo e sarà un'innovazione decisiva nella battaglia per la riduzione della pressione fiscale in Italia. *(Applausi dai Gruppi PD e AUT (SVP-UV-PATT-UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Bianconi).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei sottoporle due questioni di natura regolamentare.

Non è stata posta dal Governo la questione di fiducia sul provvedimento che abbiamo in esame, quindi chiedo conferma che ora provvedere-

mo a esaminare il testo A, di cui è stata data contezza nelle ore recenti, e a votare gli emendamenti. Diversamente, non so come potremo rispettare il Regolamento del Senato.

Capisco che la fiducia sia stata annunciata in maniera irrituale, già in Commissione bilancio, ma non possiamo dare per scontato che i lavori dell'Assemblea si debbano interrompere in attesa di un qualcosa che formalmente non è stato annunciato.

Le chiedo conferma di questo, dopodiché eventualmente, a seguire, avrei un'altra questione da sottoporle.

PRESIDENTE. Intanto siamo in una fase in cui, come sa, abbiamo dato un termine per la presentazione degli emendamenti, che non sono ancora completamente pervenuti.

SANTANGELO (*M5S*). Era alle ore 10, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo sappiamo che era alle 10, però vanno anche esaminati, disciplinati e fascicolati, quindi non saremmo ancora in grado di assecondare la sua richiesta, senatore Endrizzi, visto che il termine è scaduto da così poco.

Intanto chiedo al rappresentante del Governo di intervenire sul punto che lei ha sollevato.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, come ricordava il collega Endrizzi, il Governo ha preannunciato in sede di Commissione bilancio l'intenzione di porre la questione di fiducia sul testo approvato dalla Commissione.

Com'è noto, molti, anzi moltissimi sono stati gli emendamenti accolti, anche praticamente nella mattinata di ieri, il che richiede un supplemento di lavoro da parte della Ragioneria generale dello Stato nella definizione e nel controllo dell'elaborato. Trattandosi di un lavoro particolarmente complesso e laborioso, chiederei, Presidente, la disponibilità a sospendere la seduta e le proporrei di riconvocarla alle 14, al fine di consentire alla Ragioneria di predisporre e consegnare la relazione tecnica, in modo che alla ripresa dei lavori dell'Assemblea si possa porre la questione di fiducia sul testo della Commissione.

AIROLA (*M5S*). Siete già in ritardo!

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni, le alunne, gli accompagnatori e i docenti dell'Istituto comprensivo «Via Val Maggia» di Roma, che seguono i nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960 (ore 10,25)

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Prendo atto che si è introdotto l'istituto della caparra sulla fiducia, cioè l'annuncio dell'imminente apposizione della questione di fiducia, che però non viene posta: che resti agli atti però che questo non può essere considerato un precedente, perché non è rispondente al Regolamento del Senato. Ritengo che questo sia non solo irrituale, ma anche offensivo, perché i nostri Uffici hanno lavorato nella notte per predisporre gli emendamenti al testo A per l'Assemblea e l'hanno fatto sotto questa spada di Damocle e con questo segreto di Pulcinella, ossia la presentazione di un maxiemendamento e l'apposizione di una questione di fiducia che il Governo preannuncia, ma non pone: e non può farlo, perché non è pronto. E non è pronto a farlo non per i tanti emendamenti approvati, ma per le tante materie incluse in palese violazione del Regolamento e della legge di contabilità che il Regolamento riconosce, richiama e fa propria.

Voglio dire che la legge di contabilità prevede che non siano ammissibili emendamenti che non abbiano impatto sulla finanza pubblica. Non sono ammissibili emendamenti, parti di emendamenti o vere e proprie leggi con contenuto ordinamentale nella legge di bilancio. La legge di bilancio non è la discarica delle responsabilità del Governo, di tutte le cose che il Governo non è riuscito, non ha voluto o non ha potuto realizzare e di quelle che ha dovuto pagare ai soci della prossima campagna elettorale in termini di marchette localistiche; anche queste sono chiaramente escluse dalla legge di bilancio. (*Applausi dei senatori Lucidi e Fucksia*).

Ne abbiamo, invece, una quantità. Qui abbiamo un estratto...

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la prego di non fare un intervento sul bilancio, lo faremo dopo.

ENDRIZZI (*M5S*). Non è un intervento sul bilancio, è un richiamo regolamentare.

PRESIDENTE. È un richiamo regolamentare ma se lei entra nel merito del bilancio è un altro discorso. (*Commenti dei senatori Airola e Santangelo*).

Prego, continui.

ENDRIZZI (*M5S*). Il richiamo è alle sue responsabilità come Presidente del Senato perché qui abbiamo un *pot-pourri* di misure localistiche. Ne cito alcune: quella per l'Istituto degli Innocenti di Firenze...

BUEMI (*Misto-FdV*). Ma se non parla di bilancio di cosa parla? (*Proteste dei senatori Airola e Santangelo*).

LUCIDI (M5S). Ma stai zitto, dai!

ENDRIZZI (M5S). Vedo che la lingua batte dove il dente duole.

PRESIDENTE. Ho già fatto un richiamo a non entrare nel merito del bilancio.

ENDRIZZI (M5S). Presidente, partiamo dalle sue responsabilità.

SANTANGELO (M5S). Fallo con Zanda. Almeno una volta fallo con Zanda!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, non è autorizzato a parlare. (*Commenti dei senatori Buemi e Lucidi*).

Senatore Buemi, per favore cerchi di non intervenire se non ne ha l'autorizzazione. (*Commenti del senatore Airola*).

ENDRIZZI (M5S). Partiamo allora dalle sue responsabilità in termini di principio e poi le motiverò perché faccio richiamo ad esse.

Il Regolamento del Senato, al Capo XV, dedica uno spazio rilevante e dettagliato alla procedura di esame degli atti attinenti al bilancio dello Stato, affidando al Presidente del Senato, cioè a lei, Presidente, quale garante del rispetto della legislazione vigente in materia di contabilità e del Regolamento stesso, il compito, ad esempio, già prima dell'assegnazione, di accertare l'eventuale presenza di disposizioni estranee. E lei lo ha esercitato, questo compito, se ne è assunto la responsabilità e noi chiediamo che si assuma questa responsabilità anche ora. Infatti, il Regolamento richiama espressamente la legislazione vigente in materia di contabilità e la fa propria, quindi attribuisce a queste normative, in questa sede, un rango sovraordinato alla legge di bilancio stessa. Non può la legge di bilancio violare il Regolamento e ciò che il Regolamento tutela. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Fucksia*).

L'articolo 128, comma 6, del Regolamento prevede chiaramente che: «Sono inammissibili gli emendamenti, d'iniziativa sia parlamentare che governativa, al disegno di legge di bilancio che rechino disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria o estranee all'oggetto della legge di bilancio...». Come ho detto prima sia le questioni localistiche, sia quelle prive di rilevanza ai fini del bilancio sia quelle meramente ordinamentali sono escluse; tale esclusione è prevista dal Regolamento, e di questo Regolamento lei è il principale garante, insieme alla Giunta per il Regolamento.

Bene, ora quali sono, a nostro avviso, le norme introdotte in maniera furtiva e in violazione del Regolamento? Ne citavo solo alcune, ma è veramente un *pot-pourri*: il contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum, i contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo, il fondo per la conservazione e l'informazione degli archivi dei movimenti politici, la Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas, la Fondazione Graziadio Isaia di Ascoli.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. È «Ascoli», non «di Ascoli».

ENDRIZZI (*M5S*). Poi abbiamo gli interventi per il Comune di Co-goletto e via dicendo. Sono stati anche richiamati molto dettagliatamente dalla collega Montevocchi non più tardi di ieri sera.

Se guardiamo poi agli emendamenti di iniziativa del Governo, troviamo il grande progetto Pompei, il personale ATA delle scuole, il settore aerospaziale, le modifiche al piano scuole belle.

Non permetto speculazioni su questo punto. Non siamo a discutere del merito e della bontà di queste norme ma, come è già stato detto, del fatto che esse vengano sottratte ad un dibattito parlamentare e che, quindi, esse debbano essere discusse in queste sedi seguendo la procedura corretta, cioè nel rispetto del Regolamento.

Abbiamo poi altri emendamenti d'iniziativa parlamentare, come le modalità d'iscrizione al Registro nazionale degli agenti sportivi, del senatore Santini, o l'attribuzione di funzioni sui rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, del senatore Falanga. Lei, Presidente, è chiamato a valutare, come già fece nel momento in cui la legge di bilancio fu assegnata al Senato, che queste materie non rientrino nel rispetto della legge di contabilità. A maggior ragione, se su questo testo A, che abbiamo già a disposizione, sarà presentato un maxiemendamento del Governo. Anche su questo, infatti, se ci sarà una difformità rispetto al testo A, dovranno pronunciarsi le Commissioni competenti e lei, Presidente, per le materie che ho appena richiamato. Dunque, fin d'ora, sulla base del testo A, a maggior ragione se verrà posta la questione di fiducia sul maxiemendamento, la invito ad assumersi una responsabilità che è solo sua. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, poiché parliamo di Regolamento, vorrei chiarire che ho esercitato le mie funzioni quando è arrivata la legge di bilancio, manifestando quelle che erano le mie perplessità; dopodiché tutta la responsabilità passa al Presidente della Commissione che ha lavorato. Ritorno nelle mie prerogative non appena ci saranno gli emendamenti e si tornerà in Aula. Questo è il Regolamento; intanto la responsabilità è del Presidente della Commissione che ha avuto in mano questa situazione.

GUERRA (*Art. I-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Endrizzi, le darò nuovamente la parola al termine dell'intervento della senatrice Guerra. (*Commenti del senatore Sposetti*).

GUERRA (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, aspetto un attimo perché il senatore Sposetti ha preso l'abitudine di interrompermi sempre sia in Commissione, che in Aula. Molto divertente. Finito? Bene.

Volevo solo fare una notazione di fronte a questo spiacevole episodio. Tante volte è successo che il maxiemendamento non fosse pronto e quindi la cosa non mi sconvolge più di tanto; magari si poteva prendere qualche precauzione nella maggioranza o si facevano più interventi, almeno per salvare la forma. Non è comunque questo il punto. Ciò che voglio sottolineare è che, alla luce di quello che sta succedendo, devo confermare un'opinione che mi sono fatta in questi giorni; se la legge di bilancio al nostro esame, il provvedimento più importante per il nostro Paese, arriverà in porto, sarà paradossalmente merito dell'atteggiamento responsabile delle opposizioni - che pure non la voteranno - piuttosto che di quello della maggioranza. Infatti, anche in Commissione, Presidente, abbiamo registrato un ritardo nei tempi dovuto a difficoltà malgestite interne alla maggioranza, assistendo ad ore e ore di contrattazione poco edificanti, alle quali non abbiamo risposto mai - parlo delle opposizioni nel loro complesso - con atteggiamenti, non dico ostruzionistici, ma anche di semplice rispetto di banali regole di procedimento, come ad esempio votare tutti gli emendamenti o cose del genere. C'è stato un dibattito, una chiusura totale nei confronti degli emendamenti delle opposizioni, ma di questo parleremo.

Vorrei altresì rilevare che ho sentito sia da parte della relatrice che da parte del Governo sottolineare, quasi come se fosse elementare, il fatto che la legge sia fatta a rate, una al Senato e una alla Camera, così come avvenuto peraltro per il decreto fiscale e come, in questa legislatura, per prassi, per quasi tutti i provvedimenti. Io credo che questo schiaffo continuo alla Costituzione che, per ora, prevede un sistema bicamerale, sia uno schiaffo anche a noi nel nostro ruolo di rappresentanza perché noi, a Costituzione vigente, siamo tenuti, oltre ad averne il desiderio, ad esaminare tutte le leggi che passano con una lettura piena e non solo con un voto di fiducia su un testo acquisito da un'altra Camera. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto, e del senatore Lucidi).*

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, devo dire che il fatto di poter cominciare magari ad esaminare gli emendamenti potrebbe essere un elemento di soddisfazione, così finalmente il Governo e il vice ministro Morando, il quale ha appena detto di non aver notato che erano stati presentati emendamenti che configuravano un'impostazione di manovra diversa, finalmente prenderebbero coscienza del contrario. Francamente saremmo quindi molto lieti di non sospendere la seduta e di andare avanti con i nostri lavori.

Signor Presidente, voglio dirle che è veramente incredibile quello che sta succedendo. È vero che ci sono state altre occasioni nelle quali il Governo si è presentato con ritardo, ma tutto questo - non so se per il fatto che è ancora in corso la vicenda bebè o non so quali altre per le quali continuiamo ad accumulare ritardi - come dicevo, sta diventando francamente insopportabile. Presidente, in tutto il lavoro della Commissione bilancio le

opposizioni hanno dovuto aspettare continuamente i comodi della maggioranza e che all'interno della maggioranza finissero le diatribe. Addirittura poi questa mattina si viene in Aula con la prosopopea di chi dà le lezioni agli altri. Ripeto che è assolutamente insopportabile.

Le chiedo quindi, signor Presidente, di fare in modo che questa vicenda incresciosa si concluda rapidamente.

Voglio dire anche un'altra cosa sulla questione dell'inammissibilità e mi rivolgo ai colleghi del Movimento 5 Stelle. È un po' difficile fare una richiesta ora al presidente Grasso, dal momento che neanche il Governo in questo momento sa che cosa è stato messo all'interno del maxiemendamento. Sta di fatto però, Presidente, che anche durante i lavori della Commissione bilancio, purtroppo, le violazioni ci sono state: a proposito di correttezza, abbiamo avuto casi di ammissione di subemendamenti - e mi rivolgo in particolare al presidente Tonini - riferiti ad emendamenti che trattavano tutt'altro argomento.

TONINI (*PD*). Ce n'era uno e lo abbiamo tolto.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Purtroppo il rispetto del nostro Regolamento e della legge di contabilità è rimasto sullo sfondo, non è stato un elemento assolutamente sostanziale.

Intervengo allora, signor Presidente, per dire che sarebbe assolutamente opportuno che i tempi fossero accorciati: so che poi la responsabilità è del Governo, ma mi rivolgo a lei, Presidente, perché credo che sarebbe assolutamente necessario cominciare a vedere gli emendamenti e non avere ancora una sospensione fino alle ore 14.

Aggiungo che con il fatto che la fiducia è stata preannunciata, una parte del testo A è arrivato ieri sera alle 21, un'altra parte è arrivata questa mattina alle 10. È evidente che in tutto questo, Presidente, si è prodotta nei Gruppi una situazione difficile a causa del preannuncio stesso del voto di fiducia, che poi come vediamo oggi non si è in grado di formalizzare rapidamente, visto che il maxiemendamento non è ancora pronto. Credo però che la pazienza stia cominciando a finire, perché sono ormai due settimane, se non di più, che si va avanti in questo modo. (*Applausi del senatore Barozzino*).

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, lei ha messo in risalto tutte le difficoltà che sono state regolarmente segnalate e che, come lei può ben comprendere, comportano una difficoltà da parte degli stessi Uffici che si trovano a lavorare indefessamente dalle 5,30 del mattino del giorno in cui si è conclusa l'attività in Commissione bilancio, arrivando proprio per questo motivo ad un risultato graduale.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). A chiarimento vorrei aggiungere che non volevo incolpare gli Uffici.

PRESIDENTE. Volevo dire che proprio queste integrazioni... (*Commenti della senatrice De Petris*). Prego, senatrice De Petris, a lei la parola, anche se non possiamo fare discussioni su questo.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Mi scusi, Presidente, ma ci è stata pre-annunciata già la fiducia durante i lavori di Commissione e questo ha prodotto una situazione di un certo tipo anche rispetto alle opposizioni, come lei ben comprende. Non me la prendo con gli Uffici ma, visto come sono andati avanti i lavori, è evidente che quello è il frutto di tutto ciò che accaduto, per cui siamo arrivati a questa situazione. Non è colpa degli Uffici! È colpa di chi, politicamente, ci ha portato in questa situazione.

PRESIDENTE. Comunque, l'effetto è stato quello di aver messo gli Uffici in difficoltà nel dovere mettere insieme tutto il lavoro precedente della Commissione. Quindi, il termine per la presentazione degli emendamenti è quello delle ore 10. E se i testi sono stati resi visibili in prossimità, ancora una volta, oggi c'è un problema degli Uffici nel poter fascicolare gli emendamenti che sono stati presentati e quindi, anche volendo, in questo momento non siamo in condizione di andare avanti nella procedura ordinaria. Questo è il problema che abbiamo, proprio per le questioni che lei ha rappresentato. (*Il senatore Sposetti fa cenno di voler intervenire*).

Senatore Sposetti, aveva chiesto di intervenire il senatore Endrizzi. Dopo darò la parola a lei, che ha chiesto di intervenire solo in questo momento.

SPOSETTI (*PD*). Signor Presidente, lei deve prendere una decisione e non conversare con i rappresentanti dei Gruppi. Prima ha dato la parola alla senatrice De Petris, poi alla senatrice Guerra e ora la dà al senatore Endrizzi!

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, io ritengo sia giusto che l'Assemblea sappia come sono andate le cose. Ai Capigruppo io do la parola, come da Regolamento. Comunque, ha facoltà di parlare.

SPOSETTI (*PD*). Signor Presidente, lei deve prendere una decisione! Noi siamo stati in Commissione bilancio fino a ieri mattina alle 5 con il Governo, i suoi Uffici e i collaboratori. C'è una richiesta avanzata in Aula. Ora, anche in un piccolo Comune può succedere un problema di questo genere, sulla tempistica. Le è stata rivolta una richiesta, signor Presidente, ma noi non possiamo stare ancora qui a sentire Endrizzi e la De Petris! (*Vivaci proteste dal Gruppo M5S e della senatrice De Petris. Applausi del senatore Pagnoncelli*).

PRESIDENTE. Senatore Sposetti, se lei non vuole stare qui a sentire ha la libertà di andarsene.

SPOSETTI (*PD*). Ma lei deve prendere una decisione!

PRESIDENTE. Dobbiamo rispettare tutte le richieste: le richieste del Governo e anche quelle dei Gruppi e dei Capigruppo, questo sia chiaro. (*Commenti del senatore Sposetti*). Abbiamo sentito ciò che ha chiesto il Governo. Siamo nelle stesse difficoltà.

SPOSETTI (PD). Sì, ma lei deve avere rispetto. Ma, insomma, cosa mi sta raccontando?

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, lei ha rappresentato un quadro abbastanza chiaro: la sua responsabilità si manifesta, si realizza, si concretizza nel momento in cui il testo arriva in Aula. Prima di questo momento, la competenza è della Commissione. Questo è quanto lei dice. Ma il lavoro della Commissione è esaurito. Noi abbiamo il testo A già disponibile, o prossimo ad arrivare, ed è su quel testo che io richiamo la sua responsabilità. Oggi quel testo è vittima della bulimia marchettara di Governo e maggioranza, che hanno inserito di tutto.

PRESIDENTE. Queste sono valutazioni di merito, senatore Endrizzi.

ENDRIZZI (M5S). In Veneto dicono: «*A gaina ingorda ghe sciopa el gosso*», cioè alla gallina ingorda le crepa il gozzo. Il Governo, infatti, ha dimenticato i commi 21-*quinquies* e 21-*sexies*: mancano dei commi. Lo abbiamo già visto un anno fa; lo abbiamo visto anche in precedenza.

Sulla correttezza e sulla regolarità di quel testo, signor Presidente, lei è chiamato a valutare sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista sostanziale e di contenuto, nonché sulla presenza al suo interno dei milleprooghe, che già di per sé sono una vergogna istituzionale e costituzionale in quanto ledono l'affidamento al diritto da parte dei cittadini. (*Applausi dal senatore Lucidi*).

A questo punto, però, ciò stride maggiormente, nel momento in cui in Commissione abbiamo visto respingere, cambiando in corso d'opera il parere, l'ammissibilità dell'emendamento sull'abolizione dei vitalizi, su cui tutti qui dicono di essere d'accordo ma poi si comportano diversamente. E il senatore Sposetti è il campione della battaglia per il mantenimento dei privilegi. (*Proteste del senatore Sposetti. Applausi dal Gruppo M5S*).

Detto questo, signor Presidente, nel merito non voglio nemmeno discutere, ma, con riferimento alla correttezza regolamentare, lei, su questo testo A, è chiamato a rispondere. E sarà chiamato nuovamente nel momento in cui il Governo presenterà il maxi-emendamento. Se avverrà, perché io sui fantasmi non sono abituato a ragionare. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Le ho già risposto, senatore.

Sospendo la seduta fino alle ore 14, secondo le richieste del Governo, in modo che anche gli Uffici possano lavorare per fascicolare gli emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,47, è ripresa alle ore 14,14).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire la rappresentante del Governo.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, intervengo per annunciare ai colleghi che il maxiemendamento bollinato è in fase di trasmissione e, proprio per riguardo nei confronti dei colleghi e ricordando anche il ritardo di una delle ultime fiducie, sono certa che per le ore 15 lo avrò materialmente in mano e lo potrò produrre alla Presidenza.

PRESIDENTE. Sospendo dunque nuovamente la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 15,10).

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, dell'emendamento che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli articoli della Parte I - Sezione I del disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che recepisce le modifiche approvate dalla Commissione con alcune correzioni e integrazioni di carattere tecnico e istituzionale.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della Parte I - Sezione I del disegno di legge n. 2960.

Convoco la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Endrizzi, le do trenta secondi.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, prima della precedente sospensione l'avevo sollecitata a valutare subito, in merito al testo A, non appena fosse stato eventualmente presentato il maxiemendamento del Governo

alla ripresa dei lavori, l'ammissibilità delle parti del testo A, e ora del maxiemendamento, rispetto ai vincoli imposti dalla legge di contabilità per quanto riguarda la legge di bilancio; vincoli che - lo ricordo - sono confermati e tutelati dal Regolamento del Senato, all'articolo 128, comma 6.

Attendo il suo pronunciamento su tale aspetto.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, come lei sa, il maxiemendamento viene inviato alla 5ª Commissione che si esprimerà proprio sugli aspetti da lei evidenziati. La Commissione è autorizzata a convocarsi immediatamente e si esprimerà su quanto lei ha puntato la sua attenzione. Quindi, riceverà una risposta.

La seduta è sospesa e riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo.

ENDRIZZI (M5S). No!

PRESIDENTE. Ho convocato immediatamente la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 15,12, è ripresa alle ore 15,59).

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo della Parte I - Sezione I del disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2018.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti trentacinque minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 18.

Dopo il voto di fiducia si passerà alla votazione degli emendamenti e degli articoli della Parte II - Sezione II del disegno di legge.

La seduta sarà successivamente sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla 5ª Commissione permanente.

L'Assemblea procederà quindi al voto della Nota di variazioni e alla votazione finale del disegno di legge di bilancio con procedimento elettronico. Le dichiarazioni di voto finali si svolgeranno in un'unica fase, coincidente con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia.

È stato stabilito per le ore 19 di venerdì 1º dicembre il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di riforma organica del Regolamento del Senato, presentata dalla Giunta per il Regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960 e della questione di fiducia (ore 16,01)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla fine è arrivato anche il maxiemendamento. Un parto difficile, ma alla fine avete generato il vostro mostriciattolo. Malgrado l'attesa, e malgrado l'ennesima fiducia, oggi sarà una bella giornata, una splendida giornata, come diceva il grande Vasco, perché finalmente sarà l'ultima, o la penultima di una serie infinita di fiducie. Siete al capolinea, cara Ministra. *Fini la musique*.

Mi voglio rivolgere ai colleghi del Partito Democratico e a coloro che in quest'Aula hanno sulla coscienza un numero abnorme di fiducie: dieci con Letta, cinquantanove con Renzi e ventuno con Gentiloni Silveri. Sapete quante sono? Novanta fiducie in cinque anni: tombola. Novanta come la paura nella smorfia napoletana o come novanta gradi in una geometria che non utilizza il goniometro ma che purtroppo gli italiani hanno imparato a conoscere bene.

A tale proposito, colleghi, io vi inviterei a rileggere cosa dichiarò il 24 febbraio 2014, proprio in quest'Aula, il neo presidente del Consiglio Renzi Matteo. Nel chiedere la prima fiducia di una lunghissima serie, che oggi dovrebbe chiudersi, apostrofava l'Assemblea del Senato con la sua inconfondibile arroganza, ricordandoci che la fiducia è una cosa seria, che dare la fiducia al suo Governo era una sorta di privilegio per questo Senato, sentenziando, e cito: «oggi la fiducia significa proporre una visione audace, unitaria e per qualche aspetto innovativa, che parte dal linguaggio della franchezza con il quale comunico fin dall'inizio» lui comunicava, Renzi ci comunicava «che sarò l'ultimo Presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula». (*Applausi dei senatori Buemi e Rizzotti*). «Non lo sta chiedendo un Governo, lo sta chiedendo un Paese: l'Italia», disse, e in cuor suo aveva già cancellato il Senato. Tutti noi ricordiamo quei momenti nei quali, con prodigiosa disinvoltura, Matteuccio vostro ha raggirato e ingannato gli italiani. Sicuramente un parolai da Nobel. I fatti però, caro Matteuccio, sono andati ben diversamente e anche se a questo Senato avete comunque estorto novanta fiducie, la prima volta che l'avete chiesta agli italiani, vi hanno rispedito al mittente. Vi ricordate il *referendum* sulla riforma costituzionale?

Ma veniamo al provvedimento sul quale chiedete la novantesima fiducia: la legge di bilancio. Non ci aspettavamo i miracoli, ma almeno il minimo sindacale. Una legge di bilancio dovrebbe dare impulso all'economia, rinvigorire il sistema produttivo, stimolare l'impresa, dare un'iniezione di fiducia al mercato. Ridare fiducia e speranza agli italiani: questa è l'azione che tutti i Governi cercano di sostenere a favore del proprio sistema economico e sociale. Nulla di tutto questo. Tutto in linea con il disastro generato in questi anni.

Il vice ministro Morando, purtroppo, è assente. Volevo rivolgermi a lui per dirgli che non è, come diceva questa mattina, una questione di pilastri, è una questione di fondamenta che mancano. Prendiamo, ad esempio, le zone terremotate. Qualche tempo fa, alcuni colleghi del Gruppo della Lega hanno visitato le zone terremotate. Bene, anzi male. Quello che tragicamente si vede è il risultato del vostro Governo: un abbandono sconcertante, macerie e desolazione. Questa, purtroppo, è la rappresentazione plastica del vostro Governo, che è uguale alle zone terremotate che avete abbandonato.

A tal proposito, è sempre e comunque opportuno ricordare di nuovo le parole di quel famoso 24 febbraio e sempre di quel famoso Renzi Matteo, in questo caso accompagnato dall'illustre collega nonché archistar Renzo Piano, che definirei in questo caso candido ispiratore, correo però di voler pretendere da Matteo Renzi l'impossibile. Ovvero che la sua affermazione, o invito da parte di Renzo Piano, a rammendare i nostri territori e le periferie, non producesse nella testa di Renzi un'interpretazione bovina e alla lettera del pensiero, accademicamente senza inibizioni, di Renzo Piano, male interpretato però da Renzi. Cari colleghi, Renzi ha infatti lavorato di toppe, un po' come faceva mia nonna regolarmente con i miei pantaloni quando ero ragazzino, con la differenza che le toppe di Matteo Renzi e le vostre sono peggio del buco, come questo bilancio. La vostra è un'azione rattoppata, fatta di rimedi momentanei e disarticolati.

In questi anni, partendo dal Governo Monti, abbiamo assistito ad un esponenziale aumento della pressione fiscale, che avete sempre giustificato affermando che è l'Europa a chiedercelo. Rimandate decisioni che andrebbero prese subito ed, anzi, subito è già troppo tardi. Come, ad esempio, la questione di Alitalia; tutto rinviato probabilmente a dopo le elezioni.

Caro ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio, artefice di un fallimento sulle infrastrutture senza precedenti. Delrio però ha fatto qualcosa di buono per qualcuno: è stato abilissimo a difendere gli interessi dei concessionari autostradali. Ma alla storia, ahimè, passerà per colui che ha fatto una legge che porta il suo nome, appunto la legge Delrio, distruggendo le Province e creando il caos politico e amministrativo in territori amministrati in maniera eccellente, con criterio e giudizio. Ricordo, inoltre, decisioni rimandate, come quelle sull'accordo con la Confederazione elvetica, che mi sta particolarmente a cuore e che interessa 90.000 lavoratori transfrontalieri, ed è fermo da due anni; 90.000 lavoratori nell'incertezza, con la sicurezza che quell'accordo comunque va riscritto.

La lista delle vostre malefatte è infinita, ma c'è una questione che è insostenibile. Il nostro Paese continua a detenere il primato dell'*import* dei clandestini e dell'*export* dei giovani che lasciano il nostro Paese. Colleghi, sulla questione va fatta una seria riflessione. Attenzione, stiamo perdendo un'intera generazione sulla quale dovremmo invece fondare il nostro futuro. I nostri giovani lasciano un Paese nel quale non vedono prospettive, un Paese che non dà né speranze né - ripeto - prospettive. La notizia è di oggi: secondo i dati dell'ISTAT, aumentano i laureati italiani che vanno all'estero, attestandosi al più 9 per cento. Sempre secondo i dati ISTAT, nel 2016 aumentano sia gli immigrati sia gli emigrati. Su tale questione non riusciamo a capire cosa avete nelle vostre teste bacate.

Oggi i giovani che lasciano il nostro Paese non sono più quelli riconducibili alla definizione di Max Frisch «volevamo braccia, sono arrivati uomini». Stiamo perdendo una moltitudine di professionisti, di tecnici, di gente altamente qualificata. Siamo già passati da quelli del primo impiego ai professionisti di altissima qualità. Lo posso garantire per esperienza diretta. Guardate che all'estero stanno gongolando perché possono permettersi di scegliere a piacere e posso garantirvi anche che queste persone in Italia non ci tornano più, o meglio, difficilmente torneranno e se lo faranno, sarà per trascorrere le vacanze estive. Questo è poco, ma sicuro; non ritorneranno nel loro Paese.

Chiedo quindi una riflessione seria. Con chi stiamo sostituendo gli italiani che lasciano il nostro Paese? Voi credete che sia giusto ciò che sta accadendo? La cosa più demenziale e insostenibile è che i nostri *partner* europei, caro Ministro, patrocinati dalla matrigna Europa, sono lesti a chiudere le frontiere a Ventimiglia o al Brennero, anche con i carri armati se dovesse servire. Invece noi favoriamo questa invasione incontrollata, per poi chiudere in bellezza - e su questo dovreste passare sui nostri corpi - magari regalando la cittadinanza a tutti quanti. Penso ai ragazzi che oggi hanno diciotto anni, nati nel 1999: state sereni che non saranno quelli del Piave.

Ci sarebbero molte altre questioni sulle quali presentarvi il conto, di cui ha parlato compiutamente stamattina il collega Tosato. Veneto anche lui, come tutta la parte di veneti truffati dalle banche, persone che voi non sapete difendere e tutelare. State abbozzando, ancora una volta rattoppando, qualcosa per cercare di lavarvi la coscienza. Certamente ci vorranno diecimila anni per togliere la questione delle banche dalla coscienza di Maria Elena Boschi e *family*; meglio ricordarlo ogni tanto.

Concludo, signor Presidente, affermando che di una cosa siamo certi a proposito della presentazione del conto. Siamo al capolinea e il conto sulle vostre malefatte ve lo presenteranno gli italiani a marzo, quando finalmente anche nel nostro Paese avremo elezioni libere e democratiche; allora forse capirete. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, sapevamo che sarebbe stata posta la questione di fiducia sulla legge di bilancio, non è la prima volta, credo che siamo alla quinta, ma per me non è questo il problema. Il problema rimane il fatto che purtroppo, a causa della fiducia, non possiamo discutere in Aula di emendamenti presentati in Commissione bilancio e che non sono stati accolti. Avremmo avuto qui l'opportunità di poterne discutere e disquisire nuovamente e, chissà, magari di cambiare anche qualcosa.

Quello che mi preme sottolineare, e che avrei voluto fosse cambiato in questa legge di bilancio, riguarda il tema dell'APE sociale. Il Governo ha presentato un emendamento concordato con le parti sindacali, per cui fin qui ha fatto anche un buon lavoro, lasciando però dei punti non ben definiti, che

mi auguro lo saranno nei decreti ministeriali in cui verrà scritto con più precisione quali sono i lavori gravosi e a chi ci si riferisce.

In questo senso voglio soffermarmi soprattutto sulla categoria degli infermieri alla quale appartengo: forse c'è un conflitto di interessi, ma si tratta comunque degli interessi di 400.000 persone. Si stabilisce che quello degli infermieri è uno dei lavori gravosi che avranno diritto all'APE sociale, con il blocco dell'adeguamento dell'età pensionabile, fissato oggi a sessantasei anni e sette mesi, per cui con l'APE sociale si anticipa la pensione a sessantatre anni di età.

Alla lettera *f*) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 87 del 2017, tra le attività lavorative ammesse al beneficio, si fa riferimento al personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, senza definire però che cosa si intenda per turno, se cioè si parla di notti o se invece il turno è sui sette giorni lavorativi. Infatti, gli infermieri lavorano per sette giorni alla settimana, per cui anche il sabato, la domenica, il Natale e l'ultimo dell'anno sono giorni lavorativi e dunque anche queste persone sono in turno.

Altra limitazione inserita nell'emendamento 21.0.1000 del Governo è il fatto di dire che almeno sette degli ultimi dieci anni di carriera lavorativa devono rientrare nella categoria dei lavori gravosi, il che probabilmente per gli infermieri significa rispondere all'esigenza del turno.

Quello che mi viene da dire e da suggerire ulteriormente in quest'Aula - l'ho già fatto nell'ordine del giorno che è stato accolto come raccomandazione - è che, nel momento in cui si faranno i decreti ministeriali, si tenga presente qual è l'attività di un infermiere, il quale per accedere all'APE sociale deve avere trent'anni di carriera, ma che spesso fa i turni, comprensivi delle notti, nei primi vent'anni di lavoro, perché poi è talmente usurato dall'aver scombuscolato la sua vita e i suoi ritmi circadiani per vent'anni che, negli ultimi dieci, chiede di essere assegnato ad un reparto nel quale non vengono fatti turni o in cui quantomeno non ci siano le notti.

Rispetto al conteggio di questi sette anni, vorrei quindi che per la categoria degli infermieri fosse ben definito nel decreto ministeriale che questi siano spalmati sull'intero percorso lavorativo e non sugli ultimi dieci di carriera lavorativa, perché altrimenti la platea sarebbe veramente limitata e probabilmente quasi nessuno degli infermieri potrebbe accedere all'APE sociale.

Altro punto dirimente, che ci tengo a sottolineare, è che il Governo inserisce fra i lavori gravosi anche l'assistenza personale di persone in condizioni non autosufficienti: anche qui, però, non si capisce se la lettera *g*) dell'allegato A valga anche per il personale che oggi è qualificato come operatore socio-sanitario e che quindi non rientra nella famosa categoria delle badanti. Si tratta di operatori socio-sanitari - pur non essendo considerati dei professionisti sanitari, ma dei tecnici - che lavorano anch'essi in ambiente pubblico e negli ospedali pubblici e si dedicano all'assistenza delle persone. Anche su questo - quando sarà il momento e verranno emanati eventuali decreti ministeriali - gradirei che la normativa per capire come effettivamente si possa accedere all'APE sociale fosse scritta con chiarezza. Questo è quanto mi premeva dire.

Per quanto posso dire sulla legge di bilancio, io credo che in questa legge vi siano sicuramente buone cose. Ci sono anche risposte a degli emendamenti presentati da colleghi, che forse sono risposte un po' troppo soggettive e troppo univoche, in qualche modo, e questo non l'ho molto condiviso.

Ma dobbiamo analizzare il tutto, non le minuziosità e le particolarità. Quindi, analizzando il tutto, come già ieri il collega Maurizio Romani ha detto, il Gruppo Italia dei Valori voterà favorevolmente. Daremo il voto di fiducia, pertanto, a questa ultima legge di bilancio della XVII legislatura.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, in questa legge di bilancio il Governo esce allo scoperto in difesa delle multinazionali dell'azzardo. Non bastava il rinnovo senza gara della concessione del gratta e vinci nel decreto-legge fiscale. Ricordo che quel rinnovo senza gara contrasta con i principi delle nostre normative sui contratti pubblici, contrasta con le disposizioni europee in materia di concorrenza, perché senza gara viene rinnovata una concessione, di fatto monopolistica, quando era prevista la possibile assegnazione a quattro soggetti diversi. Rinunciando ad una gara, il Governo si rende responsabile di un possibile danno erariale. Ma c'è un valore più ampio da tutelare: la trasparenza su una materia sensibile sia sul piano sociale che finanziario.

Stiamo parlando del gratta e vinci, gli innocui gratta e vinci; sono azzardo a bassa latenza, cioè ad alto potere di dare dipendenza, perché tra la puntata e l'esito passano pochi secondi e si genera così una alternanza di fasi emotive che risucchiano nella coazione a ripetere. Ma lo sapete che i gratta e vinci sono tra i primi azzardi praticati dai giovanissimi, di undici o dodici anni? Sono proposti a chi vuol esser miliardario, o turista per sempre o a chi vuol vincere casa: ma che messaggi vengono veicolati ai giovani? E poi ci sono gli anziani: sapete quanti si svenano con i gratta e vinci? In questa Aula qualcuno sa che sono stati messi in vendita apparecchi appositi per grattare automaticamente i tagliandi? Ognuno di voi, se nella vita reale apre gli occhi, dentro un punto vendita può vederle queste cose. E su questo disastro sociale si offre un affare miliardario per Lottomatica, una società che ha trasferito all'estero la sua sede ma è stata molto generosa con i partiti italiani.

Non bastava tutto ciò; il Governo in questa legge di bilancio concede il *bis* e mette nel mirino le leggi regionali e i regolamenti comunali, come quelli di Torino e Roma, che vietano l'offerta di azzardo vicino a chiese, scuole, luoghi sensibili. Sappiamo infatti che la facile accessibilità, direttamente nei luoghi di vita e aggregazione, facilita il precoce inizio dell'azzardo: ce lo troviamo sotto il naso ovunque. E iniziare precocemente significa aumentare il rischio di dipendenza e in forme mediamente più gravi. L'esplosione dell'azzardo di massa è andata di pari passo con la liberalizzazione selvaggia; e con questa sono aumentati gli affari anche per le mafie. Queste norme contrastano questi fenomeni, si sono rivelate efficaci nel proteggere

la popolazione e perciò sono invise alle concessionarie del settore, malgrado tutelino i cittadini.

Mesi fa il sottosegretario Baretta contestò che se allontaniamo l'azzardo da chiese e scuole, c'è il rischio che si formino delle isole di azzardo, dei quartieri a luci rosse. Proprio così. È lui stesso quindi ad accostare l'azzardo alla prostituzione e al degrado. Sia dunque coerente e lo ammetta: almeno vicino a scuole, chiese e luoghi frequentati da fasce deboli l'azzardo non ci può stare. Invece no: in legge di bilancio, all'articolo 90, il Governo afferma che la necessità di svolgere le gare per le nuove concessioni sulle scommesse (dunque, c'è scritto anche qui che le gare bisogna farle), va prima temperata con un corretto assetto distributivo dell'azzardo. E allora che fa? Proroga le concessioni in essere e obbliga le Regioni ad adeguare le proprie leggi sulla dislocazione dei punti di azzardo, secondo l'intesa raggiunta il 7 settembre in Conferenza unificata. E le Regioni come dovrebbero adeguare le proprie leggi? Questo non è per niente chiaro.

Il punto 5 dell'accordo prevede una clausola di salvaguardia in materia di prevenzione e contenimento dell'azzardo, riferita però ad alcune specifiche azioni di contrasto: le Regioni che hanno leggi più restrittive in questo campo potranno mantenerle. Anche le altre potranno adottare misure più efficaci, se necessario. Ma - appunto - la clausola si trova al punto 5; le distanze minime da scuole, chiese e luoghi sensibili sono trattate invece, separatamente, al punto 2, dove nessuna salvaguardia è prevista. Anzi, è stato inserito un principio assurdo: Regioni ed enti locali «nel tutelare la salute» debbono tenere conto degli investimenti privati e non possono, con leggi e piani urbanistici, determinare zone libere dall'azzardo.

Inspiegabile è la leggerezza nell'accettare questo pasticcio da parte di Regioni come Puglia, ma soprattutto Veneto e Lombardia, che, mentre chiedevano maggiore autonomia con un *referendum*, mettevano a repentaglio quella che già avevano. A quel punto, siglato l'accordo, tutto dipendeva da come il Governo avrebbe dato attuazione all'accordo stesso nel decreto ministeriale annunciato per fine ottobre. Sì, perché la legge di bilancio 2016, quella di due anni fa, prevedeva che l'accordo Stato-Regioni sarebbe stato attuato con un decreto ministeriale, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari: un calvario, se il Ministro avesse forzato il testo contro le Regioni, dando adito a un'interpretazione più restrittiva; diversamente, rispettando le leggi regionali, si sarebbe esposto ad azioni da parte delle *lobby*, che prevedibilmente avrebbero preteso una diversa interpretazione di quell'accordo.

Eravamo tutti in *suspense* ad attendere questo decreto, ma le vere intenzioni di Baretta erano puntualmente affiorate, con malcelata soddisfazione, subito dopo la firma dell'accordo: «Ora le Regioni non potranno più chiudere punti gioco» ha detto «ma solo decidere dove collocare quelli previsti».

Ed ecco che, al posto del decreto, arriva la legge di bilancio; l'articolo 90 chiarisce definitivamente da che parte sta il Governo: lo confermano le velate minacce rilasciate pochi giorni fa di imputare alle Regioni un danno erariale qualora non depotenziassero le norme anti azzardo. Il danno erariale

vale per le Regioni e non vale quando un Governo assegna una gara miliardaria *brevi manu*.

Ma perché non è arrivato il decreto? Perché, appunto, si trovava tra due fuochi e poi per un altro aspetto, molto più concreto. L'accordo stipulato il 7 settembre conteneva una lunga serie di previsioni, tra le quali alcune senz'altro virtuose e sgradite alle concessionarie; con questo articolo, il Governo lascia cadere nel vuoto le belle promesse e sul resto cerca di scaricare la palla alle Regioni. E, poiché la scadenza delle concessioni incombeva, ha cercato di divincolarsi dalla matassa che ha creato: le convenzioni non si rinnovano finché le Regioni non si adeguano, ma nel frattempo i concessionari possono continuare a lavorare indisturbati, pagando un obolo.

Dopo mesi e mesi di ben altri proclami, sul voler tutelare la salute, sull'aver compreso gli errori fatti in questi lunghi anni, di continui favori alle *lobby*, di continua liberalizzazione ed espansione di un mercato che ha raggiunto i 96 miliardi di euro, dopo le belle dichiarazioni sul voler limitare la pubblicità dell'azzardo che volevano mostrarci un Governo sensibile, qui non solo è caduta la maschera, ma è caduta la faccia del Governo.

Il Sottosegretario dovrebbe prenderne atto e il Governo, che ha presentato in questo disegno di legge una norma tanto sconcia, dovrebbe fare altrettanto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho vissuto durante la sessione in Commissione bilancio una situazione un po' paradossale: il disegno di legge di bilancio al nostro esame è stato connotato, nel suo ingresso, da una Nota di aggiornamento che ha ulteriormente scostato il cosiddetto obiettivo a medio termine, il che significa in parole povere maggiore *deficit*; è stato connotato da circa 16 miliardi per la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (per non aumentare l'IVA abbiamo dovuto impegnare tutte queste risorse) e, nel corso del dibattito, da una lettera dell'Unione europea che ci mette in allerta, segnalando che, nel corso del 2018, avremo problemi - così quantifica l'Unione Europea - per 3,5 miliardi di euro. Non sto parlando di polemiche, ma di lettere ufficiali; il che significa che un'attenzione rigorosa avrebbe dovuto essere esercitata su questo disegno di legge di bilancio, perché il quadro complessivo di finanza pubblica non rasserena.

Invece, a cosa si sono dedicati il dibattito e l'attività emendativa della Commissione bilancio? A tutte misure di secondario rilievo nell'ordine di un miliardo e mezzo di euro, tutte o quasi dedicate alla spesa corrente e sempre in aumento della spesa corrente stessa. Questo, nonostante fosse già stato segnalato nel Documento di economia e finanza che la spesa corrente era aumentata di 2,5 miliardi, dai 164 miliardi del 2016 a 166,7 miliardi del 2017, grandezze delle quali già si teneva conto in sede europea.

A fronte di ciò, tra le parole che sono state usate per questo disegno di legge di bilancio, ve ne è una bruttissima, colleghe e colleghi: «statizzazione». Sono andato a vedere sul «Devoto-Oli» - e non ci credevo - e poi

sono andato a controllare anche sul dizionario «Treccani»: statizzazione è una parola poco usata, desueta, che significa statalizzazione. Non abbiamo dato a questo nostro intendimento nemmeno la dignità della parola comune e forse, per tentare surrettiziamente di nasconderla, abbiamo parlato di statizzazione: abbiamo cioè dato nuova spesa corrente, crescente e strutturale al nuovo bilancio, così irrigidendolo e ponendo le premesse per chi verrà dopo di trovarsi una situazione di finanza pubblica ancora più deteriorata.

Infine, avendo a disposizione poche centinaia di milioni di euro (non sembrano tantissimi, visto che per il quadro di finanza - come ho detto prima - ci sono problemi che riguardano molti miliardi di euro), il Governo aveva dinanzi a sé una scelta: non usare ulteriori risorse per tentare il risanamento del bilancio o scommettere di usare risorse che abbiano una funzione di miglioramento dell'economia e, quindi, un effetto indiretto di miglioramento dei conti pubblici. No, l'altra questione surreale che abbiamo vissuto è la frammentazione di questa già esigua dotazione di fondi in tante piccole diramazioni del tutto inutili.

Faccio due esempi. La questione del *superticket* vale in tutto 60 milioni di euro. Questa è la cifra stanziata dal Governo, che forse per il *superticket* durerà qualche giorno di utilizzo. È, quindi, una misura totalmente inefficace. Per la questione *bonus* bebè - uso il termine giornalistico - cioè per l'aiuto alle famiglie di minor reddito che fanno un altro figlio stanziamo una dotazione di 25 milioni di euro, cioè 480 euro l'anno. Credo che per un bimbo con 40 euro al mese si provvede per due o tre giorni. Certamente non è una somma sufficiente per un mese.

Il Governo non è stato capace di fare una scelta: li do alle nuove nascite per le famiglie, all'abbattimento del *superticket*, o ad altro. Preso dalle esigenze elettorali ha sgranato questa manovra, rendendola così inefficiente. E allora, non abbiamo posto rimedio ai guai strutturali, che già si profilano all'orizzonte, secondo quanto ci dice l'Unione europea, e alle risorse che disponevamo non abbiamo dato nessun indirizzo anticiclico e, quindi, capace di aiutare lo sviluppo. Abbiamo fatto una cosa tutta sgranocchiata. Di contro, abbiamo certamente aumentato la spesa pubblica con una serie di stabilizzazioni, statizzazioni o statalizzazioni, che dir si voglia. Signor Presidente, attenzione perché ciò significa dimenticare un concetto che - a mio avviso - è l'unico necessario reintrodurre in Italia perché si traduce, in termini culturali, in merito e, in termini economici, in produttività, che sono le uniche due cose di cui l'Italia necessita. Quando si fanno provvedimenti generalizzati il merito non c'entra e, anzi, viene penalizzato.

Così questa legge di bilancio merita il nostro voto contrario e speriamo che sia l'ultima non della storia d'Italia, perché ci sarà quella del prossimo anno, ma l'ultima di questo Governo di sinistra. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea le studentesse e gli studenti del corso di diritto parlamentare e di diritto costituzionale dell'Università degli studi di Milano.

Ragazzi, contiamo su di voi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2960 e della questione di fiducia (ore 16,33)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.700, presentato dal Governo, interamente sostitutivo della Parte I - Sezione I del disegno di legge n. 2960, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Si era prenotato per intervenire in dichiarazione di voto il senatore Uras, che non vedo in Aula.

*QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghi del Governo, la legge di bilancio stabilisce le priorità di un Esecutivo, di una maggioranza e di una forza politica rispetto alle spese del proprio Paese. Il testo che oggi discutiamo in questa Aula non smentisce questo assunto. È, infatti, lo specchio di un Governo e di una maggioranza che non hanno più una visione.

Vengo ad alcune questioni di metodo, innanzitutto. L'esame in Commissione bilancio si è svolto nel *caos* più totale. In modo a dir poco grossolano sono stati falcidiati emendamenti con la tagliola dell'inammissibilità, per poi veder ripescati questi emendamenti, magicamente, di volta in volta che le proposte apparivano funzionali alle esigenze della maggioranza. È stato chiesto ai Gruppi di segnalare gli emendamenti più rilevanti entro un termine stabilito, ma tra inserimenti fuori termine e sostituzioni *last minute*, in alcuni momenti a tutto sembrava di assistere fuorché a un dibattito ragionato sulla politica economica del Paese.

Il meglio però doveva ancora venire. Giunti faticosamente all'esame nel merito, infatti, i lavori della Commissione sono stati letteralmente presi in ostaggio dai problemi interni alla maggioranza. E, al dunque, dalla soluzione di questi problemi vi è stato chi ha tratto un indiscutibile vantaggio, come qualche Gruppo parlamentare che, dietro minaccia di far mancare il proprio voto decisivo, ha potuto beneficiare di una legge di bilancio *à la carte*.

Passiamo ai contenuti. Se dobbiamo valutare con oggettività, non si può dire che non vi sia nessuna misura condivisibile. Anzi, di qualche aspetto positivo di questa manovra potremmo, senza timore di smentite, rivendicare il merito. Il problema è che, anche quando si è intrapresa la giusta direzione, ci si è fermati a metà strada in nome di altre e assai discutibili priorità. Se si trattasse solo di mancanza di coraggio, potremmo dire che questa è la manovra finanziaria del «Vorrei ma non posso». In realtà, per certi aspetti questa legge di bilancio è invece la legge del «Non vorrei, ma sono costretto e dunque mi limito al minimo indispensabile». E questo «indispensabile» è anche insufficiente.

Qualche esempio? Il cosiddetto *bonus* bebè - riprendo la terminologia dal collega Azzollini - viene dimezzato e passa, dal 2019, da 80 a 40 euro al mese. Nemmeno sufficienti a coprire la spesa per i pannolini. Per non parlare della cifra destinata al fondo per il sostegno di coloro che si prendono cura di un familiare disabile grave: 7 euro a ciascuno di questi cittadini. La senatrice Bignami ha fatto di questa battaglia quasi una missione di vita, e noi l'abbiamo appoggiata. Mi sembra evidente che in questa legislatura sarà impossibile incrementare quella cifra simbolica, ma quel che si può fare è inchiodare Governo e maggioranza alle loro responsabilità, innanzitutto davanti agli elettori.

A proposito di responsabilità, permettetemi di spendere qualche parola sulla vicenda delle banche. Permettetemi di farlo dopo due anni di battaglie dentro e fuori il Parlamento; dopo aver costretto il Governo, grazie a una mozione promossa dal collega Augello e portata avanti insieme a tutti gli altri Gruppi politici, a porsi il problema dei risparmiatori truffati fin qui esclusi dalle misure risarcitorie; dopo aver impegnato l'Esecutivo ad adoperarsi, attraverso misure interdittive efficaci, affinché gli amministratori responsabili dei dissesti non continuino a far danni in futuro.

Signor Presidente, colleghi, è stata un grande successo l'approvazione unanime di un ordine del giorno che recepiva queste battaglie. Abbiamo atteso pazienti che il Governo mantenesse la parola data in quest'Aula e riconfermata anche dal sottosegretario Baretta a bordo del treno in questo periodo più famoso della politica italiana.

Grazie alla mediazione del ministro Finocchiaro e del presidente Tonini siamo riusciti a far riammettere il nostro emendamento e a far sì che rimanesse fino all'ultimo sul tavolo della trattativa. I relatori hanno infine riformulato una proposta, in seguito approvata, che risulta però incompleta oltre che insufficiente da un punto di vista dello stanziamento. Infatti, 25 milioni di euro l'anno per tre anni sono briciole rispetto all'ammontare dei risparmi andati persi dai cittadini che avrebbero diritto di essere risarciti. Devo dire sinceramente che il sottosegretario Baretta ha avuto il pudore di ammetterlo: è solo l'inizio. Però, perché questo inizio possa avere un seguito, è necessario che, come abbiamo fatto fino ad oggi, si continui a porre il problema a ogni livello istituzionale, con ogni atto possibile e su ogni tavolo decisionale utile.

Ripercorrendo ciò che questa legge di bilancio avrebbe potuto essere e non è stata, vorrei ricordare - anche in questo caso procedo per esempi - la proposta di inserire la cedolare secca anche per gli immobili commerciali;

una proposta condivisa e presentata da vari Gruppi che poteva rappresentare, se ben congegnata a beneficio sia del proprietario che dell'affittuario, uno strumento per alleggerire gli oneri di locazione degli artigiani di bottega e dei negozianti. Ma anche in questo caso non è stato ritenuto fosse una misura degna di entrare in questo testo.

Questa legge di bilancio avrebbe potuto essere anche un'occasione per attenuare un po' il carico fiscale che soffoca cittadini e imprese, per cercare di intravedere soluzioni - almeno parziali - per le pensioni dei giovani, per il riconoscimento di un trattamento pensionistico minimo a coloro che nella vita - spesso per necessità - si sono dedicati interamente alla cura della famiglia e degli anziani. Avremmo potuto tracciare un solco per il presente e soprattutto per il futuro. Invece, si è ritenuto che meritassero di essere stanziati più di tre milioni per l'ippodromo di Merano, e si è pensato che potessero essere esonerati dagli obblighi di *spending review* gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (i cosiddetti IRCSS) pubblici e privati, senza considerare che probabilmente per fare un gradito regalo di Natale a qualche imprenditore sanitario vicino alla politica (o dentro la politica) si metteranno in crisi i fondi sanitari delle Regioni, che saranno costrette a nuovi tagli di servizi e prestazioni.

Si è reputato anche opportuno spendere oltre tre milioni per la creazione di nuovi enti parco, dimenticandosi della situazione in cui versano quelli esistenti. E si potrebbe continuare.

In virtù di una singolare concezione dell'omogeneità rispetto al testo, poi, hanno trovato posto misure quali la deroga al *jobs act* per gli *steward* assunti dalle società di calcio, le deroghe agli obblighi di certificazione antimafia imposti dal codice degli appalti, il mille proroghe, le manifestazioni carnevalesche, i poligoni di tiro, misure in materia di società sportive dilettantistiche, la nuova Agenzia italiana del meteo, il registro nazionale dei procuratori sportivi, l'apicoltura in aree montane, il Piano di azione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza.

L'elenco sarebbe ancora lungo ma ve lo risparmio, perché già da queste brevi considerazioni è chiaro il disegno che sottende a questa legge di bilancio: concedere a pochi, possibilmente amici, per togliere a tanti. È singolare notare fino a che punto la deriva di un Governo che avrebbe dovuto rappresentare la sinistra moderna e riformista di questo Paese si sia spinta indietro. Ma questo, colleghi, lo lasceremo valutare presto agli elettori, tramite il voto.

Io credo che oggi, nonostante queste considerazioni, la maggioranza incasserà l'ennesima fiducia. Vi consiglierei di farne tesoro, perché potrebbe accadere che questa fiducia vi renda ancor meno certi di avere quella degli italiani la prossima primavera.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Federazione della libertà alla fiducia posta dal Governo sulla legge di bilancio.

La ringrazio, sperando che il senatore Uras nel frattempo sia giunto. (*Applausi della senatrice Fucksia*).

PRESIDENTE. Il senatore Uras è giunto, pertanto non lo diamo come rinunciante per assenza, ma consideriamo il suo un ritardo giustificato.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, mi scuso perché ero impegnato presso la Commissione di inchiesta sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince, dove si stava svolgendo un'audizione molto delicata. Stavo ponendo delle domande all'audito, che com'è noto era l'armatore della Navarma e quindi si trattava di un argomento di particolare importanza.

Io vorrei ragionare solo su un punto, anche molto brevemente, perché non serve spendere tanto tempo per spiegare questo concetto. Questa è una manovra di diversi miliardi, la gran parte dei quali sono destinati al superamento delle clausole di salvaguardia e chiude cinque anni che sono iniziati all'insegna della prosecuzione del Governo Monti, che come tutti sapranno e possono ricordare è stato un Governo di emergenza dovuto ad una crisi finanziaria e politica di particolare rilevanza, di cui è chiara la responsabilità, sia sul piano finanziario ed economico, sia sul piano della gestione politica. Quel Governo, un Governo di emergenza ha costretto gli italiani - in una situazione nella quale l'economia era tracollata ed eravamo sull'orlo del baratro finanziario definitivo - a partire nel primo trimestre del 2012 con un PIL diminuito dello 0,8 per cento rispetto al trimestre precedente. Una situazione pesantissima, dunque, cui ha fatto seguito un risultato elettorale non chiaro: non c'è mai stato al Governo un centrosinistra omogeneo; non c'è mai stata al Governo di questo Paese una maggioranza che sia stata espressa in modo coerente dall'elettorato. È stata una maggioranza che si è fatta carico, di volta in volta, modificando anche la sua natura, di una gestione sempre di emergenza dei problemi che avevamo di fronte.

La legislatura si chiude con un lavoro compiuto, che ha portato il Paese dal segno meno al segno più e che ha consentito, per esempio, il superamento delle clausole di salvaguardia sull'IVA. L'IVA è una tassa ignobile, perché è una tassa indiretta; è sul prodotto, non è quindi proporzionata alla condizione sociale ed economica del cittadino. Non segue il criterio della progressività. È una di quelle imposte che si pone sul fronte del consumo, spesso sul consumo destinato a famiglie e a persone che non sono in condizioni di particolare vantaggio. Quindi, tutte le imposte indirette sono più inique delle imposte dirette perché queste ultime seguono il criterio della proporzionalità, mentre le imposte indirette non lo fanno e non seguono neppure la condizione di bisogno, quindi di esigenza di lavoro, di vita, delle persone. Aver superato quella situazione di crisi e aver sterilizzato le norme di salvaguardia è un grande risultato di cui bisogna tener conto.

Ecco perché, rispetto alla situazione data, alle condizioni superate, oggi lo sforzo fatto dal Governo, e in modo particolare dal Ministro dell'economia, per tenere i conti e riportarli in salute merita il nostro voto favorevole.

Io penso che consegniamo l'Italia in una condizione meno peggiore di quella in cui l'abbiamo ricevuta. (*Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire*).

ARRIGONI (*LN-Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Un attimo senatore Arrigoni.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, ci sono tre questioni che emergono in questi minuti. Le ricordo il pronunciamento sull'ammissibilità degli emendamenti che le avevo richiesto prima sul testo A, e cioè prima che fosse posta la questione di fiducia dal Governo. Adesso, rispetto al maxi-emendamento del Governo, abbiamo due ulteriori problemi: il primo è che non arrivava la relazione tecnica, la Commissione bilancio è convocata per le ore 17 e dunque, anche rispetto alla valutazione sulla ammissibilità delle parti dell'emendamento ordinamentali e localistiche non abbiamo ancora un responso.

Abbiamo iniziato le dichiarazioni di voto senza avere ancora un testo legittimato. Mi permetto di dire che su quel testo ci dovrà essere anche il suo personale parere ed eventualmente la convocazione della Giunta per il Regolamento. Peraltro, il testo presentato dal Governo, rispetto a quanto dichiarato, non è interamente sostitutivo e corrispondente al testo A uscito dalla Commissione bilancio, ma è stata fatta almeno una modifica significativa per quanto riguarda i lavori socialmente utili. La Commissione bilancio deve ancora prendere in esame il testo e noi già stiamo dichiarando il voto su un testo fantasma.

Le chiedo pertanto, signor Presidente, di interrompere i lavori e di fermare le dichiarazioni di voto perché sono basate su dati che non sono di realtà.

PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, se lei vuole intervenire, ne ha facoltà. Naturalmente la senatrice Lezzi, che si è prenotata per dichiarazione di voto, parlerà quando ha richiesto il suo Capogruppo, senatore Endrizzi.

ARRIGONI (*LN-Aut*). Signor Presidente, intervengo perché, nonostante ci saranno delle modifiche, queste non cambieranno il parere negativo del Gruppo della Lega Nord.

Signor Presidente, colleghi, Ministro, desidero anzitutto ringraziare, anche a nome della collega Comaroli, il vice ministro Morando, il presidente della Commissione Tonini, che non vedo, i relatori e - soprattutto - gli Uffici, per la mole di lavoro svolto nelle tante sedute della Commissione bilancio, molte delle quali - diciamolo - sono state poco produttive, visto che la maggioranza, abusando del senso di responsabilità delle opposizioni, è stata impegnatissima a mercanteggiare emendamenti, spesso litigando al proprio interno. Emblematica è stata l'ultima seduta, terminata alle ore 5 di mattina - quella del saccheggio - durante la quale sono stati approvate a raffica decine di marchette.

Questa è l'ultima manovra finanziaria della legislatura ed è tempo di bilanci delle politiche di questa maggioranza, sempre più dilaniata da scontri interni.

Le cose non vanno affatto bene per il nostro Paese, nonostante il contesto europeo e mondiale favorevole. Noi cresciamo poco e in misura molto minore rispetto agli altri Paesi europei. Anche il divario tra la nostra disoccupazione e la media dell'Unione europea aumenta. Il nostro debito a settembre è a livello stellare, con 2.284 miliardi di euro. Siamo in difficoltà, come confermato dai magri numeri del disegno di legge di bilancio, pari a 20,4 miliardi di euro, tre quarti dei quali sono impiegati per neutralizzare le clausole di salvaguardia introdotte dal Governo Monti per evitare, ma - lo sottolineo - solo per il 2018, un catastrofico aumento dell'IVA. Per il resto, rimane poco: pochi nuovi investimenti e poche le misure per la crescita, il contrasto alla povertà e il sostegno alle famiglie.

La manovra è in *deficit*, visto che è coperta, per oltre il 50 per cento, da 11 miliardi di nuovo debito. Le cose non vanno bene e lo sanno bene i cittadini, al di là delle favolette raccontate da Gentiloni Silveri e Padoan. Lo sanno i 7,5 milioni di italiani in stato di deprivazione, di cui 4,5 in povertà assoluta. Lo sanno gli italiani che rinunciano alle cure, perché non hanno i soldi per medicine ed esami. Lo sanno i tanti precari e i disoccupati, soprattutto giovani, che non trovano lavoro perché sempre più attività economiche chiudono per la crisi. Lo sanno i tantissimi italiani - oltre 120.000 all'anno, in gran parte giovani diplomati e laureati - che non vedono prospettive in questo Paese e preferiscono emigrare all'estero, magari per fare i camerieri a Londra o Parigi.

Sì, questa manovra è negativa e inefficace e non risolve i problemi reali del Paese.

Anzitutto, rinviate alla Camera dei deputati tante questioni cruciali, come la riforma delle agenzie fiscali per problemi tecnici, ma soprattutto politici. Rinviate questioni importanti riguardanti gli enti territoriali, prolungando per loro l'incertezza. Penso alle Regioni ordinarie e ai Comuni, che sono sempre più in difficoltà e, soprattutto, alle Province, sempre più sull'orlo del *default* per l'irresponsabile riforma Delrio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Innalzate ancora la spesa, stabilizzando altro personale nel pubblico impiego, oppure dando incentivi a pioggia senza alcun criterio meritocratico. Così, mentre spendiamo 5 miliardi all'anno per accogliere clandestini, restano poche risorse per gli interventi pensionistici, il sostegno alla famiglia e i risparmiatori truffati, nonché inezie per il comparto difesa e sicurezza (ai nostri uomini in divisa non pagate nemmeno gli straordinari). Evitate l'aumento dell'età pensionabile a meno di 15.000 persone appartenenti a categorie usuranti, ma - ancora per colpa della maledetta legge Fornero - dal 2019 innalzate a sessantasette anni l'età per la pensione di vecchiaia e condannate la gran parte dei lavoratori a sgobbare per altri cinque mesi in più. Insomma, si andrà a godere il meritato riposo sempre più vecchi, dopo tanti anni di sudato lavoro, mentre i giovani rimangono a casa perché non lo trovano.

Al vice ministro Morando - che non vedo in Aula - il quale nella replica ci ha provocato, rispondo che la Lega ha presentato emendamenti - e come! - per cristallizzare l'incremento dell'età pensionabile rispetto all'aspettativa di vita per tutti, dato che da sempre sostiene che la riforma Fornero, con l'innalzamento repentino, abbia già inglobato gli aumenti dell'età pensionabile. Abbiamo presentato emendamenti anche per ampliare le salvaguardie. Insomma, proposte per creare un'uscita flessibile dal lavoro e attenuare la rigidità della Fornero c'erano: occorre capirle e interpretarle, cosa che il Governo, sordo, non ha fatto.

Noi a questo avremmo destinato quei soldi che il Governo invece preferisce spendere per l'immigrazione, mentre Renzi, cara relattrice Zanoni - che non vedo in Aula - il quale è in perenne campagna elettorale, promette ancora gli 80 euro per le famiglie numerose (e ricordo che lo fa dal 2014): di fronte all'allarme natalità non fate nulla per colmare sul territorio la carenza di asili nido e inoltre dimezzate il *bonus* bebè, prevedendolo non più triennale, ma solo annuale, con 40 euro al mese, mentre per ogni clandestino spendiamo 38,25 euro al giorno. È una misura insufficiente, quella del *bonus* bebè, che peraltro azzerò il fondo di 100 milioni previsto per le misure di sostegno alle famiglie. Insomma, è il classico gioco delle tre carte.

Continuate poi a beffarvi dei risparmiatori rovinati dai *crack* delle banche: per salvare il Monte dei Paschi di Siena, la banca del Partito Democratico, in passato avete messo diversi miliardi di soldi pubblici; per centinaia di migliaia di cittadini truffati vi limitate invece ad istituire un fondo di ristoro con soli 50 milioni in due anni, con la beffa però che i cittadini che devono dimostrare di essere stati raggirati con una sentenza passata in giudicato dovranno pagare avvocati e aspettare anni, per ottenere - forse - un ristoro che potrebbe risultare irrisorio; e allora molti rinunceranno.

Avete anche ignorato e tradito le aspettative delle attività economiche, soprattutto delle piccole e medie imprese. Avete bocciato la cedolare secca per affitti di negozi e studi; avete cambiato le regole del gioco, rinviando di un anno l'entrata in vigore dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI). Questo comporterà la mancata riduzione della pressione fiscale di 2 miliardi di euro, un danno enorme per 250.000 imprese che avevano già programmato la propria attività per il 2018.

Avete impedito il riporto delle perdite per le imprese che applicano un nuovo regime di cassa, una grave penalizzazione per 2 milioni di imprese. Avete poi bocciato la proroga del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), costringendo così le imprese a rispettare dal 1° gennaio gli obblighi di un obsoleto e inefficiente sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti, con il forte rischio che esse, già oberate di burocrazia e tasse, incorrano in pesanti sanzioni.

Mentre il Paese versa in enorme difficoltà, vedo tante facce sorridenti tra i colleghi di maggioranza e anche tra qualcuno che fa pseudo-opposizione: lo siete di più per quanto avete portato a casa per voi stessi che per il bene comune.

Contentini, molte marchette e poche azioni strutturali ci sono in questa manovra. Non oso pensare a cosa sarebbe successo se la *web tax* introdotta avesse portato gettito già a partire dal 2018: altro che assalto alla dili-

genza! Ribadisco che tutto ciò succede mentre sprecate 5 miliardi all'anno per mantenere 200.000 clandestini, sedicenti profughi, che non scappano da guerre e si fanno beffa di noi. Molti di loro spacciano droga ai nostri figli, mentre altri sono dediti al traffico di prostitute: vengono beccati dalle nostre Forze dell'ordine e denunciati, ma, invece di essere espulsi, come in un Paese serio dovrebbe accadere, continuano a scorrazzare sul territorio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi avvio alle conclusioni. A questo punto, non bisogna perdere altro tempo per staccare la spina a questa maggioranza inaffidabile. Per altro, la lettera dell'Europa prefigura la necessità, a breve, di una manovra correttiva di tre, quattro o forse cinque miliardi, a causa dei conti pubblici non in ordine, per responsabilità della politica di Renzi, basata non su interventi strutturali, ma sui *bonus* e sull'aumento del debito.

Lascerete un Paese con le macerie, come quelle presenti nelle zone terremotate del Centro Italia, e con le voragini nei conti pubblici. Questa è la vostra eredità fallimentare. Pochi italiani vi rimpiangeranno alle prossime elezioni e in quella occasione la gran parte vi manderà a casa. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Per tutti questi motivi il Gruppo della Lega voterà contro questo pessimo disegno di legge di bilancio. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Fucksia. Congratulazioni*).

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei intervenire sul Regolamento. Vorrei far notare un paradosso. A nostro avviso, noi stiamo calpestando il Regolamento e, da parte sua, rinviando la convocazione della Giunta su una questione che ho posto e sulla quale non ho neanche ricevuto risposta da parte sua.

Paradossalmente, questo accade nel momento in cui si propone di portare in quest'Aula le modifiche al Regolamento del Senato. È stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti di ventiquattro ore, con gli Uffici che sono stremati per aver dovuto lavorare di notte per assecondare i tempi voluti dal Governo sul disegno di legge di bilancio. Non abbiamo ancora l'emendamento approvato dalla Commissione. La Commissione, forse, si sta riunendo in questo momento. Non so ancora se sia arrivata la relazione tecnica, non so quale giudizio di ammissibilità sia stato dato da quelle parti. Allora, vede signor Presidente, noi possiamo sostenere quello che vogliamo qui dentro ma se non abbiamo almeno il rispetto delle regole, diventa vuoto anche ogni parlare.

Vorrei avanzare due richieste, una delle quali *ex novo*, rappresentando anche la richiesta di chi lavora con abnegazione e vuole avere il tempo di svolgere un lavoro preciso e adeguato, non come quello che abbiamo visto la scorsa notte, con un testo mancante di commi, non come quello che abbiamo visto in altre occasioni, con numeri sballati laddove è in ballo il destino di tante persone, aziende e famiglie. Ebbene, una sospensione dei lavo-

ri al fine di dar modo alla Commissione bilancio di completare il suo *iter* e, dopo, di valutare nel merito queste ammissibilità è la prima richiesta.

La seconda è quella di rivalutare il termine per la presentazione degli emendamenti relativi alla riforma del Regolamento del Senato perché non si tratta di una legge ordinaria, ma di un Regolamento parlamentare che ha rango paracostituzionale. Stiamo dicendo che sono le regole di ingaggio o di collaborazione leale all'interno di quest'Aula. Non possiamo trattarle come un decreto-legge imposto con tempi forzati e con una mancanza di rispetto reciproco.

Attendo una risposta, grazie.

PRESIDENTE. Allora, la proposta di riforma del Regolamento è stata depositata ieri sera - lo dico perché sia noto a tutti - e, per Regolamento, devono passare cinque giorni per poterla calendarizzare. Tale termine, naturalmente, sarà rispettato. Inoltre non si possono esaminare gli emendamenti quarantotto ore prima del loro deposito, quindi dobbiamo giocare tra questi due termini: cinque giorni e quarantotto ore. Ho quindi fissato il termine di venerdì alle 19.

Comunque, a proposito dei termini fissati per gli emendamenti, quando i Gruppi parlamentari hanno manifestato delle difficoltà, le loro richieste sono sempre state accolte e siamo venuti incontro alle esigenze manifestate. Naturalmente, questo comporta dei problemi per gli Uffici, ma comunque, se tali richieste ci sono o ci saranno, si potrà rivedere il termine di deposito degli emendamenti. Sotto questo profilo mi pare che vengano rispettate tutte le regole per quanto riguarda la riforma del Regolamento, che - mi pare ovvio ribadire - costituisce un momento importante per tutta l'Assemblea e i Gruppi, per una riforma che possa veramente accelerare e semplificare i lavori del Senato. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto dei termini stabiliti dal Regolamento.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, il vice ministro Morando ci ha ricordato i tre pilastri fondamentali della manovra: la sterilizzazione degli aumenti dell'IVA e delle accise, il rafforzamento delle detrazioni per gli investimenti privati, la decontribuzione per l'occupazione dei giovani. Su questo impianto ci sarebbe, secondo il vice Ministro, addirittura l'accordo di tutti. L'Ironia del Vice Ministro è però totalmente fuori luogo.

I tre pilastri di cui parla sono effettivamente legati e dirò qualcosa su ciascuno di essi. È vero che tre quarti della manovra sono necessari per neutralizzare aumenti di IVA e di accise, decisi in larghissima parte con la legge di bilancio per il 2015, cioè con il primo Governo Renzi, per finanziare misure specialmente di contribuzione e, in parte, di sostegno agli investimenti non coperte all'epoca. Si è trattato cioè di prenotazione di risorse dalle future leggi di bilancio, di cui oggi paghiamo il conto salato e lo pagheranno

negli anni a venire i prossimi Governi, perché restano più di 12 miliardi per il 2019 e tra i 19 e i 20 miliardi negli anni successivi.

Ora sterilizzare le cosiddette clausole di salvaguardia è un dato, un fatto dovuto, ma non rende la manovra espansiva, diversamente da quanto è stato sostenuto in quest'Assemblea. Significa solo evitare che sia molto depressiva. Un risultato anche questo, ma sicuramente molto poco esaltante. Tutto bene se avessimo avuto dalle misure finanziate in disavanzo gli effetti sperati; così non è però stato, né per quanto riguarda gli investimenti né per quanto riguarda il lavoro.

Vorrei quindi soffermarmi sugli investimenti, che sono il problema, restando in Italia drammaticamente inferiori ai livelli pre-crisi. Siamo sotto del 28 per cento. Qualcosa è stato fatto, viene riproposto nel settore privato, ma il tema che noi poniamo da tempo, con forza, è quello degli investimenti pubblici. Ora, la parola investimenti pubblici nella replica del vice ministro Morando non è nominata. Infatti gli investimenti pubblici sono passati dai 54 miliardi del 2009 ai 36 miliardi del 2016, con un calo del 35 per cento. Sono attualmente poco più del 2 per cento del PIL, poco più di quel che è strettamente necessario per gli ammortamenti delle strutture esistenti. E quindi non abbiamo nemmeno utilizzato lo spazio di flessibilità che avevamo chiesto per gli investimenti, perché nel 2016 essi sono calati del 4,5 per cento, con un crollo presente nell'edilizia sanitaria pari al 18 per cento.

Noi sappiamo anche dagli osservatori internazionali, dal Fondo monetario internazionale per citarne uno, che gli investimenti pubblici hanno un moltiplicatore superiore al 2; ciò significa un impatto sulla possibile crescita economica molto forte, mentre gli strumenti cui facciamo ricorso a piene mani, cioè i trasferimenti e le detassazioni, hanno un impatto solo dello 0,7-0,8 per cento.

La nostra è quindi una visione radicalmente diversa. Gli investimenti pubblici trascinano quelli privati; si pensi agli investimenti in infrastrutture, ricerca e sviluppo, nelle *utility*, nella protezione del territorio. La mancata messa in sicurezza del territorio non solo ha l'effetto di far perdere uno sviluppo significativo anche dal punto di vista della sua connotazione a favore dell'ambiente, ma ricordo che espone a frane, valanghe e alluvioni che offendono la vita, la salute, la fiducia nel futuro, mettendo a rischio la coesione sociale dei territori e della cittadinanza. Per questo abbiamo avanzato proposte significative di rilancio degli investimenti pubblici, con un piano ambientale ad amplissimo raggio attraverso la riscrittura integrale, ad esempio, dell'articolo 95, con un emendamento che non credo possa essere sfuggito all'attenzione del vice ministro Morando che ha espresso un convinto parere negativo.

Quanto agli investimenti privati, a nostro avviso, dobbiamo tener presente anche un'altra questione. Noi siamo disponibili a dare agevolazioni, ma esse, non solo per gli investimenti, ma anche per altri campi, devono creare dei doveri nei confronti della collettività. Per questo, ad esempio, abbiamo proposto un emendamento che riguarda le delocalizzazioni, il quale prevede la restituzione delle agevolazioni godute dalle imprese nel caso queste, dopo alcuni anni, trasferiscano la propria sede altrove. Anche questo emendamento, però, è stato bocciato. Abbiamo visto invece degli incentivi,

come ad esempio la diminuzione dell'IRES sui profitti delle grandi società, che non ha alcun ritorno, neanche dal punto di vista economico: si limita ad aumentare gli utili delle grandi società, mentre invece alle piccole imprese nella legge di bilancio si fa una brutta sorpresa, cioè si pospone di un anno l'entrata in vigore dell'IRI, con un costo che si avvicina ai 2 miliardi di euro. È una piccola discriminazione ai danni delle piccole imprese.

Parliamo adesso di lavoro e qui le note sono molto dolenti. Ci vengono sempre ricordati - è stato fatto anche in questa Aula - i 900.000 posti di lavoro creati dalle decontribuzioni, non dal *jobs act*, che non c'entra niente, grazie ai quali abbiamo recuperato - ed è vero - il numero dei posti di lavoro persi con la crisi. Sono però lavori a mezzo tempo, ad orario ridotto. Se noi non ragioniamo in termini di teste, di numero di lavoratori, ma di ULA, cioè unità di lavoro a tempo pieno equivalente - quindi calcoliamo due *part-time* a mezzo tempo come un lavoratore - allora vediamo che il confronto con il 2008 è impietoso e lo dice l'ISTAT e non Maria Cecilia Guerra: siamo sotto di più di 1 milione di posti di lavoro a tempo pieno equivalente.

Questo vuol dire che la via seguita per sostenere il lavoro non è stata e non è quella giusta: abbiamo impoverito il lavoro. Ci sono stati solo degli emendamenti che noi abbiamo presentato, ma che evidentemente o il vice ministro Morando non ha visto oppure non ha voluto leggere, ma ai quali sicuramente ha dato parere negativo. Abbiamo notato, ad esempio, che nell'ultimo anno il 90 per cento delle assunzioni è con contratti a termine. Ancora oggi l'ISTAT ci dice che nell'ultimo mese i contratti a tempo indeterminato sono stati pari a zero e tutto l'aumento è stato rappresentato da contratti a tempo, a termine. Per questo abbiamo chiesto di intervenire su questo fenomeno reintroducendo le causali: niente da fare.

Quanto al *part-time* si stima che 2,6 milioni di *part-time* siano involontari, ma sono spesso anche finti. Abbiamo chiesto più rigore nel controllo sui *part-time* finti e ci è stato risposto di no.

Siccome anche noi consideriamo che il tema del lavoro dei giovani sia fondamentale, abbiamo voluto introdurre delle sanzioni per i falsi *stage*, quelli che non hanno contenuto formativo e che vengono utilizzati in sostituzione di lavoratori in malattia o in maternità e ci è stato risposto di no.

Anche nel campo degli incentivi al lavoro abbiamo chiesto che, nel momento in cui si danno incentivi, si chieda poi responsabilità, per cui, se si è goduto per tre anni della decontribuzione, non si può il giorno dopo licenziare il lavoratore senza delle penalità: ci è stato risposto di no. Il tema è molto serio perché succedono cose veramente gravi che ci fanno capire la drammaticità della condizione dei lavoratori. Ricordo solo che ieri, con un SMS dalla FCA, l'ex Fiat di Cassino, sono stati licenziati 530 dipendenti interinali; ripeto, con un SMS.

Gli emendamenti che il vice ministro Morando non ha visto sono i nostri, ma quelli che ha visto non vanno mica tanto bene per il lavoro e ne ricordo due.

Per quanto riguarda lo sport è stata introdotta una deroga persino al lavoro intermittente. Non basta avere 18.000 tipologie di contratto, no; quelle che ci sono, nel caso dello sport, devono avere delle deroga per rendere ancora più facile e meno tutelato il loro utilizzo. Già la manovra, peraltro,

per le società sportive è *for profit*: prevede non solo delle agevolazioni fiscali immotivate, visto che sono società che fanno profitti, ma prevede anche che, fino a 10.000 euro, possano assumere senza che ci siano imposte e, soprattutto, senza che ci siano contributi. Noi avevamo presentato un emendamento soppressivo di queste cose che consideriamo indecenti, ma il vice ministro Morando non li ha visti o, se li ha visti, ha dato un giudizio negativo.

Passo rapidamente ad alcuni altri punti: uno riguarda i *bonus*. Anche questa manovra è infarcita di *bonus*. Perché non ci vanno bene i *bonus*? Perché sono degli *spot*, da tanti punti di vista: negli effetti, sono frammentati nella platea, sono temporanei, non intervengono strutturalmente sui problemi. Faccio l'esempio del *bonus bebè*. Il problema del *bonus bebè* non è il fatto di avere o non avere 40 o 80 euro al mese, che pure è una cosa che può fare anche piacere. Se noi abbiamo una donna che per maternità si dimette (l'anno scorso le dimissioni volontarie sono state determinate per il 75 per cento proprio dalla maternità) e vuole rientrare sul posto di lavoro, ma invece di trent'anni ne ha trentuno, si troverà ad essere in concorrenza con i maschi più giovani di lei che avranno la decontribuzione. Questo è contro la maternità.

Se non si fanno gli asili e non si approvano gli emendamenti di altri, che sostenevano i servizi per l'infanzia, questo è contro la maternità. Se una lavoratrice all'Ikea prova a implorare che vengano adattati i tempi di lavoro perché è sola e ha due figli, di cui uno disabile, e viene licenziata questo è contro la maternità: altro che *bonus bebè*. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

Avete poi pubblicizzato l'anno scorso, ma erano appunto *spot* pubblicitari, con tanta tanta esaltazione, il dopo di noi. Quest'anno il fondo del dopo di noi è stato tagliato di cinque milioni di euro. Ma questo succederà anche per i *caregiver*? È successo già per l'inserimento dei disabili. Attenzione: sono *spot* e durano lo spazio di un momento.

Avete tradotto in *spot* anche il *superticket*, che è la nostra proposta da tempo. Questa cifra, che avete introdotto, sarà data alle Regioni perché ne facciano qualcosa di non ancora ben definito. Non avete capito che qui il problema non è dare un po' di soldi (che è sempre utile) ai più poveri; i più poveri già accedono al servizio sanitario. Il problema è che quel servizio sanitario deve essere universale; e se noi continuiamo, attraverso il *superticket*, a sbattere fuori dal servizio sanitario non i poveri, ma i ceti medi, quel servizio lì, che rimane solo per i poveri, si dequalifica. Ci saranno le liste d'attesa, perché non ci sarà l'intera popolazione italiana a difenderlo. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

Questo non l'avete proprio capito. Ne avete fatto un elemento di contrattazione elettorale, come per molte altre cose. Alcune di queste non sono passate, per fortuna, come l'emendamento del Gruppo ALA che reintroduceva una deroga al condono edilizio (emendamento evidentemente *ad personam*), mentre invece è passata una interpretazione autentica sui rigassificatori che fa veramente insospettire.

Avete detto di no a un miliardo di altre proposte. Ne cito solo alcune perché il tempo è scaduto: la nona salvaguardia coperta dai soldi delle pre-

cedenti salvaguardie; la maternità, giustamente introdotta per le atlete ma non, ad esempio, per le allenatrici: ma perché? Non avete tenuto conto di una giusta osservazione: non possiamo calcolare la gravosità del lavoro dei braccianti agricoli con riferimento all'anno visto che lavorano a giornate. Tutte cose ragionevoli. Ma erano nostre; erano di Articolo 1-MDP e di Sinistra Italiana insieme a noi e non le avete accettate.

Non vi siete occupati del tema dell'assegno sociale, che è una misura assistenziale e non può essere legata all'età contributiva, nonché di opzione donna, che abbiamo riproposto con forza.

Poi, sono arrivate le mance e poi i milleproroghe e su quello avete dato ragione solo a chi ha "santi in Paradiso", cioè a chi ha un parlamentare forte della maggioranza. Quindi, solo alcuni territori hanno goduto di qualcosa, in modo casuale. E quanti parlamentari sono venuti solo a presidiare la loro mancia?

Per i milleproroghe, poi, vi siete disinteressati di un tema importante che riguarda ventimila tra carrozzieri e gommisti che, per una proroga mancata, rischiano di non poter esercitare il loro mestiere dal 5 gennaio 2018, solo perché le Regioni in cui abitano sono state inadempienti nel fare i corsi di formazione necessari.

Chiudo per dire che per tutte queste ragioni che riguardano l'impianto - vice ministro Morando che non ci sei - della manovra originaria, il metodo e il merito degli emendamenti, quello che c'è nella manovra e soprattutto quello che non c'è, il Gruppo Articolo 1-MDP voterà contro la fiducia richiesta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

BARANI (ALA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA). Signor Presidente, onorevoli senatori, il Parlamento è certamente il luogo più idoneo, almeno per quanto attiene alle attività istituzionali, per dibattere, confrontarsi ed esprimere valori e convincimenti, anche ideologici. Il ruolo di Camera e Senato non si esaurisce, però, certamente con questo: valori e convincimenti vanno, infatti, poi tradotti in norme e quello che resta alla fine della nostra attività legislativa sono, dunque, i fatti e non certo le parole di cui sono pieni i Resoconti del nostro Senato.

Dico questo perché c'è chi, in quest'Aula, palesando le proprie idee, i propri convincimenti e le proprie legittime priorità, finanche nel nome del proprio Gruppo di appartenenza, si è limitato a snocciolare tutta una serie di nomi e sigle di aziende in crisi occupazionale, dopo aver votato aprioristicamente contro quelle proposte emendative a sostegno di un ricambio generazionale nel mondo del lavoro e a favore di alcuni ben determinati processi previdenziali. E pensare che ritenevo che queste fossero tematiche di sinistra!

Ebbene, nel corso dei lavori in Commissione bilancio, gli unici emendamenti nella direzione appena esposta sono stati quelli del mio Gruppo, tra i quali uno accolto con nostra grande gioia - e ovviamente ne andiamo legittimamente fieri ritenendola una modifica giusta - ma anche con e-

norme stupore per aver registrato il voto contrario di chi ha dimostrato di tenere al lavoro soltanto a parole. Aumentando il limite minimo dell'età pensionabile, non già per aziende o settori specifici, ma per tutte le società private con più di quindici dipendenti, abbiamo ottenuto un enorme successo nell'ottica di un ricambio generazionale sotto il profilo occupazionale; il tutto senza che lo Stato debba investire un solo euro, perché i costi di questa misura sono totalmente a carico delle aziende.

Questa è stata certamente una significativa differenza tra chi in questi banchi si preoccupa esclusivamente delle chiacchiere e di comicità e chi, invece, pur esaltando, come già evidenziato, l'importanza e il significato del dibattito nelle Aule parlamentari, fa poi di tutto per passare dalle parole ai fatti. Tradotto: le chiacchiere stanno a zero, perché quello che conta sono i fatti ed è innegabile l'eccezionale risultato ottenuto con l'approvazione dell'emendamento in questione a nostra firma, che creerà, nel prossimo triennio, circa 10.000 nuovi posti di lavoro per i giovani.

Abbiamo poi presentato un altro emendamento che, invece, non è stato approvato, per la miope visione del ministro Poletti e della ministra Lorenzin, che l'hanno liquidato come «prepensionamento dei medici», quando prepensionamento non era; era un tentativo per impedire il post-pensionamento di quei medici che non fanno più i medici. Ci sono, infatti, circa 2.000 medici in Italia imboscati in attività amministrative, che sono fuori ruolo da oltre tre anni, che hanno infermità tali da non essere più presenti nelle loro mansioni e nei loro turni di lavoro e che, quindi, portano gli altri a *stress* per sovraccarico di lavoro, provocando malasanità. Dovevamo incentivare questi 2.000 medici ad andare in pensione a sessantacinque anni di età e dopo quarantun'anni di lavoro, per consentire di inserire nuovi giovani medici per abbattere le liste di attesa, far funzionare i reparti e, quindi, ridurre i rischi della malasanità. Ovviamente il ministro Poletti non è riuscito a capire questa nostra proposta e noi riteniamo che abbia sbagliato; ciò non toglie che l'abbiamo fatta. Tuttavia un grosso risultato siamo riusciti a portarlo a casa.

Passando invece al merito del testo sottoposto dal Governo al vaglio della Commissione, va detto che esso già conteneva misure improntate alla crescita e ritengo che nel complesso sia stato fatto un buon lavoro per migliorarlo ulteriormente, anche con gli oltre 150 emendamenti approvati, da parte sia dei commissari che del Governo, oltre che da parte del vice ministro Morando, cui ovviamente riconosciamo il lavoro svolto. Si va dagli incentivi per il lavoro, agli interventi in favore della famiglia e delle fasce più deboli della società, con un incremento dei fondi destinati alla lotta alla povertà. Essere riusciti a introdurre queste misure di grande impatto, specialmente sotto il profilo sociale, senza aumentare l'IVA o introdurre nuove tasse, è certamente un primo risultato importante che va riconosciuto all'Esecutivo. Anzi, una tassa è stata introdotta: la *web tax*. Abbiamo tassato quei capitali e quei magnati stranieri che guadagnano miliardi in Italia. Siamo tra i primi in Europa a dire loro che quello che portano via dal suolo italico deve essere tassato, al 6 per cento. Credo che abbiamo fatto un gran lavoro, che nessuno aveva fatto prima.

Un risultato tanto più soddisfacente, tenendo conto che si è, allo stesso tempo, riusciti a inserire anche parte di quelle misure a favore del Mezzogiorno che erano indispensabili già da tempo, sebbene sotto questo aspetto ci sia ancora molto da fare.

Trovano il giusto spazio anche il pacchetto a favore delle imprese in tema di ammortamento e quello a sostegno degli investimenti pubblici, soprattutto per quanto riguarda gli enti locali con gli aumentati margini di spesa garantiti ai Comuni che potranno così impegnarsi anche per la riqualificazione delle periferie. Il tutto riuscendo anche a riconfermare gli *ecobonus*.

Circa quanto invece introdotto al Senato, il nostro contributo è stato indispensabile per porre rimedio a quelle che sono, a nostro avviso, alcune dimenticanze del Governo, che abbiamo sanato proponendo interventi mirati in settori inizialmente completamente ignorati in questo disegno di legge di bilancio e non solo. Uno su tutti è il caso Ischia che, se non fosse stato per il nostro interessamento e per i nostri senatori campani, avrebbe rischiato di diventare un territorio di serie B rispetto a tutte le altre aree d'Italia colpite da calamità naturali, dai terremoti agli incendi, passando per le alluvioni, negli ultimi anni.

È stato un lungo e costante lavoro che ha prodotto i suoi primi frutti già con il decreto-legge fiscale, recentemente licenziato dal Senato e che oggi sarà licenziato dalla Camera, dove sta avendo luogo in questo momento la votazione sulla fiducia posta dal Governo. In quel provvedimento, infatti, si stanziavano ulteriori finanziamenti a sostegno delle popolazioni e degli enti dei territori interessati da eventi naturali straordinari e scandalosamente nulla si prevedeva per la ricostruzione e il rilancio di Ischia. Cosa ancora peggiore, e lo dico con sincero rammarico, alla distrazione del Governo in quella circostanza si era aggiunta quella di tutti gli altri senatori, essendo state quelle del Gruppo ALA non solo le uniche norme approvate per Ischia, ma addirittura le uniche presentate al decreto fiscale. Dopo l'istituzione di un fondo *ad hoc* per la ricostruzione, gli sgravi fiscali e tributari, la sospensione dell'IMU e le misure finalizzate alla ripresa economica di un'isola a vocazione quasi esclusivamente turistica inseriti nel precedente provvedimento, con questo disegno di legge di bilancio su questa problematica abbiamo chiuso il cerchio, approvando la sospensione del pagamento delle rate dei mutui accessi sia dai Comuni che dai privati. Scusate se per questo abbiamo dovuto interrompere per due ore i lavori della Commissione bilancio; ma ne valeva la pena. È un successo di cui andiamo fieri e di cui l'intera Assemblea dovrebbe felicitarsi, perché abbiamo sanato quella che rischiava di porsi come un'ingiustificata ma soprattutto ingiustificabile ingiustizia sociale. Ho visto anche che questo emendamento è stato votato all'unanimità dalla Commissione, ma perché c'eravamo noi a permettervi di approvarlo.

Abbiamo poi immaginato altre importanti previsioni, come gli interventi a sostegno delle Autorità di bacino da Nord a Sud della Penisola, al fine di ridimensionare il forte rischio idrogeologico di cui soffriamo.

Il nostro impegno si è però concentrato anche su tematiche specifiche che necessitano da tempo di risposte concrete, come la disciplina contrattuale degli *steward* negli stadi, rispetto alla quale abbiamo determinato

un significativo passo avanti, considerando che allo stato attuale è in essere una situazione che non garantisce né i lavoratori né le società sportive. Diamo atto al senatore Falanga di aver fatto in modo che questo emendamento fosse presentato e approvato. A tal proposito ci siamo visti riconosciuti anche l'istituzione di uno specifico albo dei procuratori sportivi, definendo ufficialmente in tal modo una figura professionale che finora non godeva di uno specifico inquadramento normativo.

Orbene, alla luce di quanto detto, sento di poter affermare con certezza, mentre questa legislatura travagliata sta volgendo al termine, che abbiamo contribuito in maniera determinante a questo disegno di legge di bilancio, anche intervenendo sul comma 686: anche su questo sono state necessarie due ore di *stop* dei lavori della Commissione bilancio del Senato. Si tratta del finanziamento per 160 milioni del quadrilatero delle Marche e dell'Umbria. Quindi, da adesso in poi, quando sarà portato a termine il completamento, questo sarà dovuto allo *stop* di due ore che ne ha permesso il finanziamento: altro emendamento approvato all'unanimità, ma solo perché ci siamo stati noi a permettervi di votarlo. Riconoscete che andava fatto, ma lo avete votato solo perché ve ne abbiamo dato la possibilità e il biglietto da poter staccare per poter dire che facciamo questo grosso intervento per unire i due mari. Anche questo lo dobbiamo al nostro Gruppo.

Termino - e, se il Presidente me lo consente, chiedo di consegnare la parte restante del mio intervento affinché sia allegata al Resoconto - dicendo che, visto che è una legge che in futuro sarà ricordata per il contributo determinante di ALA alla sua approvazione e che produrrà grandi frutti per la ripresa, il nostro Gruppo voterà convintamente a suo favore. (*Applausi dal Gruppo ALA*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare la parte restante del suo intervento affinché sia allegato al Resoconto della seduta odierna.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, il Gruppo per le Autonomie ha sostenuto in questa legislatura i Governi Letta, Renzi e Gentiloni Silveri. Lo abbiamo fatto sulla base di un patto politico e programmatico i cui esiti sono stati importanti anche per il Paese attraverso una costante e fondamentale azione di riforme politiche sostenibili di risanamento e la stabilizzazione dei conti pubblici. L'Italia - di questo si deve dare atto - cresce come non mai da dieci anni, anche per merito di queste riforme fatte negli ultimi anni e, in particolare, quelle del Governo Renzi, *jobs act* in primo luogo.

C'è anche stata una mirata e oculata politica fiscale come il superammortamento e la proroga dei *bonus* energetici per le ristrutturazioni. L'Italia è così sulla buona strada, anche se molto deve essere ancora fatto per

eliminare il *gap* che registriamo rispetto alla media europea in ordine alla crescita del PIL. Siamo consapevoli che sia un obiettivo non facile, soprattutto in ragione dell'enorme debito pubblico accumulato che pesa come un macigno sull'economia reale e sulle risorse della finanza pubblica. Proprio per questo le riforme e i progressi fatti negli ultimi anni sono apprezzabili. Il punto di partenza e le condizioni politiche dell'Italia sono, infatti, molti più difficili rispetto ad altri Paesi europei.

Per noi rappresentanti delle Autonomie speciali si chiude ora una stagione particolarmente positiva dopo gli anni bui del Governo Monti, che aveva minato la base e le fondamenta delle autonomie stesse. In questi quattro anni però abbiamo ripristinato tante cose che all'epoca sono state messe in forse, modificando ben quattro volte lo Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, una volta con la procedura ordinaria (*ex* articolo 138) per la legge sui ladini, il cui *iter* si è concluso poco tempo fa e ben tre volte con la procedura accelerata, ossia con la cosiddetta legge pattizia, ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto. Questa via è praticamente tracciata anche per le trattative del Veneto e della Lombardia; lo stesso modello dovrebbe funzionare anche per loro. Mai nella storia, dal 1948 in poi, è successo che il nostro Statuto sia stato modificato quattro volte in una legislatura adeguandolo così alle nuove esigenze, per questo motivo il nostro particolare ringraziamento va al Governo e alla maggioranza che lo ha sostenuto e lo sostiene.

Con la legge di stabilità del 2014 abbiamo ottenuto la competenza primaria per i tributi locali e per la finanza locale. Ciò ha consentito al legislatore provinciale di sostituire l'IMU con l'imposta provinciale sugli immobili, un sistema, a nostro parere, molto più equo rispetto a quello vigente nel resto del Paese perché non prevede l'esenzione totale sulla prima casa e, quindi, anche dei villini o degli appartamenti di lusso, ma solo per i primi 100 metri quadrati (mentre sul resto si paga). Si evita così una progressione inversa che permette di risparmiare di più a chi è più ricco. Con il maggiore gettito derivante da questa esenzione parziale sulla prima casa abbiamo abbassato l'imposta sui capannoni e gli alberghi, favorendo così il settore produttivo e i servizi. Penso che anche per questo motivo la crescita nelle nostre Province è superiore alla media nazionale. Siamo orgogliosi di questo provvedimento e anche della fiducia che il Parlamento nazionale e il Governo ci hanno dato, perché crediamo di aver introdotto una norma virtuosa che è generalmente accettata dai cittadini e molto apprezzata dalle imprese, anche se questa volta c'è un trattamento inverso: mentre a livello nazionale non si paga per la prima casa, in Provincia di Bolzano si paga per la prima casa se ha più di 100 metri quadrati.

Un'ulteriore importante modifica dello Statuto riguarda l'accordo finanziario introdotto con la legge di stabilità del 2015: il cosiddetto patto di sicurezza. Anche questo va detto una volta tanto in quest'Aula: si tratta di un accordo con il quale abbiamo accettato praticamente tutti i tagli fatti dai precedenti Governi, versando ciascuna Provincia quasi 500 milioni di euro nelle casse dello Stato. In cambio abbiamo ottenuto la certezza che non ci saranno ulteriori tagli e che possiamo fare una programmazione seria dei lavori e del nostro bilancio. Si può quindi dire che non è vero che le Province di Trento e Bolzano hanno un residuo fiscale molto minore rispetto alla

Lombardia. La Provincia autonoma di Bolzano, ad esempio, è più o meno ai livelli del Lazio: oltre 2.000 euro per abitante va versato alle casse dello Stato, oltre ai costi dei servizi pubblici in questa Provincia. Non è quindi vero che noi viviamo sulle spalle degli altri; semmai è un po' vero l'opposto.

Con la presente legge di bilancio si attribuisce alle Province autonome di Trento e Bolzano anche un'altra modifica dello Statuto sulla competenza primaria sulle concessioni idroelettriche. Dal 1° gennaio 2018 le Province potranno disciplinare i collegi provinciali, i criteri e le regole di attribuzione di queste concessioni per le grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico (una delle maggiori risorse delle nostre Province). Così si determinerà il completamento delle competenze provinciali in ambito energetico, iniziato nel lontano 2000 con la delega, a suo tempo fatta dal Governo D'Alema, delle funzioni amministrative nell'ambito delle concessioni idroelettriche.

Non ci sono quindi oneri maggiori per la finanza pubblica, perché l'intero gettito dei canoni di concessione già oggi spetta alle due Province. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare l'erogazione delle quote variabili spettanti da tantissimi anni, ma mai erogate alle due Province, il che consente una piena ed efficace politica per i bilanci 2018-2019. Abbiamo poi fatto una ventina di norme di attuazione in diversi settori e contratti pubblici e abbiamo assunto tutte le spese per la magistratura amministrativa e per la magistratura ordinaria in Provincia; eccetto i giudici, tutto il personale amministrativo oggi è a carico delle due Province.

Desideriamo dunque ringraziare il Governo anche per avere accolto l'ordine del giorno del senatore Laniece, impegnandosi a risolvere, nel passaggio che avverrà alla Camera dei deputati, la questione finanziaria riguardante la Valle d'Aosta e il reperimento delle risorse necessarie a superare il contenzioso con lo Stato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale favorevole alla Regione Valle d'Aosta, consentendo così alla Regione di affrontare la propria finanziaria con le risorse necessarie.

Concludendo, consentitemi, colleghi, una considerazione. Se il Governo spagnolo avesse avuto anche solo il 10 per cento della sensibilità del Governo italiano, oggi forse non si porrebbe la questione catalana. Ringraziamo in particolare il vice ministro Morando ma anche il ministro Finocchiaro per la loro particolare sensibilità nei nostri confronti, la loro calma e la loro straordinaria capacità tecnica nel risolvere le varie questioni che sono emerse man mano che sono proceduti i lavori, ma anche per il loro rispetto per il lavoro dei singoli parlamentari, esaminando uno per uno i tanti emendamenti sia di maggioranza che di opposizione.

Ringraziamo anche il presidente Giorgio Tonini per la sua bravura e per il suo equilibrio nella conduzione dei difficili lavori in Commissione bilancio, e i due relatori Zanoni e Gualdani, che hanno contribuito a creare un clima molto positivo e costruttivo per i lavori in Commissione.

Per queste ragioni, il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE esprimerà voto favorevole alla fiducia posta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e della senatrice Puppato).*

PRESIDENTE. Si era prenotata per intervenire la senatrice Vicari che però non è presente in Aula.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, siamo arrivati all'ultima manovra di bilancio di questa legislatura e ovviamente non poteva mancare la fiducia e tutti gli annessi e i connessi. A parte questo, credo che sia arrivato il momento, evidentemente, per quanto ci riguarda, anche di fare un po' il bilancio di questi cinque anni. Lo faccio, signor Presidente, soprattutto perché oggi ho sentito, ancora una volta, portare dati entusiastici e rivendicazioni di successi, ma - ahimè - evidentemente non leggiamo gli stessi dati e - come è normale - non facciamo la stessa analisi.

Rapidamente cercherò di spiegare nuovamente le ragioni per le quali riteniamo che l'impostazione di questa manovra e di tutte quelle precedenti è strutturalmente assolutamente sbagliata. Noi abbiamo fatto dei calcoli e soprattutto negli ultimi quattro anni abbiamo avuto un'impostazione che si è contraddistinta essenzialmente in quasi tutte le manovre di bilancio per una sorta di politica di *bonus* da una parte e di incentivi dall'altra, sempre con la caratteristica di essere non finalizzati ma a pioggia. Solo di *bonus* abbiamo calcolato in questi anni un ammontare di 62 miliardi di euro. Questo è il grande punto di diversità e su questo è il nostro dissenso, per cui riteniamo questa impostazione assolutamente sbagliata e questa manovra - che ne è ancora figlia, ne rappresenta una specie di Bignami - strutturalmente sbagliata. È evidente a tutti che quello che è mancato in questi anni non è stata solo la capacità di fare le scelte. Quando parlo di questa massa di 62 miliardi di euro, significa che invece di disperdere queste risorse attraverso i mille rivoli dei *bonus* e degli incentivi a pioggia, sarebbe stato necessario e poteva essere molto più produttivo concentrare invece questi 62 miliardi di euro in piani di investimento che sono il vero punto di grave carenza di tutti questi anni. Anche all'inizio, ancor prima di vedere una piccola ripresa economica, anche in quei margini ristretti di flessibilità, era assolutamente necessario concentrarsi, per consolidare una possibilità di uscita dalla crisi, su un piano serio e adeguato - perché è il vero punto su cui è possibile operare, a nostro avviso - di investimenti pubblici; che potesse davvero permettere in qualche modo di favorire l'occupazione e di sostenere importanti piccole e medie opere, investendo sul territorio, nelle ristrutturazioni edilizie, nella cura contro il dissesto idrogeologico, nei trasporti pubblici; un piano di investimenti che, come si fa nei Paesi seri, potesse davvero permettere di darsi una scrollata e uscire dalla crisi. Questo è quello che è successo negli Stati Uniti e in tanti altri Paesi. Qui le scelte sono state diverse.

Quando oggi il vice ministro Morando viene a rivendicare i tre assi su cui questa manovra è stata incentrata - tra l'altro dicendo falsità, ovvero che nessuno ha presentato piani alternativi, e ma su questo punto tornerò - conferma questa impostazione che noi riteniamo assolutamente sbagliata.

Adesso state sbandierando una piccola crescita del PIL - e questo è vero - ma è evidente a tutti che questo è dovuto più che a fattori interni, a fattori esogeni; questo lo sanno tutti, basta vedere le analisi macroeconomiche. È evidente che questa piccola ripresa, questo avanzamento, è legata soprattutto al basso costo del denaro e delle materie prime. Approfittare anche di questa contingenza più favorevole significava allora investire per consolidare e mettere gli assi fondamentali di questa ripresa economica; perché la ripresa, come è arrivata per fattori esogeni, se ne può riandare.

Altra rivendicazione che continuate a fare: continuate a vantarsi che la politica di decontribuzione e di incentivi che avete applicato ha favorito, attraverso le riforme cosiddette strutturali come il *jobs act*, la creazione di un milione di posti di lavoro; tuttavia questi posti di lavoro riguardano piccoli lavori, a tempo determinato, spesso assolutamente dequalificati e non è questo che serve al Paese, perché avete ostinatamente deciso di non affrontare in tutti questi anni il nodo vero, quello di combattere le disuguaglianze.

La manovra in esame è un po' il Bignami di tutto questo e oggi di nuovo la maggior parte del disegno di legge di bilancio riguarda la sterilizzazione dell'IVA. Inoltre, continuate ostinatamente a pensare che attraverso il meccanismo della decontribuzione, questa volta per i giovani, si possa favorire l'occupazione giovanile, ma questo non accadrà, sarà ancora una volta una cosa molto vaga e non consolidata. Invece continuate con la politica dei *bonus*, con la differenza che questa volta sono dei *minibonus*: ci troviamo il *minibonus* bebè (su cui tornerò), la minieliminazione del *superticket*, le briciole per la ricerca. Questa volta è tutto «mini».

La manovra reca poi un elenco di mance. Dite che nessuno ha presentato proposte alternative; lo dico al vice ministro Morando che è arrivato. Evidentemente il Ministro era troppo preso a vedere gli emendamenti per distribuire le mance, per favorire le nuove coalizioni e per consolidare e avere i voti di fiducia per guardare attentamente le proposte che abbiamo presentato. Credo che ormai sarà il terzo o quarto anno che presentiamo una proposta alternativa: proponiamo un punto di PIL per un piano d'investimenti, un piano per il lavoro.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Infatti non ho parlato di voi.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Mi riferisco a investimenti nella sostenibilità ambientale e sociale, con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti pubblici per la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, per il trasporto pubblico, per la qualità della vita. Invece vi siete ostinatamente rifiutati di prendere in considerazione non solo la proposta più generale del piano investimenti, ma anche le proposte ancora più dettagliate che riguardavano una diversa articolazione dell'articolo 95 e una serie di proposte molto precise sulla sanità. Noi abbiamo presentato una proposta seria di eliminazione del *superticket* e una proposta seria sul problema della denatalità, perché siamo intervenuti con proposte adeguate che riguardavano, per esempio, il sostegno al lavoro delle donne e abbiamo presentato proposte significative per quanto riguarda gli asili nido e la scuola dell'infanzia. Perché non basta

avere quattro briciole per sostenere i bebè, quando poi non c'è niente per la scuola dell'infanzia, per il lavoro. Il motivo vero per le donne per cui non si fanno figli è che i giovani pensano di poter mettere su famiglia a quarant'anni, perché c'è il problema drammatico del lavoro dei giovani.

Invece non si è affrontato niente di tutto questo, se non appunto il *minibonus* bebè, una "spennellata" per ridurre il *ticket*, con il rischio che, tra l'altro, con quel meccanismo aumenteranno anche le disuguaglianze tra Regioni. Questo è il punto. Sulle pensioni abbiamo avanzato una proposta chiara che prevedeva di congelare l'adeguamento fino al 30 giugno per dare il modo di riflettere; abbiamo presentato idee articolate per le varie categorie di lavoro.

Queste sono le questioni, ma voi categoricamente non le avete considerate, perché la cosa grave è che ormai siete ideologicamente convinti che si debba solo dare incentivi a pioggia all'impresa senza chiedere il conto. Perché non è che a coloro che dopo tre anni, finiti gli incentivi, hanno licenziato, avete chiesto i soldi indietro. Sono soldi di tutti, di tutti i cittadini. Vi siete invece concentrati, ancora, ostinatamente, su questo sistema, che - torno a ripetere - non porterà a nulla.

Quindi, avete poco da vantarvi dei risultati, perché è tutto fittizio. Noi continuiamo a essere comunque fanalino di coda in Europa per quanto riguarda la crescita e ad avere il *record* dei giovani che non studiano, né lavorano (pari a quasi il 20 per cento). Questi sono i problemi. Abbiamo il problema della povertà e pensate voi, con queste piccole misure, di essere in grado di affrontare il dramma di 4,5 milioni di persone che sono in stato di povertà? Questi sono tutti temi che non avete voluto affrontare, tutti presi, evidentemente, anche in presenza di poche risorse, a distribuirle per altri fini.

Per non parlare, poi, della proposta da noi presentata di destinare un punto di PIL in investimenti per la sostenibilità ambientale e sociale e per il lavoro. Questo è un Paese che ha bisogno di investimenti sul territorio, non possiamo continuare a pagare solo e unicamente le emergenze, con tutto quello che è accaduto (le alluvioni, i terremoti). Noi dobbiamo fare un piano gigantesco. Invece continuate a non voler rendere strutturale la misura dell'*ecobonus*, andate a ridurre gli interventi sull'efficientamento energetico e che cosa ci avete presentato dal punto di vista ambientale? Avete previsto l'esenzione dell'IMU per i rigassificatori! Questo sarebbe il piano ambientale. Questa sarebbe la strategia di decarbonizzazione che avete messo in atto: fare l'abbono per milioni e milioni di euro a capitali anche stranieri. E avete anche provato - vedo il senatore Santini presente - a estenderla alle piattaforme petrolifere! Questo sarebbe il vostro piano per l'uscita dai fossili. Questa sarebbe la sostenibilità ambientale.

Noi rigettiamo *in toto* questa manovra, perché è insostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, per il resto, torno a ripetere, stiamo parlando solo di microinterventi. Vi vantate della ricerca? Le briciole avete destinato alla ricerca. Tutti gli investimenti per il futuro dei giovani, per il lavoro e per il futuro ambientale e sociale di questo Paese sono stati rigettati.

L'unico obiettivo, di cui venite anche a vantarvi, è l'insieme di mance - lo dico educatamente, anche se si potrebbero usare parole più forti - che,

mai come questa volta, sono state messe in fila in una manovra di bilancio. Capisco che siamo ai saldi finali, capisco che siamo agli scampoli, però credo che bisognava almeno mantenere un pochino di dignità, soprattutto per il futuro di questo Paese.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto contrario della componente Sinistra Italiana - Sinistra Ecologia Libertà del Gruppo Misto. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Do la parola al presidente della Commissione bilancio, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.700.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, la Commissione bilancio si è riunita, come da prassi ormai consolidata, per verificare i profili di copertura del maxiemendamento, nonché la sua corrispondenza al testo approvato dalla 5ª Commissione in sede referente.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè i profili di copertura, naturalmente il testo di riferimento è anzitutto la relazione tecnica, che è positivamente verificata e bollinata dal Ragioniere generale dello Stato. In calce alla firma del Ragioniere si legge la seguente nota: «La relazione tecnica è verificata positivamente, a eccezione dei seguenti commi: commi da 107 a 110, in quanto comportano maggiori oneri non compensati, sottostimati nella previsione contenuta nel testo e a carattere strutturale crescente; comma 144, in quanto comporta maggiori oneri non compensati a carattere strutturale e crescente».

La 5ª Commissione raccomanda quindi al Governo di adempiere a questa condizione posta dal Ragioniere generale dello Stato e di espungere questi commi dal testo. Trattandosi di commi che riguardano un argomento socialmente molto sensibile, cioè il tema dei lavoratori che sono stati esposti a lungo agli effetti negativi, talvolta letali, dell'amianto, la Commissione raccomanda al Governo, che naturalmente deve adesso espungerli, di riprendere l'argomento alla Camera. Ovviamente, poi, sarà la Camera dei deputati a decidere in piena autonomia, ma credo che il Senato possa raccomandare al Governo di riproporre la questione alla Camera, naturalmente di correggere i profili di copertura ma di mantenere alta l'attenzione su questa categoria di lavoratori particolarmente colpita dalle vicende della vita e del lavoro.

Dal punto di vista, invece, della corrispondenza del testo del maxiemendamento al testo approvato dalla 5ª Commissione, noi abbiamo rilevato soltanto due incongruenze, diciamo, due non corrispondenze. La prima è al comma 316, che corrisponde al comma 3 dell'emendamento 49.0.8 (testo 2) approvato dalla 5ª Commissione. È palesemente saltata una riga che esclude dal testo alcune parole. Per spiegare, provo a leggere il testo attuale, che recita: «Al fine di consentire all'Autorità bacino distrettuale del fiume Po», quindi è evidente che c'è qualcosa che non funziona anche dal punto di vista linguistico. Invece, il testo corretto, come approvato dalla 5ª Commissione, è il seguente: «Al fine di consentire all'Autorità di Bacino nazionale dei

fiumi Liri Garigliano e Volturno, all'Autorità di Distretto dell'Appennino meridionale e del fiume Po» e poi prosegue nello stesso modo.

L'altra incongruenza, invece, riguarda il comma 344 che corrisponde al comma 2 dell'emendamento 54.0.33 (testo 3). Siamo nell'argomento delle misure per gli LSU della scuola di Palermo. Qui è stato riformulato il comma 2 che, nel testo approvato dalla Commissione, effettivamente, forse con un eccesso di genericità, diceva: «Con apposito bando da pubblicare entro 60 giorni» e, per limite nostro evidentemente, non è stato definito da parte di chi deve essere pubblicato il bando. Il comma è riformulato nel maxiemendamento con la dizione: «Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando». La Commissione suggerisce, a sua volta, al Governo che forse sarebbe più opportuno dire «Ministero», posto che si tratta di un atto che forse può essere di tipo dirigenziale. Comunque, ci rimettiamo al Governo per risolvere questo problema, che evidentemente è relativo alla definizione compiuta di un testo, che peraltro è chiaro nei suoi intendimenti.

Concludo, Presidente, con i ringraziamenti per quanti hanno lavorato in Commissione bilancio in questa maratona. È stato già fatto oggi dai relatori, quindi non mi ripeto. Io vorrei concentrarmi nel ringraziamento al personale della 5ª Commissione (*Applausi*) a cominciare dalla dottoressa Piccardi e poi tutti gli altri funzionari e collaboratori, ai quali abbiamo chiesto davvero uno sforzo straordinario al quale hanno adempiuto con la consueta dedizione e professionalità. (*Applausi dei senatori Fucksia e Sangalli*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Vice Ministro dell'economia e delle finanze. Ne ha facoltà.

MORANDO, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, il Governo accetta di espungere dal testo i commi, a cui ha fatto riferimento il presidente Tonini, da 107 a 110 e il comma 144. S'impegna contemporaneamente a promuovere l'approvazione di questo testo, per quello che riguarda le disposizioni contenute in questi commi, provvedendo ad una regolare copertura, che attualmente essi non hanno.

In secondo luogo, il Governo riconosce senz'altro la mancata corrispondenza, al comma 316, tra il testo approvato in Commissione, che noi avevamo fermissima intenzione di rispettare, e il testo così come era nel testo A e, di conseguenza, nel testo del Governo. Per questa ragione, il Governo accetta di integrare il testo come il presidente Tonini ha implicitamente suggerito, così come al comma 344 accoglie il riferimento al Ministero in tutte e tre i casi e non al Ministro. Direi che queste sono le osservazioni che sono state fatte, che il Governo accetta.

Infine, signor Presidente, se lei è così gentile da seguirmi un attimo, si tratterebbe di eliminare dal testo un vero e proprio refuso. Al comma 206, a differenza che per tutti gli altri commi di tenore analogo, compare una copertura, laddove il testo recita: «Al relativo onere si provvede (...)». Nel caso di questi emendamenti abbiamo provveduto a fare una copertura su fondi, che è di tipo generale e contiene il riferimento ai commi, con il risultato che

se lasciassimo questa dizione al comma 206, esso, sia pure per una cifra bassissima, sarebbe coperto due volte. È una sovracopertura che sarebbe meglio eliminare, quindi propongo di espungere dal testo, al comma 206, dalle parole: «Al relativo onere» fino alla fine del periodo.

PRESIDENTE. Abbiamo preso atto delle richieste del Governo.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, vorrei fare un piccolo intervento sull'ordine dei lavori. Sull'emendamento 24.0.22 (testo 2) e sul primo comma del 29.0.33 (testo 2) chiedo una piccola rettifica a quanto dichiarato dal presidente Tonini, che ha detto: «La Commissione propone». Presidente Tonini, rettifichiamo: «La Commissione propone, su proposta del senatore Arrigoni», come lei ha promesso al senatore Arrigoni in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Tonini, ha sentito ciò che ha chiesto il senatore Centinaio?

TONINI (*PD*). Se ho inteso bene, si tratta sempre della questione dell'amianto, che avevo sollevato anch'io.

PRESIDENTE. Sì, può ripetere, senatore Centinaio?

CENTINAIO (*LN-Aut*). Vede, Presidente, visto che abbiamo ringraziato tutti, visto che abbiamo regalato prebende a tutti con gli emendamenti, almeno rispettare la parola data in Commissione con un senatore, che comunque si era impegnato. Le parole del senatore Tonini pesano e, di conseguenza, è giusto che le promesse vengano rispettate.

TONINI (*PD*). Le parole pesano come il senatore Tonini. Certo: è stato detto in Commissione e non ho difficoltà a dire che è stato il senatore Arrigoni a porre il problema.

CENTINAIO (*LN-Aut*). Allora dillo come hai promesso.

PRESIDENTE. Il senatore Centinaio propone di parlare, come ha promesso, anziché di proposta della Commissione, di proposta del senatore Arrigoni.

TONINI (*PD*). Proposta del senatore Arrigoni che è un autorevole membro, sia pure in questa fase, della Commissione.

Aggiungo allora, per completezza perché lo avevo dimenticato, che qualche senatore ha avuto da eccepire sulla contemporaneità della seduta della Commissione bilancio con il proseguimento della discussione generale

e delle dichiarazioni di voto. In particolare, la senatrice Bulgarelli. Mi faccio latore anche di questa preoccupazione. Non è un fatto nuovo. Trasmetteremo ormai alla prossima legislatura la richiesta di cercare di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione tra i lavori d'Assemblea e di Commissione.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, ho chiesto anche in quest'Aula di evitare la sovrapposizione, non solo per una questione di rispetto reciproco, ma anche perché non avevamo un testo valido su cui discutere e su cui dichiarare poi il voto.

Sono ancora in attesa della valutazione della 1ª Commissione, a meno che non la si voglia dare per implicita, sull'ammissibilità delle parti ordinarie e su quelle localistiche inserite a piene mani dal Governo e dalla maggioranza di Governo durante tutto l'*iter* della manovra.

Vorrei che il presidente Tonini esplicitasse questa considerazione, perché qui, nel Palazzo, le persone che lavorano con noi e che hanno esperienze delle passate legislature, mi dicono che non si è mai vista un'ammucchiata di interessi come in questa legislatura e in questa legge di bilancio conclusiva.

Su questo è importante allora avere almeno un'assunzione di responsabilità. Vorrei capire se il presidente Tonini - che lei, presidente Grasso, ha dichiarato responsabile ad intervenire su questa materia - conferma che va tutto bene così e che tutto è a posto e che si è trovato da eccipire su un milione o giù di lì per le vittime dell'amianto, rifiutando 80 milioni di euro che sarebbero derivati dall'abolizione dei vitalizi. Né l'una, né l'altra misura sono state inserite, mentre era doveroso farlo per rispetto dei cittadini che ci seguono.

Vorrei su questo una risposta e un'assunzione di responsabilità da parte del presidente Tonini e poi anche da lei, presidente Grasso.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, naturalmente lei può chiedere quello che vuole, però, come abbiamo appena ascoltato, per quanto riguarda le vittime dell'amianto il presidente Tonini ha chiesto al Governo di riproporre l'emendamento finanziato alla Camera.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni, è chiaro che tutto ciò che è stato ritenuto non compatibile in relazione alle funzioni della Commissione è stato dichiarato; tutto il resto, evidentemente, è stato ritenuto ammissibile.

VICARI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, mi scusi se non sono intervenuta prima, ma ero in Commissione bilancio.

Preliminarmente, mi preme specificare che il Presidente della Commissione bilancio ha fatto un intervento esatto e corretto, mentre il Vice Ministro, nel rispondere, ha parlato del comma 316 e non del comma 344 come il presidente Tonini: lo specifico solo per una questione di *drafting*, ma è un intervento che sicuramente sarebbe stato fatto.

Venendo alla dichiarazione di voto, il Gruppo di Alternativa Popolare è pronta a dare la propria fiducia al Governo, così come è stato chiesto.

In tema di *bonus* bebè, voglio specificare ancora una volta che noi abbiamo fortemente apprezzato le parole del vice ministro Morando in quest'Aula, soprattutto per il suo impegno ad intervenire alla Camera dei deputati. In questi giorni, con un emendamento, grazie a una posizione assolutamente rigida e ferma del nostro Gruppo, è stato reintrodotta l'assegno per i nuovi nati.

Abbiamo assistito anche a vivaci interpretazioni. Così come ho avuto modo di richiedere ieri al Governo di precisare, proprio per evitare vivaci interpretazioni, dal momento che abbiamo ascoltato il capogruppo Santini in Commissione bilancio dichiarare che la Commissione aveva votato un determinato provvedimento, cioè la triennialità per le famiglie (quindi non solo un anno), io tengo qui a ribadire la conferma delle dichiarazioni del vice ministro Morando e che l'accordo, sia politico che strategico, sulla famiglia è stato rispettato dalle sue dichiarazioni.

Proprio per queste interpretazioni vivaci, il Governo, se lo riterrà, interverrà alla Camera. Saremo attenti anche noi qui in Senato, proprio per il lavoro che verrà fatto alla Camera e per le scelte che saranno prese, soprattutto alla luce del fatto che spetterà proprio a quest'Aula e a questa Camera l'approvazione definitiva, ovvero la terza lettura.

Voglio anche ribadire un convinto sì su determinati aspetti che riguardano, come dicevamo ieri, impresa, lavoro e famiglia. Per quanto riguarda la famiglia, il nostro impegno continua, oltre che sul *bonus*, su un riconoscimento delle detrazioni per i figli a carico, che spero la Camera riesca a portare a compimento. Sul tema delle imprese abbiamo fortemente apprezzato la volontà di creare la decontribuzione per i nuovi assunti nel Mezzogiorno. Le aziende che assumeranno giovani fino a trentacinque anni nel Mezzogiorno potranno beneficiare di questa decontribuzione. È un fatto molto importante e concreto, perché spesso siamo stati accusati di non intervenire al Sud e di trascurare il Sud. Una decontribuzione di questo tipo indubbiamente è un grande riconoscimento.

Ciò vale anche per la possibilità di creare un fondo, che è stato istituito appositamente, a favore di chi sostiene, a titolo di cura e di assistenza, familiari gravemente malati o con difficoltà. Sempre in tema di assistenza ai più deboli e agli ultimi è previsto il *superticket*. Il *superticket* viene destinato a soggetti più vulnerabili. Siamo assolutamente consapevoli che le risorse non potranno soddisfare tutte le esigenze: arriveremo fino a un certo punto. La Camera, lo ripeto, potrà anche apportare dei miglioramenti, ma per noi è importante avere ripristinato il principio che i più deboli, i più vulnerabili e

anche i bambini possono beneficiare di un abbassamento del *ticket* rispetto agli altri cittadini.

Concludo proprio sul tema dal quale ho iniziato: per la prima volta, dopo vent'anni, viene data finalmente la possibilità ai collaboratori scolastici precari della città di Palermo - anche questa per noi è una fascia più debole - di beneficiare di una stabilizzazione, con le modalità che poc'anzi il presidente Tonini ha riferito.

Concludo ringraziando veramente, per la grande fatica e per il grande sforzo che è stato compiuto da parte di tutti, da parte del Governo, da parte dei componenti della Commissione bilancio, da parte dei relatori, del nostro relatore senatore Guldani e della relatrice Zanoni.

Siamo certi e convinti che gli impegni presi dal Governo saranno rispettati e noi saremo sempre attenti, in Senato, affinché ciò avvenga soprattutto in fase di terza lettura. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD).*

PRESIDENTE. Comunque senatrice Vicari, visto che il Governo si è pronunciato per impegnarsi per le vittime dell'amianto, ancora una volta è dimostrato che il bicameralismo è utile. Ne prendiamo atto. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Casaletto).*

BULGARELLI (M5S). È tornato a bordo, finalmente!

LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, ho ascoltato nella discussione generale, nelle dichiarazioni di voto e nelle repliche dei relatori e del Governo così tanti ringraziamenti, così tanta autocelebrazione di quanto si è stati bravi. Vorrei anche ringraziare il vice ministro Morando, dal momento che si è così impegnato nell'approfondire 4.000 emendamenti: lo immagino alla ricerca del nostro emendamento sul reddito di cittadinanza, che questa mattina, dispiaciuto, mortificato, ci ha detto non essere riuscito a trovare. Ebbene, non è riuscito a trovarlo perché noi non lo abbiamo presentato, perché per cinque anni di seguito lo abbiamo fatto per sentirci dire sempre no, e perché è incardinato in Commissione lavoro e qualora il Governo volesse portarlo avanti, noi saremmo pronti. Ma, dal momento che, evidentemente, non vuole e dal momento che il Movimento 5 Stelle viene sempre accontentato pochissimo o quasi niente, avevamo deciso di puntare su un altro emendamento, che eravamo certi che il Partito Democratico avrebbe recepito, perché, di fatto, riprende un suo disegno di legge, a firma Richetti. Tuttavia, tale emendamento non è stato accettato ed è stato dichiarato inammissibile.

Più che altro mi voglio soffermare sull'andamento dei lavori, perché esso - lo dico per chi non ha assistito ai lavori - è stato piuttosto deprimente. Oltre al fatto che abbiamo il Governo sotto scacco di ALA, il Gruppo di Verdini, che l'ha costretto anche a cambiare parere su un emendamento ben specifico.

Il Gruppo di Verdini ci ha chiamato ignoranti, di basso livello culturale, di scarso spessore. Ebbene, lo voglio dire pubblicamente in quest'Aula: il fatto di essere denigrati, offesi da uno che è condannato in primo grado per il *crack* di una banca (*Applausi dal Gruppo M5S*), da un nostalgico di un latitante - e sto parlando di Barani - e da un altro che è solo bravo a fare insulti sessisti e a dire che le donne devono girare ben coperte se escono di sera, per noi è motivo di grande onore. E solo con il Partito Democratico possono stare in alleanza, sicuramente non con noi. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo ALA*).

PRESIDENTE. Senatrice, la prego di adeguare il linguaggio all'Aula.

BARANI (*ALA*). Questo è il suo linguaggio!

LEZZI (*M5S*). Io sto adeguando il linguaggio alla levatura dei parlamentari che sono in quest'Aula. Se il senatore Verdini è condannato in primo grado non è colpa mia! (*Commenti dei senatori Barani e D'Anna*).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la prego di attenersi a un linguaggio non offensivo.

LEZZI (*M5S*). Noi eravamo convinti che il Partito Democratico...

D'ANNA (*ALA*). Vergognati! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, per favore, non provochi. Sono intervenuto io.

FALANGA (*ALA*). Presidente, non possiamo ascoltare queste parole!

PRESIDENTE. Senatore Falanga, non ho bisogno del suo intervento, grazie. (*Commenti dei senatori D'Anna e Falanga*).

LEZZI (*M5S*). Signor Presidente, effettivamente, insieme a Barani e Verdini, quando ho parlato degli insulti sessisti, avevo dimenticato il senatore D'Anna; dal momento che non è stato nominato probabilmente si è offeso. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

D'ANNA (*ALA*). Sei una *vajassa*! (*Proteste dal Gruppo M5S*).

LEZZI (*M5S*). Per noi è un onore, senatore D'Anna.

PRESIDENTE. Prego, senatrice, prosegua nel merito il suo intervento.

LEZZI (*M5S*). Dicevamo che eravamo convinti che il Partito Democratico ci avrebbe riservato un trattamento diverso; eravamo convinti che ci fosse più serietà, che sicuramente ci sarebbe stato un dialogo costruttivo, perché noi ci siamo messi lì e abbiamo proposto emendamenti di buon senso, rispetto a un Governo che, comunque, è anche in scadenza.

Ho sentito in quest'Aula parlare di crescita, di consegna di un Paese migliore. Allora vorrei ricordare al Governo, rispetto a quella diminuzione delle tasse che adesso vanno vantando, che si tratta di 15 miliardi per bloccare le clausole di salvaguardia, ma le clausole di salvaguardia, che - ricordiamo a chi ci ascolta da fuori - non sono altro che un aumento di IVA o di accise o comunque un aumento di tasse che sono poste in bilancio per coprire eventuali buchi, non le abbiamo inventate noi: sono di qualcuno e hanno un'origine ben precisa.

Le clausole di salvaguardia provengono dal Governo Berlusconi (*Applausi dal Gruppo M5S*), che ne lascia in eredità al Governo Letta e al Governo Monti per ben 40 miliardi di euro, compreso il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, con l'ultimo aumento dell'IVA che va dal 21 al 22 per cento. (*Applausi della senatrice Bulgarelli*). Eppure, nonostante questo, le pensioni a mille euro Berlusconi non le aveva portate. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E poi arriva Monti, che con le sue manovre lacrime e sangue le abbassa a 33 miliardi, lasciando 6,5 miliardi da scontare a Letta. Letta non ce la fa a non far aumentare l'IVA e con l'accordo, perché faceva parte del Governo, di Forza Italia, per la seconda volta, sanciscono l'aumento dell'IVA nel novembre 2013.

Dopo di che arriva Renzi. Renzi poi le fa diventare esponenziali: 16, 19, 22 per cento, per tre anni. Poi cominciano una serie di cavilli, di false evasioni fiscali fatte di condoni fiscali, mentre sono andati a strozzare le nostre aziende, quelle che lavorano con lo Stato e che con lo *split payment* non hanno la liquidità per affrontare questo sistema che le strangola.

E così loro fanno finta di fare la lotta all'evasione fiscale, strangolano le imprese e rimandano una valanga sempre più grande al Governo che verrà. E quando al ministro Padoan e all'Ufficio parlamentare di bilancio ho chiesto: secondo voi, dopo tutta la flessibilità ottenuta dell'Europa, sarà possibile non aumentare le tasse? No, non è possibile. Perché la crescita, che è stata assimilata grazie alle politiche di questo Governo, non sarà in grado di assorbirla.

E parliamo di crescita. Qualche settimana fa ho partecipato a un incontro molto interessante, organizzato dal centro studi «Economia Reale» con il professor Baldassarri, il quale, con un'analisi controfattuale estremamente interessante che davvero propongo a tutti i parlamentari di analizzare e approfondire, ci ha detto, con i numeri, i dati e le tabelle, che se non ci fosse stata l'opera di Draghi del *quantitative easing*, fino al 2017 avremmo avuto sempre una crescita negativa. Noi siamo riusciti, rispetto al resto d'Europa, a frenare l'azione di Draghi con le politiche del Governo Renzi, Berlusconi e anche Gentiloni Silveri, perché sono tutti un'allegra compagnia, dove si sono scambiate una serie di manette e sono stati accontentati tutti:

persino la parrocchia di sotto casa ha avuto i suoi 200.000 euro! (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo ALA*).

Ma poi, in perfetto stile berlusconiano, se una legge non ci piace, ne facciamo un'altra. Allora oggi, la relatrice Zanoni dice che dobbiamo cambiare la legge di contabilità, fatta quest'anno, così come nel disegno di legge di bilancio sono andati a cambiare il codice civile per aiutare le cooperative e sono andati a derogare al codice degli appalti, approvato quest'anno, e al codice antimafia approvato quest'anno! Non sapete legiferare, perché poi andate in deroga a quello che voi stessi fate. (*Vivaci commenti dai Gruppi PD e ALA*).

È così. Il disegno di legge di bilancio è stata fatta di deroghe e del milleproroghe, che già non ci dovrebbe essere, ma lo avete infilato lì. Ma sì, tanto che fa, ce ne dobbiamo andare tutti a casa, al collegio elettorale. (*Commenti della senatrice Cardinali*). Persino Marcucci, che ha confuso il suo emendamento con Marchini: si stanno scannando per la prima firma.

Ma poi Presidente, mi lasci un minuto.

CARDINALI (PD). Presidente, la ripresa video!

LEZZI (M5S). Secondo me abbiamo raggiunto il *top* nell'ultima notte, alle 2 di notte, quando è arrivata la Presidente della Commissione sanità che si è messa a battere i piedi come una bambina della scuola materna, perché voleva la prima firma da portarsi a casa e ha cominciato a fare i capricci. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice De Biasi*).

PRESIDENTE. La prego di non fare riferimento ai comportamenti dei senatori. La prego, vada al merito delle questioni e non si rivolga ai comportamenti dei colleghi.

LEZZI (M5S). E il vice ministro Morando si è dovuto mettere lì ad accontentarla, per dare un giocattolino per il collegio alla Presidente della Commissione sanità!

DE BIASI (PD). Ti fa così rabbia? Tutta invidia!

LEZZI (M5S). Questo è accaduto. La signora De Biasi ha fatto questo. È stata una scena imbarazzante. (*Applausi ironici dal Gruppo PD*). Quanto imbarazzante è stato vedere tutti i parlamentari, compreso adesso ancora Centinaio, rivendicare una prima firma del piccolo onorevole che vuole l'emendamento da portarsi al paesello. Di questo stiamo parlando.

DE BIASI (PD). Presidente, basta!

LEZZI (M5S). Solo di questo.

È stato mortificante lo stanziamento di 25 milioni di euro per risarcire i truffati dalle banche. Ma noi abbiamo votato favorevolmente perché quell'emendamento, quella scelta politica smentisce il segretario del Partito Democratico Renzi che, a Radio 105, ha detto che quelle persone sono degli

speculatori. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Smentisce la Boschi che dalla Gruber li ha chiamati speculatori. E allora siete stati costretti a tornare sui vostri passi. (*Commenti della senatrice Ferrara Elena*).

PRESIDENTE. Sono vietate le riprese video in Aula.
Senatore Endrizzi, lei è un Capogruppo, la prego.

LEZZI (*M5S*). Quella gente l'avete truffata voi.

FALANGA (*ALA*). Le regole!

LEZZI (*M5S*). Sì, le regole.

Concludo. Avremmo voluto un emendamento davvero piccolo perché su quello della povertà c'era poco da fare. Noi sappiamo - ce lo dicono l'ISTAT e l'Ufficio parlamentare di bilancio - che i poveri restano tali e il loro numero non cambierà. Il milione di posti di lavoro lasciatelo a Berlusconi, almeno per decenza.

PRESIDENTE. Concluda.

LEZZI (*M5S*). Volevamo chiedere almeno che l'IMU che pagano i nostri imprenditori fosse completamente deducibile. (*Commenti dei senatori Cuomo e Ferrara Elena*). Ci hanno detto «no» per regalare l'IMU ai rigassificatori degli amici di Santini in Veneto, per fare un dispetto al sindaco Nogarini. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Magari anche questo.

Chiaramente il nostro voto è contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

FALANGA (*ALA*). È una rogatoria!

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI (*M5S*). Presidente, sull'ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Solo il Capogruppo può intervenire in fase di dichiarazioni di voto.

Senatore Mandelli, prego.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Mi metta nella condizione di farlo.

PAGLINI (*M5S*). Signor Presidente, mi dà la parola sull'ordine dei lavori?

PRESIDENTE. No. Siamo in fase di dichiarazioni di voto.

MANDELLI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, si conclude oggi in Senato una sessione di bilancio che prelude alla fine di questa XVII legislatura, una sessione molto disordinata, caratterizzata da importanti interruzioni necessarie per tenere unita una maggioranza eterogenea.

La legge di bilancio è stata gestita con modalità che oserei dire innovative e che, nel testo uscito dal dibattito in Commissione, non ha tenuto conto di alcune indicazioni che veniva dalle forze di opposizione. A tutte queste evidenti scollature abbiamo voluto rispondere con tanto buonsenso, che poco è stato sottolineato in questa Aula per il grande rispetto che portiamo verso i cittadini.

Tre sono i concetti chiave di questa legge di bilancio: pochi soldi, necessità di tenere cucita una maggioranza che ha difficoltà a trovare una linea comune di intenti e poche idee su come impegnare le scarse risorse. La strada stretta indicata dal ministro Padoan è il limite di questa legge di bilancio e noi la strada stretta l'abbiamo vista molto bene.

Forza Italia ha puntato per questo su pochi e selezionati obiettivi: più aiuti alle nostre famiglie, sempre più stremate da questa crisi; maggiori interventi per la sicurezza e l'immigrazione; qualche misura per cercare di far ripartire il Paese come - per esempio - l'introduzione della cedolare secca per le attività commerciali. Qualcuno stamattina ha detto che non abbiamo presentato le nostre bandiere, come l'introduzione di una pensione minima più accettabile. Dopo quattro anni di leggi di bilancio in cui abbiamo presentato le nostre proposte, che non avete voluto neanche ascoltare, ma soprattutto tenendo conto dell'episodio di grande democrazia dell'anno scorso, quando avete perso il *referendum* e non avete voluto giocare neanche la seconda puntata in Senato, che è un fatto gravissimo, e che il Paese vi deve imputare sempre, abbiamo pensato che fosse veramente inutile andare a infrangere le nostre idee sul vostro muro di gomma, visti i pochissimi soldi.

Il presidente Berlusconi ha già aumentato le pensioni minime; lo rifarà con il nostro Governo e su questo non abbiate alcun dubbio. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

La maggioranza - come ho già detto - non ha colto nessuno dei nostri temi. Ha inserito qualche nostra idea nella formazione dell'emendamento sul *bonus bebè*, ma senza cogliere l'essenza del problema: in un Paese dove il calo della natalità è inesorabile, la soluzione non sono gli 80 euro (che poi scenderanno a 40 dal 2019) assegnati a chi ha un ISEE molto basso. Inquadriamolo piuttosto come un *bonus povertà*, perché come molte delle misure proposte in questi anni sono servite solo a tamponare la crescita di situazioni di marginalità sociale.

In questa legge di bilancio l'intervento sulle pensioni ha formulato una disposizione sui lavori usuranti che non è né giusta, né introduce principi di equità per gli anni a venire; ancor meno nei confronti delle nuove generazioni, da sempre tutelate a parole dai Governi Renzi e Gentiloni Silveri. Si inseriscono alcune categorie in modo molto parziale e se ne lasciano fuori altre che, magari, solo per la ripetitività del compito, che già di per sé produce usura, avrebbero avuto la priorità.

La proposta sulle pensioni va - a nostro giudizio - nella direzione sbagliata. Ci sono voluti vent'anni per riuscire a unificare un sistema previdenziale nel quale ogni categoria aveva le sue regole e i suoi requisiti di età. Ed ora che finalmente abbiamo un sistema unico e universalistico, stiamo reintroducendo differenze tra lavoratori. L'unica soluzione - secondo noi - è inserire una serie di flessibilità in uscita.

Oggi, la nostra sfiducia è non solo su questa legge di bilancio, ma è nel complesso dei provvedimenti adottati in questi anni dai Governi di sinistra. Aumentano i poveri e, anziché creare nuove ricchezze e favorire una crescita economica strutturale, si sono poste solo le condizioni per redistribuire la ricchezza esistente, rendendo necessari nuovi interventi per attenuare il crescente disagio sociale.

Ormai l'effetto Francoforte è chiaro e ancora una volta bisogna ringraziare il presidente Berlusconi per avere trovato il consenso europeo su una figura di assoluto prestigio come Mario Draghi a guidare la Banca centrale europea.

Le variabili esogene estremamente positive esplicano ora appieno i loro effetti sui nostri conti pubblici con una crescita stimata tra l'1,5 e l'1,6 per cento per quest'anno, ma in diminuzione all'1 per cento già dal 2018 e per gli anni a venire. Anche queste previsioni confermano la mancata spinta dell'azione riformista rivendicata solo a parole dal centrosinistra. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Anche questa manovra di bilancio è realizzata fortemente in *deficit*. L'allarme sui conti pubblici è già stato acceso nelle sedi europee. Come ogni anno, l'attenzione sulla manovra di bilancio si è concentrata sugli interventi normativi contenuti nella prima parte, quella che tradizionalmente era la legge finanziaria e poi legge di stabilità. La seconda parte, quella che riguarda il bilancio dello Stato vero e proprio, sarà per il 2018 largamente a politiche invariate; una legge di bilancio da 860 miliardi, una prima parte che vale 20 miliardi e le modifiche introdotte dalla Commissione che valgono poco più di 600 milioni di euro. Quindi, per effetto delle modifiche apportate, si avrà un maggior *deficit* che leggeremo sull'assestamento 2018.

È facile capire che questa manovra, esattamente come le precedenti, non cambierà lo stato complessivo dell'economia italiana. Rimangono un carico e una pressione fiscale opprimenti che si riducono solo in conseguenza della crescita del denominatore, il PIL, per le cause esogene di cui ormai troppo spesso parliamo tutti. Viene rinviata l'introduzione dell'IRI, una misura attesa soprattutto dai piccoli imprenditori, mentre permane una spesa pubblica che è largamente centralizzata e in larga parte improduttiva.

Una parte preponderante del debito pubblico è appostata soprattutto a livello centrale e non negli enti territoriali. Eppure, ancora una volta c'è l'ennesimo sacrificio di 2 miliardi viene chiesto alle Regioni. Il problema della riduzione delle tasse non è al centro dell'agenda di questo Esecutivo, né lo è stato in quella dei precedenti Esecutivi di centrosinistra.

Oggi, questo Governo non solo non riduce la pressione fiscale, ma la aumenta. Dei 21 miliardi di minori entrate, 19 sono utilizzati per la sterilizzazione delle clausole IVA del 2018 e il differimento dell'entrata in vigore

dell'IRI sulle imprese, come ho detto qualche minuto fa. Dall'altra parte, ci sono più di 11 miliardi di entrate, che sono vere e proprie imposte o tasse.

Cosa manca allora? Manca un autentico intervento strutturale sulle regole della nostra economia a partire dal sistema fiscale e dal sistema burocratico; un serio piano per dare un moltiplicatore agli investimenti pubblici. Ovviamente nulla viene fatto per estinguere i debiti della pubblica amministrazione nei confronti dei fornitori di beni e servizi, mettendo in ginocchio tante, troppe aziende e tanti, troppi lavoratori.

Le ragioni per cui non possiamo votare la fiducia a questa legge di bilancio, quindi, le rappresentiamo non solo noi oggi in quest'Aula, ma anche gli imprenditori abbandonati, i lavoratori autonomi oberati di tasse e burocrazia, i lavoratori dipendenti che godono di un mercato del lavoro non inclusivo. Tutti loro manifestano un dissenso verso l'azione di questo Esecutivo che è palpabile ogni giorno da chi vive tra la gente e con la gente.

Per queste ragioni, Forza Italia oggi esprime il suo no a questa ennesima fiducia. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

SANTINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, la legge di bilancio oggi in approvazione conclude gli interventi di politica economica sviluppatasi in modo articolato nel corso dell'intera legislatura e agisce dentro margini molto stretti, in quanto responsabilmente il Governo ha deciso di dedicare tre quarti dell'intervento alla disattivazione delle clausole di salvaguardia, per evitare di aumentare la pressione fiscale diretta e indiretta sulle famiglie e sulle imprese.

La legge di bilancio, nella lettura del Senato, ha scelto di misurarsi in modo non riduttivo con i temi che riguardano le condizioni di vita delle famiglie e delle imprese, posti dall'incisività delle trasformazioni in atto. Sul piano delle politiche di sviluppo, le trasformazioni successive alla recessione (grande crisi del 2007-2012) pongono a tutti i Paesi un tema nuovo che riguarda il ritmo della crescita e le politiche di sostegno possibili in un contesto di vincoli di bilancio stringenti e di bassa inflazione. Di fronte a questo, sono stati posti interventi di sviluppo per quanto riguarda sia l'occupazione, sia gli investimenti. Inoltre, le trasformazioni sollevano anche il problema dell'avanzare dell'economia digitale, che pone la questione di come tracciare fiscalmente le attività economiche e come adeguare il capitale umano e gli investimenti a questi cambiamenti. Si sono date risposte importanti sull'occupazione giovanile, che è la più colpita in questo momento; sull'impegno a sostenere gli investimenti innovativi, sia nella quantità che nella qualità, e sul fatto di rafforzare il capitale umano dei nostri giovani con interventi specifici portati nella legge di bilancio.

Inoltre, proprio qui al Senato si è introdotta la *web tax*, che rappresenta una prima risposta da consolidare nel tempo, ma che indubbiamente indica una nuova strada concreta e praticabile per non essere schiacciati dai cambiamenti in atto.

La seconda grande trasformazione è la crisi demografica, che pone da anni e porrà sempre di più in futuro molte domande sociali, a partire dal tema affrontato nei provvedimenti. Qui abbiamo visto in modo approfondito la questione previdenziale, disegnando un percorso che, nel necessario mantenimento dell'equilibrio della spesa complessiva previdenziale adesso e nel tempo, ha permesso però di aumentare la protezione sociale a 15 fasce di lavoratori che non potranno prolungare la loro permanenza al lavoro, introducendo altresì il tema di come differenziare, con dati scientifici, il calcolo dell'aspettativa di vita e il correlato incremento dell'età di accesso alla pensione sulla base di una decisione che verrà legata alla gravosità dei lavori. Questo è un elemento importante di riforma della precedente legge previdenziale.

Analoga attenzione si è rivolta al tema del *welfare* sanitario, dedicando una misura specifica significativa per ridurre gli effetti negativi del *superticket* a partire dalle aree sociali più deboli.

Si è inoltre deciso di dare avvio a un fondo sui cosiddetti *caregiver*, cioè l'assistenza di prossimità alle situazioni di svantaggio e di *handicap*, in nome di un principio di prossimità e di sussidiarietà che tiene insieme l'evoluzione del *welfare* pubblico con quello del *welfare* del privato sociale. Analogamente è stata confermata una misura di sostegno alla natalità, il cosiddetto *bonus* bebè, che nelle prossime legislature andrà accompagnato da una politica universale e organica sugli assegni ai figli e sul sostegno ai servizi alle persone. Infine, col fondo per il ristoro finanziario si è data una risposta concreta al dramma determinato dalla crisi delle banche.

Voglio concludere il mio intervento con una rilevazione oggettiva. Noi ci sottraiamo alla forte *vis polemica* che abbiamo sentito in quest'Aula con due dati oggettivi. Alla senatrice Guerra, che ha citato una perdita di 2 milioni di unità di lavoro equivalente rispetto al 2008, ricordo che bisogna leggere i dati fino in fondo. Se noi rileviamo i dati dal 2013-2014, e cioè da quando è iniziata questa legislatura, i dati oggettivi rilevano una crescita di oltre 900.000 unità di lavoro equivalente in questo periodo. Ricordo inoltre alla senatrice Guerra, che dovrebbe saperlo molto bene visto che faceva parte del Governo Monti, che il crollo è avvenuto durante i Governi Berlusconi e Monti. (*Applausi dal Gruppo PD*). Questo è un dato oggettivo che va ricordato.

Il secondo dato oggettivo da non dimenticare in quest'Aula è che, su moltissimi dei provvedimenti che ho velocemente ricordato, in Commissione c'è stato un voto unanime o quasi unanime dei diversi Gruppi, che contrasta con lo spirito molto polemico che abbiamo sentito. Io vorrei riflettere per un attimo sui voti unanimi, perché ritengo abbiano un significato: esprimono la consapevolezza, anche da parte dell'opposizione, che, di fronte alla durezza delle sfide che ci attendono, esistono non risposte facili, ma assunzioni di responsabilità che per loro stessa natura sono sempre concretamente parziali. E sono però importanti perché - a nostro avviso - vanno nella giusta direzione, che è quella di creare sviluppo per poter creare lavoro e di poter disporre di risorse per favorire un *welfare* inclusivo e in grado di rispondere soprattutto alle gravi difficoltà delle persone più deboli, come si è cominciato a fare concretamente con il reddito d'inclusione lavorativa.

Al di là di ogni polemica, pensiamo che solo con la polemica non si va da nessuna parte. Pensiamo che quanto è stato fatto in questi anni e con la legge di bilancio in esame rappresenti un ulteriore passo nella giusta direzione per le nostre famiglie, per il mondo del lavoro e le istituzioni democratiche, che offriamo alla valutazione dei cittadini.

Intanto come Gruppo PD votiamo con convinzione il disegno di legge di bilancio e la fiducia al Governo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Longo).*

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 102-*bis* del disegno di legge n. 2960, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Sono state avanzate moltissime richieste di anticipare il voto, che avallero' solamente per i membri del Governo che hanno palesato delle esigenze e per coloro che hanno motivi di salute. Per il resto, mi dispiace ma non posso accoglierle.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Bellot).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Bellot.

PEGORER, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bondi, Borioli, Brogna, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fravezzi
Gambaro, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Galdani, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia
Manassero, Manconi, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Micheloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli, Mucchetti
Napolitano, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Russo, Ruta
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Tronti, Turano
Uras
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio
Barozzino, Battista, Bellot, Bernini, Bignami, Bilardi, Bisinella, Blundo, Bocchino, Bonfrisco, Bottici, Bruni, Bubbico, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Carraro, Casaletto, Cassinelli, Castaldi, Catalfo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Consiglio, Conti, Corsini, Cotti, Crimi, Crosio
D'Alì, Davico, De Cristofaro, De Petris, De Siano, Di Giacomo, Di Maggio, Divina, Donno
Endrizzi
Fasano, Ferrara Mario, Fornaro, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gatti, Giarrusso, Gibiino, Giovanardi, Giroto, Gotor, Granaiola, Guerra
Lezzi, Liuzzi, Lo Moro, Lucidi
Mandelli, Matteoli, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Mussini
Paglini, Pegorer, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli
Quagliariello
Ricchiuti
Schifani, Serafini, Sibia, Sonago, Stefani
Taverna, Tosato
Vacciano, Volpi
Zin, Zizza, Zuffada.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.700 (testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 102-*bis* del disegno di legge n. 2960, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	243
Senatori votanti	242
Maggioranza	122
Favorevoli	149
Contrari	93

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 102-*bis* del disegno di legge.

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto) gli articoli da 1 a 102-*bis* sono confluiti nel nuovo articolo 1 del disegno di legge. Avverto che i restanti articoli e i relativi emendamenti saranno comunque posti in votazione nella numerazione originaria, così come indicato nello stampato del disegno di legge. La Presidenza si intende fin d'ora autorizzata ad apportare le modifiche di coordinamento conseguenti all'approvazione dell'emendamento 1.700 (testo corretto).

Passiamo quindi all'esame dei restanti articoli del disegno di legge. Con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri generali, gli allegati, gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati del disegno di legge.

In questa fase della discussione, ai sensi dell'articolo 129, comma 5, del Regolamento, potranno intervenire su ciascun articolo unicamente i presentatori di ordini del giorno e di emendamenti per illustrarli, e quindi il relatore e il rappresentante del Governo per esprimere il rispettivo parere.

Vi prego di raggiungere i vostri posti.

Metto ai voti l'articolo 103, che corrisponde all'articolo 2 del testo definitivo del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 104, sul quale sono stati presentati emendamenti, pubblicati nel fascicolo in distribuzione, che si intendono il-

lustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 104.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.Tab.2.1.5.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Signor Presidente, chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

CIAMPOLILLO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Signor Presidente, visto che cominciamo...

PRESIDENTE. Ci sono delle schede nelle postazioni di senatori assenti?

CIAMPOLILLO (*M5S*). Sì, bisogna togliere le schede...

PRESIDENTE. L'ho prevenuta.

CIAMPOLILLO (*M5S*). Ce ne sono tante nelle postazioni alla mia sinistra. Chiedo di toglierle prima del voto, ovviamente. Grazie.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di collaborare, togliendo le schede nelle postazioni di senatori assenti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 104.Tab.2.1.5, presentato dal senatore Conte e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

CIAMPOLILLO (*M5S*). Ci sono altre schede!

PRESIDENTE. Prego gli assistenti di aiutarci a rimuovere le schede che non corrispondono ad un senatore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 104.Tab.2.2.5, presentato dai senatori Taverna e Gaetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 104.Tab.2.3.5, presentato dal senatore Giroto e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 104.Tab.2.4.5, presentato dai senatori Gotor e Guerra.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.Tab.2.5.5.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 104.Tab.2.6.5, presentato dalla senatrice Bonfrisco.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.Tab.2.7.5.

SOLLO *(PD)*. Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti 104.Tab.2.7.5 e 104.Tab.2.8.5 e li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 104.Tab.2.9.5.

SANTINI *(PD)*. Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 104.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 105, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 105.Tab.3.1.10, presentato dai senatori Castaldi e Girrotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 105.Tab.3.2.10, presentato dal senatore Cotti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 105.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 106.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 107.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 108.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 109.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 110, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 110.3 e 110.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 110.1.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto a favore dell'emendamento 110.1, che tutela il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specialmente dopo gli episodi verificatisi negli ultimi mesi, ma che sempre vedono impegnati i Vigili del fuoco, in particolare quelli volontari, i quali sono particolarmente numerosi solo in una parte del nostro Paese, credo che sarebbe un riconoscimento veramente doveroso. Accanto alle tante misure introdotte in questo disegno di legge bilancio, sarebbe stato logico introdurre questa. È una tutela per chi si batte, rischiando la vita, per salvaguardare l'ambiente e le persone.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 110.1 presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori, fino alle parole: «servizio permanente».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 110.2.

Gli emendamenti 110.3 e 110.4 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 110.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 111, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 111.Tab.9.1.5, presentato dal senatore Pegorer e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 111.Tab.9.2.5, presentato dal senatore Pegorer e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

111. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

112. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

113. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

114. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

115. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

116. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

117. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

118. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 119, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BARANI (*ALA*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 119.4 (testo 2).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. L'emendamento 119.4 (testo 2) è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 119.6, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 119.7, presentato dal senatore Piccoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 119.8, presentato dai senatori Battista e Di Giorgi.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 119.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 120.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Onorevoli colleghi, poiché sono stati esaminati tutti gli articoli al disegno di legge, il Governo dovrà ora procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni, che sarà trasmessa al Senato non appena possibile.

La 5ª Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni al bilancio, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19,45, è ripresa alle ore 21,18).

Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. Tale Nota è stata deferita alla 5ª Commissione permanente.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge occorre passare, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Nota di variazioni, con la quale il Governo ha provveduto a introdurre nel testo del disegno di legge e nelle annesse tabelle le modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame degli articoli.

Hanno facoltà di intervenire i relatori per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5ª Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

ZANONI, *relatrice*. Signor Presidente, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti degli emendamenti approvati dal Senato della Repubblica al disegno di legge di bilancio.

Tali effetti sono riflessi nella presente Nota di variazioni e sono neutrali rispetto agli obiettivi fissati nella manovra in termini di saldi di finanza pubblica. In relazione a quanto precede, la presente Nota aggiorna i valori contabili dell'articolo 16 (totale generale della spesa) del disegno di legge di bilancio e comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per il triennio 2018-2020 in termini di competenza e di cassa; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della spesa dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14). Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.

La presente Nota di variazioni, anche quest'anno, viene presentata secondo la nuova impostazione disposta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, che modifica la legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 31 dicembre 2009. Tale nuova impostazione discende dal fatto che, in base alle nuove disposizioni, i due disegni di legge che componevano la manovra triennale di finanza pubblica - disegno di legge di stabilità e disegno di legge di bilancio - sono ora integrati in un unico disegno di legge organizzato in due sezioni distinte. I prospetti per l'unità di voto e gli allegati tecnici per capitoli presentano ora l'intero bilancio dello Stato e non soltanto le unità e i capitoli che hanno subito variazioni per effetto degli emendamenti al disegno di legge. Le variazioni connesse agli emendamenti approvati sono esposte in apposite colonne distintamente per la Sezione I e la Sezione II.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.

Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno di legge, sia alle annesse tabelle.

CALDEROLI (*Misto-LpSP*). Signor Presidente, per non perdere il vizio, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la Nota di variazioni.

È approvata.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2960, nel suo complesso, nel testo emendato. *(Segue la votazione).*

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PD).*

Sui lavori del Senato Conferenza dei Capigruppo, convocazione

PRESIDENTE. L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 5 dicembre, alle ore 16,30, con all'ordine del giorno: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Sempre nella giornata di martedì, alle ore 13, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario dei lavori delle prossime settimane.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 5 dicembre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Comunicazione del Presidente sul calendario dei lavori

La seduta è tolta (*ore 21,25*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 **(2960)**

EMENDAMENTO 1.700 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DA 1 A 102-BIS

1.700

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.700 (in formato PDF) (*vedi annesso*).

1.700 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

Emendamento 1.700 (testo corretto) (in formato PDF) (*vedi annesso*).

N.B. Per gli articoli da 1 a 102-bis, interamente sostituiti dall'emendamento 1.700 (testo corretto), si rinvia all'Atto Senato 2960-A.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.700 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1, Tomo I, di prossima pubblicazione.

Parte II

SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

ARTICOLI 103 E 104 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 103.

Approvato

(*Stato di previsione dell'entrata*)

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2018, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 104.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2018, in 55.000 milioni di euro.

3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.a. -- Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

4. La SACE S.p.a. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2018, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.

5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2018, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 398,5 milioni di euro e 7.300 milioni di euro.

6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2018, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Le spese per le quali può si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2018, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei *referendum* dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2018, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettua-

re, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.

13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.

14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2018, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia SpA a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2018, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale del Corpo della guardia di finanza.

EMENDAMENTI

104.Tab.2.1.5

CONTE, DI GIORGI, ELENA FERRARA

Respinto

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria capitolo 3631/1 contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Regina Margherita» di Monza, apportare le seguenti variazioni:

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 politiche economico finanziarie e di bilancio, programma 1.7 analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (Fondo interventi strutturali di politica economica decreto-legge n. 282 del 2004):

2019:

- CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000;
2020:
- CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

104.Tab.2.2.5

TAVERNA, GAETTI

Respinto

Alla tabella 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3), Programma 2.4 «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» (3.6), apportare le seguenti variazioni:

2018:
CP: + 2.200.000.000;
CS: + 2.200.000.000;
2019:
CP: + 2.200.000.000;
CS: + 2.200.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 2, Parte I stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (33), Programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:
- CP: - 2.200.000.000;
CS: - 2.200.000.000;
2019:
- CP: - 2.200.000.000;
CS: - 2.200.000.000.

104.Tab.2.3.5

GIROTTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, MARTON, SANTANGELO, COTTI

Respinto

Alla tabella n. 2, Parte I, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 9 «Infrastrutture pubbliche e logistica» (14), Pro-

gramma 9.1 «Opere pubbliche e infrastrutture» (14.8.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 260.000.000;

CS: + 260.000.000;

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000;

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 «competitività e sviluppo delle imprese» Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo (11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 260.000.000;

CS: - 260.000.000;

2019:

- CP: - 330.000.000;

CS: - 330.000.000;

2020:

- CP: - 240.000.000;

CS: - 240.000.000.

104.Tab.2.4.5

GOTOR, GUERRA

Respinto

Allo Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, Missione14 «Diritti sociali, politiche sociali e familiari», Programma14:1 «Protezione sociale per particolari categorie», (Autorizzazione «DL 22312006 - Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità»), apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 290.000.000;

CS: + 290.000.000;

2019:

CP: + 290.000.000;

CS: + 290.000.000.

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.90 Tutela del patrimonio culturale «(Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale legge 208/2015, articolo 1, comma 979)», apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000;

2019:

- CP: - 290.000.000;

CS: - 290.000.000.

104.Tab.2.5.5

ZELLER, BERGER, PANIZZA

Ritirato

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), ProgrammaFlussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200;

CS: + 200;

2019:

CP: + 200;

CS: + 200;

2020:

CP: + 900;

CS: + 900.

Conseguentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire, Programma 23.1, Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 200;
- CS: - 200;

2019:

- CP: - 200;
- CS: - 200;

2020:

- CP: - 900;
- CS: - 900.

104.Tab.2.6.5

BONFRISCO

Respinto

Alla Tabella 8, Stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) Programma Flussi migratori; interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti; rapporti con le confessioni religiose apportare le seguenti modifiche:

2018:

- CP: + 200;
- CS: + 200;

2019:

- CP: + 200;
- CS: + 200;

2020:

- CP: + 900;
- CS: + 900.

Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire - Programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti modifiche:

2018:

- CP: - 200;
- CS: - 200;

2019:

- CP: - 200;
- CS: - 200;

2020:

- CP: - 900;
- CS: - 900.

104.Tab.2.7.5

SANGALLI, FATTORINI, GIANNINI, LANZILLOTTA, MICHELONI, TRONTI, VERDUCCI, SOLLO (*)

Ritirato

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 3. «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (016), Programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (016.005) apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: + 1.500.000;
- CS: + 1.500.000;

2019:

- CP: + 2.000.000;
- CS: + 2.000.000;

2020:

- CP: + 2.000.000;
- CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, alla stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23. Fondi da ripartire (033), Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali (033.002), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 1.500.000;
- CS: - 1.500.000;

2019:

- CP: - 2.000.000;
- CS: - 2.000.000;

2020:

- CP: - 2.000.000;
- CS: - 2.000.000.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

104.Tab.2.8.5

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, ICHINO, SPILABOTTE, SOLLO (*)

Ritirato

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000;

2019:

- CP: - 5.000.000;
- CS: - 5.000.000;

2020:

- CP: - ;
- CS: - .

Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: + 5.000.000;
- CS: + 5.000.000;

2019:

- CP: + 5.000.000;
- CS: + 5.000.000;

2020:

- CP: - ;
- CS: - .

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

104.Tab.2.9.5

SANTINI

Ritirato

Alla Tabella 8, Missione 5.1, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), ProgrammaFlussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;

CS: + 900.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze Missione 23 Fondi da ripartire, Programma 23.1 Fondi da assegnare, sono apportate le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 200.000;

CS: - 200.000;

2019:

- CP: - 200.000;

CS: - 200.000;

2020:

- CP: - 900.000;

CS: - 900.000.

ARTICOLO 105 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 105.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2018, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.

EMENDAMENTI

105.Tab.3.1.10

CASTALDI, GIROTTO

Respinto

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo» (11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 260.000.000;
- CS: - 260.000.000;

2019:

- CP: - 330.000.000;
- CS: - 330.000.000;

2020:

- CP: - 240.000.000;
- CS: - 240.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 3 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» (16), Programma 3.2 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy» (16.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: + 260.000.000;
- CS: + 260.000.000;

2019:

CP: + 330.000.000;

CS: + 330.000.000;

2020:

CP: + 240.000.000;

CS: + 240.000.000.

105.Tab.3.2.10

COTTI, SANTANGELO, MARTON, GIROTTI, CASTALDI

Respinto

Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Missione 1 «Competitività e sviluppo delle imprese» (11), Programma 1.1 «Promozione e attuazione politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità di impresa e movimento cooperativo» (11.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 260.000.000;

CS: - 260.000.000;

2019:

- CP: - 330.000.000;

CS: - 330.000.000;

2020:

- CP: - 240.000.000;

CS: - 240.000.000.

ARTICOLI DA 106 A 110 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 106.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

Art. 107.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018.

Art. 108.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero

per l'anno finanziario 2018, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento ed acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 109.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Art. 110.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2018, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifica-

zioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2018, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2018, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.

8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2018, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.

9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Mi-

nistro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 2010.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

11. Al fine di consentire la corresponsione nell'ambito del sistema di erogazione unificata delle competenze accessorie dovute al personale della Polizia di Stato, per i servizi resi nell'ambito delle convenzioni stipulate con Poste italiane Spa, con l'ANAS S.p.A. e con Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare, con propri decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le occorrenti variazioni compensative di bilancio delle risorse iscritte sul capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

EMENDAMENTI

110.1

PICCOLI, MARIN, CERONI

Le parole da: «Dopo» a: «servizio permanente » respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.

11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito

del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

110.2

PICCOLI, MARIN, CERONI

Precluso

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In caso infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio oppure in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «235 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «315 milioni di euro».

110.3

DI BIAGIO, VICECONTE

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

110.4

DI BIAGIO, VICECONTE

Ritirato

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro annui per l'anno 2018, 10 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

ARTICOLO 111 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 111.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

EMENDAMENTI

111.Tab.9.1.5

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione ISviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale, Azione 4 - Attuazione accordi e impegni internazionali sullo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000;

2019:

CP: + 3.500.000;

CS: + 3.500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000;

2019:

- CP: - 3.500.000;

CS: - 3.500.000.

111.Tab.9.2.5

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Respinto

Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 1.6 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000;

2019:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1, «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Azione 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale, apportare le seguenti variazioni:

2018:

- CP: - 2.500.000;
- CS: - 2.500.000;

2019:

- CP: - 2.500.000;
- CS: - 2.500.000.

ARTICOLI DA 112 A 119 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 112.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelievi dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di

pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.

Art. 113.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 64;
- 2) Marina n. 33;
- 3) Aeronautica n. 78;
- 4) Carabinieri n. 0;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 0;
- 2) Marina n. 26;
- 3) Aeronautica n. 9;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

- 1) Esercito n. 98;
- 2) Marina n. 20;

3) Aeronautica n. 25;

4) Carabinieri n. 70.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 280;

2) Marina n. 300;

3) Aeronautica n. 242;

4) Carabinieri n. 110.

4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera *b-bis)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 420;

2) Marina n. 355;

3) Aeronautica n. 281.

5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera *b-ter)* del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2018, come segue:

1) Esercito n. 480;

2) Marina n. 200;

3) Aeronautica n. 135.

6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2018, le disposizioni contenute nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per

l'anno finanziario 2018, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.

8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 114.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il

medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

4. Per l'anno finanziario 2018 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 115.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo».

lo dal vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.

3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2018, il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

4. Al pagamento delle retribuzioni per le operazioni e per i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico». A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli relativi alle competenze accessorie del personale.

Art. 116.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

Art. 117.

Approvato

(Totale generale della spesa)

1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 852.234.316.297, in euro 862.740.670.331 e in euro 858.624.860.313 in termini di competenza, nonché in euro 869.226.051.445, in euro 868.614.126.578 e in euro

862.675.864.555 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2018-2020.

Art. 118.

Approvato

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2018-2020, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 119.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2018, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'esercizio finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.

4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio connesse

con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.

6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2018, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2017, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro af-

fidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.

18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2018-2020 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati ed il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni a statuto ordinario.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-*quater*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.

22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere ad eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2018, tengono conto anche delle risorse finanzia-

rie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2017. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.

24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.

25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.

26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2018, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».

27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2018, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attua-

zione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2018, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2018, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2018. Le risorse del suddetto Fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2018 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95.

32. Relativamente alle gestioni contabili oggetto di riconduzione al regime di contabilità ordinaria ai sensi dell'articolo 44-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, le somme che, a seguito della chiusura dei conti di tesoreria, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per effetto dei versamenti operati da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati nonché dall'Unione europea in favore delle strutture dei Ministeri titolari delle medesime gestioni, sono riassegnate negli stati di previsione dei Ministeri interessati, al fine di mantenere l'operatività delle stesse.

33. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per effetto di donazioni effettuate da soggetti privati in favore di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato puntualmente individuate possono essere riassegnate ad appositi capitoli di spesa degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

33-*bis*. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022».

EMENDAMENTI

119.4 (testo 2)

BARANI

Ritirato*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 95-bis.

(Sostegno alle attività relative al progetto BEI - Belt e Road)

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggera e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, con particolare riferimento al progetto *Belt and Road*, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro il soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale Digitale (PLN), di cui all'articolo 61-bis del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24/3/2012, n. 27, è autorizzato a contrarre un mutuo con la BEI di pari importo. A tale scopo il suddetto soggetto attuatore redige il progetto preliminare a base dell'investimento nel limite di spesa di 700.000 euro per l'anno 2018. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni nella convenzione con il citato soggetto attuatore.

2. Inoltre per dotare dei necessari mezzi propri il soggetto attuatore di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nei settori dell'intermodalità dei trasporti della logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote del capitale del soggetto attuatore di cui al comma 1 nel rispetto del disposto del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fino ad un importo totale massimo, inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

119.6

PICCOLI, MARIN, CERONI

Respinto*Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:*

«33-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 dell'articolo 9-bis, è inserito seguente:

"8-bis. In attuazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, ed al fine di consentire ai contribuenti la replicabilità delle analisi dalla medesima sviluppate, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nei 60 gg che precedono la convocazione delle commissioni di cui all'articolo 8, anche in forma anonima, tutti i dati utilizzati per elaborare il modello economico di stima degli aggregati economici contenuti negli Indicatori Sintetici di Affidabilità, nonché la completa esplicitazione delle funzioni di stima adottate e la descrizione dettagliata di tutte le conoscenze scientifiche impiegate in tale ambito, comprese le valutazioni che hanno condotto alla scelta dello specifico modello adottato".

b) dopo il comma 19, dell'articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti:

"19-bis. Per il primo periodo d'imposta per il quale gli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale sono applicati e per i due successivi, si esclude ogni attività di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni eventualmente derivanti dall'esito del calcolo degli Indicatori stessi.

19-ter. L'applicazione degli Indicatori Sintetici di Affidabilità Fiscale è esclusa per i periodi d'imposta durante i quali il contribuente ha applicato il regime introdotto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 legge n. 190 del 2014 o il regime introdotto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011, convertito; con modificazioni, dalla legge 111 del 2011";

c) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

"21-bis. Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale non costituiscono presunzioni utilizzabili ai fini dell'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e 54 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633."».

119.7

PICCOLI, MARIN, CERONI

Respinto

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Il primo periodo del comma 1, dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, è sostituito dal seguente: "In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, con cadenza annuale ed entro il 10 aprile dell'anno successivo al periodo di riferimento, i dati delle fatture emesse nell'anno solare precedente, e di quelle

ricevute e registrate, nel medesimo periodo, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ivi comprese le bollette doganali."».

119.8

BATTISTA, DI GIORGI

Respinto

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«34. A partire dal 1° gennaio 2018, tutti i documenti trasmessi alle Camere devono pervenire esclusivamente in formato PDF, ove necessario mediante l'utilizzo della firma digitale, con testo ricercabile ed estraibile ai fini delle successive elaborazioni da parte degli uffici parlamentari».

ARTICOLO 120 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 120.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

N.B. Per i quadri generali riassuntivi e le modificazioni apportate dalla Commissione alle Tabelle degli stati di previsione si rinvia agli Atti Senato 2960 e 2960-A.

NOTA DI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E PER IL TRIENNIO 2018-2020

Approvata

N.B. Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato n. 2960/I.

Allegato B**Integrazione alla dichiarazione di voto del senatore Barani sul disegno di legge n. 2960**

Orbene, alla luce di quanto detto, sento di poter affermare con certezza, mentre questa legislatura travagliata giunge al termine, che rispetto all'insediamento del Parlamento come decretato dal risultato elettorale del 2013, il quadro politico è oggi fortemente cambiato, risultando contenute le minoranze populiste, stataliste e comuniste. Oggi queste forze retrograde, assieme a quelle antisistema, sono fortunatamente arginate dal processo di sintesi dei processi legislativi, anche per merito nostro. Siamo nati per le riforme e con il risultato appena esposto abbiamo ottenuto quelli che erano i nostri obiettivi: limitare l'azione di quei partiti e movimenti che limitano la crescita. Siamo i veri vincitori della XVII legislatura! Non nascondo che in questo abbiamo anteposto una massiccia dose di pragmatismo alle idee e alle visioni che ciascuno di noi ha, ma è innegabile che al contempo, e il nostro necessario e fattivo contributo a questa legge di bilancio lo dimostra perfettamente, ci siamo fatti carico dei problemi reali del Paese, quelli con i quali i cittadini si scontrano tutti i giorni. Per di più, a dispetto di quanto si millanta in maniera anche volgare, lo abbiamo fatto con convinzione, a favore di un interesse generale e senza mercanteggiare. E anche questo è facilmente dimostrabile, o meglio è nei fatti, perché il Gruppo ALA è nato formato da senatori senza incarichi di Governo o sottogoverno e tale sua connotazione è rimasta inalterata. Questa è la strada imboccata tempo fa e su tale percorso intendiamo procedere anche in questo scorcio di legislatura, guardando alle ormai prossime elezioni politiche con l'esigenza di allearsi in coalizione con quanti sia possibile condividere un programma di lungo periodo, che, come questa legge di bilancio, contribuisca al rilancio economico, ma anche sociale e culturale dell'Italia.

Per il futuro immaginiamo di voler creare prima ed esaltare poi una serie di opportunità sulle quali impegnare innanzitutto i nostri giovani, ma siamo anche ben concentrati su tematiche ben più specifiche, come i rapporti internazionali. Un tema questo che ci sta fortemente a cuore e che mi spinge ad appellarmi al Governo affinché riveda l'articolo 32 di questa legge per meglio definire i nostri rapporti con gli altri Paesi, specialmente con quelli non europei.

Per l'immediato presente, invece, convinti della gran parte di quanto contenuto in questa legge di bilancio, annuncio il voto favorevole del Gruppo ALA.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 2960. Em. 104.Tab.2.1.5, Conte e altri	223	222	026	038	158	112	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.2.5, Taverna e Gaetti	227	225	021	064	140	113	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.3.5, Giroto e altri	223	222	038	043	141	112	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.4.5, Gotor e Guerra	228	226	043	023	160	114	RESP.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 104.Tab.2.6.5, Bonfrisco	227	226	027	027	172	114	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 104	229	228	003	141	084	115	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 105.Tab.3.1.10, Castaldi e Giroto	228	227	035	050	142	114	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 105.Tab.3.2.10, Cotti e altri	230	229	039	048	142	115	RESP.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 105	230	229	003	141	085	115	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 106	229	228	005	149	074	115	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 107	230	229	005	140	084	115	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 108	229	227	005	142	080	114	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 109	228	227	005	141	081	114	APPR.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 110.1 (1a parte), Piccoli e altri	230	228	006	085	137	115	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 110	228	226	004	141	081	114	APPR.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 111.Tab.9.1.5, Pegorer e altri	227	226	047	024	155	114	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 111.Tab.9.2.5, Pegorer e altri	227	226	051	023	152	114	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 111	228	227	004	141	082	114	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 112	228	227	005	143	079	114	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 113	228	227	004	143	080	114	APPR.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 114	230	229	004	143	082	115	APPR.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 115	230	229	003	143	083	115	APPR.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 116	229	228	004	143	081	115	APPR.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 117	228	227	004	141	082	114	APPR.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 118	227	226	004	140	082	114	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 119.6, Piccoli e altri	230	229	013	052	164	115	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 119.7, Piccoli e altri	228	227	007	039	181	114	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 2960. Em. 119.8, Battista e Di Giorgi	228	227	013	047	167	114	RESP.
<u>29</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 119	230	229	004	144	081	115	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 2960. Articolo 120	230	229	004	144	081	115	APPR.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 2960. Votazione finale	167	166	000	136	030	084	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Aiello Piero	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Airola Alberto																				
Albano Donatella		C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Albertini Gabriele																				
Alicata Bruno																				
Amati Silvana	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Amidei Bartolomeo																				
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Anitori Fabiola	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Aracri Francesco	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C
Arrigoni Paolo	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Augello Andrea											A	A	A							
Auricchio Domenico	C	F	C	C	C	C	F	A	C	F	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F
Azzollini Antonio	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Barani Lucio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Barozzino Giovanni	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Battista Lorenzo	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Bellot Raffaella																				
Bencini Alessandra	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Berger Hans	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bernini Anna Maria	F	A	A	A	F	C	A	A	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Bertacco Stefano																				
Bertorotta Ornella																				
Bertuzzi Maria Teresa	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bianco Amedeo				C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bianconi Laura	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bignami Laura	A	A	A	A	A	A	F	F	C	C	C	C	C	A	C	F	F	C	C	C
Bilardi Giovanni Emanuele								F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Bisinella Patrizia																				
Blundo Rosetta Enza	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Bocca Bernabò																				
Boccardi Michele																				
Bocchino Fabrizio	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Bonaiuti Paolo		C	F	C	A	F	A	C	F	A	F	F	F	A	F	A	A	F	A	F
Bondi Sandro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bonfrisco Anna Cinzia	F	F	A	C	F	C	A	A	C	C	C			F	C					
Borioli Daniele Gaetano	C	C		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bottici Laura	A	F	F	A	A	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Brogli Claudio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bruni Francesco	F	F	A	C	F	C	F	A	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C
Bubbico Filippo	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Buccarella Maurizio	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Buemi Enrico	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Bulgarelli Elisa	A	F	F	A	A	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Calderoli Roberto	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Caleo Massimo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Caliendo Giacomo	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Campanella Francesco	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Candiani Stefano	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Cantini Laura	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Capacchione Rosaria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

	(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Cappelletti Enrico	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Cardiello Franco																				
Cardinali Valeria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Caridi Antonio Stefano																				
Carraro Franco	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Casaletto Monica																				
Casini Pier Ferdinando	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Cassano Massimo																				
Cassinelli Roberto																				
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Catalfo Nunzia	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C		A	C	C	C
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Ceroni Remigio																				
Cervellini Massimo	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Chiavaroli Federica	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Chiti Vannino	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	A	F	F	A	A	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Cioffi Andrea	A	F	F	R	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Cirinnà Monica	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Cociancich Roberto G. G.	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Collina Stefano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Colucci Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Comaroli Silvana Andreina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Compagna Luigi																				
Compagnone Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Consiglio Nunziante	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Conte Franco																				
Conti Riccardo	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Corsini Paolo	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	F
Cotti Roberto	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Crimi Vito Claudio																				
Crosio Jonny	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
Cucca Giuseppe Luigi S.	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
D'Adda Erica	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
D'Ali Antonio	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Dalla Tor Mario	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi																				
D'Anna Vincenzo																				
D'Ascola Vincenzo Mario D.	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Davico Michelino	F	F	F	C	F	C	A	A	C	F	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Biasi Emilia Grazia	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
De Cristofaro Peppe	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
De Petris Loredana	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
De Pietro Cristina																				
De Pin Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico																				
Del Barba Mauro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Della Vedova Benedetto	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Di Biagio Aldo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Di Giacomo Ulisse																					
Di Giorgi Rosa Maria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Di Maggio Salvatore Tito																					
Dirindin Nerina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Divina Sergio	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
D'Onghia Angela	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Donno Daniela	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Endrizzi Giovanni		F	F	A	A	C	F	F	C	C	C			F	C	A	A	C	C	C	
Esposito Giuseppe																					
Esposito Lucia	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Esposito Stefano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fabbri Camilla	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Falanga Ciro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fasano Enzo																					
Fasiolo Laura	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fattori Elena																					
Fattorini Emma	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Favero Nicoletta	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fazzone Claudio																					
Fedeli Valeria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Ferrara Elena	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Ferrara Mario	F	F	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C								
Filippi Marco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Filippin Rosanna	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Finocchiaro Anna	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fissore Elena	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Floris Emilio																					
Formigoni Roberto	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Fornaro Federico	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	
Fravezzi Vittorio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	F	C	F	F	F	
Fucksia Serenella	F	F	F	C	F	C	A	F	C	C	C	R	C	F	C	A	A	C	C	C	
Gaetti Luigi	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Galimberti Paolo	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	
Gambaro Adele	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Gasparri Maurizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gatti Maria Grazia	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	
Gentile Antonio																					
Ghedini Niccolò																					
Giacobbe Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Giannini Stefania	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Giarrusso Mario Michele	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Gibiino Vincenzo	F	F	A	A	A	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Ginetti Nadia	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Giovanardi Carlo																					
Giro Francesco Maria																					
Giroto Gianni Pietro	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Gotor Miguel	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	
Granaola Manuela	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Guerra Maria Cecilia	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	
Guerrieri Paleotti Paolo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Ichino Pietro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																	
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																		
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Idem Josefa	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Iurlaro Pietro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Lai Bachisio Silvio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Langella Pietro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Laniece Albert	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F
Lanzillotta Linda	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Latorre Nicola	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C						
Lepri Stefano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Lezzi Barbara	A	F		A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Liuzzi Pietro	F	F	A	C	F	C	F	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Lo Giudice Sergio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	A	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Lo Moro Doris	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Longo Eva	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Longo Fausto Guilherme	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Lucherini Carlo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Lucidi Stefano	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Lumia Giuseppe	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Malan Lucio	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Manassero Patrizia	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Manconi Luigi																				
Mancuso Bruno	F	F	A	F	F	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	A	C	C	C
Mandelli Andrea	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Mangili Giovanna																				
Maran Alessandro	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Marcucci Andrea	C	C	C	C	C	F	C	A	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Margiotta Salvatore																				
Marin Marco																				
Marinello Giuseppe F.M.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Marino Luigi																				
Marino Mauro Maria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Martelli Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Martini Claudio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano																				
Matteoli Altero																				
Mattesini Donella	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Maturani Giuseppina	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Mauro Giovanni																				
Mauro Mario	F	A	A	A	F	C	A	A	C	F	C	F		F	F	A	A	C	C	C
Mazzoni Riccardo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Merloni Maria Paola																				
Messina Alfredo																				
Micheloni Claudio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Migliavacca Maurizio	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Milo Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Mineo Corradino																				
Minniti Marco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Mirabelli Franco	C	C		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Molinari Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F		C	C	F	F	F
Montevecchi Michela	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	R	R	A	A	C	C	C
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Moronese Vilma	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

	(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Morra Nicola																				
Moscardelli Claudio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Mucchetti Massimo	C	C		C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C		F	F	F
Munerato Emanuela																				
Mussini Maria	A	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Naccarato Paolo	F	F	A	C	C	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A
Napolitano Giorgio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Nencini Riccardo																				
Nugnes Paola																				
Olivero Andrea	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Orellana Luis Alberto	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Padua Venera	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Pagano Giuseppe																				
Pagliari Giorgio	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Paglini Sara	A	F	F	A	A	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Pagnoncelli Lionello Marco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Palermo Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Palma Nitto Francesco																				
Panizza Franco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Parente Annamaria	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Pegorer Carlo	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Pelino Paola	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Pepe Bartolomeo																				
Perrone Luigi																				
Petraglia Alessia	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Petrocelli Vito Rosario	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Pezzopane Stefania	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Piccoli Giovanni																				
Pignedoli Leana						F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Pinotti Roberta	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Pizzetti Luciano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Puglia Sergio																				
Puglisi Francesca	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Puppato Laura	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano																				
Ranucci Raffaele	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Razzi Antonio																				
Repetti Manuela	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	F	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C
Rizzotti Maria	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Romani Maurizio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
Romani Paolo																				
Romano Lucio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Rossi Gianluca	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Rossi Luciano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F
Rossi Mariarosaria	F	A	A	A	F	C	A	A	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C
Rossi Maurizio																				
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F
Ruta Roberto	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante																		
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante																			
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Ruvolo Giuseppe																					
Sacconi Maurizio																					
Saggese Angelica	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Sangalli Gian Carlo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Santangelo Vincenzo																					
Santini Giorgio		C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Scalia Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Scavone Antonio Fabio Maria														C	F	C	C	F	F	F	
Schifani Renato																					
Sciascia Salvatore																					
Scibona Marco																					
Scilipoti Isgrò Domenico	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	F	C	
Scoma Francesco																					
Serafini Giancarlo	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Serra Manuela																					
Sibilia Cosimo																					
Silvestro Annalisa	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Simeoni Ivana																					
Sollo Pasquale	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Sonego Lodovico	C	F	C	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C	C	
Spilabotte Maria	C	C	C	C		F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Sposetti Ugo	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Stefani Erika	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
Stefano Dario	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Susta Gianluca	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Tarquinio Lucio Rosario F.																					
Taverna Paola	A	F	F	A	A	C	F	F	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Tocci Walter	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Tomaselli Salvatore	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Tonini Giorgio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Torrisi Salvatore																					
Tosato Paolo	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
Tremonti Giulio																					
Tronti Mario	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Turano Renato Guerino	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Uras Luciano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Vaccari Stefano	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Vacciano Giuseppe	A	F	F	F	A	C	F	F	C	F	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Valdinosi Mara	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Valentini Daniela	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Vattuone Vito	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Verdini Denis																					
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Vicari Simona	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	C	F	C	F	C	C	F	F	F	
Viceconte Guido	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Villari Riccardo	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C	
Volpi Raffaele	F	F	A	C	C	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	
Zanda Luigi	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Zanoni Magda Angela	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Zavoli Sergio	C	C	C	C	C	F	C	C	F			F	F	F	F	C	C	F	F	F	
Zeller Karl	C	C	C	C	C	F		C	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	
Zin Claudio	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	A	A	A	A	A	C	C	A	A	A	

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Zizza Vittorio	F	R	A	C	F	C	F	A	C	C	C	C	C	A	C	C	A	C	C	C
Zuffada Sante	F	A	A	A	F	C	A	A	C	C	C	C	C	F	C	A	A	C	C	C

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Aiello Piero	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Airola Alberto											
Albano Donatella	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Albertini Gabriele											
Alicata Bruno											
Amati Silvana	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Amidei Bartolomeo											
Amoruso Francesco Maria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angioni Ignazio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Anitori Fabiola	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Aracri Francesco	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
Astorre Bruno	F	F	F	F		C	C	C	F	F	F
Augello Andrea											
Auricchio Domenico	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Azzollini Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Barani Lucio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Barozzino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
Battista Lorenzo	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
Bellot Raffaella											
Bencini Alessandra	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Berger Hans	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Bertacco Stefano											
Bertorotta Ornella											
Bertuzzi Maria Teresa	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bianco Amedeo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bianconi Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bignami Laura	C	C	C	C	C	C	A	F	C	C	
Bilardi Giovanni Emanuele	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Bisinella Patrizia											
Blundo Rosetta Enza	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Bocca Bernabò											
Boccardi Michele											
Bocchino Fabrizio	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
Bonaiuti Paolo	F	F	F	F	F	A	A	A	F	F	
Bondi Sandro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bonfrisco Anna Cinzia	C	C				C	C	C	C	F	C
Borioli Daniele Gaetano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bottici Laura	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Brogli Claudio	F	F	F	F	F	C	C		F	F	F
Bruni Francesco	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
Bubbico Filippo	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Buccarella Maurizio	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Buemi Enrico	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Bulgarelli Elisa	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
Caleo Massimo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Caliendo Giacomo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Campanella Francesco	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Candiani Stefano	C	C	C	C	C	A	A	A	C	C	
Cantini Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Capacchione Rosaria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cappelletti Enrico	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Cardiello Franco											
Cardinali Valeria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Caridi Antonio Stefano											
Carraro Franco	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Casaletto Monica											
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	
Cassano Massimo											
Cassinelli Roberto											
Casson Felice	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castaldi Gianluca	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Catalfo Nunzia	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Centinaio Gian Marco	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
Ceroni Remigio											
Cervellini Massimo	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Chiavaroli Federica	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Chiti Vannino	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ciampolillo Alfonso	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Cioffi Andrea	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Cociancich Roberto G. G.	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Colucci Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Comaroli Silvana Andreina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Compagna Luigi											
Compagnone Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Consiglio Nunziantè	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
Conte Franco											
Conti Riccardo	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	
Corsini Paolo	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Cotti Roberto	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Crimi Vito Claudio											
Crosio Jonny	C	C	C	C	C	A	F	F	C	C	
Cucca Giuseppe Luigi S.	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
D'Adda Erica	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
D'Ali Antonio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Dalla Tor Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Dalla Zuanna Gianpiero	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
D'Ambrosio Lettieri Luigi											
D'Anna Vincenzo											
D'Ascola Vincenzo Mario D.	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Davico Michelino	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
De Biasi Emilia Grazia	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
De Cristofaro Peppe	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
De Petris Loredana	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
De Pietro Cristina											
De Pin Paola	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Poli Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Siano Domenico											
Del Barba Mauro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Della Vedova Benedetto	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Di Biagio Aldo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Di Giacomo Ulisse											
Di Giorgi Rosa Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Di Maggio Salvatore Tito											C
Dirindin Nerina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Divina Sergio	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
D'Onghia Angela	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Donno Daniela	C	C	C	C	C	F	F	F		C	
Endrizzi Giovanni	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	
Esposito Giuseppe											
Esposito Lucia	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Esposito Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fabbri Camilla	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Falanga Ciro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fasano Enzo											
Fasiolo Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fattori Elena											
Fattorini Emma	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F
Favero Nicoletta	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fazzone Claudio											
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ferrara Elena	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ferrara Mario	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
Filippi Marco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Filippin Rosanna	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Finocchiaro Anna	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fissore Elena	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Floris Emilio											
Formigoni Roberto	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Fornaro Federico	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Fravezzi Vittorio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Fucksia Serenella	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C
Gaetti Luigi	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Galimberti Paolo	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
Gambaro Adele	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Gasparri Maurizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gatti Maria Grazia	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Gentile Antonio											
Ghedini Niccolò											
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Giannini Stefania	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Gibiino Vincenzo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Giovanardi Carlo											
Giro Francesco Maria											
Giroto Gianni Pietro	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Gotor Miguel	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Granaiola Manuela	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Grasso Pietro	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Gualdani Marcello	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Guerra Maria Cecilia	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Guerrieri Paleotti Paolo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ichino Pietro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Idem Josefa	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Iurlaro Pietro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lai Bachisio Silvio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Langella Pietro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Laniece Albert	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lanzillotta Linda	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Latorre Nicola											F
Lepri Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lezzi Barbara	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Liuzzi Pietro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Lo Giudice Sergio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lo Moro Doris	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Longo Eva	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Longo Fausto Guilherme	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lucherini Carlo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	
Lumia Giuseppe	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Malan Lucio	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Manassero Patrizia	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Manconi Luigi									F	F	F
Mancuso Bruno	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	
Mandelli Andrea	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Mangili Giovanna											
Maran Alessandro	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Margiotta Salvatore											F
Marin Marco											
Marinello Giuseppe F.M.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F
Marino Luigi											
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Martelli Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Martini Claudio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Marton Bruno	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mastrangeli Marino Germano											
Matteoli Altero											
Mattesini Donella	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Maturani Giuseppina	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Mauro Giovanni											
Mauro Mario	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Mazzoni Riccardo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Merloni Maria Paola											
Messina Alfredo											
Micheloni Claudio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Migliavacca Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Milo Antonio	F	F	F	F	F	C		C	F	F	F
Mineo Corradino											C
Minniti Marco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Mirabelli Franco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Molinari Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Montevecchi Michela	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Morgoni Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Moronese Vilma	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Morra Nicola											
Moscardelli Claudio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Mucchetti Massimo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Munerato Emanuela											
Mussini Maria	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Naccarato Paolo	A	C	A	A	A	A	A	A	A	A	
Napolitano Giorgio	F	F	F	F		C	C	C	F	F	F
Nencini Riccardo											
Nugnes Paola											
Olivero Andrea	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Orellana Luis Alberto	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Orrù Pamela Giacomina G.	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Padua Venera	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Pagano Giuseppe											
Pagliari Giorgio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Paglini Sara	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Pagnoncelli Lionello Marco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Palermo Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Palma Nitto Francesco											
Panizza Franco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Parente Annamaria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Pegorer Carlo	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Pelino Paola	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C
Pepe Bartolomeo											
Perrone Luigi											
Petraglia Alessia	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
Petrocelli Vito Rosario	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Pezzopane Stefania	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Piano Renzo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Piccinelli Enrico	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Piccoli Giovanni											
Pignedoli Leana	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Pinotti Roberta	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Pizzetti Luciano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Puglia Sergio											
Puglisi Francesca	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Puppato Laura	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Quagliariello Gaetano											
Ranucci Raffaele	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Razzi Antonio											
Repetti Manuela	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ricchiuti Lucrezia	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Rizzotti Maria	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Romani Maurizio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Romani Paolo											
Romano Lucio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Rossi Gianluca	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Rossi Luciano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Rossi Mariarosaria	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Rossi Maurizio											
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Ruta Roberto	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F

912ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

30 Novembre 2017

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante											
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Ruvolo Giuseppe											
Sacconi Maurizio											
Saggese Angelica	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Sangalli Gian Carlo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Santangelo Vincenzo											
Santini Giorgio	F	F	F	F	F	C		C	C	F	F
Scalia Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Scavone Antonio Fabio Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Schifani Renato											
Sciascia Salvatore											
Scibona Marco											
Scilipoti Isgro Domenico	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
Scoma Francesco											
Serafini Giancarlo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Serra Manuela											
Sibilia Cosimo											
Silvestro Annalisa	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Simeoni Ivana											
Sollo Pasquale	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Sonego Lodovico	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
Spilabotte Maria	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Sposetti Ugo	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Stefani Erika	C	C	C	C	C	A	F	A	A	C	
Stefano Dario	F	F	F		F	C	C	C	F	F	F
Stucchi Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Susta Gianluca	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Tarquinio Lucio Rosario F.											
Taverna Paola	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Tocci Walter	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Tomaselli Salvatore	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Tonini Giorgio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Torrisi Salvatore											
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	A	F	A	C	C	
Tremonti Giulio											
Tronti Mario	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Turano Renato Guerino	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Uras Luciano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Vaccari Stefano	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Vacciano Giuseppe	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	
Valdinosi Mara	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Valentini Daniela	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Verdini Denis											
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Vicari Simona	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Viceconte Guido	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Villari Riccardo	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	
Volpi Raffaele	C	C	C	C	C	A	A	A	C	C	
Zanda Luigi	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Zanoni Magda Angela	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Zavoli Sergio	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	
Zeller Karl	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F
Zin Claudio	A	A	A	A	A	C	C	C	F	A	

(F)=Favorevole	(C)=Contrario	(A)=Astenuto	(V)=Votante								
(M)=Cong/Gov/Miss	(P)=Presidente	(R)=Richiedente la votazione e non votante									
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Zizza Vittorio	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	
Zuffada Sante	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Compagnone, Della Vedova, De Poli, Dirindin, D'Onghia, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti e Rubbia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Gasparri, *dalle ore 11*, per attività di rappresentanza del Senato; Latorre, per attività della 4ª Commissione permanente; Casson, Marton e Stucchi, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali, Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Amoruso, per attività dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Grandi Autonomie e Libertà, senatore Mario Ferrara, con lettera in data 29 novembre 2017, ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lui presieduto assume la seguente nuova denominazione: "Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia, Salute e Ambiente)".

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 16 novembre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sull'attuazione della riforma dei confidi di cui alla legge 13 luglio 2016, n. 150 (*Doc. XXIV*, n. 87).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

La Presidente della Camera dei deputati, in data 27 novembre 2017, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati la deputata Giulia Narduolo, in sostituzione del deputato Alessandro Bratti, cessato dal mandato parlamentare.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Molteni Nicola, Allasia Stefano, Attaguile Angelo, Borghesi Stefano, Bossi Umberto, Busin Filippo, Caparini Davide, Castiello Giuseppina, Fedriga Massimiliano, Giorgetti Giancarlo, Grimoldi Paolo, Guidesi Guido, Invernizzi Cristian, Pagano Alessandro Saro Alfonso, Picchi Guglielmo, Pini Gianluca, Rondini Marco, Saltamartini Barbara, Simonetti Roberto
Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, nonché modifica all'articolo 69 del codice penale, in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (2989)

(presentato in data 30/11/2017)

C.4376 approvato dalla Camera dei deputati

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Pepe Bartolomeo

Disposizioni sulla inviolabilità della persona e in materia di vaccinazioni (2988)

(presentato in data 15/11/2017)

Disegni di legge, nuova assegnazione

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
in sede deliberante*

Sen. Albertini Gabriele ed altri

Istituzione della Giornata dei Giusti dell'umanità (2723)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

Già assegnato, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Aff. costituzionali)

(assegnato in data 30/11/2017)

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 29 novembre 2017, sono state presentate le seguenti proposte d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

Lucidi - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione delle crisi d'impresa" (*Doc. XXII*, n. 40);

Donno, Moronese, Ciampolillo, Paglini, Puglia, Giarrusso, Morra, Santangelo, Giroto, Marton, Endrizzi, Taverna, Castaldi, Serra, Lucidi, Petrocelli, Cappelletti - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla realizzazione del Trans Adriatic Pipeline (TAP)" (*Doc. XXII*, n. 41).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 15, 16, 20 e 22 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta dell'8 novembre 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM (2017) 294 final) e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Istituzione del Fondo europeo per la difesa (COM(2017) 295 final) (Atto n. 1125);

dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri) di quell'Assemblea, nella seduta dell'8 novembre 2017, concernente la relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea (JOIN (2017) 30 final) (Atto n. 1126);

dalla X Commissione (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 16 novembre 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Contributo dell'UE al progetto ITER riformato (COM (2017) 319 final) (Atto n. 1127);

dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive) di quell'Assemblea, nella seduta del 15 novembre 2017, concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consi-

glio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale (COM (2017) 183 final) (Atto n. 1128).

Governmento, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 novembre 2017, ha trasmesso – per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 - lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico (n. 482).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito alla 1ª Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5ª Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine del 30 dicembre 2017.

Governmento, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze ha inviato la "Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (2960/I).

Tale documento è stato trasmesso alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

Governmento, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "completamento della bonifica e consolidamento del movimento franoso in località Quota nel Comune di Poppi (AR)". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 13ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 1129);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per

mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "restauro della Cappella di Santo Stefano (detto anche Petrozzani)" in Mantova. Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 1130);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "completamento del restauro dei dipinti murali presenti nella stanza di Prometeo, sala del trono, sala dei ritratti, stanza di Apollo e dei dipinti su tela presenti all'interno delle sale del castello Bufalini in San Giustino (PG)". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 1131);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "completamento del restauro delle Mura di Ferrara". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 1132);

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2014, per "Lavori di completamento riguardanti il ripristino della turbina Francis del Mulino Varesio nel Comune di Bussoletto (TO)". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 1133).

Il Ministro della salute, con lettera in data 20 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la Relazione sull'attività svolta dall'Agenzia Italiana del Farmaco negli anni 2015 e 2016, con allegati il bilancio di previsione 2017 e la consistenza organica (Atto n. 1136).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 24 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 giugno 2016, n. 112, la prima relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e sull'utilizzo delle relative risorse, riferita agli anni 2016 e 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente (*Doc. CCLVII*, n. 1).

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 24 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1134).

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 24 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito ad alcune misure contenute nel disegno di legge AS 2942 di conversione del decreto legge n. 148 del 2017 (Decreto fiscale).

La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª, alla 5ª, alla 7ª e alla 10ª Commissione permanente (Atto n. 1135).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 21, 23 e 24 novembre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

della Società Italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 578*);

dell'Autorità portuale di Brindisi, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 579*);

dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli esercizi dal 2013 al 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 580*).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, commi 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il referto sul sistema universitario 2017, approvato dalle Sezioni riunite della Corte con deliberazione n. 11 del 22 novembre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XXVII, n. 32*).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Marton ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00865 del senatore Lucidi ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bertorotta, Buccarella, Cappelletti, Catalfo, Giarrusso e Puglia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04125 della senatrice Taverna ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 15 al 29 novembre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 187

ALBANO, MANCONI: sull'accoglienza dei migranti in transito tra Italia e Francia a Ventimiglia (Imperia) (4-05903) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ALICATA: sul ritardo nell'evasione di alcune pratiche di imbarco e sbarco di una nave attraccata al porto di Augusta (Siracusa) (4-05667) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

AMATI: sull'aggressione subita da un escursionista in Trentino da parte di un orso (4-07960) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

ANGIONI: sulla normativa relativa alla licenza di porto d'armi (4-04912) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

ARRIGONI: sulla presenza di alcuni profughi a Piani Resinelli (Lecco) (4-04443) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

AUGELLO: su alcune vicende relative alla presunta ineleggibilità a sindaco di Roma di Ignazio Marino (4-04626) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BELLOT: sull'adeguamento delle strutture alberghiere alla normativa antincendio (4-02315) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BERGER: sul recupero dei costi dei servizi idrici (4-06855) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BOTTICI ed altri: sulla salvaguardia degli *habitat* naturali (4-04777) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

BRUNI: sull'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del fuoco a quelle degli altri Corpi (4-05953) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

BUCCARELLA ed altri: sull'inquinamento della zona di Galatina (Lecce) dovuto alle lavorazioni della cemeniera Colacem (4-08173) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CANDIANI: sul voto di scambio promosso da una società partecipata dal Comune di Città di Castello (Perugia) in occasione delle elezioni comunali 2016 (4-05951) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CAPPELLETTI ed altri: sulla presenza di sostanze tossiche all'interno delle reti idriche potabili, in particolare del Veneto (4-04856) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CARDIELLO: sul trasferimento della Polizia stradale da Eboli a Campagna (Salerno) (4-00061) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulle situazioni di incompatibilità degli amministratori del Comune di Eboli (Salerno) (4-05842) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CENTINAIO: sul distacco volontario dei Vigili del fuoco di Broni, in provincia di Pavia (4-04960) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CENTINAIO ed altri: sulla sospensione dell'assistente capo della Polizia di Stato Fabrizio Rossi (4-06565) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

CERONI: sulle conseguenze della chiusura di un cavalcavia per la ditta Sandro Baldini di Camerano, in provincia di Ancona (4-07399) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

CERVELLINI ed altri: su infiltrazioni criminali di stampo mafioso nel territorio di Anzio (Roma) (4-06069) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

CONTE: su iniziative per arginare l'aumento della microcriminalità in provincia di Treviso (4-03012) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sulle misure di tutela del ponte degli Alpini di Bassano del Grappa (Vicenza) (4-07528) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

COTTI ed altri: sul blocco di un carico di rifiuti radioattivi in Sardegna (4-07316) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

CROSIO: sulla realizzazione dell'opera ferroviaria Arcisate-Stabio (4-04092) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DE PETRIS: sulla modifica dell'assetto urbanistico nel territorio del comune di Brunate (Como) (4-07308) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

DE PETRIS, CERVellini: su iniziative contro la chiusura del centro per migranti in transito "Baobab" a Roma (4-05939) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DE PETRIS ed altri: su iniziative contro la manifestazione di Casa-Pound a Roma di sabato 21 maggio 2016 (4-05928) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DE PIN: sulla reazione delle forze dell'ordine contro i manifestanti No MUOS (4-00791) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DE POLI: sulla bonifica dell'ex C&C a Pernumia (Padova) (4-06719) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sull'interruzione del traffico veicolare sulla strada del passo Sella (4-07786) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

sulla possibile chiusura del centro servizi del casello autostradale di Desenzano del Garda (Brescia) (4-08177) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

DI BIAGIO ed altri: sull'affittopoli romana (4-05224) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

DIVINA: sull'affidamento a ditta privata dei servizi di ristorazione in due caserme di Viterbo (4-04440) (risp. ALFANO, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

sui dati relativi ai crimini commessi nel 2015 nella provincia di Trento (4-05239) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

DONNO ed altri: sul trattamento di rifiuti speciali provenienti dall'Ilva di Taranto nel porto di Augusta (Siracusa) (4-04668) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

sulla situazione della struttura della caserma dei Vigili del fuoco di Lecce (4-07062) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

FATTORI ed altri: su infiltrazioni criminali di stampo mafioso nel territorio di Anzio (Roma) (4-06364) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GASPARRI: sulla richiesta di scioglimento del Consiglio comunale di Roma a seguito dell'inchiesta "Mafia capitale" (4-04115) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

GIARRUSSO ed altri: sul trasporto di polveri sottili e pericolose dall'Ilva di Taranto alla discarica di Melilli (Siracusa) (4-06762) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

GINETTI: su interventi di recupero del patrimonio artistico danneggiato dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 (4-06772) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

GOTOR: sulla realizzazione di un tratto a due corsie in territorio umbro sulla direttrice Grosseto-Fano "E78" (4-08306) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

LO GIUDICE ed altri: sul rispetto dei diritti delle persone omosessuali in Africa (4-08335) (risp. GIRO, *vice ministro degli esteri e della cooperazione internazionale*)

LUCHERINI ed altri: sulla situazione di degrado di Marina di Cerveteri (Roma) (4-03931) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MANASSERO: sul crollo di un viadotto nel cuneese il 18 aprile 2017 (4-07387) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MARTELLI ed altri: sull'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del fuoco a quelle degli altri Corpi (4-05947) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MATTEOLI: sulla situazione della sicurezza nel comune di Viareggio (Lucca) (4-05610) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

MOSCARDELLI: sulle aggressioni criminali avvenute nel comune di Latina (4-00805) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

MUNERATO: sulle misure per garantire un rapido intervento da parte dei vigili del fuoco sul lago di Garda (4-05277) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sull'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del fuoco a quelle degli altri Corpi (4-05766) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul potenziamento del presidio dei Vigili del fuoco di Verona (4-06082) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

NUGNES ed altri: sulla modifica per decreto della deputazione laica della cappella del tesoro di san Gennaro in fabbriceria (4-05406) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

ORRÙ ed altri: sull'erogazione del servizio di consegna della posta sull'isola di Pantelleria (Trapani) (4-6942) (risp. GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*)

PAGLIARI: sul conflitto di competenze tra Arma dei Carabinieri e Vigili del fuoco in materia di lotta antincendio (4-07143) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PANIZZA ed altri: sulla revisione del regime di protezione del lupo, specie in Trentino-Alto Adige (4-08218) (risp. GALLETTI, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*)

PEGORER: sul possibile inquinamento di poligoni militari in provincia di Pordenone (4-00980) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

PETRAGLIA, MARCUCCI: sull'acquisizione del museo Richard-Ginori di Doccia (Firenze) (4-07180) (risp. BORLETTI DELL'ACQUA, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo*)

PETRAGLIA ed altri: su accordi tra Gambia e Italia, anche al fine di tutelare i diritti dei cittadini gambiani (4-04432) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RANUCCI: sul ripristino del decoro urbano e della legalità a Roma (4-03142) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

RAZZI ed altri: sullo stato delle strade provinciali in provincia di Chieti, specie quelle di collegamento con il paese di Castiglione Messer Marino (4-08044) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

RICCHIUTI: sulle infiltrazioni della 'ndrangheta nei comuni della Brianza (4-02294) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

SANTANGELO ed altri: sul corretto utilizzo degli *autovelox* sul tratto della A29 Palermo-Mazara (4-07115) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPILABOTTE: sulla stabilizzazione del personale discontinuo appartenente alle unità cinofile del Corpo dei Vigili del fuoco (4-04145) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

SPILABOTTE, SCALIA: sul futuro dello stabilimento militare propellenti di Fontana Liri (Frosinone) (4-02613) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

STEFANI: sui luoghi di sepoltura dei militari internati in Germania durante la seconda guerra mondiale (4-01553) (risp. PINOTTI, *ministro della difesa*)

sulla soppressione del presidio dei Carabinieri di Bassano del Grappa (4-01998) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

sull'equiparazione delle retribuzioni e delle pensioni dei Vigili del fuoco a quelle degli altri Corpi (4-05836) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TORRISI: sulla tenuta dell'albo dei segretari comunali e provinciali della Regione Siciliana (4-06223) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

TORRISI, PAGANO: sul riconoscimento delle dichiarazioni dei tributaristi tra i documenti necessari per l'ottenimento dei permessi di soggiorno in Italia (4-04691) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

TOSATO: sulle misure per garantire un rapido intervento da parte dei vigili del fuoco sul lago di Garda (4-04485) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sul potenziamento dell'organico dei Vigili del fuoco in provincia di Verona (4-05866) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

URAS ed altri: sui diversi profili di autonomia della Regione Sardegna (4-04723) (risp. ROSSI, *sottosegretario di Stato per la difesa*)

VERDUCCI ed altri: sul lavoro svolto dalle commissioni territoriali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato (4-06154) (risp. MANZIONE, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

sulle inchieste giudiziarie relative alla casa di cura "Villa Anna" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) (4-06976) (risp. BUBBICO, *vice ministro dell'interno*)

Mozioni

Maurizio ROMANI, SIMEONI, DE PIETRO, MUSSINI, MOLINARI, BENCINI, ORELLANA, BIGNAMI - Il Senato,

premessi che:

l'area parto è uno dei settori sanitari più a rischio di contenziosi medico-legali;

nell'aggiornamento del 2017 dello "studio Marsh" sull'andamento del rischio da *medical malpractice*, l'unità operativa di Ostetricia e ginecologia si conferma una delle aree maggiormente soggette a sinistro con un'incidenza all'11,74 per cento e che gli errori da parto cesareo costituiscono il 25,09 per cento dei *top claim*, ovvero i sinistri il cui costo è uguale o superiore a 500.000 euro e che rappresentano il 51 per cento del costo totale dei sinistri;

la manovra di Kristeller consiste in una pratica, inventata dal professor Samuel Kristeller nel 1867, che prevede un morbido accompagnamento delle contrazioni uterine misurando la forza di trazione di spinta delle mani sul ventre materno con un dinamometro e controllando tempi e frequenza delle contrazioni. Ampia ed internazionale letteratura scientifica da molti anni sottolinea come la manovra di Kristeller possa essere causa di numerose complicanze materno-feto-neonatali, fra le quali le lacerazioni perineali;

la manovra di Kristeller è un errore da fattore umano di tipo *aware of risk-based behaviour*. L'esecuzione della manovra di Kristeller rappresenta quindi un errore comportamentale consapevolmente rischioso difficilmente riscontrabile a causa dell'assenza di tracciabilità nelle cartelle cliniche e nei flussi informativi;

secondo il protocollo di monitoraggio degli "eventi sentinella" del Ministero della salute la "mortalità materna e la disabilità permanente di neonato sano di peso superiore a 2.500 gr, non correlata a malattia congenita e la morte materna o malattia grave correlata al travaglio di parto sono eventi avversi di particolare gravità potenzialmente evitabili e indicativi di un serio malfunzionamento del sistema, che può comportare morte o grave danno al paziente e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario nazionale. Per la loro gravità, è sufficiente che si verifichi una sola volta perché da parte dell'organizzazione si renda opportuna a) un'indagine immediata per accertare quali fattori eliminabili o riducibili lo abbiamo causato o vi abbiano contribuito e b) l'implementazione delle adeguate misure correttive";

i fattori umani, l'analisi delle loro cause e i fattori connessi sono da riportare nella scheda di segnalazione volontaria degli eventi della raccomandazione per l'analisi dell'evento avverso emanato dal Ministero della salute, nella scheda B del sistema informatico centralizzato SIMES (sistema per il monitoraggio degli errori in sanità);

l'OMS sconsiglia la pratica della manovra di Kristeller perché potenzialmente molto pericolosa, sia per la partoriente che per il neonato. Può infatti comportare la rottura delle costole, rischi di lesioni vaginali e perineali, rottura dell'utero, distacco della placenta, danni permanenti al neonato e alla madre, tanto che in alcuni Paesi, come Spagna e Gran Bretagna, è stato posto il divieto di eseguire la manovra;

in Italia non esiste il divieto alla pratica della manovra e, a differenza di quanto sostenuto dall'OMS nelle sue raccomandazioni, è spesso eseguita in modo soggettivo e non regolamentato, senza controllo e misurazione delle spinte sul ventre materno e rappresenta uno dei principali fattori di rischio dell'area ostetrica. Cosa ancor più grave, l'esecuzione di questa manovra non viene quasi mai riportata nel certificato di assistenza al parto. Ad esempio, in Toscana, la delibera n. 922 del 2002 dispone la registrazione dell'intervento solo quando vengano effettuate più di 3 spinte. Inoltre, secondo quanto affermato pubblicamente all'assessore regionale per la sanità Saccardi, questo tipo di manovra non costituisce debito informativo a livello centrale;

i certificati di assistenza al parto (CeDAP) regionali in genere non prevedono i campi per la segnalazione della manovra di Kristeller e delle lacerazioni;

la Regione Toscana nella pubblicazione "Gravidanza e parto in Toscana: serie in cifre n. 10", a cura dell'Agenzia regionale sanità toscana del marzo 2016, afferma che nell'anno 2014 la manovra di Kristeller è stata utilizzata nel 37,2 per cento dei parti;

la manovra di Kristeller non ha un codice ICD-9 (*International classification of diseases*) degli interventi chirurgici e prestazioni diagnostiche e terapeutiche relativo al flusso informativo con SDO (scheda di dimissione ospedaliera). Nell'indice generale alla manovra di Kristeller corrisponde il codice 72.54, mentre inespiegabilmente nel settore relativo agli interventi ostetrici tale codice corrisponde ad "altra estrazione podalica totale";

non è pertanto possibile registrare la reale frequenza di effettuazione della manovra di Kristeller, che proprio per questo è stata definita manovra invisibile. E conseguentemente non è possibile registrare le complicanze materno-feto-neonatali ad essa collegate;

considerato che:

l'emorragia *post partum* è la prima causa di morte e di grave morbosità materna. La rottura d'utero e l'inversione d'utero sono causa di emorragia *post partum*. Secondo le linee guida del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità del 2016, la manovra di Kristeller è uno dei fattori di rischio per rottura d'utero ed inversione d'utero;

il Ministero, nella raccomandazione n. 16 del 2014, evidenzia quanto il "ricorso a manovre o tecniche assistenziali inappropriate o non raccomandate" sia la principale condizione di rischio per il nascituro per le quali si necessita di opportune iniziative di prevenzione per evitare la morte neonatale e la disabilità permanente;

l'OMS ha inserito la manovra di Kristeller nella categoria C: pratiche per le quali non ci sono evidenze scientifiche, che devono essere usate con cautela, finché nuove ricerche non chiariscano la problematica sulla manovra di Kristeller, in quanto compiuta dall'operatore in maniera soggettiva non controllata e non misurata, non può essere effettuata nessuna analisi dei rischi;

ad oggi non risulta che nessuna Regione abbia ancora adottato dotazioni tecnologiche adeguate al controllo e alla prevenzione dei rischi esposti;

considerato altresì che:

nel 2014 la Regione Toscana aveva individuato nella metodica dell'accompagnamento controllato e misurato alle contrazioni uterine la corretta metodologia clinica per prevenire i rischi e le complicanze materno-feto-neonatali al parto vaginale e conseguente eliminazione dell'uso della manovra di Kristeller;

l'ESTAV Toscana aveva dunque proceduto mediante manifestazione di interesse-avviso ricognitivo all'acquisizione di un sistema di assistenza al parto ovvero di un sistema per l'accompagnamento delle contrazioni uterine durante il travaglio e il parto, costituito da una fascia pneumatica addominale monouso e da una centrale di comando e di controllo, e di un sistema di acquisizione dei segnali elettrofisiologici materni e fetali quali il segnale miografico uterino e le frequenze cardiache materna e fetale;

numerosi sono gli atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XVI e XVII Legislatura relativamente ai rischi connessi ad una non corretta compilazione della cartella clinica e del certificato di assistenza al parto, con particolare riferimento ai danni clinici causati dalla manovra di Kristeller,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di promuovere l'adozione della cartella clinica digitale inalterabile, con particolare riferimento al partogramma;

2) a prevedere l'installazione nelle sale parto di un sistema di video-registrazione, disponendo altresì una dettagliata informativa sui fini di sicurezza delle registrazioni, con lo scopo di facilitare il rilascio di un consenso pienamente consapevole ed informato;

3) a prevedere un esplicito divieto di praticare la manovra di Kristeller;

4) a promuovere l'adozione di un sistema di assistenza al parto secondo le caratteristiche individuate nel 2014 dalla Regione Toscana e ad attivarsi al fine di prevedere una specifica formazione del personale sanitario addetto alla sala parto sul nuovo modello organizzativo.

(1-00866)

Interrogazioni

LUCIDI, GIARRUSSO, GAETTI, PAGLINI, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

con decreto del presidente della Regione Lazio del 16 aprile 2013, n. T00017, si stabilisce "di nominare Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Viterbo, in sostituzione del precedente Commissario Straordinario, il dottor Luigi Macchitella (...) per un periodo decorrente dalla data di insediamento nel relativo incarico e terminante con la nomina del nuovo Direttore Generale dell'azienda sanitaria";

il dottor Macchitella, precedentemente all'assunzione dell'incarico, ricopriva il ruolo di direttore amministrativo dell'istituto "Marco Pasquali" (ICOT) di Latina, istituto ortopedico accreditato con il Sistema sanitario regionale del Lazio;

tramite il sito della Regione è possibile visionare la copia dell'auto-certificazione prodotta dal dottor Macchitella all'epoca di conferimento dell'incarico, con la quale dichiarava, sotto la propria responsabilità civile e penale, di non avere motivi di incompatibilità e di inconfiribilità;

prima che fossero trascorsi due anni dalla cessazione del citato incarico, requisito temporale richiesto dalla condizione di compatibilità e conferibilità, il dottor Luigi Macchitella è stato nominato commissario straordinario della ULS di Viterbo e successivamente della ASL di Frosinone;

considerato che, per quanto risulta:

come riportato in data 26 aprile 2009 dal sito di informazione *on line* "iltamtam", la Corte dei conti dell'Umbria, nella sentenza della causa iscritta al n. 11239 del registro di segreteria, dispone la sanzione di 75.000 euro a carico del dottor Macchitella a favore della ASL di Foligno, a causa del "danno arrecato - a dire della Procura medesima - alla menzionata ASL per la installazione di un call-center presso il presidio ospedaliero di Foligno, pari ad € 630.368,47, corrispondente al prezzo pagato per l'installazione stessa". Tale struttura non sarebbe mai entrata in funzione;

il dottor Macchitella è rimasto in carica presso la AUSL di Viterbo dal 10 aprile 2013 fino al 4 novembre 2015;

considerato infine che al Ministero della salute sono attribuite (decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni), tra le altre, anche le funzioni spettanti allo Stato in materia di: organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se consideri che la nomina a commissario straordinario dell'unità sanitaria locale di Viterbo sia conforme alle disposizioni della normativa vigente e, in caso contrario, se non ritenga opportuno adottare, nei limiti delle proprie attribuzioni, tutte le misure necessarie volte a verificare l'operato e gli atti prodotti dall'ufficio del commissario straordinario.

(3-04128)

PEZZOPANE, AMATI, CANTINI, FABBRI, GIACOBBE, Lucia ESPOSITO, Stefano ESPOSITO, MATTESINI, PUPPATO, SCALIA, VALENTINI, VALDINOSI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico* - Premesso che:

negli ultimi anni, a seguito della crescente importanza dei *social network* per la formazione dell'opinione pubblica, è sorto il fenomeno delle "*fake news*": notizie false che suscitano allarme sociale, spesso immesse nel circuito di *internet*;

un'inchiesta del "The New York Times" sulle *fake news* in Italia ha messo in luce una serie di legami e connessioni tra piattaforme *on line* orientate ad alimentare la protesta da parte di gruppi contrari all'*establishment* e fortemente critici con la classe politica;

a quanto risulta, da articoli giornalistici sarebbe emerso che i siti non ufficiali del Movimento 5 Stelle e siti della Lega come quello di "Noi con Salvini" siano stati fonte di diffusione di *fake news* nella rete e abbiano lo stesso codice Google riconducibile ad un'unica firma;

tenuto conto che:

si apprende che ad incassare i profitti pubblicitari della galassia dei citati siti di propaganda sarebbe stata una sola persona;

dall'articolo del "The New York Times" è emerso che il nostro Paese sarebbe considerato come un "probabile obiettivo" della strategia di destabilizzazione durante le prossime tornate elettorali;

considerato inoltre che le *fake news* non solo stravolgono la verità ma creano nel Paese, attraverso la diffusione di notizie false costruite ad arte, un clima di ostilità e di odio che, a tutela dei valori democratici e di autentica partecipazione ed espressione della libertà di pensiero, è importante scoraggiare,

si chiede di sapere quali siano la valutazione e l'orientamento del Governo in merito a quanto esposto e quali iniziative intenda intraprendere o sostenere, nell'ambito delle proprie competenze.

(3-04129)

MORGONI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per lo sport* - Premesso che

la Federazione italiana golf (FIG), in collaborazione con l'Istituto per il credito sportivo, Legambiente, Federparchi, fondazione Univerde e la Golf environment organisation ha sviluppato un progetto denominato "50 compact biogolf";

tale progetto prevede la realizzazione di almeno 50 strutture golfistiche ad impatto ambientale basso o nullo, comunque migliorativo nel caso di aree fortemente degradate, in un arco di tempo che va dal 2017 al 2022;

lo stesso progetto ha una forte valenza ambientale per le caratteristiche realizzative dei campi particolarmente attente al rispetto e all'incremento della biodiversità, alla riduzione del consumo del suolo e del fabbisogno idrico per il mantenimento delle strutture sportive;

l'iniziativa mira inoltre a favorire interventi di recupero di aree urbane dismesse o degradate puntando sul loro recupero ambientale e limitando fortemente la movimentazione del terreno, all'uopo utilizzando le caratteristiche orografiche già esistenti,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'iniziativa e quali misure intendano porre in essere per favorire la progettualità che consente di coniugare virtuosamente le esigenze di riqualificazione ambientale e di tutela del paesaggio alla pratica sportiva in luoghi salubri.

(3-04130)

MARTON, SANTANGELO, CASTALDI, CATALFO, CRIMI - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Canali SpA, azienda di produzione di capi d'abbigliamento fondata in Italia nel 1934, ha stabilimenti anche in USA, Inghilterra, Francia e Svizzera. Dagli anni '80 i capi Canali sono esportati in Europa, Medio Oriente e Canada. Nel 2012 la produzione italiana destinata all'esportazione ha raggiunto l'87,5 per cento del totale. Il marchio Canali ha vestito illustri personaggi come, ad esempio, Barack Obama e Dustin Hoffman. Nel 2015 Canali ha inaugurato la vendita diretta con lo *shop on line*;

l'ultimo utile d'esercizio dichiarato per l'anno 2016 dalla Canali SpA, risulta essere di 8.653.982 euro;

in data 16 ottobre 2017, l'azienda Eraclon SpA del gruppo Canali, a sorpresa, ha annunciato l'inizio della procedura di licenziamento collettivo per la cessata attività dello stabilimento di Carate Brianza (Monza e Brianza) per tutti i 134 dipendenti, di cui 130 donne;

a settembre 2016 era stata già gestita una forte riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Carate tramite l'utilizzo del contratto di solidarietà difensivo e l'uscita volontaria di 75 lavoratrici. Poco tempo dopo, 39 delle lavoratrici rimaste hanno accettato una riduzione del proprio orario di lavoro. I sindacati che hanno concordato tali operazioni con l'azienda hanno

affermato che tra le uscite e i *partime* dei lavoratori è stata trovata una soluzione in equilibrio con le esigenze della società, le cui intenzioni erano di modificare in maniera drastica la produzione con la metà della forza lavoro a disposizione. Intenzioni disattese in maniera definitiva dall'azienda, visto che la decisione ultima della proprietà rimane tuttora quella di chiudere definitivamente il sito produttivo, licenziando tutti i dipendenti;

le organizzazioni sindacali che seguono la vicenda hanno, sin dal principio, espresso la loro volontà di percorrere tutte le iniziative idonee nell'arrivare a una soluzione della vertenza, che possa evitare la chiusura del sito brianzolo;

dopo aver accettato la richiesta inoltrata dal deputato del Movimento 5 Stelle, Davide Tripiedi, la Presidente della Camera dei deputati ha ricevuto una delegazione composta da alcune lavoratrici dello stabilimento di Carate Brianza della Canali, e da alcuni sindacalisti, che stanno seguendo la vicenda. A seguito dell'incontro, la Presidente ha inviato una lettera al Ministro dello sviluppo economico, nella quale venivano indicati i punti salienti relativi agli improvvisi licenziamenti decisi dalla società. Veniva anche sottolineata la particolare e difficile posizione delle lavoratrici del sito di Carate nel caso venissero licenziate, ricordando che molte di queste sono afflitte da malattie professionali a causa delle mansioni usuranti alle quali da anni sono sottoposte. La lettera si chiudeva con l'augurio che nei tavoli di confronto aperti il 14 novembre 2017 presso il Ministero dello sviluppo economico, si potessero concordare soluzioni appropriate a garantire il mantenimento dell'occupazione per tutti i 134 dipendenti del sito di Carate Brianza;

nel tavolo del 14 novembre, i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico hanno confermato la necessità di un approfondimento, giudicando comunque incomprensibile la modalità di gestione da parte dell'azienda di un problema di questa portata, e hanno accolto la richiesta, che le organizzazioni sindacali hanno da subito posto, di affrontare i problemi del gruppo Canali con una visione complessiva e senza forzature e azioni unilaterali di questa gravità;

sussequentemente al tavolo del 14 novembre, i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico hanno esplicitamente chiesto di poter parlare con la famiglia Canali, titolare dell'azienda, senza ricevere alcuna risposta,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano, nell'ambito dei tavoli di confronto aperti, proseguire nella richiesta di convocazione della famiglia Canali, titolare dell'azienda;

se, nei limiti delle proprie attribuzioni, non ritengano opportuno promuovere, nell'ambito dei suddetti tavoli, una proposta orientata a un concreto cambiamento della gestione societaria, al fine di assicurare una strategia di sviluppo a lungo termine dell'azienda, che ponga al centro delle priorità gli investimenti necessari per l'innovazione e la salvaguardia occupazionale del sito di Carate Brianza;

quali forme di ammortizzatori sociali si intendano promuovere per tutelare le lavoratrici, che rischiano di perdere il lavoro.

(3-04131)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, PETRAGLIA - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

per quanto è a conoscenza degli interroganti, martedì 28 novembre 2017, Leila Khaled, politica ed ex militante del Fronte popolare per la liberazione della Palestina, è stata fermata all'aeroporto di Fiumicino ed imbarcata sul volo successivo per Amman, avendole l'Italia negato l'ingresso;

la politica palestinese era a attesa a Roma il 2 dicembre e a Napoli il 4 dicembre all'Asilo Filangieri, struttura occupata da un collettivo di artisti e operatori culturali;

gli interroganti ritengono tale gravissimo episodio oltremodo deplorabile, perché frutto di una campagna di discredito nei confronti di Leila Khaled,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno avviare tempestive indagini al fine di verificare la regolarità e la legittimità del divieto di ingresso in Italia di Leila Khaled, eventualmente sanzionando i responsabili di tale grave "equivoco".

(3-04127)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GIROTTO, CASTALDI, DONNO, NUGNES, PAGLINI, GIARRUSSO, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

le aree di crisi industriale complessa sono aree che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale;

la complessità deriva da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;

il Ministero dello sviluppo economico cura l'attuazione delle politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante la stipula di appositi accordi di programma di adozione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI);

essi promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi;

considerato che:

l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171. Con decreto ministeriale 3 marzo 2016 è stato costituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, il gruppo di coordinamento e controllo per l'area di crisi industriale complessa di Taranto con il compito di definire e attuare il PRRI;

in data 9 gennaio 2017 è stata pubblicata la *call* per raccogliere le manifestazioni di interesse a investire nell'area, conclusasi il 3 febbraio 2017;

da un articolo del quotidiano *on line* "Corriere di Taranto" del 31 luglio 2017, dal titolo "Taranto, a settembre al MiSE si firma l'accordo di programma. Disponibili 29 milioni di euro", si prendeva atto dell'imminente firma dell'accordo di programma di adozione del PRRI ma, ad oggi, tale accordo non risulta stipulato. "Le risorse riservate dal MiSE sono 29 milioni di euro del PON impresa nell'ambito del budget complessivo di 165 milioni: il plafond proviene dal Fondo crescita sostenibile (pari ad 85 milioni) e dal Programma operativo imprese e competitività 2014-2020 (pari ad 80 milioni)";

il Ministero ha disciplinato, altresì, le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi per le situazioni di crisi industriale non complessa che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo e l'occupazione nei territori interessati;

le Regioni propongono l'elenco dei sistemi locali del lavoro (SLL) da candidare alle agevolazioni, individuati sulla base dei seguenti indicatori ISTAT: specializzazione produttiva prevalente dei sistemi locali del lavoro del "*made in Italy*" e della "manifattura pesante", i "non specializzati" e i "non manifatturieri". Nell'ambito di questi ultimi sono esclusi i "sistemi lo-

cali turistici" e i "sistemi locali a vocazione agricola"; combinazione del tasso di occupazione e di disoccupazione 2014 dei sistemi che presentano combinazioni occupazionali non ottimali; variazione dell'occupazione e della disoccupazione rispetto alla media 2008-2014 dei sistemi che presentano combinazioni occupazionali non ottimali; produttività del lavoro 2012 (valore aggiunto per addetto); produttività del lavoro inferiore alla media nazionale;

le risorse sono a valere sul decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Con decreto direttoriale 19 dicembre 2016 il Ministero ha pubblicato l'elenco dei territori che possono accedere alle agevolazioni per le aree di crisi industriali non complesse,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda riferire circa i motivi del ritardo della sottoscrizione dell'accordo di programma di adozione del PRRI di Taranto;

se intenda relazionare sulle agevolazioni concesse per le aree di crisi industriali non complesse, con particolare riferimento alla regione Puglia.

(4-08466)

BONFRISCO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il pastello di piombo è parte intrinseca delle batterie piombo-acido, considerato rifiuto pericoloso al termine della vita utile delle batterie (identificate con codice CER 20.01.33);

la classificazione per grado di pericolosità delle batterie al piombo esauste e le modalità della loro raccolta e smaltimento sono regolate da normative europee recepite nel nostro ordinamento (direttiva 2006/66/CE recepita da decreto legislativo n. 188 del 2008);

sembra che stia per essere adottato un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai sensi dell'art 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, considera il pastello di piombo non più un rifiuto, bensì prodotto;

considerato che la quasi totalità delle batterie viene infatti raccolta da vari sistemi consortili nazionali e da questi avviata al completo riciclo garantito da impianti metallurgici autorizzati. Circa il 95 per cento del piombo contenuto viene recuperato come piombo secondario, altrettanto gli acidi le plastiche e tutto quanto è parte della batteria esausta, il tutto nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti. Pertanto, il nostro Paese vanta, già oggi, livelli di efficienza ben al di sopra di quelli che, obbligatoriamente, i Paesi dell'Unione saranno tenuti a raggiungere nei prossimi anni,

Si chiede di sapere:

se risultino confermate le notizie relative all'imminente adozione del decreto ministeriale;

se il decreto ministeriale non esponga comunque il territorio a seri rischi ambientali, in considerazione dell'indubbia pericolosità del pastello di piombo.

(4-08467)

BAROZZINO, CERVELLINI, DE PETRIS, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la semplificazione e la pubblica amministrazione* - Premesso che:

con delibera del 10 giugno 2010 l'Azienda sanitaria provinciale di Potenza ha indetto un "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 30 posti di operatore tecnico specializzato autista di ambulanza", il servizio del 118;

l'ASP stessa aveva individuato alcuni requisiti di ammissione da possedere al momento del concorso, pena l'esclusione dallo stesso, tra cui figuravano 5 anni di esperienza professionale nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni o imprese private;

nella prova preselettiva, resasi necessaria per l'elevato numero di domande pervenute, sono tuttavia risultati ammessi molti candidati privi dei necessari requisiti, come la quinquennale esperienza maturata; altri, invece, avevano acquisito tale esperienza soltanto in qualità di volontari, senza dunque un rapporto di lavoro subordinato presso un ente pubblico o privato;

l'ASP aveva in tal senso richiesto il parere di un avvocato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, il quale aveva dichiarato l'ammissibilità al concorso anche dei soggetti che non possedevano i requisiti, consentendo il loro ingresso in graduatoria, da cui, ancora oggi, si attinge per la copertura dei posti di lavoro;

numerosi autisti che avevano già maturato il requisito, e che lavoravano come precari, sono stati di fatto esclusi dalla possibilità di vedere stabilizzato il proprio posto di lavoro, non essendo stata loro riconosciuta l'esperienza maturata con la giustificazione dell'aver prestato servizio presso ASL diverse. Si segnala come, tuttavia, l'azienda sanitaria di riferimento fosse la stessa, la "Basilicata soccorso", azienda unica regionale;

molti di loro, inoltre, avevano negli anni acquisito specializzazioni e frequentato corsi a pagamento, nella speranza di vedere riconosciuto il proprio diritto ad un lavoro stabile. Un diritto tra l'altro previsto nella legge di riforma Madia, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", di cui alla legge n. 124 del 2015, che dispone il progressivo assorbimento delle sacche di precariato della pubblica amministrazione;

gli autisti si ritrovano ad oggi in uno stato di disoccupazione, a causa della mancanza di limpidezza delle passate procedure concorsuali,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato e se non intendano intervenire nell'immediato per verificare la correttezza delle citate procedure concorsuali, provvedendo, per quanto di loro competenza, a stimolare un percorso di rapido assorbimento dei lavoratori precari operanti come autisti presso il 118 che abbiano acquisito i requisiti e la necessaria esperienza per svolgere un'attività tanto essenziale.

(4-08468)

GASPARRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

con il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, recante "Ripartizione delle dotazioni organiche del Corpo di Polizia penitenziaria in adeguamento alla nuova dotazione organica definita con il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95", pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 21 del 15 novembre 2017, si è proceduto ad una considerevole revisione organica del Corpo di Polizia penitenziaria;

la pianta organica sarebbe passata da 45.121 a 41.202 unità, per un totale di 3.919 unità di personale in meno,

si chiede di sapere:

quali siano i criteri con i quali il Ministro in indirizzo abbia consentito una modifica così rilevante al contingente complessivo del personale del Corpo di Polizia penitenziaria;

se tale scelta sia stata adottata previa ricognizione dei posti di servizio, garantendo un livello minimo di sicurezza in tutte le sedi penitenziarie, della turnazione effettuata dal personale nei servizi di sezione, del congedo ordinario fruibile e dei servizi svolti dai nuclei traduzioni e piantonamenti;

se sia stata valutata l'apertura delle nuove sedi penitenziarie e se rientrano in questa fase di accorpamento l'implementazione di mezzi di automazione e tecnologici in misura tale da giustificare una riduzione così considerevole a fronte dell'aumento costante dei detenuti ristretti;

se questa rivoluzione numerica abbia tenuto conto dei posti di servizio accorpati per singolo turno di prestazione, causando un'eccedenza di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti.

(4-08469)

CASSINELLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il 28 novembre 2017 si è tenuta presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia una riunione per le assegnazioni del 171° e del 172° corso allievi agenti di Polizia penitenziaria e per il conseguente piano di mobilità graduatorie nazionali trasferimenti;

il piano di assegnazioni e trasferimenti a domanda, presentato dall'amministrazione, si basa sulle vacanze organiche determinate dal nuovo decreto ministeriale 2 ottobre 2017, ripartizione delle piante organiche del Corpo di Polizia penitenziaria;

il Sindacato autonomo Polizia penitenziaria SAPPE ha espresso aspre critiche sul metodo e sul merito del decreto ministeriale 2 ottobre 2017, eccependo sull'opportunità di procedere così velocemente nel recepire le modifiche organiche apportate dalla legge Madia (legge n. 124 del 2015);

ad avviso del SAPPE, infatti, lo sciagurato taglio degli organici operato dalla legge Madia poteva essere un'occasione per una riflessione seria ed approfondita sulle reali necessità organiche di ciascun istituto penitenziario, sulla base dei reali carichi di lavoro e magari rivisitando profondamente il modello organizzativo del Corpo;

invece, per l'appunto, la dirigenza del DAP si è affrettata a sottoporre alla firma del Ministro in indirizzo una revisione degli organici studiata a tavolino, senza alcuna corrispondenza con le esigenze reali e basata su una sorta di algoritmo matematico avulso da ogni corrispondenza funzionale che ha creato forte malumore nelle carceri che si sono viste ridurre drasticamente gli organici dei reparti;

il SAPPE, in particolare, ha segnalato le gravi anomalie riscontrate in fase di confronto coi provveditori nelle regioni Toscana, Umbria, Lazio, Puglia, Liguria e Sicilia, dove le delegazioni regionali hanno contestato le ripartizioni del personale;

ancora più in particolare, il SAPPE ha voluto concentrare l'attenzione della parte pubblica sui casi di L'Aquila e Spoleto (Perugia) dove sono stati operati tagli di personale fino al 40 per cento e dove è in atto una manifestazione di protesta nei pressi dell'istituto spoletino con un *sit-in* ad oltranza in atto da più di una settimana;

in Liguria, poi, la Polizia penitenziaria ha avuto un taglio netto degli organici dalle originarie 1.173 unità alle previste 994, ridotte dunque di 179, numero complessivo insufficiente rispetto alle necessarie dotazioni;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle pesanti ricadute negative che ha comporta e comporterà per la sicurezza delle carceri e di chi vi lavora la rimodulazione delle piante organiche del Corpo di Polizia penitenziaria prevista dal decreto ministeriale 2 ottobre 2017;

se non ritenga opportuno sospendere o, meglio, revocare il proprio decreto, riproponendo eventualmente una rimodulazione solo quando le piante organiche saranno al completo delle unità previste e necessarie;

se, più che introdurre tagli indiscriminati ed illogici ai reparti degli istituti e servizi del Paese, non ritenga prioritario predisporre concreti interventi per la sicurezza dei penitenziari, come la copertura del servizio di sentinella sulle mura di cinta (oggi pressoché abolito ovunque), lo stanziamento

di adeguate risorse economiche per l'acquisto di telecamere e di ogni altro dispositivo utile ad accertare e contrastare la presenza di telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti nelle sezioni detentive e per il funzionamento dei sistemi anti intrusione ed anti evasione, che oggi spesso non funzionano, nonché ogni ulteriore utile intervento per contrastare efficacemente le sempre più continue aggressioni contro i poliziotti penitenziari, quotidianamente offesi, derisi, feriti da una parte di popolazione detenuta che costantemente altera l'ordine e la sicurezza interna nelle carceri italiane.

(4-08470)

FASIOLO - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

la legge di stabilità per il 2016 evidenziava al comma 328 dell'art. 1 il problema annoso di carenza di personale dell'amministrazione del patrimonio culturale italiano e si proponeva di procedere a un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari di profilo archivista, numero in seguito incrementato;

il concorso, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 24 maggio 2016, non escludeva la possibilità che uno stesso candidato potesse concorrere per più profili;

tale circostanza, ampiamente verificatasi, ha reso di fatto le graduatorie interconnesse e interdipendenti fra loro per la presenza di numerosi "multiprofilo", ossia di candidati vincitori o idonei in più classi di concorso;

l'obiettivo del concorso era arginare lo spopolamento dei ruoli a causa del pensionamento dei funzionari uscenti, ai quali andavano affiancati i neo assunti per garantire il trasferimento di saperi tra le diverse generazioni di funzionari al servizio dei beni culturali;

il 12 giugno 2017 era stata già espletata la classe di concorso per 95 posti da funzionario archivista e con decreto della Direzione generale organizzazione n. 946 del 6 luglio 2017 veniva approvata la graduatoria di merito del concorso e si invitavano entro il termine di 7 giorni i 95 vincitori e gli idonei, fino alla 127ª posizione compresa, a scegliere "come sede di assegnazione, in ordine di priorità, tutte le sedi disponibili";

a quanto risulta all'interrogante il Ministero utilizzava un modulo Google che non prevedeva l'identificazione, né la possibilità di stampare il riepilogo dei dati inseriti o di memorizzare le scelte effettuate, e non venivano fornite garanzie di rispetto del merito, equità di trattamento e trasparenza amministrativa;

il 7 luglio veniva comunicata dall'ufficio stampa del Ministero la conclusione delle procedure concorsuali e l'approvazione della graduatoria finale di merito;

il 15 settembre 2017 la Direzione generale organizzazione pubblicava un decreto direttoriale che riformulava parzialmente la graduatoria, annullata in meno di 10 giorni dal decreto della Direzione stessa n. 1271 del 22 settembre 2017, che ripubblicava a sua volta la graduatoria "rettificata" pur senza modificare nulla in merito alle sedi per le quali valevano ancora le scelte effettuate a luglio;

preso atto che:

il 20 ottobre la stessa Direzione generale emanava la circolare n. 236 rivolta a tutti i candidati delle 9 classi di concorso, con la quale "per ragioni di maggiore trasparenza, rigore e necessità di razionalizzare meglio le procedure, non in ultimo per la presenza di plurivincitori/idonei" si pubblicavano i tabulati relativi alle assegnazioni provvisorie delle sedi effettuate dai vincitori dei concorsi sino ad allora espletati, tra cui quelli dei funzionari archivisti, e precisava, inoltre, "con riferimento alla graduatoria degli Archivisti che, stante l'Ordinanza del TAR Lazio n. 05347/2017, l'assegnazione delle sedi rivestiva carattere di provvisorietà" e non comportava la sospensione della procedura concorsuale. In alcuni casi le assegnazioni erano errate a causa di errori materiali;

il 26 ottobre la maggior parte dei vincitori e idonei inviava alla Direzione generale una richiesta di incontro con una delegazione al fine di chiarire secondo quali modalità di assunzione si intendesse procedere, ed entro quali tempi;

il 7 novembre UILPA MiBACT con circolare n. 1682 riferiva l'esito di un incontro tra sindacati e Direzione generale organizzazione, precisando quanto segue: "sulla procedura complessiva gravano due richieste di sospensione (1 sugli archivisti e 1 sui comunicatori) ma ciò non precluderà le immmissioni in servizio, visto che l'Amministrazione ha intenzione di assumere in tutti i profili entro il termine del 31 dicembre; semmai verranno riviste, nei profili coinvolti dai ricorsi, le assegnazioni delle sedi a seguito di pronunzia favorevole del giudice";

il 17 novembre, sul sito "Riqualificazione PA" del Formez, compariva il seguente comunicato: "Con riferimento al concorso Mibact, profilo Archivisti, in considerazione dell'ordinanza del TAR n. 05347/2017 REG. PROV. CAU n. 07974/2017 REG.RIC. del 13 ottobre 2017, si comunica la temporanea sospensione della relativa graduatoria";

al comunicato, non faceva riscontro alcuna comunicazione ufficiale del Ministero che sino ad oggi, in relazione all'ordinanza n. 05347/2017, aveva fatto riferimento esclusivamente al carattere di provvisorietà delle sedi assegnate (si veda la circolare della Direzione generale organizzazione n. 236 del 2017);

il 24 novembre 2017 FP CGIL emanava un comunicato in cui si chiedeva chiarezza sui tempi di assunzione e sulle modalità di scelta delle sedi,

si chiede di sapere:

quale sia la motivazione della preoccupante ritardata assunzione dei funzionari archivisti;

in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda dar seguito all'espletamento della procedura di assegnazione delle sedi per la presa di servizio dei vincitori di concorso.

(4-08471)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Prefettura di Lucca ha emesso un bando da ben 42.924 milioni di euro per ospitare 1.680 migranti nel biennio 2018-2019;

le domande presentate sono state 24 per una offerta totale di 1.354 posti;

tra le cooperative che hanno risposto a questo bando, ce ne sono alcune che hanno già partecipato in passato, e quindi hanno esperienza, e in alcuni casi, ospitano centinaia di immigrati; altre sono nuove e non sono ancora in condizione di definire il numero di accoglienze possibili;

appare evidente che per queste cooperative l'accoglienza degli immigrati, per i quali ricevono una diaria di circa 35 euro, è un *business* molto più redditizio di qualunque altra attività turistico-ricettiva per le quali il territorio è particolarmente vocato;

sul territorio insistono numerose realtà critiche, che riguardano famiglie italiane indigenti e senza abitazione, che al contrario degli immigrati, non ricevono alcun aiuto statale e non sono ospitate dalle cooperative votate all'accoglienza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, presa contezza di questa singolare operosità, non ritenga di dover fare chiarezza su una realtà che sembra avere assunto le vesti di un vero e proprio *business* per le cooperative appaltanti, sempre più lontane dallo spirito umanitario, che le aveva caratterizzate;

se non ritenga eccessivo che in un momento di così negativa congiuntura economica per il nostro Paese, possa essere indetto un appalto da 43 milioni di euro destinato all'accoglienza di immigrati;

se non ritenga che in un territorio come quello della provincia di Lucca, la conversione di numerose strutture utili alla ricezione turistica in luoghi di accoglienza, possa danneggiare irrimediabilmente l'intero settore, compromettendone fortemente la vita sociale, culturale ed economica;

se non ritenga doveroso sollecitare la Prefettura, al fine di approfondire le situazioni di emergenza abitativa delle famiglie italiane che vivono nella provincia e prospettare un'immediata risoluzione.

(4-08472)

GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

con decreto del capo della Polizia del 24 settembre 2013 è stato indetto il bando di concorso interno a 1.400 posti, successivamente aumentati a 1.874, per l'accesso al corso di formazione per la qualifica di vice ispettore;

come è noto, il corso di formazione da parte di 1.874 frequentanti appartenenti alla Polizia di Stato, IX corso di formazione per vice ispettori, ha visto l'avvio delle attività solamente il 12 settembre 2017 e si concluderà il 12 marzo 2018;

il bando di concorso non indica, né lo fanno le norme dedicate alla categoria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la decorrenza giuridica dell'ingresso in ruolo, con la logica conseguenza che questa dovrebbe essere quella del giorno successivo al termine del corso, o alla data dell'approvazione delle graduatorie;

relativamente ad altre categorie di appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato è invece esattamente definito il momento di accesso in ruolo. Per le categorie dei tecnici, l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 53 del 2001 chiarisce che coloro che abbiano superato gli esami finali del corso sono nominati vice periti tecnici, secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza giuridica dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione; per i sovrintendenti provvede l'articolo 24-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, là dove al comma 7 chiarisce che la nomina a vice sovrintendente ha la decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e quella economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo;

la determinazione della data di ingresso in ruolo non è priva di conseguenze pratiche: è da questa data che decorre lo sviluppo della carriera del dipendente;

i posti messi a concorso sono relativi a vacanze organiche maturate dal 2001 al 2004 e a giudizio dell'interrogante questo, da solo, varrebbe a spiegare come il principio dell'articolo 97 della Costituzione, relativo al buon andamento della pubblica amministrazione, sia stato palesemente e, per anni, violato;

con il termine di buon andamento si sancisce il criterio dell'efficienza della pubblica amministrazione, al quale si affianca l'efficacia dell'uso delle risorse economiche;

il principio enunciato dall'articolo 97 della Costituzione è fondante per l'attività della pubblica amministrazione, ciò appare evidente anche dalla formulazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, dove, in materia di procedimento amministrativo, viene chiarito che «l'attività amministrativa

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia»;

la situazione descritta non solo non rappresenta di certo il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, ma ha anche fatto perdere opportunità di carriera ai frequentatori del IX corso;

attualmente i sindacati hanno promosso due distinte azioni legali, in collaborazione con ANIP Italia Sicura volta a tutelare i diritti dei vincitori del concorso, per il riconoscimento dell'indennità di missione e per la retrodatazione della decorrenza della qualifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare interventi normativi a favore della categoria, da realizzarsi nell'ambito degli strumenti correttivi previsti dal decreto legislativo n. 95 del 2017;

se ritenga opportuno prevedere che i vincitori del concorso interno a 1.400 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, di cui al decreto del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, emanato in data 24 settembre 2013, conseguano la qualifica a vice ispettore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 e con decorrenza economica dal giorno successivo al termine del corso di formazione, di cui all'articolo 9 del decreto stesso.

(4-08473)

PIGNEDOLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a Castelnovo ne' Monti (Reggio Emilia), nell'Appennino reggiano, è presente un distaccamento del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Reggio Emilia, che da più di 10 anni effettua servizio con orario di lavoro differenziato a 24 ore, con relativa autorizzazione del Ministero dell'interno;

Castelnovo ne' Monti è definibile come sede disagiata, in quanto dista 45 chilometri da Reggio Emilia ed occorre più di un'ora per raggiungerla attraverso una strada di montagna; durante l'inverno, la presenza di neve e ghiaccio rendono ancora più critico e impegnativo il percorso;

nella sede operano 28 unità di personale, delle quali soltanto due sono residenti; le altre raggiungono il distaccamento sia da Reggio Emilia che dalla Toscana e, mediante la turnazione stabilita, riescono a garantire un'adeguata copertura del servizio;

i mezzi pubblici tra la città e il comune di Castelnovo ne' Monti sono pochi (solo bus) e non in concomitanza con gli orari di inizio e fine servizio (soprattutto serale): per questo, il personale viaggia esclusivamente con la vettura privata, percorrendo non meno di 90 chilometri per ogni turno;

l'attuale turno orario, a 24 ore, trova il favore di tutto il personale e di tutte le organizzazioni sindacali di categoria, ed è anche apprezzato a livello territoriale;

un eventuale cambio di orario raddoppierebbe il costo per il raggiungimento della sede con evidenti ricadute anche sul comando, a causa degli inevitabili e più frequenti rimpiazzi e, comunque, per un disagio diffuso tra tutto il personale;

la direzione regionale dei vigili del fuoco ha anticipato alle organizzazioni sindacali l'intenzione di introdurre, dal 1° gennaio 2018, un orario ordinario a 12 ore, senza specifiche ragioni che giustifichino il cambiamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere un'iniziativa opportunamente volta a scongiurare la modifica dell'orario di servizio attuale, di già sperimentato con successo, perciò consolidato e condiviso dai dirigenti e dal personale coinvolto.

(4-08474)

MOSCARDELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

con decreto del capo della Polizia del 24 settembre 2013 è stato indetto il bando di concorso interno a 1.400 posti, successivamente aumentati a 1.874, per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore;

come è noto, il IX corso di formazione per 1.874 vice ispettori della Polizia di Stato, frequentato esclusivamente da personale già appartenente all'amministrazione medesima, ha preso avvio solamente il 12 settembre 2017, ovvero esattamente 4 anni dopo la pubblicazione del bando di concorso, e si concluderà il 12 marzo 2018;

il bando di concorso non indica, né lo fanno le disposizioni contenute nella disciplina normativa che presidia la materia, ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la decorrenza giuridica dell'ingresso in ruolo, e per l'effetto, allo stato della vigente legislazione, tale decorrenza, giuridica ed economica, coincide con il giorno successivo al termine del corso, ovvero alla data di approvazione delle graduatorie di fine corso;

il Siulp, sindacato maggiormente rappresentativo della Polizia di Stato, considerata l'irragionevole protrazione delle procedure di selezione concorsuale e la conseguente lesione delle legittime aspettative dei vincitori del concorso, aveva chiesto che, almeno, la decorrenza giuridica venisse fissata alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, per le quali è stato bandito il concorso;

sempre i Siulp, in occasione dei confronti tenutisi nel contesto della definizione del decreto legislativo n. 95 del 2017, meglio noto come "Riordino delle Carriere", aveva riproposto la questione, ponendo all'ordine del giorno delle riunioni la necessità di individuare una soluzione legislativa che potesse rimuovere, in tutto o in parte, gli effetti negativi prodotti dall'irra-

gionevole ritardo con il quale le procedure concorsuali sono state portate a compimento, al pari di quanto fatto per la decorrenza dei vice sovrintendenti nel 2001 con il decreto legislativo n. 51 del 2001;

la sollecitazione era fondata sulla considerazione del diverso regime previsto per i concorsi banditi per l'accesso a tutti gli altri ruoli della Polizia di Stato, e precisamente quelli per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici (già periti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017), per i quali si prevede infatti l'inquadramento con la decorrenza alla data del primo giorno dell'anno successivo, in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso;

le medesime considerazioni sono ulteriormente rafforzate dalla constatazione che, anche la stessa (retro) datazione viene applicata anche per l'accesso al ruolo dirigenziale (da primo dirigente a dirigente superiore), realizzando dunque una inaccettabile sperequazione in danno del solo ruolo degli ispettori e, in particolare dei vincitori del concorso, di cui si discute che per inerzia dell'amministrazione della Polizia di Stato è stato bandito con 15 anni di ritardo;

è di palmare evidenza come la ritardata determinazione della decorrenza della nomina a vice ispettore dispieghi conseguenze pratiche, riverberandosi sul differimento dello sviluppo della carriera del dipendente, con significative ricadute economiche, sia quanto al differimento degli aumenti retributivi, sia e soprattutto quanto al mancato accantonamento dei corrispondenti contributi previdenziali e dunque, in ultima analisi, sul considerevolmente inferiore trattamento di quiescenza;

proprio in ragione delle ricadute negative descritte, non si può escludere, ed anzi è più che probabile, che i 1.874 frequentatori del corso possano proporre ricorsi collettivi finalizzati ad accertare l'illegittimo ritardo nella gestione delle procedure concorsuali e, per l'effetto, chiedere il ristoro delle disutilità, patrimoniali e morali, derivanti dalla negligenza dell'amministrazione nella lavorazione dell'*iter* procedimentale;

sussiste, quindi, l'interesse del Governo a rimuovere le inaccettabili conseguenze destinate a ricadere sui frequentatori del corso, sia per evitare un contenzioso potenzialmente oneroso per l'Erario, sia quale forma di risipiscenza che possa ristorare, almeno in parte, l'inaccettabile violazione del rispetto dei precetti costituzionali del buon andamento e della trasparenza dell'azione amministrativa;

è appena il caso di ricordare come, a tacer d'altro, il principio enunciato dall'articolo 97 della Costituzione è fondante per l'attività della pubblica amministrazione, e ciò appare evidente anche dalla formulazione dell'articolo 1 della legge n. 241 del 1990, laddove, in materia di procedimento amministrativo, viene chiarito: «l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di efficacia, economicità»;

ferma restando l'esigenza di prevedere un intervento normativo atto a rimuovere la denunciata situazione, occorre prevedere un intervento legislativo, che per il futuro allinei la disciplina dei criteri di datazione giuridica ed

economica per i vincitori dei concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato a quelli previsti per tutti gli altri concorsi per l'accesso agli altri ruoli;

la necessità di tale emendamento discende dalla constatazione che, in assenza di puntuali vincoli normativi, l'amministrazione ha tenuto una censurabile inerzia nella indizione di concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori, per effetto della quale, ad oggi, l'organico del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, registra una carenza prossima al 54 per cento rispetto alla dotazione organica, essendoci oggi in servizio meno di 10.000 ispettori a fronte dei 24.000 previsti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno adottare interventi normativi a favore della categoria, da realizzarsi, al limite, anche approfittando della possibilità offerta dal decreto legislativo n. 95 del 2017, che consente di apportare, entro un anno dall'entrata in vigore, interventi correttivi finalizzati alla rimozione di distonie, sperequazioni o disallineamenti eventualmente emersi in fase di prima applicazione;

se ritenga opportuno prevedere, come auspicato dall'interrogante, che i vincitori del concorso interno a 1.400 posti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, di cui al decreto del capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, adottato in data 24 settembre 2013, conseguano la qualifica a vice ispettore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 e con decorrenza economica dal giorno successivo al termine del corso di formazione, di cui all'articolo 9 del suddetto decreto.

(4-08475)

DE PIN - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che:

la multinazionale IBM (International business machines corporation), soprannominata anche "Big Blue" ovvero "Grande blu", con riferimento al colore ufficiale dell'azienda, utilizzato anche per il suo *logo*, è un'azienda statunitense tra le prime al mondo nel settore informatico che produce e commercializza *hardware* e *software*, servizi di *cloud computing* e consulenze che spaziano dai *mainframe* alle nanotecnologie;

nonostante la crescita del mercato digitale in Italia e nonostante l'IBM abbia come principale cliente una grossa fetta della pubblica amministrazione, solo negli ultimi tre anni, a causa della sua riorganizzazione, ha dato un taglio complessivo di oltre il 20 per cento al numero dei lavoratori occupati nel nostro Paese;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

a Boston il 31 marzo 2016 il Presidente del Consiglio *pro tempore* Matteo Renzi e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Ivan Scalfarotto senza alcun mandato elettorale e parlamentare, come si evince

da una documentata inchiesta giornalistica di Gianni Lannes, contenuta nel libro "Vaccini dominio assoluto", hanno siglato un accordo segreto per la cessione all'IBM dei dati sensibili della popolazione italiana;

l'IBM già eroga i servizi di consulenza per i Ministeri della difesa e dell'interno;

la società IBM prevede di investire fino a 150 milioni di dollari nel corso dei prossimi anni per sviluppare una nuova generazione di applicazioni e soluzioni sanitarie basate sui dati sanitari della popolazione italiana;

in cambio il Governo si è impegnato a fornire gratuitamente a IBM i dati sanitari degli italiani, a partire da quelli che vivono in Lombardia, senza alcuna gara in materia, per i diritti all'uso relativo alla memorizzazione ed elaborazione di tali dati personali e riservati anche per fini commerciali;

la piattaforma "Watson health cloud", senza che nessuno abbia mai potuto visionare un accordo integrale, analizzerà grandi quantità di referti medici e lavorerà con esperti per far emergere dai dati sanitari dei cittadini spunti per la scoperta di nuovi farmaci, personalizzazione delle cure e per favorire l'ottimizzazione commerciale di prodotti;

un documento della Regione Lombardia che dà il via all'operazione specifica i seguenti dettagli "Si ritiene cruciale avere accesso a dati dei pazienti, dati farmacologici, dati del registro dei tumori, dati genomici, dati delle cure effettuate, dati Aifa sui farmaci, sugli studi clinici attivi, dati demografici, diagnosi mediche storiche, rimborsi e costi di utilizzo, prescrizioni ambulatoriali, trattamenti farmacologici con i vari costi, visite di pronto soccorso, schede di dimissioni ospedaliere";

come ha accertato il dottor Lannes ben 25 atti parlamentari nella XVII Legislatura corrente, inerenti proprio all'IBM non hanno mai avuto risposta dal Governo: di questi, sono stati presentati alla Camera dei deputati gli atti 2-00825 (23 gennaio 2015), 2-02029 (22 novembre 2017), 4-03641 (19 febbraio 2014), 4-08004 (17 febbraio 2015), 4-12359 (3 marzo 2016), 4-12559 (17 marzo 2016), 4-13892 (21 luglio 2016), 4-16653 (19 maggio 2017), 4-18394 (7 novembre 2017), 5-00653 (19 luglio 2013), 5-02110 (11 febbraio 2014), 5-09315 (29 luglio 2016), 5-09329 (2 agosto 2016), 5-09638 (29 settembre 2016), 5-10120 (14 dicembre 2016), 5-10947 (23 marzo 2017), 5-11855 (13 luglio 2017), 5-12352 (4 ottobre 2017) e 5-12615 (7 novembre 2017); e sono stati presentati al Senato gli atti 3-00252 (19 luglio 2013), 3-02879 (24 maggio 2016), 3-04077 (25 ottobre 2017), 4-03510 (24 febbraio 2015), 4-06189 (27 luglio 2016) e 4-06208 (1° agosto 2016);

considerato che, per quanto risulta:

lo stesso Garante per la protezione dei dati personali aveva già richiesto al Governo e alla Regione Lombardia chiarimenti in merito al trattamento di quelli che sono considerati a tutti gli effetti dati sensibili;

il 19 marzo "il Fatto Quotidiano" ha aggiunto che IBM riceverà anche 60 milioni di euro di finanziamenti, 30 dal Ministero dello sviluppo economico e 30 dalla Regione Lombardia,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno che il progetto continui senza informare i cittadini che tutti i loro dati sanitari riservati saranno "regalati" ad un'azienda privata, anche per fini commerciali;

se non sia il caso di rendere immediatamente pubblico questo accordo;

quali strumenti intendano adottare per ottenere chiarimenti precisi sulla posizione assunta a riguardo dal Garante per la protezione dei dati personali;

se corrisponda al vero che in data 16 giugno 2016 l'IBM abbia spedito una lettera anche alle rappresentanze sindacali, annunciando, di fatto, la decisione di dar seguito ad una riduzione di personale, visto il perdurare della crisi del settore e l'accertata assenza di nuove prospettive di mercato, ma che poi, ottenuti i finanziamenti del Ministero dello sviluppo economico e della Regione Lombardia, li investirà proprio nello stesso settore.

(4-08476)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il sussidio che l'Inps eroga alla persona invalida ammonta a 279 euro mensili ed è ampiamente sotto la soglia di povertà calcolata dall'Istat e definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Per vivere in un piccolo comune del sud Italia è stato calcolato che siano necessari almeno 270 euro mensili, mentre al nord e nelle grandi città la cifra quasi si triplica, raggiungendo l'importo di 819 euro: importi inferiori, sia ai 448 euro dell'assegno sociale, che ai 501 euro di pensione minima;

l'indennità di accompagnamento, sostegno economico statale pagato dall'Inps, previsto per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, viene utilizzata prevalentemente per retribuire la persona che assiste l'invalido o per compensare la perdita di reddito di un familiare che non lavora e si prende cura di chi è invalido;

i sussidi per l'invalidità, così come sono concepiti, non rispondono al dettato costituzionale, che all'articolo 38 dice "ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi ha diritto al mantenimento e all'assistenza",

si chiede di sapere se a giudizio del Ministro in indirizzo non sia opportuno e doveroso impegnare maggiori risorse per aumentare le tutele all'invalidità per una maggiore equità sociale, *condicio sine qua non* per un Paese civile.

(4-08477)

RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, MIGLIAVACCA, CORSINI, FORNARO, LO MORO, CAMPANELLA, GOTOR, GRANAIOLA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la recente irruzione di un gruppo di fascisti lombardi e veneti in una sede della associazione "Como senza frontiere", nel corso della quale hanno tenuto in ostaggio i presenti, leggendo un delirante documento razzista, è solo l'ultimo caso di un rigurgito di movimenti fascisti, in corso nel nostro Paese, che allarma, preoccupa e risulta intollerabile per la Repubblica nata dalla resistenza al nazifascismo;

contro queste frange di teppisti, spesso legate anche alle curve degli stadi di calcio, la risposta delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell'ordine appare a parere degli interroganti sempre tardiva e inadeguata;

persino nella televisione pubblica si è arrivati ad offrire spazi e opportunità di propaganda a questi soggetti, che così hanno la possibilità di condizionare il senso comune e l'opinione pubblica con *slogan* e parole d'ordine contro la democrazia, contro i migranti, contro i valori dell'antifascismo, della democrazia, della solidarietà;

di fronte a certe forme striscianti di diffusione dell'ideologia neofascista, la stessa reazione dell'opinione pubblica democratica, come nel caso della raccolta di firme promossa da "Change", che chiede la conseguente applicazione del divieto costituzionale e anche legislativo di ricostituzione del fascismo "in tutte le sue forme", rischia di risultare inefficace, se non trova adeguata sponda nell'opera delle istituzioni;

tenuto, inoltre, conto che:

le azioni violente e comunque i raduni neofascisti e neonazisti, oltre ad offendere la coscienza civile e democratica, rappresentano fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in tutto il Paese;

l'intero ordinamento dell'Italia repubblicana, dalla Costituzione alla legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, è animato da valori espressamente volti al contrasto di ogni ideologia razzista o neofascista, come da ultimo confermato dalla legge n. 115 del 2016 sul negazionismo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rafforzare l'opera di repressione di tutti i movimenti fascisti, quelli del Nord-Est come anche Casa Pound e Forza Nuova, chiudendone le sedi e contrastandone le azioni violente e comunque di propaganda di farneticanti ideologie razziste e antidemocratiche;

se, in particolare, non si ritenga di dover tornare ad una applicazione rigorosa della legge in fatto di contrasto ai fenomeni di neofascismo: dalla "legge Scelba" n. 645 del 1952, alla "legge Mancino", (legge n. 654 del 1975) che persegue l'istigazione all'odio e alla discriminazione razziale, fino alla recente legge contro il "negazionismo";

se, infine, proprio in ragione di quanto appena rappresentato, non si ritenga di dover impartire alle prefetture e alle questure direttive più chiare e cogenti, al fine di contrastare sempre più efficacemente la pericolosa attività illecita, provocatoria e violenta di soggetti che, come visto recentemente nei casi di Ostia e Como, mette direttamente a repentaglio l'incolumità fisica e la libertà dei cittadini italiani e stranieri.

(4-08478)

RICCHIUTI, GATTI, PEGORER, MIGLIAVACCA, CORSINI, FORNARO, LO MORO, CAMPANELLA, GOTOR, GRANAIOLA - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Canali SpA è un'azienda di produzione di capi d'abbigliamento, fondata in Italia nel 1934 e che dispone oggi di stabilimenti anche negli Stati Uniti, in Inghilterra, Francia e Svizzera e la cui produzione di qualità viene esportata non solo in tutta Europa, ma anche in Medio Oriente e Canada;

nel 2012 la produzione italiana della Canali destinata all'esportazione ha raggiunto l'87,5 per cento del totale e il marchio ha vestito illustri personaggi come Barack Obama e Dustin Hoffman;

nel 2015 Canali ha inaugurato la vendita diretta con lo *shop on line*;

considerato che:

in data 16 ottobre 2017, l'azienda Eraclon SpA del gruppo Canali, ha a sorpresa annunciato l'inizio della procedura di licenziamento collettivo per cessata attività dello stabilimento di Carate Brianza (Monza e Brianza) per tutti i 134 dipendenti, di cui 130 donne e 4 uomini;

a settembre 2016 era stata già intrapresa una forte riorganizzazione aziendale dello stabilimento di Carate, con il ricorso al contratto di solidarietà difensivo e l'uscita volontaria di 75 lavoratrici; mentre poco tempo dopo, 39 delle lavoratrici rimaste hanno dovuto accettare una riduzione del proprio orario di lavoro;

secondo i sindacati, che hanno concordato tali operazioni con l'azienda, tra uscite e *part-time* dei lavoratori, si era in verità trovata una soluzione equilibrata e compatibile con le esigenze della società, le cui intenzioni dichiarate erano di modifica drastica della produzione, con il ricorso alla metà soltanto della forza lavoro a disposizione;

questo impegno da parte dell'azienda è stato tuttavia del tutto disatteso vista appunto la decisione ultima della proprietà di chiudere definitivamente il sito produttivo licenziando tutti i dipendenti;

i sindacati hanno espresso la volontà di ricorrere a tutte le iniziative idonee per giungere ad una soluzione della vertenza che possa evitare la chiusura del sito di Carate Brianza, che per altro risulta redditizio economicamente,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano convocare con urgenza un tavolo nazionale di confronto con i proprietari dell'azienda Eraclon SpA e del gruppo Canali SpA, le rappresentanze sindacali e le istanze sindacali unitarie interessate, al fine di promuovere ogni azione efficacemente volta a scongiurare i licenziamenti dei 134 lavoratori dello stabilimento di Carate Brianza, prevedendo, altresì, l'immediato ricorso ad adeguati ammortizzatori sociali;

subordinatamente, se non dovessero andare a buon fine i negoziati tesi ad evitare i licenziamenti dei sopraindicati 134 lavoratori del sito di Carate Brianza, se non si intenda promuovere un piano di ricollocamento produttivo per l'insieme dei lavoratori riguardati dai provvedimenti di messa in mobilità.

(4-08479)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-04129, della senatrice Pezzopane ed altri, su azioni per impedire la diffusione di *fake news*, specie di natura politica;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04131, del senatore Marton ed altri, sulla situazione occupazionale delle lavoratrici dell'azienda Canali di Carate Brianza (Monza e Brianza);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04128, del senatore Lucidi ed altri, sulla nomina nel 2013 del commissario straordinario dell'azienda unità sanitaria locale di Viterbo;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04130, del senatore Morgoni, sulla realizzazione del progetto "50 compact biogolf".

A N N E S S I

Emendamento 1.700

Emendamento 1.700 (testo corretto)

A.S. 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

^{-bis}
Gli articoli da 1 a 102 del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" sono sostituiti dal seguente:

Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n.1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
 - b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;»;
 - c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».



3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
- 1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - 2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.»;
 - 3) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento»;
 - 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
 - 5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: «di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».
 - 7) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
 - 8) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 9) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
«2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
 - 10) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a



campione, sia documentali che *in situ*, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

«1-sexies.1. -- Le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

3) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».



4. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
5. La detrazione di cui al comma 4 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
7. La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
8. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019,».
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato, nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate».
10. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle



- abitazioni in locazione.
12. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse».
 13. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 15:
 - 1) al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:
«*i-decies*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro»;
 - 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «e *i-sexies*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *i-sexies*) e *i-decies*)» e le parole: «per gli oneri di cui alla lettera *f*), il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle lettere *f*) e *i-decies*), i limiti complessivi ivi stabiliti»;
 - b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:
«*d-bis*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».
 14. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
 15. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
 16. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 15, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 15.
 17. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 15 e 16, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
 18. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.208.



19. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 15 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n.232;
 - b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
20. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 19 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 19, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
21. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
 - b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».
22. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dal presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.
23. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 22 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
24. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.
25. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 27.
26. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 27, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
27. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica



avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A.

28. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
29. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 25 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
30. Al credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 35 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
31. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
32. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n.39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
33. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
34. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
35. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 25 a 35 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 35, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
36. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

37. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli *standard* organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0».
39. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n.232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità di cui al periodo precedente possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
40. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobiliare,» sono soppresse;
 - b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola» sono soppressi.



41. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d'investimento» sono inserite le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare»;
 - b) il comma 67 è sostituito dal seguente:
«67. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare"».
42. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare».
43. Le disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
44. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 20, comma 1:
 - 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»;
 - 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;
 - b) all'articolo 53-*bis*, comma 1, le parole: «Le attribuzioni e i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, le attribuzioni e i poteri».
45. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
- "Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
- La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-*bis* della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».
46. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta



la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

48. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 46 a 49, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocazioni nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 47.
49. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
50. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
51. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
52. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 51.
53. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
54. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nella medesima unità produttiva.
55. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del



beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 53.

56. L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55.
57. L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
58. L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
 - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
 - b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.



59. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
- a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
 - c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni per l'anno 2019 e 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
60. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.
61. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 59, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
62. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
63. L'esonero di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
64. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
65. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».
66. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è



riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

67. Le disposizioni di cui al comma 66 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
68. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
69. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
70. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione.
71. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011,



- n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro per il 2019.
72. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.
73. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
74. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) sono inseriti i seguenti:
- "1-*bis*. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, con le modalità di cui al comma 1-*ter*.
- 1-*ter*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto";
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*».
75. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro».



76. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - *(Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale).* -

1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni innanzi indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».



77. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.



78. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Accordo di ricollocazione*) -- 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n.150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n.150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».



79. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, entro il 20 ottobre 2017.
80. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
81. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.
82. Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dal presente comma";
 - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».
83. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 84, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
84. La disposizione del comma 83 si applica:
- a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di



un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

85. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
86. La disposizione di cui al comma 83 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
87. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 83 e 84, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
88. Fermo restando quanto previsto dal comma 87, ai lavoratori di cui ai commi 83 e 84 non si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
89. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 83 e 84, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
90. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni



successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
92. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
93. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
94. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 29, comma 4, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle



seguenti: «dieci volte»;

b) all'articolo 44, il comma 5 è abrogato.

95. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.
96. All'articolo 1, comma 184-*bis*, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dallo stesso stabilite» sono aggiunte le seguenti: «. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».
97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
- b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»;
- c) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
«179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»;
- d) al comma 186, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023».



98. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a *4-quater* si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;
- b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.
99. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
- b) al comma 192, dopo le parole: «che accedono a RITA» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252».
100. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla



previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

101. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 100. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 100. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
102. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.
103. Le anticipazioni di bilancio concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
104. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
105. La prestazione *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività.
106. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per l'anno 2018.
107. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie derivanti dall'esposizione all'amianto significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
108. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse



assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

109. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.
110. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
111. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, le parole: «per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi» sono soppresse.
112. Per gli effetti di cui al comma 111, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera c), le parole: «, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;
 - b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2.» è soppresso.
113. A decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, come modificato dal comma 111, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono corrispondentemente abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
114. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incrementato del 10 per cento».
115. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».
116. Per le finalità di cui ai commi da 111 a 115, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.



117. Per gli effetti del comma 116, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».
118. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «comunque non inferiore al quindici per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020».
119. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, nel perseguimento dei propri scopi statuari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un *welfare* di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
120. Il contributo di cui al comma 119 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 119. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
121. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
122. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
123. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui



- all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i Ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.
124. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico" sono soppresse.
125. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
126. Dopo l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n.40, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-*bis*. - *I*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1. a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n.127, iscritta sul medesimo Fondo».
127. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 511 è abrogato.
128. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:
- a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
 - b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni *no profit* e delle istituzioni pubbliche;
 - c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;
 - d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.



129. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 128, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 133, e nei successivi atti d'istruzione:

- a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
- b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
- e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;
- f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
- g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

130. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 129 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

131. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.



132. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:
- a)* i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b)* le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
 - c)* i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera *a)*, anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
133. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.
134. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 133, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.
135. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 133, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.
136. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.



137. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai commi da 128 a 137:
- a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, anche con riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;
 - b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.
138. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
139. L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
140. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
 - b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
 - d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
 - e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
141. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 140, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in



- materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 140, lettera c).
142. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
- "b-bis)* accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale".
143. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.
144. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: "per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica", sono sostituite dalle seguenti: "durante le operazioni di bonifica", dopo le parole: "per il periodo corrispondente alla medesima bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica";
 - b) al secondo periodo, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono inserite le seguenti: "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti".
145. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "di bonifica e messa in sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica,".
146. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, alle seguenti condizioni:
- a) fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
 - b) per un importo pari a 480 euro annui da erogare mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui; l'importo è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni relative all'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125, della citata legge n. 190 del 2014.
147. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 146 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 146, si



- verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b).
148. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
 149. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 148.
 150. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 151.
 151. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
 152. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 150, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 153. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.
 154. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».
 155. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».
 156. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere



sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

157. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 156 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, sulla base dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
158. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 156 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'IVASS è espresso entro quindici giorni dalla relativa richiesta.
159. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
160. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei commi da 156 a 162, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.
161. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 160.
162. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro



dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione dei commi da 156 a 162, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 160, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.

163. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.

c) all'articolo 14, comma 3 il primo periodo è soppresso.”

164. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate competenze e funzionamento del predetto Comitato.

165. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo



- agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».
166. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità»;
 - b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46».
167. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 166, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.
168. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.
169. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.
170. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
- a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
 - c) la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
 - d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
 - e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
 - f) la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
 - g) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore delle Camere di



commercio italiane all'estero.

171. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.
172. La dotazione del fondo di cui al comma 171 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 171. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, -come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
174. Con regolamento da adottare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 173 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
175. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici e per femminicidio».



176. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3, per un numero massimo di:
- a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
177. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 176, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia».
178. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'Arma dei carabinieri dal comma 1, lettera a), del presente articolo, di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «128»;
 - b) alla lettera e), il numero: «18» è sostituito dal seguente: «22»;
 - c) alla lettera f), il numero: «24» è sostituito dal seguente: «28»;
 - d) alla lettera g), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «53».
179. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi da 176 a 182, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario



- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
180. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) *al primo comma, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;*
b) *al secondo comma, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».*
181. Ai fini dell'attuazione del comma 176, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 176, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.
182. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
183. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
184. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
185. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3-bis.* Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di



cui all'articolo 616 del presente codice".

186. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-*bis*.2. Il registro di cui al comma 5-*bis*.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza;

5-*bis*.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010";

b) all'articolo 241-*bis*, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-*ter*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predisponde semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-*quater*. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-*ter* alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

4-*quinquies*. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-*bis*. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.

4-*sexies*. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-*bis*, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-*septies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-*octies*. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,



4-*novies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-*bis*.3 e ai commi 4-*bis* e 4-*octies* del presente articolo".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-*ter* è aggiunto il seguente:

"5-*quater*. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-*bis*.1 e 5-*bis*.2, e dall'articolo 241-*bis*, commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro".

187. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'area III -- posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
188. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.
189. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".»
190. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
 - b) le parole: «Dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalla seguente: «Successivamente»;
 - c) le parole: «il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto»;
 - d) le parole: «confluiscono nella» sono sostituite dalle seguenti: «rientrano nelle competenze della»;
 - e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del



decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».

191. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, dopo le parole: «versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale,».
192. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15:
- 1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario»;
- 2) al comma 2, dopo le parole: «risorse proprie» sono inserite le seguenti: «e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50» e le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei rimanenti casi»;
- b) all'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: «, per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero».
193. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 192, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
194. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.
195. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n.208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.
196. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di



- cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n.417.
197. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
198. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
199. Gli esercizi di cui al comma 198 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
200. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 198 e 199, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».
201. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.
202. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
203. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
204. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944,



- n.359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.
205. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112». Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».
206. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2° ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
207. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).
208. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.
209. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
210. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere.
211. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato "Adriano Sernagiotto" -



- Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
212. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.
 213. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
 214. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 119), le parole: «spettacoli teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
 215. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "e 2018" inserire le seguenti: ", e di 1 milione di euro per l'anno 2019".
 216. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.
 217. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."
 218. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS).
 219. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) è attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.
 220. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 219, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.



221. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A*) -- 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata, nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

222. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.



223. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
 - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
 - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
 - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
224. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
225. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».
226. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123), è aggiunto il seguente:
"123-*quater*). servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società";
227. La disposizione di cui al comma 226 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
228. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, facendo salve le procedure in corso.
229. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
230. Il credito d'imposta di cui al comma 229, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e



dell'imposta regionale sulle attività produttive.

231. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 230.
233. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;
 - b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
234. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, secondo periodo, e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività.
235. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:
- a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
 - b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
 - c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
 - d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
 - e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.
- L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso



società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

236. L'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
237. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
238. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
239. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime



- sanzionatorio sportivo.
240. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziata per il finanziamento della manifestazione.
241. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispose il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
242. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
243. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
244. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 240. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il Presidente dell'ANAC.
245. È in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla



direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture – Uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.

246. Per le finalità del presente articolo, l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
247. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi prevista deve avere cadenza semestrale ed è trasmessa anche alla regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita i poteri e le facoltà di cui al comma 24 del predetto articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
248. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
249. Per le finalità di cui al comma 248 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
250. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade



- 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
251. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
252. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-*quinqüies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 250. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 250.
253. Per le finalità di cui ai commi da 240 a 253 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
254. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta a adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi trenta giorni.
255. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 254.
256. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 255, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
257. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, su una o più aree



- terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
258. L'esito del monitoraggio di cui al comma 257, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
259. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
260. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 261, 262 e 263, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
261. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 260 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
262. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 261 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
263. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 261 e 262.
264. Il Sistema di gestione di cui al comma 261 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
265. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente: 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018.



266. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa.
267. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";
 - b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi" e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
268. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.
269. Per le finalità di cui al comma 268 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
270. Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
271. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
272. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'AGENAS può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS.
273. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 272, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 272 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
274. All'onere derivante dall'attuazione del comma 272, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della



legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

275. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio statuto nonché il regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'AGENAS stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti connessi e consequenziali.
276. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019.
277. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
278. Limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
279. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:

”97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione.

La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore”;

b) all'articolo 2, le parole: "al modello prestabilito dall'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia”;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale’;

2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale’;

3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 2’;

4) al quarto comma le parole da: ' ; per le notificazioni in materia penale' a: ' si riferisce' sono sostituite dai seguenti periodi: ' Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con



indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficio giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6';

5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio';

6) Al quinto comma le parole: 'all'ufficio postale di partenza' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

d) all'articolo 4:

1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni';

2) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato';

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. - Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto';

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. - L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego; l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di



firmare nonché la sua qualità, appone, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione';

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. - Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'esplicito invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al quarto comma, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa';

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. - Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti



motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente';

i) l'articolo 11 è abrogato;

l) all'articolo 12:

1) al primo comma, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29,' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165,';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

m) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

'Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.'

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

97-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'autorità di regolamentazione che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261'».

280. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».

281. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.



282. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":

a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n.267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter»;

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto»;

d) al comma 7, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto».

283. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: «Su» fino a: «capitale» sono soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: «delegato» sono aggiunte le seguenti: «e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA».

284. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n.103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.



285. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economica e delle finanze".
 - b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018".
286. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma 285, lettera a), è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
287. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
288. Per le finalità di cui al comma 287 è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.
289. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023, di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dall'anno 2027.
290. Al medesimo fine di cui al comma 289, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, il numero: "50" è sostituito dal seguente: "75";
 - b) il secondo periodo è soppresso».
291. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400



unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

292. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 291 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
293. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 291 e 292, è autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
294. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità”;

b) all'articolo 65, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

”A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali”.

295. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ”e di ufficiale giudiziario” sono sostituite dalle seguenti: ”, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico”;

b) le parole: ”di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)” sono sostituite dalle seguenti: ”di



funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico'.



296. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Distretti del cibo*). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella



disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché».



297. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
298. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
299. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.
300. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 299.
301. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.
302. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:
- a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
 - b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.
303. Il Fondo di cui al comma 302 è finanziato, per le finalità di cui alla lettera a) mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
304. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
305. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50".



306. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
307. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.
308. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 307, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano straordinario, che confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 307 e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori possono, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi, classificati come «PIANO INVASI» è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Ogni intervento è identificato dal Codice unico di progetto (CUP).
309. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 308 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano un'anticipazione delle risorse previste dal Piano nazionale.
310. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 311, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
- a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;



- d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.
311. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.
312. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 310, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 310, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
313. 4. Dall'attuazione dei commi da 310 a 313 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».
314. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
315. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con



modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

316. Al fine di consentire all'Autorità bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
317. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali".
318. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.
319. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore; di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
320. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 319 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del



Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

321. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

- a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;
- b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;
- c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;
- d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;
- e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;
- f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;
- g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

322. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 321 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 326.

323. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede:

- a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001.

324. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

325. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.

326. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 319, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 322 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.



327. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.
328. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 321 a 326 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
329. All'articolo 3-*bis*, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-*bis* e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
330. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di cento unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020.
331. In relazione alle assunzioni di cui al comma 330 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
332. In attuazione dei commi 330 e 331 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto al citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
333. Il comma 15-*bis* dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."



334. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
335. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della "Fondazione Gran Sasso d'Italia" per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.
336. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 149, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";
- b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018".
337. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, è autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo; la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:
«*h*) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29.
338. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.
339. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.



340. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
341. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
342. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
343. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
344. Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo assenso del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che determina la numerosità dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 343.
345. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 344, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 346 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
346. Per le assunzioni di cui ai commi da 343 a 349 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.
347. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui ai commi da 343 a 349, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
348. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 343, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.
349. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240, è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15



dicembre 2011, n.232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

350. Per le finalità di cui al comma 349 il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
351. Le disposizioni di cui al comma 349 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.
352. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
353. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentano i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
354. All'onere di cui al comma 353 si provvede per il 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per il 2019, per 12 milioni per il 2020 e per 20 milioni a decorrere dal 2021 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.



355. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
356. All'onere di cui al comma 355 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.208, quanto ad euro 1,130 milioni nel 2019 e 2,460 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e, quanto ad euro 15 milioni per il 2018, 13,87 milioni per il 2019 e a 12,54 milioni a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 357 del presente articolo.
357. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;
- b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018».
358. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
- a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
- b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
359. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 358 sono utilizzati i seguenti criteri:
- a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 27 ottobre 2017, n. 850;
- b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608.
360. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "è autorizzata" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
- b) l'ultimo periodo è soppresso.
361. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è



- autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.
362. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.
363. Al comma 1, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: "una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono sostituite dalle seguenti: "istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti".
364. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 362, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
365. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
366. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:
- "*e-ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";
- b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)," sono inserite le seguenti: "*e-ter*),".
367. Le disposizioni di cui al comma 366 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
368. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 366.
369. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano rispettivamente i commi 372 e 460, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232, è corrispondentemente ridotta.
370. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di



- entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
371. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 369 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti
372. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
373. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".
374. Il contributo di cui al comma 373 è devoluto per:
- a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
 - b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
 - c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
 - d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
 - e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».
375. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
376. Le somme di cui al comma 375, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
377. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001.
378. Le disposizioni recate dal comma 377 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
379. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.



380. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».

381. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3;



- comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
382. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
383. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n.190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
384. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196.
385. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.2, dopo le parole: «ed è riassegnato» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020».
386. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.
387. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,».
388. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo le parole: «per essere riassegnate» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro».
389. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
390. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, la parola: «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».
391. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, non si applica al Ministero della giustizia.
392. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono



- pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n.203.
393. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n.356.
394. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti:
- a) un'indennità agli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
 - b) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
395. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma 394.
396. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 289 è abrogato;
 - b) al comma 290, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (*Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".
397. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 395 e 396 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
398. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro».
399. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».
400. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis: Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



401. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter. - (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione) -- 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n.95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro».
402. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
403. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
404. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 403.
405. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
406. Agli oneri derivanti dai commi da 405 a 407, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
407. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 406.
408. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare



- territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.
409. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134; è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
410. Gli oneri di cui al comma 409 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
411. Agli oneri derivanti dai commi 409 e 410, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del citato decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012.
412. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali; di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 411.
413. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
414. Nei comuni di cui al comma 413 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei



pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.

415. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018».
416. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;
- b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11»;
- c) al comma 16, primo periodo, le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2018".
417. Agli oneri derivanti dal comma 416, lettera c) pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
418. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
419. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono effettuate dai comuni singoli



ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.

420. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 per l'anno 2020.
421. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
422. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.
423. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
- «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».
424. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

« Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	l 1-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo. ».
--	---------	--

425. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
426. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
427. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 426, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
428. Per le finalità di cui al comma 426 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.



429. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 426, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al commi 428.

430. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

TABELLA

Regioni	Percentuali di riparto	di Riparto 2018	contributo
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84	
Basilicata	2,50%	54.968.736,84	
Calabria	4,46%	98.132.736,84	
Campania	10,54%	231.876.526,32	
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84	
Lazio	11,70%	257.472.947,37	
Liguria	3,10%	68.217.368,42	
Lombardia	17,48%	384.615.578,95	
Marche	3,48%	76.612.105,26	
Molise	0,96%	21.058.631,58	
Piemonte	8,23%	180.998.631,58	
Puglia	8,15%	179.359.052,63	
Toscana	7,82%	171.980.947,37	
Umbria	1,96%	43.165.157,89	
Veneto	7,95%	174.820.105,26	
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00	



431. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 430;
 - b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
 - c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
432. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
433. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
 - b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - c) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
 - d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
434. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello



- risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale.
435. Le regioni di cui al comma 434, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-*bis* e 495-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
436. Le regioni di cui al comma 434 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 435 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
437. Le regioni di cui al comma 434 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, in attuazione del comma 434, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del consiglio regionale.
438. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di amministrazione» sono soppresse;
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.
439. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».
440. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n.225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-*ter* dell'articolo 5 della medesima legge n.225 del 1992.
441. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 440 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n.232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90, e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
442. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 441, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
443. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 441 e 442, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo *web*



- <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 442. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.
444. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo *web* <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».
445. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
- «6-bis. È verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.
- 6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n.208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».
446. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo



- 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 447.
447. Per le finalità di cui al comma 446, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dal 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.
448. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
449. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 450. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017.
450. Per le finalità di cui ai commi 448 e 449, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 449, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
451. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
452. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.
453. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 451 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
454. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
455. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le



regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 454. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma».

456. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 447 e 450, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
457. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 447 e 450 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
458. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
459. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso.
460. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
461. A decorrere dall'anno 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
462. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
463. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
464. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per



l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

465. Le disposizioni recate dai commi 466 e 467 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.
466. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 13.- 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i



concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

467. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è abrogato;
- al comma 13 le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2," sono soppresse».
468. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.
469. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56, è attribuito un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
470. Al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con



modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

471. Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.
472. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro».
473. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n.208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
474. I comuni di cui al comma 473 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
475. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
476. Le informazioni di cui al comma 475 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44,



- comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
477. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 473 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 475. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 478 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 473, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
478. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 475 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 480, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
479. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 477 e 478, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
480. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 473 a 479 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».
481. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 473.
482. Al comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».
483. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
484. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 483 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.



485. All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
 - b) dopo le parole: «in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
486. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208.
487. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 29 maggio 2017.
488. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, in misura pari al contributo di cui al comma 487.



489. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

«485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:

«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;

c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica» e le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:

«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

d-bis) al comma 488, lettera a), dopo le parole: "18 maggio 2017" sono aggiunte le seguenti: "e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente»;

e) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;

f) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e



del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

g) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

h) al comma 490, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;

l) al comma 492, alinea, le parole: «20 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96»;

n) al comma 493, dopo la parola: «a),» è inserita la seguente: «a-bis),»;

o) al comma 494 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 487 e 487-bis, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.»;

p) al comma 497, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

q) al comma 499, alinea, le parole: «15 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

r) al comma 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il 15 febbraio 2018.»;

s) il comma 507 è sostituito dal seguente:

«507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del



presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati».



490. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono abrogati.
491. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente:
- "26-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici".
492. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
493. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge, 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
494. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
495. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente:
- "29-*bis*. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018, presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo".
496. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019".
497. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
498. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:
- "0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia



- stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
499. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
500. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
501. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di età superiore a trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 50 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo.
502. Ai fini di cui al comma 501, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».
503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n.208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
504. Per effetto di quanto disposto dal comma 503, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
505. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato «Fondo imprese Sud», di seguito denominato «Fondo», a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-



2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa -- Invitalia, di seguito denominata «Agenzia», che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.
506. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
507. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 505, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa *target* è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 505 alle medesime condizioni.
508. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 505, integrate ai sensi del comma 507 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 505. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.
509. Con la convenzione di cui al comma 505, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 507 e 508, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 505, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 510.
510. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.
511. Le risorse di cui al comma 505 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 505 a 511 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
512. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in



corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predisporre comunque la situazione patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo 2018".

513. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012". All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.



514. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» e dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «o stabiliti»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su *standard* o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»;

5) il comma 4 è abrogato;

6) al comma 5, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 3-bis»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471»;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.



6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). -- 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili). -- 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «resta valida fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «resta valida fino al 31 dicembre 2018».



515. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».
516. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 518 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è abrogato.
517. Fermo restando quanto previsto al comma 516, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
518. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
519. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995, senza possibilità di compensazione. L'imposta è versata dal soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo o all'estrazione dei prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal



corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.

520. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
521. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 519, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 519.
522. Le disposizioni di cui ai commi 519, 520 e 521 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 519 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa a quella prevista al comma 520, al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti.
523. Le disposizioni di cui ai commi da 519 a 523 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.
524. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.
525. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, l'autorizzazione di cui al comma 524 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 524; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
526. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 524 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 525. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
527. L'autorizzazione di cui al comma 524 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 524, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata



- allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
528. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 524 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 524, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
529. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 527 e 528 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 524 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 527 e 528 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
530. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 524 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 527 e 528, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 525, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
531. I soggetti autorizzati di cui al comma 524 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 525 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali, o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
532. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 524 o comunicazione di cui al comma 525 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
533. Per l'autorizzazione di cui al comma 524 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
534. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
535. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 524 a 538 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 524 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 525 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.



536. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 524 a 538. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile al Corpo della Guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.
537. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n.210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 524 e 525 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.
538. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 538, ad eccezione di quelle previste ai commi 536 e 537, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 536.
539. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, si applicano le disposizioni del di cui ai commi da 539 a 559.
540. Ai fini di quanto previsto dal comma 539 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.
541. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 539. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.
542. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.
543. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
 - f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
544. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.



545. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
- a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
 - b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
546. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interpellati pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
547. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al progresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 546 è dato avviso nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.
548. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.
549. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
550. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 553 a 556.
551. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
552. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
553. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
554. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.
555. Nei casi di cui al comma 554 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
556. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
557. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.
558. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 539, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 539.
559. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 559 è autorizzata la spesa di



euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.

560. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
561. Ai fini di cui al comma 560, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.
562. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
563. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»;
 - b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
564. Le disposizioni di cui ai commi da 562 a 565 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
565. Resta fermo il potèrè regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.



566. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 49-*bis* è inserito il seguente:
«49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
567. All'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, la parola: «maggio» è sostituita dalla seguente: «novembre» e le parole: «provvisoriamente determinata» sono soppresse.
568. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi.
569. Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000".
570. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'ultimo periodo è soppresso.
571. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, la disposizione di cui al comma 570 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
572. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n.205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».



573. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
574. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, come modificato dal comma 573 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n.448 del 2001 è raddoppiata.
575. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere *c-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*)»;
 - c) al comma 7, la lettera *b*) è abrogata.
576. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da *c*) a *c-quinquies*)»;
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
 - c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
 - d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
577. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere *c*), *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1»;
 - b) il comma 8 è abrogato.
578. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da *c*) a *c-quinquies*)» e al secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
 - b) al comma 3, lettera *d*), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;
 - c) il comma 14 è abrogato.



579. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico»;
 - b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67»;
 - c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
 - d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.
580. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».
581. Le disposizioni di cui ai commi da 575 a 582 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
582. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 575 a 581 del presente articolo, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.160 dell'11 luglio 2017.
583. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate ai sensi del comma 10 dell'articolo 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa».
584. Il provvedimento direttoriale di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,



introdotto dal comma 583, è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 592.

585. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui al citato articolo 21, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.
586. L'invito di cui al comma 585 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 585. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
587. L'invito di cui al comma 586 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.
588. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 585 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.
589. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *f*), le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o



dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.”;

d) al comma 8; le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

590. Al soggetto non residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 585 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.
591. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati agli articoli 23, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da imprese agricole, dei soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
592. Le prestazioni di servizi di cui al comma 591 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.
593. L'imposta di cui al comma 591 si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 591, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.



594. L'imposta di cui al comma 591 è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
595. L'imposta di cui al comma 591 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 597.
596. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 591 spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta di cui al comma 593 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
597. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 591, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.
598. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 591, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, in quanto compatibili.
599. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 591 a 598.
600. Le disposizioni di cui ai commi da 591 a 598 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 592.
601. Dall'attuazione dei commi da 583 a 602 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
602. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 583 a 602. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 583 a 602 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
603. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero



dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 604 a 622. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

604. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 603. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso *standard* di trasmissione avanzati.
605. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 603, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 603, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
606. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o *standard* più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 603, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
607. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 608. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore



della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in *multiplex* nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 606 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 608 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 606 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un *multiplex* contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 610 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 608 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del *multiplex* regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel *multiplex* del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.



608. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 603, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del *multiplex* contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
- a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettivamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
 - b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
 - c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal *multiplex* del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del *multiplex* regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 607;
 - d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c); e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;
 - e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
 - f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).
609. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 610, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
610. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 609, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 606, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media



audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 609, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 608, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

611. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 606, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 606, 607, 609 e 610, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 603 a 622. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 610, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 610.
612. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 608, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 605, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 603, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 608 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 604 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivalde di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 608.
613. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi da 603 a 612 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale



risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.

614. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 607, 609 e 610 in conformità all'articolo 14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259.
615. Ai fini dell'attuazione dei commi da 603 a 622 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscriverne su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:
- a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022;
 - b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
 - c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
 - d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 608; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 604, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 607, 609 e 610, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 609 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.



616. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 615. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 615, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
617. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
618. Per le finalità di cui ai commi 615 e 617 il Ministero si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
619. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 615, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 615, una apposita *task force* avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della suddetta *task force* può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.
620. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.
621. Dall'attuazione dei commi 603 e 604 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 604 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 603 e 604, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.
622. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono abrogati.
623. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano nei confronti degli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un committente, anche se



- controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile);
- b) al secondo periodo del comma 11 la parola: «anche» è soppressa e dopo le parole: «servizi di *call center*» sono inserite le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-bis».
624. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;
- b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n.220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».
625. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
626. 384. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 624 e 625, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
627. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
628. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
629. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 6.050.000 euro per l'anno 2018, 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del



decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

630. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 431, lettera b), le parole: «si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato»;
 - b) al comma 432, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole: «sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo»;
 - 2) le parole: «e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso»;
 - c) al comma 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, le parole: «dell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,» sono soppresse;
 - 3) al terzo periodo, le parole: «La legge di stabilità,» sono sostituite dalle seguenti: «La legge di bilancio,».
631. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
632. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
633. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,



n.232, è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

634. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
635. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
636. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 638 e 639, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
637. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa di Risparmio di Roma e dei Prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 635, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
638. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 636 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.
639. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono



- tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 636 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.
640. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 635 a 640 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 635 a 640 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG)».
641. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*.
642. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del "capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:
- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
 - b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.
643. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del *venture capital* italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.
644. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
645. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.
646. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,



n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, nm. 2388, è sostituito dal seguente:

Art. 6. - *I.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

647. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 646 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
648. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da 16-ter a 16-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.
649. 397. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n.14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.
650. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestione le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze



individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

651. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*»;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello»;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».



652. Al capo II-*bis* del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-*bis*.4 è aggiunto il seguente:
«Art. 60-*bis*.4-*bis*. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*) - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*), del Testo unico bancario».
653. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere, oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.
654. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
655. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 654 a 657. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.
656. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
657. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.
658. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio «*space weather*».
659. Per l'attuazione del comma 658 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
660. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:



"2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

661. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 660, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
662. Agli oneri derivanti dal comma 661, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
663. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
664. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
- "f-bis) Matese;
- "f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino".
665. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 664 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
666. Agli oneri derivanti dal comma 665, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
667. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
- b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
- c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";
- d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";
- e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole:



"31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

668. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";

d) all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018";

f) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

g) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018";

h) le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

669. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".

670. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento



degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

671. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 101, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";
 - 2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
 - 3) al comma 103, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";
 - 4) al comma 109, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";
 - b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
672. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".
673. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".
674. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.
675. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";
 - b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2019".
676. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termini: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
677. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) all'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Restano fermi i termini di



conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018"».

678. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-quater, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

679. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

680. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

681. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «ad apposito conto di tesoreria» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

682. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei



rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

683. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
684. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
685. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".
686. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'Aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, viene concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 ».

IL GOVERNO



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.123.732	160.634.124	104.634.124
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.000.000	2.000.000	1.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.000.000	7.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.178.632	15.069.841	10.069.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.000.000	69.500.000	61.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.000.000	10.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	1.900.000	9.900.000	5.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.320.500	10.000.000	9.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.053.150	8.053.150	6.053.150
MINISTERO DELLA SALUTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	188.576.014	312.157.115	226.757.115
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	144.400.000	187.648.000	154.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	43.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000.000	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	20.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	16.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	27.748.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1.000.000	10.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	304.901.000	436.401.000	422.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-45.470	-25.600	-13.600
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	274.000	267.000	247.000
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-103.850	-73.500	-59.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	332.000	314.500	293.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			



1. 700 (testo corretto)
IL GOVERNO

A.S. 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

Gli articoli da 1 a 102 ^{bis} del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" sono sostituiti dal seguente:

Art. 1

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per gli anni 2018, 2019 e 2020, sono indicati nell'allegato n.1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «di 1,14 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,86 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 e di ulteriori 1,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020»;
 - b) alla lettera b), le parole: «di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota è ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed è fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021;» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2019, di ulteriori 0,7 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 e di ulteriori 0,1 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2021;»;
 - c) alla lettera c), le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2019 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».



3. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
- 1) le parole: «31 dicembre 2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
 - 2) ai commi 1 e 2, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.»;
 - 3) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento»;
 - 4) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro»;
 - 5) al comma 2-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 6) al comma 2-quater, ultimo periodo, le parole: «di cui al presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».
 - 7) al comma 2-quinquies, dopo le parole: «effettua controlli, anche a campione, su tali attestazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché su tutte le agevolazioni spettanti ai sensi del presente articolo,» e le parole: «il 30 settembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni»;
 - 8) al comma 2-sexies, le parole: «Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo»;
 - 9) il comma 2-septies è sostituito dal seguente:
«2-septies. Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;
 - 10) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente articolo, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a



campione, sia documentali che *in situ*, eseguiti dall'ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2007, e il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 2008. L'ENEA, ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni di cui al presente articolo.

3-quater. Al fine di agevolare l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, è istituita, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102, una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento degli stessi. A tal fine, la dotazione del Fondo suddetto può essere integrata fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020 a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente comma, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza unificata, sono individuati, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo e le relative prime dotazioni della sezione stessa»;

b) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

2) dopo il comma 1-*sexies* è inserito il seguente:

«*1-sexies.1.* -- Le detrazioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*sexies* sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in house providing* e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci»;

3) al comma 2, le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017», le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole: «nel 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2018»;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali».



4. Per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:
 - a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
5. La detrazione di cui al comma 4 spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
6. Tra le spese indicate nei commi 4 e 5 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.
7. La detrazione di cui ai commi da 4 a 6 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
8. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2019,».
9. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale come individuato, nel citato decreto ministeriale, come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che vengono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate».
10. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
11. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le regioni possono destinare le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, all'incremento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle



- abitazioni in locazione.
12. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse tra i due Fondi in relazione alle annualità pregresse».
 13. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 15:
 - 1). al comma 1, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente:
«*i-decies*) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro»;
 - 2) al comma 2, primo periodo, le parole: «e *i-sexies*)» sono sostituite dalle seguenti: «, *i-sexies*) e *i-decies*)» e le parole: «per gli oneri di cui alla lettera *f*)», il limite complessivo ivi stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «per gli oneri di cui alle lettere *f*) e *i-decies*)», i limiti complessivi ivi stabiliti»;
 - b) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:
«*d-bis*) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;».
 14. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
 15. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
 16. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 15, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 15.
 17. Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 15 e 16, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
 18. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n.208.



19. Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 15 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n.232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
- a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n.232;
 - b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
20. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 19 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 19, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
21. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017 e 2018»;
 - b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».
22. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, nonché dall'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dal presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del predetto articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, è integrata di 33 milioni di euro per l'anno 2018, di 66 milioni di euro per l'anno 2019, di 66 milioni di euro per l'anno 2020, di 66 milioni di euro per l'anno 2021, di 66 milioni di euro per l'anno 2022 e di 33 milioni di euro per l'anno 2023.
23. Una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 22 è riservata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n.232, a fronte degli investimenti di cui al comma 55 del medesimo articolo 1. Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nelle disponibilità complessive della misura.
24. Il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.
25. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 27.
26. Il credito d'imposta di cui al comma 25 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati al comma 27, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
27. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber-fisici*, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica



avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, *internet* delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'Allegato A.

28. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
29. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 25 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
30. Al credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 35 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
31. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
32. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n.39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants*. (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.
33. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
34. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.
35. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 25 a 35 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 25 a 35, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
36. Per consentire al sistema degli Istituti tecnici superiori, scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale, di cui al capo II del decreto del Presidente del



Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, di incrementare l'offerta formativa e conseguentemente i soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0, il Fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n.296, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 12 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni di euro nell'anno 2019 e 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse del primo periodo.

37. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, senza maggiori oneri, i requisiti che gli Istituti tecnici superiori devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.
38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dello sviluppo economico nonché del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono integrati gli *standard* organizzativi e di percorso degli Istituti tecnici superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo Industria 4.0».
39. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n.232, finalizzate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n.208, per un importo fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente, per l'introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle medesime finalità di cui al periodo precedente possono essere destinate le risorse di cui all'articolo 1, comma 613, ultimo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n.232, finalizzate al programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma.
40. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «che svolgono attività diverse da quella immobiliare,» sono soppresse;
 - b) i periodi: «Ai fini dei commi da 100 a 113 del presente articolo si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola» sono soppressi.



41. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 65, dopo le parole: «fondi comuni d'investimento» sono inserite le seguenti: «e le società di intermediazione mobiliare»;
 - b) il comma 67 è sostituito dal seguente:
«67. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi, nonché dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare"».
42. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare».
43. Le disposizioni di cui ai commi 41 e 42 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
44. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 20, comma 1:
 - 1) le parole: «degli atti presentati» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto presentato»;
 - 2) dopo la parola: «apparente» sono aggiunte le seguenti: «, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»;
 - b) all'articolo 53-*bis*, comma 1, le parole: «Le attribuzioni e i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n.212, le attribuzioni e i poteri».
45. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
- "Il trattamento tributario di cui al primo comma si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.
- La disposizione di cui al secondo comma si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all'articolo 40-*bis* della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato"».
46. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è riconosciuto, nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione, un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020, per la predetta finalità.
47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta



la quotazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

48. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 46 a 49, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 47.
49. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.
50. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
51. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 53. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
52. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 51.
53. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 50, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
54. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n.223, nella medesima unità produttiva.
55. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 50, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del



beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 53.

56. L'esonero di cui al comma 50 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55.
57. L'esonero di cui al comma 50 si applica, alle condizioni e con le modalità di cui al presente articolo, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
58. L'esonero di cui al comma 50 è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
 - a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n.107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
 - b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.



59. A decorrere dall'anno 2018, sono destinati annualmente, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
- a) euro 189.109.570,46 all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale;
 - b) euro 75 milioni al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77;
 - c) euro 15 milioni al finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
 - d) euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni per l'anno 2019 e 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
 - e) euro 5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per i quali è dovuto un premio speciale unitario ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dall'articolo 32, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
60. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, il comma 2 è abrogato.
61. Limitatamente all'esercizio finanziario 2018, le risorse di cui al comma 59, lettera b), sono incrementate di euro 50 milioni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
62. A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
63. L'esonero di cui ai commi da 50 a 58 e da 62 a 64 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
64. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi dei commi da 50 a 58 e da 62 a 64 e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
65. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo».
66. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è



riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

67. Le disposizioni di cui al comma 66 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
68. Al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e che stipulano con imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati, un contratto di affiancamento ai sensi del presente comma, hanno accesso prioritario alle agevolazioni previste dal capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all'ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2135 codice civile; dall'altro il giovane imprenditore agricolo a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l'imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda ed in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590.
69. Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
70. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro, delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui alla presente disposizione.
71. Al fine di sostenere il settore, la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011,



- n. 10, adottato con decreto 28 dicembre 2016 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è integrata di 12 milioni di euro per il 2019.
72. Al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, sono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.
73. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.
74. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) sono inseriti i seguenti:
- "1-*bis*. Al fine di superare l'emergenza derivata dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di cui al comma 1 è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio *Xylella fastidiosa*, con le modalità di cui al comma 1-*ter*.
- 1-*ter*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio *Xylella fastidiosa* nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, della Commissione, del 18 maggio 2015, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto";
- b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa*».
75. Al comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «24.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24.600 euro» e le parole: «26.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «26.600 euro».



76. Dopo l'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. - (*Proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale*). -

1. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni innanzi indicati, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della regione interessata, o delle regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di sei mesi qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2.

2. Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la regione interessata, o con le regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in due o più regioni.

3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2».



77. All'articolo 1, comma 346, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno.



78. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. - (*Accordo di ricollocazione*) -- 1. Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24 può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

2. In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato decreto legislativo n.150 del 2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a sei mesi. Esso è prorogabile di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato consumato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno. In deroga all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo n.150 del 2015, ai lavoratori ammessi all'assegno di ricollocazione ai sensi del presente articolo non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

3. L'accordo di cui al comma 1 può altresì prevedere che i centri per l'impiego o i soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.150 del 2015 possano partecipare alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da realizzare con l'eventuale concorso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

4. Il lavoratore che, in carico al servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di nove mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente.

5. Nei casi di cui al comma 4, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

6. Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) dodici mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi».



79. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92, è innalzata all'82 per cento. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.223, entro il 20 ottobre 2017.
80. Al fine di concorrere al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno di ricollocazione, escluse le spese di personale, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è trasferito in favore di ANPAL Servizi Spa, di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013; n. 147».
81. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate, nell'anno 2018, dalle predette regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.
82. Al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dal presente comma";
 - b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma; salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi».
83. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 84, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
84. La disposizione del comma 83 si applica:
- a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di



un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

- b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
85. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
 86. La disposizione di cui, al comma 83 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
 87. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 83 e 84, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
 88. Fermo restando quanto previsto dal comma 87, ai lavoratori di cui ai commi 83 e 84 non si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
 89. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 83 e 84, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 90. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni



successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
92. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 1999, recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
93. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
94. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 29, comma 4, le parole: «quattro volte» sono sostituite dalle



seguenti: «dieci volte»;

b) all'articolo 44, il comma 5 è abrogato.

95. Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020 il periodo di quattro anni di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, può essere elevato a sette anni.
96. All'articolo 1, comma 184-*bis*, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dallo stesso stabilite» sono aggiunte le seguenti: «. Ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182».
97. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 166, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;
- b) al comma 179, lettera a), dopo le parole: «procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604,» sono inserite le seguenti: «ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi»;
- c) dopo il comma 179 è inserito il seguente:
«179-*bis*. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per le donne, di sei mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni»;
- d) al comma 186, le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2017, di 688,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 740,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 542,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 336,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 103,9 milioni di euro per l'anno 2022 e di 9,4 milioni di euro per l'anno 2023».



98. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
- «4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
- 4-bis.* La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.
- 4-ter.* La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.
- 4-quater.* Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
- 4-quinquies.* Le disposizioni di cui ai commi da 4 a *4-quater* si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate»;
- b) all'articolo 14, comma 2, lettera c), l'ultimo periodo è soppresso.
99. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi da 188 a 191 sono abrogati;
- b) al comma 192, dopo le parole: «che accedono a RITA» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252».
100. Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla



previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

101. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 100. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 100. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
102. Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.
103. Le anticipazioni di bilancio concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n.448, negli esercizi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell'Istituto stesso, per un totale di 88.878 milioni di euro, sono compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell'importo di 29.423 milioni di euro, e per l'eccedenza si intendono effettuate a titolo definitivo.
104. Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono definiti i capitoli del bilancio dell'INPS per i quali viene effettuata la compensazione nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.
105. La prestazione *una tantum* a favore dei malati di mesotelioma prevista dall'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento all'anno 2018, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto. La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantire la tempestività.
106. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 5,5 milioni di euro per l'anno 2018.
- ~~107. Per i lavoratori che hanno prestato la loro attività in processi produttivi legati all'amianto, nei comuni che presentano un tasso di mortalità per patologie derivanti dall'esposizione all'amianto significativamente superiore a quello medio nazionale, individuati con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono riaperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.~~
108. I benefici sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse



assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020.

109. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di rivalutazione contributiva e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di riconoscimento del beneficio.

110. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefici ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.

111. All'articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, le parole: «per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n.604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi» sono soppresse.

112. Per gli effetti di cui al comma 111, all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), le parole: «, a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;

b) al comma 3, il periodo: «L'estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2.» è soppresso.

113. A decorrere dal 1° luglio 2018, l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, come modificato dal comma 111, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono corrispondentemente abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

114. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, incrementato del 10 per cento».

115. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, al primo periodo, le parole: «pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

116. Per le finalità di cui ai commi da 111 a 115, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementato di 300 milioni di euro nell'anno 2018, di 700 milioni di euro nell'anno 2019, di 783 milioni di euro nel 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nel 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147.



117. Per gli effetti del comma 116, all'articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.147, il comma 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del ReI di cui all'articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l'anno 2018, fatto salvo l'eventuale disaccantonamento delle somme di cui all'articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l'anno 2020 ed in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. I limiti di spesa per l'erogazione del beneficio economico a decorrere dall'anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2».
118. All'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: «comunque non inferiore al quindici per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020».
119. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un *welfare* di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell'ambito dell'attività non commerciale.
120. Il contributo di cui al comma 119 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l'impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 119. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
121. Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388.
122. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
123. Al fine di garantire la realizzazione delle attività istituzionali del Centro di cui



- all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonché la loro continuità, possono essere previsti appositi finanziamenti all'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) - Istituto degli Innocenti di Firenze. Per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i Ministeri membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 103 del 2007, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.
124. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico" sono soppresse.
125. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 per la promozione e il coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l'ambito dell'istruzione e formazione professionale ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (UE) n.1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
126. Dopo l'articolo 4 della legge 14 febbraio 1987, n.40, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-*bis*. - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi da 1. a 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n.68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n.127, iscritta sul medesimo Fondo».
127. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 511 è abrogato.
128. L'ISTAT effettua i seguenti censimenti:
- a) dall'anno 2018, il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016 in materia di censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 19 luglio 2016, e nel rispetto del regolamento (CE) n.763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
 - b) dall'anno 2018, i censimenti economici permanenti delle imprese, delle istituzioni *no profit* e delle istituzioni pubbliche;
 - c) nell'anno 2020, il 7° censimento generale dell'agricoltura;
 - d) dall'anno 2021, il censimento permanente dell'agricoltura.



129. I censimenti permanenti sono basati sull'utilizzo integrato di fonti amministrative e di altre fonti di dati utili a fini censuari e sullo svolgimento di rilevazioni periodiche. Ai fini dell'integrazione dei dati per l'effettuazione dei censimenti di cui al comma 128, ferme restando ulteriori previsioni nel Programma statistico nazionale, gli enti, le amministrazioni e gli organismi titolari delle basi di dati di seguito indicate sono tenuti a metterle a disposizione dell'Istituto, secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Piani generali di censimento, di cui al comma 133, e nei successivi atti d'istruzione:

- a) archivi su lavoratori e pensionati dell'INPS;
- b) archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) anagrafe nazionale degli studenti e Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) archivi sui flussi migratori del Ministero dell'interno;
- e) Sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia elettrica e gas;
- f) archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici di AGEA;
- g) anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio, catasto terreni e immobili, comprensivi della componente geografica, archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e degli immobili dell'Agenzia delle entrate.

130. La mancata fornitura delle basi di dati di cui al comma 129 costituisce violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322.

131. Qualora la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del Programma statistico nazionale triennale e dei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.322 del 1989 non intervenga entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento, è prorogata l'efficacia del Programma statistico nazionale precedente e degli atti ad esso collegati fino all'adozione del nuovo decreto.



132. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, l'ISTAT effettua le operazioni di ciascun censimento attraverso i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, nonché mediante specifiche intese con le province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza, e ne disciplina l'organizzazione. Nei Piani generali di censimento sono definite: la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, i compiti e gli adempimenti cui sono tenuti gli organi intermedi di rilevazione, nonché le modalità di svolgimento delle procedure sanzionatorie per mancata o erronea risposta di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322. L'ISTAT, attraverso i Piani generali di censimento e proprie circolari, stabilisce altresì:
- a)* i criteri e le modalità per l'affidamento, anche mediante specifici accordi, di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, l'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie, anche in forma associata, e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
 - b)* le modalità e i tempi di fornitura e utilizzo dei dati da archivi amministrativi e da altre fonti necessarie allo svolgimento delle operazioni censuarie;
 - c)* i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti, le misure per la protezione dei dati personali e la tutela del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, le modalità di diffusione dei dati anche in forma disaggregata e con frequenza inferiore alle tre unità, in conformità all'articolo 13 del medesimo decreto; le modalità della comunicazione dei dati elementari, privi di identificativi, agli enti e organismi pubblici di cui alla lettera *a)*, anche se non facenti parte del Sistema statistico nazionale, necessari per trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
133. L'ISTAT, d'intesa con il Ministero dell'interno, definisce, tramite il Piano generale del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, le circolari e istruzioni tecniche, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell'ambito del censimento, necessarie ai fini della revisione delle anagrafi della popolazione residente di cui all'articolo 46 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, nonché le modalità tecniche e la periodicità di tale revisione.
134. Nelle more dell'adozione dei Piani generali di censimento di cui al comma 133, l'ISTAT assume, mediante circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico.
135. Per far fronte alle esigenze connesse all'esecuzione dei censimenti, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nei Piani di cui al comma 133, possono procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne, nei limiti delle risorse finanziarie proprie dell'ente e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT, secondo le modalità indicate nei medesimi Piani.
136. La popolazione legale è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento.



137. Per il concorso alle spese per i censimenti di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2018, di euro 46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di euro 51.881.600 per l'anno 2021 e di euro 26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022. Alla restante spesa di euro 74.707.968 per l'anno 2018, euro 35.742.291 per l'anno 2019 ed euro 20.768.941 per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati dalle disposizioni di seguito riportate, da destinare alla finalità dei censimenti di cui ai commi da 128 a 137:
- a) articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, anche con riferimento all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221;
 - b) articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166.
138. Le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.
139. L'articolo 2467 del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale.
140. Con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definisce i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:
- a) prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, nel termine di tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
 - b) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - c) prevedere che, ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;
 - d) definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
 - e) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
141. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 140, sono definite forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in



materia di prestito sociale da parte delle società cooperative di cui al comma 140, lettera c).

142. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) accertare l'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale".

143. Il Comitato di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

144. All'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica", sono sostituite dalle seguenti: "durante le operazioni di bonifica", dopo le parole: "per il periodo corrispondente alla medesima bonifica" sono aggiunte le seguenti: "e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono inserite le seguenti: "corredata della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sola presenza del richiedente nel sito produttivo nel periodo di effettuazione dei lavori di sostituzione del tetto. I benefici sono riconosciuti".

145. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Officina Grande Riparazione ETR di Bologna è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 1.000.000 di euro per l'anno 2018 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale. All'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "di bonifica e messa in sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "urgenti di messa in sicurezza e bonifica, per garantire la maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica".

146. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018, alle seguenti condizioni:

a) fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;

b) per un importo pari a 480 euro annui da erogare mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui; l'importo è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui. Con riferimento alle prestazioni relative all'anno 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno 2018 medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dall'articolo 1, comma 125, della citata legge n. 190 del 2014.

147. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 146 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione, del comma 146, si



- verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 185 milioni di euro per l'anno 2018, di 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 201,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b).
148. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.
 149. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al comma 148.
 150. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del *caregiver* familiare, come definito al comma 151.
 151. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
 152. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 150, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
 153. Per fare fronte agli impegni derivanti dalla presidenza italiana dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018.
 154. Per avviare la preparazione della partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018».
 155. Per assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con le organizzazioni internazionali site in Italia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con dotazione di euro 5 milioni per l'anno 2018, 10 milioni per l'anno 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, per la partecipazione italiana alle spese di costruzione e di manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle predette organizzazioni internazionali».
 156. Al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia può operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale può essere



sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività. Allo scopo Invitalia può avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.a. sulla base di apposita convenzione dalle medesime stipulata.

157. Le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da Invitalia nei Paesi di cui al comma 156 sono definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel pieno rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, in particolare delle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, delle misure restrittive adottate dall'Unione europea, sulla base dell'articolo 75 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, delle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.
158. I crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell'esercizio delle attività di cui al comma 156 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell'IVASS è espresso entro quindici giorni dalla relativa richiesta.
159. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi del presente articolo, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.
160. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura della garanzia dello Stato concessa ai sensi dei commi da 156 a 162, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente importo delle somme di cui al decreto-legge 23 giugno 1995, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.341, giacenti sull'apposito conto di Tesoreria centrale, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è altresì alimentato dalle commissioni corrisposte per l'accesso alla garanzia.
161. Per le iniziative conseguenti all'eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.a., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul fondo di cui al comma 160.
162. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro



dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'ambito di applicazione dei commi da 156 a 162, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 160, nonché all'operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.a.

163. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire una più efficiente gestione delle risorse disponibili per l'operatività del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, il soggetto gestore provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Ai fini della definizione e della verifica della suddetta metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti di provata esperienza e capacità operativa»;

b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico:

a) stabilisce la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di cui all'articolo 14, i criteri di priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto delle risorse disponibili sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis, nonché delle caratteristiche dell'esportazione, del settore del Paese di destinazione, della durata dell'intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia;

b) delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziati del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della metodologia di cui all'articolo 16, comma 1-bis.

c) all'articolo 14, comma 3 il primo periodo è soppresso.”

164. L'organo competente ad amministrare il Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonché il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è il Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate competenze e funzionamento del predetto Comitato.

165. L'articolo 51, comma 8, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, si interpreta nel senso che le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e agli articoli da 31 a 33 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.64, costituiscono reddito nella misura del 50 per cento, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103. A decorrere dal 1° aprile 2018, fermo restando quanto disposto dal primo periodo



- agli effetti della determinazione dell'imposta sui redditi, i contributi e i premi previdenziali dovuti ai sensi dell'articolo 158, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono determinati sulla base dell'intera retribuzione e, all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n.103, le parole da: «ad una retribuzione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «all'intera retribuzione».
166. A decorrere dall'anno 2018, all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, le parole da: «nel limite di» fino alla fine del primo periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità»;
 - b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il contingente di cui al primo comma è comprensivo di quello di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.46».
167. Ai fini dell'incremento del contingente, come rideterminato dal comma 166, lettera a), è autorizzata la spesa pari a euro 3.870.000 per l'anno 2018, euro 3.947.400 per l'anno 2019, euro 4.026.348 per l'anno 2020, euro 4.106.875 per l'anno 2021, euro 4.189.012 per l'anno 2022, euro 4.272.793 per l'anno 2023, euro 4.358.249 per l'anno 2024, euro 4.445.414 per l'anno 2025, euro 4.534.322 per l'anno 2026 ed euro 4.625.008 a decorrere dall'anno 2027.
168. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a bandire concorsi per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato, fino a 75 unità di personale appartenente alla terza area funzionale, posizione economica F1, ivi inclusa l'area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per l'anno 2018 e di euro 5.850.000 a decorrere dall'anno 2019.
169. Le dotazioni destinate all'erogazione delle indennità di cui all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, sono ridotte di euro 5.332.500 per l'anno 2018, euro 9.797.400 per l'anno 2019, euro 9.876.348 per l'anno 2020, euro 9.956.875 per l'anno 2021, euro 10.039.012 per l'anno 2022, euro 10.122.793 per l'anno 2023, euro 10.208.249 per l'anno 2024, euro 10.295.414 per l'anno 2025, euro 10.384.322 per l'anno 2026, euro 10.475.008 a decorrere dall'anno 2027.
170. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
- a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
 - b) la spesa di 400.000 euro per l'anno 2018, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
 - c) la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
 - d) la spesa di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2018, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
 - e) la spesa di 400.000 euro a decorrere dall'anno 2018, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
 - f) la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63 convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
 - g) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018, a favore delle Camere di



commercio italiane all'estero.

171. Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5.
172. La dotazione del fondo di cui al comma 171 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n.5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 171. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
173. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, -come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma è destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonché al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma è destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante è destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.
174. Con regolamento da adottare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 173 e per l'accesso agli interventi finanziati mediante le stesse. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
175. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici e per femminicidio.



176. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3, per un numero massimo di:
- a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
177. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 176, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia».
178. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'Arma dei carabinieri dal comma 1, lettera a), del presente articolo, di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «128»;
 - b) alla lettera e), il numero: «18» è sostituito dal seguente: «22»;
 - c) alla lettera f), il numero: «24» è sostituito dal seguente: «28»;
 - d) alla lettera g), il numero: «21» è sostituito dal seguente: «53».
179. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi da 176 a 182, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n.45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario



- del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è eccezionalmente elevato a 40 anni, fermo restando il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
180. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) *al primo comma, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;*
b) *al secondo comma, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».*
181. Ai fini dell'attuazione del comma 176, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 176, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime.
182. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
183. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno è autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia, che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, fatti salvi i casi in cui è prevista la corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.
184. Per assicurare il mantenimento dei necessari *standard* di funzionalità dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la professionalità acquisita dal personale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno è autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità 2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196, e, quanto ad euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione disponibili a legislazione vigente.
185. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- "3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilità finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di*



cui all'articolo 616 del presente codice".

186. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 184, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

5-*bis*.2. Il registro di cui al comma 5-*bis*.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza;

5-*bis*.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato. Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010";

b) all'articolo 241-*bis*, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei o semi-permanenti il predetto piano è limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

4-*ter*. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate predisponde semestralmente, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono, un documento indicante le attività previste, le modalità operative di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

4-*quater*. Il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento di cui al comma 4-*ter* alla regione in cui ha sede il poligono. Lo stesso documento è messo a disposizione dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.

4-*quinquies*. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132. Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-*bis*. Le forme di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.

4-*sexies*. Con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-*bis*, sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta, titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

4-*septies*. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute, è stabilito il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

4-*octies*. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,



4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa, relativi alle attività di cui all'articolo 184, comma 5-bis.3 e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo".

c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze annate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro".

187. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unità di personale, appartenenti all'area III -- posizione economica F1, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.208, nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.171. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
188. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, come richiamato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2018.
189. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2018," sono soppresse e le parole: "per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui".»
190. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
 - b) le parole: «Dal 1° gennaio 2018» sono sostituite dalla seguente: «Successivamente»;
 - c) le parole: «il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto»;
 - d) le parole: «confluiscono nella» sono sostituite dalle seguenti: «rientrano nelle competenze della»;
 - e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi dell'articolo 6 del



- decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».
191. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.75, dopo le parole: «versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «anche degli utili conseguiti dalla società ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva legale,».
192. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 15:
- 1) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) le Diocesi, nei termini di cui al comma 2 e secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario»;
- 2) al comma 2, dopo le parole: «risorse proprie» sono inserite le seguenti: «e, ove finanziati con fondi pubblici, per le chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50» e le parole: «Nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei rimanenti casi»;
- b) all'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), le parole: «, per la durata di cinque anni a far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di cui alla presente lettera è assunto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi cinque anni a far data dal 2017, può essere assegnato ad altro ufficio del medesimo Ministero».
193. Alla copertura degli oneri derivanti dalla lettera b) del comma 192, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.
194. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in relazione alle predette attività si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le somme destinate alle retribuzioni del personale per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o autorizzati, prima dell'inizio dell'attività delle prestazioni, all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.
195. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e all'articolo 1, comma 321, della legge 28 dicembre 2015, n.208, secondo i criteri stabiliti annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.
196. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell'arte di Roma, di



- cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n.417.
197. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito, a decorrere dal 2018, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a 3 milioni di euro. Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura, è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 198. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
 199. Gli esercizi di cui al comma 198 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
 200. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 198 e 199, anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti».
 201. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al presente comma.
 202. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
 203. All'articolo 7, comma 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
 204. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944,



n.359, continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa.

205. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112». Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».
206. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 29 novembre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. ~~Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 301.~~
207. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Anlla (MS).
208. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio-decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Roma n. 361 1986, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.
209. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia e della tradizione cattolico-popolare.
210. È autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata *Accademia Vivarium novum*, con sede in Frascati. Il contributo di cui al presente comma è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle finalità di cui al presente comma. Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione di cui al terzo periodo alle Camere.
211. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato "Adriano Sernagiotto" -

H X
Pulcini
S. M.



Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

212. È concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.
213. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, è autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
214. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, al numero 119), le parole: «spettacoli teatrali» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di cui al numero 123), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari».
215. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "e 2018" inserire le seguenti: ", e di 1 milione di euro per l'anno 2019".
216. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 354 del medesimo articolo 1.
217. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. È assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera."
218. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, è assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000 euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo di San Caprasio di Aulla (MS).
219. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) è attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.
220. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 219, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno 2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.



221. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A*) -- 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al Campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota di cui al comma 1, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota di cui al comma 1, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui al comma 1, lettera c)».

222. Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile.



223. A pena di nullità, lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
- a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
 - b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
 - c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
 - d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.
224. L'imposta sul reddito delle società è ridotta alla metà nei confronti delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».
225. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative».
226. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123), è aggiunto il seguente:
"123-*quater*). servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal Coni nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società";
227. La disposizione di cui al comma 226 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
228. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, da iscriverne su apposita sezione del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel rispetto delle finalità individuate dall'articolo 15, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9, facendo salve le procedure in corso.
229. A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
230. Il credito d'imposta di cui al comma 229, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e



- dell'imposta regionale sulle attività produttive.
231. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
232. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito dal comma 230.
233. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67»;
 - b) le parole: «7.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro».
234. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni sportive, le società organizzatrici possono effettuare i servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti, anche assumendo assistenti di stadio, in possesso dei prescritti requisiti, con contratti di lavoro intermittente, stipulati in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, commi 1, secondo periodo, e 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto a tali attività.
235. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:
- a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
 - b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
 - c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
 - d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
 - e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione.
- L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso



- società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.
236. L'importo che residua alla data del 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione, nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte del CONI alle società appartenenti alla Lega calcio professionistico che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma.
237. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia mondiale antidoping (*World Anti-doping Agency*), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
238. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell'integrità psicofisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico (CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL, sentito il CIP. Il trasferimento è effettuato in due rate semestrali previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attività previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse già destinate in via strutturale per la remunerazione delle attività e dei servizi su base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
239. È istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime



- sanzionatorio sportivo.
240. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziare per il finanziamento della manifestazione.
241. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla regione Campania e al Presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del 2017, una o più conferenze di servizi. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
242. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
243. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
244. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 240. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI e il Presidente dell'ANAC.
245. È in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla



direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture – Uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il Presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.

246. Per le finalità del presente articolo, l'Unità operativa speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
247. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale-ivi prevista deve avere cadenza semestrale ed è trasmessa anche alla regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita i poteri e le facoltà di cui al comma 24 del predetto articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresì applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
248. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può derogare alle disposizioni del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
249. Per le finalità di cui al comma 248 il prefetto di Napoli si avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
250. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, è definita la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il gruppo si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali è dedicata alle attività connesse all'organizzazione dell'Universiade



- 2019, che operano in stretto raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
251. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui si compone il Gruppo.
252. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-*quiquies*, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma 250. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di cui al comma 250.
253. Per le finalità di cui ai commi da 240 a 253 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
254. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) è tenuta a adottare la determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi trenta giorni.
255. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di AIC relative ai contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento di cui al comma 254.
256. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 255, adotta una determinazione riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunica altresì, sulla base della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale.
257. Ai fini di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio sanitario nazionale, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. Il monitoraggio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è effettuato per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, su una o più aree



- terapeutiche ed è svolto sulla base dei dati di *real world evidence* e delle informazioni ricavate dai registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
258. L'esito del monitoraggio di cui al comma 257, ferma restando la cornice finanziaria vigente per il Servizio sanitario nazionale, è funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ivi ricomprendendo la valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
259. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
260. Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica. A tal fine, fatto salvo quanto previsto ai commi 261, 262 e 263, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), d'intesa con la Conferenza unificata, sono adottati appositi regolamenti volti a disciplinare le modalità tecniche e le date di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione.
261. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria, anche in relazione al perseguimento dell'efficienza e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, la trasmissione dei documenti di cui al comma 260 avviene per mezzo del Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.
262. Il Sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato assicura l'integrazione del Sistema di gestione di cui al comma 261 con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici prevista dall'articolo 213, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il Sistema di interscambio delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e con l'infrastruttura della banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
263. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AGID, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 261 e 262.
264. Il Sistema di gestione di cui al comma 261 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
265. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16 è sostituito dal seguente: 16. Le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi fino all'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018.



266. Al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e di diritto privato accreditati, le regioni possono procedere alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dai predetti istituti, ivi ricomprendendo quanto specificatamente previsto dall'articolo 1, comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando il rispetto della normativa vigente con riferimento ai rapporti con le strutture pubbliche e private accreditate e nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti, anche in materia di tetti di spesa.
267. All'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, le parole: "decorsi diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi trenta mesi";
 - b) al secondo periodo, le parole: "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi" e le parole: "entro nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».
268. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, ed adotta linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.
269. Per le finalità di cui al comma 268 è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
270. Le società di capitali nonché le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.
271. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 573 e 587, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'articolo 1, comma 579, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 3 della legge 8 marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale.
272. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, l'AGENAS può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di area III, 80 di categoria D a posizione economica di base, 7 di categoria C a posizione economica di base e 3 di categoria B a posizione economica di base, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'AGENAS.
273. L'AGENAS può prorogare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 272, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione di cui al comma 272 in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
274. All'onere derivante dall'attuazione del comma 272, pari a euro 2.372.168 per l'anno 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dall'anno 2019, si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della



legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a euro 1.186.000 per l'anno 2018 e a euro 2.370.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

275. L'AGENAS adegua alle disposizioni di cui alla presente legge il proprio statuto nonché il regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'AGENAS stessa, deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato con decreto del Ministro della salute 23 settembre 2013, e tutti gli atti connessi e consequenziali».
276. Al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas, alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS è attribuito un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019.
277. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, da ripartire con decreto del Ministro della giustizia, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, nonché al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.
278. Limitatamente all'anno finanziario 2018, è ridotto di 20 milioni di euro il trasferimento in favore del Consiglio superiore della magistratura il quale è autorizzato ad integrare la relativa dotazione annuale per l'ammontare di 20 milioni di euro derivanti dall'avanzo di amministrazione.
279. Al fine di dare completa attuazione al processo di liberalizzazione di cui all'articolo 1, commi 57 e 58, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, l'effettività dei risparmi di spesa da esso derivanti, nonché l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
- »97-bis. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
- Il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e deve rispettare gli obblighi di qualità minima stabiliti dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, e dai successivi atti di regolamentazione.
- La gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse di cui agli articoli 7 e 8 deve essere effettuata da un unico operatore»;
- b) all'articolo 2, le parole: "al modello prestabilito dall'Amministrazione postale" sono sostituite dalle seguenti: al modello approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il Ministero della giustizia»;
- c) all'articolo 3:
- 1) al primo comma le parole: 'dell'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'del punto di accettazione dell'operatore postale»;
- 2) al secondo comma le parole: 'all'ufficio postale' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale»;
- 3) al terzo comma le parole: 'dall'Amministrazione postale' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi dell'articolo 2»;
- 4) al quarto comma le parole da: '» per le notificazioni in materia penale' a: si riferisce' sono sostituite dai seguenti periodi: '». Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con



indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente può sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6';

5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

'È facoltà dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore può rifiutare l'esecuzione del servizio';

6) Al quinto comma le parole: 'all'ufficio postale di partenza' sono sostituite dalle seguenti: 'al punto di accettazione dell'operatore postale';

d) all'articolo 4:

1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni';

2) al quarto comma le parole: 'dal bollo apposto' sono sostituite dalle seguenti: 'da quanto attestato';

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'Art. 6. – Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalità prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalità telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'avviso di ricevimento può essere originato direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia è conservato presso l'operatore postale, dove il mittente può ritirarlo. Il duplicato dell'avviso di ricevimento può essere rilasciato in formato cartaceo o, su richiesta, elettronico nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per ogni piego smarrito, l'operatore postale incaricato corrisponde un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto';

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'Art. 7. – L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.

Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

L'avviso di ricevimento ed i documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale a rifiuto del piego; l'operatore postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di



firmare nonché la sua qualità, appone, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo o da incapacità fisica alla sottoscrizione';

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'Art. 8. — Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario.

Per il ritiro degli atti l'operatore postale di riferimento deve assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilità ed accessibilità richieste dalla natura del servizio.

In ogni caso, deve essere assicurata la diretta supervisione e responsabilità dell'operatore postale, presso gli uffici o i centri sopra citati, in relazione alla custodia ed alle altre attività funzionali al ritiro degli invii.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registra cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo del punto di deposito, nonché l'espreso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.

La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui al quarto comma. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione.

Trascorsi, invece, i dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al quarto comma, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è, entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione atto non ritirato entro il termine di dieci giorni e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione non ritirato entro il termine di sei mesi e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso.

Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa';

h) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

'Art. 9. — Sono restituiti al mittente in raccomandazione e con indicazione del motivo del mancato recapito gli invii che non possono essere consegnati per i seguenti



motivi: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente';

i) l'articolo 11 è abrogato;

l) all'articolo 12:

1) al primo comma, le parole: '3 febbraio 1993, n. 29,' sono sostituite dalle seguenti: '30 marzo 2001, n. 165,';

2) il secondo e terzo comma sono abrogati;

m) dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

'Art. 16-bis. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.'

97-ter. Ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione si intende riferito al "punto di accettazione" e all'ufficio postale preposto alla consegna si intende riferito al "punto di deposito".

97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: "e persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta".

97-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'autorità di regolamentazione che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261'».

280. All'articolo 21-quinques del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;

b) al comma 3, le parole: «e del 15 per cento per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per l'anno 2018».

281. Ai consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta, ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, nel limite di spesa pari a 50.000 euro annui a decorrere dal 2018.



282. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter del presente articolo rientrano in apposite gestioni separate del "Fondo unico giustizia":

a) salvo che nei casi di cui all'articolo 104, primo e secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, e fino al riparto finale dell'attivo fallimentare, le somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell'articolo 34, primo comma, dello stesso regio decreto n.267 del 1942;

b) fino al momento della distribuzione, le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare;

c) le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile;

d) le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

2-ter. Gli utili della gestione finanziaria delle somme di cui al comma 2-bis, costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, in misura pari al 50 per cento, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti, rispettivamente, ai creditori del fallimento e all'assegnatario»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai beni di cui ai commi 2 e 2-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter»;

c) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:

«6-ter. Le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, anche in relazione a quanto disposto dal comma 6, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia. Con il medesimo decreto è individuato, relativamente ai procedimenti e alle procedure di cui al comma 2-bis sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe e continuativamente rilevati e pubblicati, che la banca o l'ufficio postale prescelto deve riconoscere al fine di garantire l'ordinario rendimento finanziario delle somme depositate. Per i procedimenti e le procedure di cui al comma 2-bis sorti prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto»;

d) al comma 7, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, con decreto».

283. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 6-ter, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181, all'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole da: «Su» fino a: «capitale» sono soppresse;

b) nel terzo comma, dopo la parola: «delegato» sono aggiunte le seguenti: «e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia SpA».

284. È istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n.103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.



285. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
- “4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, è istituito un ufficio nel numero massimo di 25 unità di personale, di cui almeno 20 dello stesso Ministero e, in posizione di comando, non più di 2 unità del Ministero dell'interno e non più di 3 unità degli enti del Servizio sanitario nazionale, che conservano il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico del Ministero della giustizia. Il predetto personale è scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economica e delle finanze”.
- b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
- “5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2018”.
286. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013, come modificato dal comma 285, lettera a), è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
287. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
288. Per le finalità di cui al comma 287 è autorizzata la spesa nel limite di euro 10.646.068 per l'anno 2018, di euro 25.461.095 per l'anno 2019, di euro 27.843.664 per l'anno 2020, di euro 28.391.450 per l'anno 2021, di euro 36.014.275 per l'anno 2022, di euro 36.226.732 per l'anno 2023, di euro 36.878.367 per l'anno 2024, di euro 37.638.610 per l'anno 2025, di euro 38.290.249 per l'anno 2026 e di euro 39.050.492 a decorrere dall'anno 2027.
289. Al fine di assicurare all'Avvocatura dello Stato l'espletamento dei compiti ad essa assegnati dalla legge, le dotazioni organiche degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di venti e di venti unità. La tabella A di cui alla legge 3 aprile 1979, n.103, è conseguentemente modificata. Le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni, disciplinate con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.744.515 per l'anno 2018, di euro 4.048.015 per l'anno 2019, di euro 4.444.391 per l'anno 2020, di euro 4.717.550 per l'anno 2021, di euro 4.756.454 per l'anno 2022, di euro 5.272.762 per l'anno 2023, di euro 5.309.054 per l'anno 2024, di euro 5.440.072 per l'anno 2025, di euro 6.406.433 per l'anno 2026 e di euro 6.456.286 a decorrere dall'anno 2027.
290. Al medesimo fine di cui al comma 289, all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al primo periodo, il numero: “50” è sostituito dal seguente: “75”;
- b) il secondo periodo è soppresso».
291. Al fine di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n.117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.161, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400



unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

292. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 291 è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per l'anno 2018.
293. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 291 e 292, è autorizzata la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
294. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli archivi notarili, contenere le spese nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa nazionale del notariato, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

”2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità”;

b) all'articolo 65, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

”A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al primo comma, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2 per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono altresì stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali”.

295. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ”e di ufficiale giudiziario” sono sostituite dalle seguenti: ”, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico”;

b) le parole: ”di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)” sono sostituite dalle seguenti: ”di



funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".



296. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (*Distretti del cibo*). - 1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituiti i distretti del cibo.

2. Si definiscono distretti del cibo:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n.317;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall'interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il quale è costituito il Registro nazionale dei distretti del cibo.

4. Al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

5. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, dopo le parole: «nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili, nella



disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché».



297. Con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
298. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
299. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.
300. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 299.
301. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.
302. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:
- a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
 - b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.
303. Il Fondo di cui al comma 302 è finanziato, per le finalità di cui alla lettera a) mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662
304. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.
305. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi" sono sostituite dalle seguenti: "e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50".



306. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
307. Per la programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, per la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche, da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.
308. Nelle more della definizione del Piano nazionale di cui al comma 307, per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un Piano straordinario, che confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 307 e che è realizzato dai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o gestori delle opere mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I soggetti realizzatori, possono, altresì, avvalersi di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Il monitoraggio degli interventi, classificati come «PIANO INVASI» è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche» della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche-BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. Ogni intervento è identificato dal Codice unico di progetto (CUP).
309. Per la realizzazione del Piano straordinario di cui al comma 308 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per il periodo 2018-2022. Le risorse del Piano straordinario rappresentano un'anticipazione delle risorse previste dal Piano nazionale.
310. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 311, con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
- a) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
 - b) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
 - c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;



- d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
- e) definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- l) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- m) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- n) predisposizione di una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta.
311. La denominazione "Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico" è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione "Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente" (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.
312. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione ai compiti di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti di cui al comma 310, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del comma 310, la pianta organica dell'Autorità è incrementata in misura di 25 unità di ruolo da reperire in coerenza con l'articolo 22 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui almeno il 50 per cento delle unità individuate utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.
313. 4. Dall'attuazione dei commi da 310 a 313 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato».
314. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
315. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con



Nazionale dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, all' Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

316. Al fine di consentire all'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, è assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
317. Al personale delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal medesimo articolo 63, comma 4, continua ad applicarsi, nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale del comparto delle funzioni centrali, il trattamento giuridico ed economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni ed autonomie locali.
318. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie per i predetti interventi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. È comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l'attuazione degli interventi. Gli importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma.
319. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da tredici esperti del settore; di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e sei in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
320. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 319, è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del

Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

321. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

322. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al comma 321 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 326.

323. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo si provvede:

a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n.165 del 2001.

324. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

325. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, ItaliaMeteo può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.127.

326. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 319, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 322 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.



327. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate e la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Nelle more della stipula delle convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.
328. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 321 a 326 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
329. All'articolo 3-*bis*, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo,» sono soppresse. Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-*bis* e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
330. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, è autorizzata, in deroga alla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di cento unità di personale da inquadrare nel livello iniziale della area III, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni sono attuate per 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020.
331. In relazione alle assunzioni di cui al comma 330 la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
332. In attuazione dei commi 330 e 331 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto al citato articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, in deroga a quanto previsto all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n.350.
333. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa."




334. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
335. Al fine di favorire la diffusione della cultura scientifica, promuovere un turismo eco-sostenibile e la conservazione e il recupero ambientale del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici verificatisi negli anni 2009 e 2016, nonché al fine di rilanciare l'economia dei comuni attribuiti al cratere sismico, è riconosciuto un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in favore della "Fondazione Gran Sasso d'Italia" per la realizzazione del Parco faunistico localizzato in Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso (Teramo), tenendo conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.
336. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 149, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";
 - b) al comma 151, come modificato dall'articolo 57-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "Entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018".
337. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento di obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, è autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a decorrere dall'anno 2018. Conseguentemente, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma 1, del medesimo decreto legislativo; la lettera *h*) è sostituita dalle seguenti:
«*h*) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;
h-bis) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29.
338. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, al fine della progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione di parte fissa a quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e Ricerca, nel fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita una apposita sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Le risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in favore dei dirigenti scolastici sono altresì integrate con quelle previste dall'articolo 1, comma 86, della legge 13 luglio 2015, n.107, da destinare prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo.
339. Le istituzioni scolastiche ed educative statali possono nominare supplenti brevi e saltuari ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, a tal fine incrementato di 19,65 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.



340. È bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle facoltà assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.
341. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
342. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018.
343. Al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 23 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2000, tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è avviata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.
344. Con decreto del ~~Ministro~~ dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo assenso del ~~Ministro~~ per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ~~Ministro~~ dell'economia e delle finanze, è definito apposito bando, da pubblicare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che determina la numerosità dei posti, le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione di cui al comma 343.
345. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 344, avvengono anche a tempo parziale nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 346 e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
346. Per le assunzioni di cui ai commi da 343 a 349 si provvede nel limite di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di euro 8.700.000 a decorrere dal 2019.
347. Il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui al commi da 343 a 349, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.
348. Nelle more dell'espletamento della selezione di cui al comma 343, il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 agosto 2018. A tal fine è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2018.
349. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n.240, e disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15

IL MINISTERO



dicembre 2011, n.232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

350. Per le finalità di cui al comma 349 il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
351. Le disposizioni di cui al comma 349 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, così come confermato dall'articolo 11 comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, e dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.138. A tal fine il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020. I decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dell'INAF.
352. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n.240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca. L'assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, per le università, ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e, per gli enti pubblici di ricerca, ai criteri di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.204. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.
353. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n.68 del 2012, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dal 2018.
354. All'onere di cui al comma 353 si provvede per il 2018 mediante riduzione per 10 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 295, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 10 milioni di euro per il 2018, per 12 milioni per il 2019 e per 20 milioni a decorrere dal 2020 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per 8 milioni di euro per il 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.



355. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.537, è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
356. All'onere di cui al comma 355 si provvede, quanto ad euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n.208, quanto ad euro 1,130 milioni nel 2019 e 2,460 milioni a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537; e, quanto ad euro 15 milioni per il 2018, 13,87 milioni per il 2019 e a 12,54 milioni a decorrere dall'anno 2020, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 357 del presente articolo.
357. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 295, le parole: «45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018, di 18 milioni di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020»;
 - b) al comma 298, le parole: «nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2017. A decorrere dal 2018».
358. Al fine di semplificare la gestione delle risorse destinate alla promozione dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in applicazione delle disposizioni introdotte con l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono assegnate le seguenti risorse:
- a) 69.527.570 euro del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, destinati per l'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, abrogato dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2016, n. 631;
 - b) 68 milioni di euro destinati per l'esercizio 2017 in via sperimentale al finanziamento premiale dei piani triennali di attività e di specifici programmi con riduzione delle risorse del FOE per l'esercizio 2017 ai sensi dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
359. Ai fini dell'adozione del decreto di cui al comma 358 sono utilizzati i seguenti criteri:
- a) una quota del 70 per cento è attribuita in proporzione all'ultima assegnazione effettuata in base alla valutazione della qualità della ricerca effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 27 ottobre 2017, n. 850;
 - b) una quota del 30 per cento è attribuita in proporzione all'assegnazione della quota disponibile del FOE 2017 effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2017, n. 608.
360. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole: "è autorizzata" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.
361. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è



- autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione.
362. Al fine di consentire, il graduale completamento del processo di statizzazione e razionalizzazione di cui all'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-*bis* è integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Resta fermo che gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni.
363. Al comma 1, dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 le parole: "una parte degli istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti" sono sostituite dalle seguenti: "istituti superiori musicali non statali e le accademie non statali di belle arti".
364. Qualora dall'applicazione della disposizione di cui al comma 362, derivino maggiori oneri rispetto a quanto previsto, si applica l'articolo 17, commi da 12-*bis* a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedendo alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
365. Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
366. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:
- "e-*ter*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato.";
- b) al comma 2, dopo le parole: "*e-bis*)," sono inserite le seguenti: "*e-ter*)".
367. Le disposizioni di cui al comma 366 si applicano alle spese sostenute dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2018.
368. Con decreto non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione di cui al comma 366.
369. Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione dei ricercatori e dei tecnologi in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano rispettivamente i commi 372 e 460, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n.232, è corrispondentemente ridotta.
370. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di



- entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle predette risorse e gli enti pubblici di ricerca beneficiari.
371. Gli enti di ricerca beneficiari del finanziamento destinano alle assunzioni di cui al comma 369 risorse proprie aventi carattere di certezza e stabilità in misura pari ad almeno il 50 per cento dei finanziamenti ricevuti
372. Al fine di consentire la realizzazione del piano di stabilizzazione, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, del personale precario del CREA di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
373. In occasione dell'ottavo centenario della fondazione dell'Università degli studi di Padova, avvenuta nel 1222, e dell'Università degli studi di Napoli "Federico II", avvenuta nel 1224, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l'anno 2019 all'Università degli studi di Padova e di 1 milione di euro per l'anno 2020 all'Università degli studi di Napoli "Federico II".
374. Il contributo di cui al comma 373 è devoluto per:
- a) il recupero, il restauro e il riordino di materiale storico, artistico e scientifico relativo all'attività svolta dagli atenei;
 - b) la conservazione e il restauro di beni mobili e immobili di interesse storico e artistico di proprietà delle università;
 - c) la predisposizione di nuovi allestimenti e percorsi museali;
 - d) l'organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi celebrativi;
 - e) la realizzazione e la pubblicazione di lavori di ricerca sulla storia degli atenei».
375. Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
376. Le somme di cui al comma 375, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.
377. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.165 del 2001.
378. Le disposizioni recate dal comma 377 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
379. In relazione alla stipula definitiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, le somme iscritte nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato destinate alla contrattazione collettiva del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno in cui ne è prevista l'erogazione e sono corrispondentemente iscritte, per i medesimi importi, in termini di competenza e cassa sui capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati per il pagamento degli arretrati contrattuali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.



380. I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione-quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip, da calcolare con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. La Consip S.p.A. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completare entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del medesimo Ministero, comunica a Consip S.p.A. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, di 192 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».

381. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3;



- comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6, è prorogato fino al 31 dicembre 2019, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
382. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2018, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n.224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018.
383. All'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». Conseguentemente all'elenco n. 1 allegato alla legge n.190 del 2014 è aggiunta la seguente voce: «Altri lavori socialmente utili» con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
384. Le riduzioni di spesa contenute nella presente legge, quale contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica, concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.186 del 10 agosto 2017, per la definizione degli obiettivi di spesa 2018-2020 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196.
385. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.2, dopo le parole: «ed è riassegnato» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di euro 11.537.000 per l'anno 2018, di euro 12.690.000 per l'anno 2019 e di euro 13.843.000 a decorrere dall'anno 2020».
386. A decorrere dall'anno 2018 i benefici di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30, sono corrisposti nel limite del 45,07 per cento.
387. All'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388, dopo le parole: «possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019,».
388. All'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2013, n.147, dopo le parole: «per essere riassegnate» sono inserite le seguenti: «per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro».
389. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, come modificato dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.
390. All'articolo 63, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, la parola: «quattrocento» è sostituita dalla seguente: «trecentocinquanta».
391. Per gli anni 2018 e 2019 l'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89, non si applica al Ministero della giustizia.
392. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.203, nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della medesima legge, per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della Guardia di finanza, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzati a provvedere tramite la concessione del buono pasto giornaliero. Il buono



- pasto di cui al primo periodo ha il medesimo valore di quello previsto per le condizioni di servizio disciplinate dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 18 maggio 1989, n.203.
393. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n.51, e dell'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n.356.
394. Nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono corrisposti:
- a*) un'indennità agli esperti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 30 dicembre 1986, n. 936;
 - b*) i rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, al presidente e ai consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:
395. Con il regolamento ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono disciplinati le misure e i limiti concernenti le indennità e i rimborsi di cui al comma 394.
396. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) il comma 289 è abrogato;
 - b*) al comma 290, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:
"a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (*Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL*) - 1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri".
397. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 395 e 396 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al CNEL e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
398. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro».
399. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, dopo le parole: «ivi previste.» sono inserite le seguenti: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».
400. All'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis: Il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) è incrementato a decorrere dal 2019 di 1,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



401. L'articolo 43-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, è sostituito dal seguente:
«Art. 43-ter. - (*Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*) -- 1. In relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012; ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica nelle regioni interessate e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, ivi compresa la rete di connessione dati, nei centri storici e urbani interessati dai piani organici già approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari delegati delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare, nel limite di complessivi 350 milioni di euro, in termini di costo delle opere, e comunque nei limiti delle disponibilità annue di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, appositi mutui di durata massima venticinquennale, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con le modalità di cui al comma 1 del citato articolo 3-bis. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n.95 del 2012, integrate di 9 milioni di euro annui, per un importo massimo annuo di 22 milioni di euro».
402. Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono prorogate fino al 31 dicembre 2019. Per le finalità di cui al presente comma, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, è incrementata di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
403. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le somme di cui al primo periodo non utilizzate nell'esercizio 2017 possono esserlo in quello successivo, per le medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453, nel limite di 750.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».
404. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse utilizzate ai sensi del comma 403.
405. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2018».
406. Agli oneri derivanti dai commi da 405 a 407, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.
407. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, nell'anno 2018, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 406.
408. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare



territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

409. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2018, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
410. Gli oneri di cui al comma 409 sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2019, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
411. Agli oneri derivanti dai commi 409 e 410, quantificati in 3,6 milioni di euro per l'annualità 2018 e 2,9 milioni di euro per l'annualità 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del citato decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.135 del 2012.
412. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, è ridotto, negli anni 2018 e 2019, per un importo corrispondente alle risorse indicate al comma 411.
413. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti SpA ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
414. Nei comuni di cui al comma 413 è sospeso fino al 31 dicembre 2018 il pagamento delle rate dei mutui concessi dagli istituti di credito ai privati che abbiano in essere finanziamenti ipotecari collegati a immobili residenziali, commerciali e industriali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 21 agosto 2017 e che abbiano trasmesso agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti la dichiarazione di inagibilità dell'immobile ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei



- pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il commissario delegato e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi del presente comma.
415. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018».
416. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 11, nel primo periodo, le parole: «16 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2018» e, nel secondo periodo, le parole: «fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 maggio 2018»;
- b) al comma 12-ter, nel primo periodo, dopo le parole: «riscossa a decorrere da» la parola: «febbraio» è sostituita dalla seguente: «giugno» e dopo le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241» sono aggiunte le seguenti: «, per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11»;
- c) al comma 16, primo periodo, le parole: "e comunque fino all'anno d'imposta 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque fino all'anno d'imposta 2018".
417. Agli oneri derivanti dal comma 416, lettera c) pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
418. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17,5 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
419. Al fine di accelerare le attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, il Presidente della regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione può destinare, mediante utilizzo delle risorse finanziarie già disponibili sulla propria contabilità speciale, fino a 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 per rimborsare i costi sostenuti per le unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile da destinare al supporto degli uffici tecnici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le assunzioni di tali unità di personale, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono effettuate dai comuni singoli



ovvero dalle unioni di comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Il riparto delle unità di personale assunte con contratto di lavoro flessibile avviene previa intesa tra i comuni e le unioni di comuni.

420. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di 9,69 milioni di euro per l'anno 2018 e 19,38 milioni di euro per l'anno 2019 e 19,69 per l'anno 2020.
421. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli interventi e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo per l'erogazione, la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati.
422. In relazione agli incendi boschivi e ai relativi eventi franosi che hanno interessato l'area vesuviana nel corso dei mesi di luglio e agosto 2017 compromettendo la regolare viabilità dell'area, ai fini della realizzazione del Grande progetto Pompei, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Ente parco nazionale del Vesuvio, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1995, per la messa in sicurezza della strada Matrone, presso il comune di Boscotrecase (NA), quale unica arteria viaria atta a garantire l'accesso al cono del vulcano.
423. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;».

424. Nella tabella allegato C, annessa alla legge 29 ottobre 1961, n.1216, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«	Assicurazioni contro gli eventi calamitosi	11-bis	Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo.	».
---	--	--------	---	----

425. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
426. Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione, del 14 agosto 2015, è assegnato un contributo, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4, a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.
427. Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza di cui al comma 426, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.
428. Per le finalità di cui al comma 426 è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.



429. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 426, nonché le modalità per il riparto delle risorse di cui al commi 428.
430. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo destinato alla riduzione del debito, di importo pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2018. Gli importi spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario, come indicati nella tabella seguente, possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2018, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascuna regione a statuto ordinario consegue nell'anno 2018 un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, in misura pari al contributo di cui al periodo precedente.

TABELLA

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo 2018
Abruzzo	3,16%	69.576.736,84
Basilicata	2,50%	54.968.736,84
Calabria	4,46%	98.132.736,84
Campania	10,54%	231.876.526,32
Emilia-Romagna	8,51%	187.144.736,84
Lazio	11,70%	257.472.947,37
Liguria	3,10%	68.217.368,42
Lombardia	17,48%	384.615.578,95
Marche	3,48%	76.612.105,26
Molise	0,96%	21.058.631,58
Piemonte	8,23%	180.998.631,58
Puglia	8,15%	179.359.052,63
Toscana	7,82%	171.980.947,37
Umbria	1,96%	43.165.157,89
Veneto	7,95%	174.820.105,26
TOTALE	100,00%	2.200.000.000,00



431. Per l'anno 2018 il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e ripartito secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 534-ter, della legge 11 dicembre 2016, n.232, è ridotto di 100 milioni di euro e per la quota rimanente è realizzato:
- a) per 2.200 milioni di euro con il contributo di cui al comma 430;
 - b) per 94,10 milioni di euro mediante riduzione delle risorse per l'edilizia sanitaria;
 - c) per 300 milioni di euro in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 aprile 2018. In assenza dell'intesa, il concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, tenendo anche conto dei fabbisogni *standard* come approvati ai sensi del comma 534-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, e delle capacità fiscali *standard* elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento delle finanze avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni. In caso di mancata approvazione dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali *standard*, il concorso alla finanza pubblica di cui al primo periodo è ripartito tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua anche le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.
432. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 20, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, le somme per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma sottoscritti nel 2017 ammessi a finanziamento nel 2018 sono accertate in entrata dalle regioni nel 2019. I termini di risoluzione degli accordi di programma di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sono prorogati in ragione del periodo di sospensione che si realizza nel 2018.
433. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 2, comma 1, la parola: «2019», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2020»;
 - b) all'articolo 4:
 - 1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2019» e le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - c) all'articolo 7:
 - 1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2020»;
 - 2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019»;
 - d) all'articolo 15, commi 1 e 5, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
434. Il ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014, disciplinato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, può essere rideterminato in quote costanti, in non oltre venti esercizi, per le regioni che si impegnano a riquilibrare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti. Il disavanzo di cui al periodo precedente è quello



- risultante dal consuntivo o, nelle more dell'approvazione del rendiconto da parte del consiglio regionale, quello risultante dal consuntivo approvato dalla giunta regionale.
435. Le regioni di cui al comma 434, per gli anni dal 2018 al 2025, incrementano i pagamenti complessivi per investimenti in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti per l'anno 2017 rideterminato annualmente applicando all'anno base 2017 la percentuale del 2 per cento per l'anno 2018, del 2,5 per cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e del 4 per cento per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. Ai fini di cui al primo periodo, non rilevano gli investimenti aggiuntivi di cui all'articolo 1, commi 140-*bis* e 495-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e, per il solo calcolo relativo all'anno 2018, i pagamenti complessivi per investimenti relativi all'anno 2017 da prendere a riferimento possono essere desunti anche dal preconsuntivo.
436. Le regioni di cui al comma 434 certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 435 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n.232.
437. Le regioni di cui al comma 434 adeguano il piano di rientro del disavanzo 2014, approvato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, in attuazione del comma 434, a decorrere dal 2018, con riferimento alla quota non ancora ripianata del disavanzo 2014. Nel caso in cui il piano di rientro sia definito sulla base del consuntivo approvato dalla giunta regionale, il piano di rientro di cui al periodo precedente è adeguato a seguito dell'approvazione del rendiconto 2014 da parte del consiglio regionale.
438. All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al secondo periodo, le parole: «non finanziati dall'avanzo di amministrazione» sono soppresse;
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.
439. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n.232, all'ultimo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «30 maggio».
440. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 4-*ter* e 4-*quater*, della legge 24 febbraio 1992, n.225, sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dei commi 2 e 4-*ter* dell'articolo 5 della medesima legge n.225 del 1992.
441. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui al comma 440 secondo le procedure ordinarie di spesa, a decorrere dal 2018 gli enti territoriali sono tenuti a conseguire, nell'anno di riversamento delle risorse, un valore positivo del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n.232, di importo pari alla differenza tra le risorse riversate a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n.90; e i correlati impegni sostenuti nell'esercizio di riferimento.
442. Nel limite del saldo positivo di cui al comma 441, negli esercizi successivi a quello del riversamento e, comunque, non oltre il quinto esercizio, sono assegnati agli enti territoriali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formati a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali.
443. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 441 e 442, gli enti territoriali comunicano, entro il termine perentorio del 20 gennaio dell'anno successivo a quello del riversamento delle risorse, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo *web*



<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati di cui al comma 442. La somma degli spazi finanziari programmati è pari al saldo positivo conseguito nell'anno di riversamento delle risorse.

444. All'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, le parole: «Conseguentemente, negli esercizi dal 2018 al 2020, il predetto obiettivo di saldo è ridotto di un importo pari agli impegni correlati alle risorse accertate di cui al periodo precedente, fermo restando il conseguimento di un saldo non negativo» sono sostituite dalle seguenti: «Conseguentemente, nel limite di tale differenza, negli esercizi dal 2018 al 2022 sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, in misura pari, per ciascun esercizio, agli investimenti programmati annualmente nei piani contenenti gli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti formatisi a seguito del mancato utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali. A tal fine, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2018, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, gli spazi finanziari necessari per gli investimenti programmati».
445. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
- «6-bis. È verificato l'andamento degli oneri connessi ad eventi calamitosi con riferimento alle disposizioni vigenti per gli anni 2018-2021. La verifica è effettuata anche sulla base di apposite rendicontazioni sintetiche predisposte dai soggetti titolari delle contabilità speciali istituite presso la Tesoreria dello Stato ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.388 del 26 agosto 2016 e dell'articolo 4, commi 3 e 4, del presente decreto.
- 6-ter. In base agli esiti della verifica di cui al comma 6-bis, con la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 28 dicembre 2015, n.208, in ciascun anno del periodo 2018-2021, è determinato l'ammontare complessivo degli spazi finanziari per l'anno in corso, da assegnare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, da ripartire tra le regioni in misura proporzionale e comunque non superiore all'importo delle quote capitale annuali sospese ai sensi del comma 4. Gli spazi finanziari di cui al presente comma sono destinati ad interventi connessi ai suddetti eventi sismici e di adeguamento antisismico, nonché per la messa in sicurezza degli edifici. Ai fini della determinazione degli spazi finanziari può essere utilizzato a compensazione anche il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».
446. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo



- 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 447.
447. Per le finalità di cui al comma 446, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 235 milioni di euro, a decorrere dal 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.
448. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
449. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n.296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 450. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati fino alla conclusione delle procedure avviate ai sensi del citato articolo 20 del decreto legislativo n.75 del 2017.
450. Per le finalità di cui ai commi 448 e 449, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 449, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro.
451. L'ANPAL, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
452. L'INPS comunica all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione (ReI) di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.
453. La messa a disposizione dei dati di cui al comma 451 è effettuata per il tramite del sistema informativo unitario, di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro e all'albo nazionale dei soggetti accreditati a servizi per il lavoro sono interconnessi, ai sensi della normativa vigente.
454. Al fine di conseguire una maggiore equità e agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti vulnerabili, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-*bis*) del medesimo comma, con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
455. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le



regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al comma 454. Nella determinazione dei criteri di riparto sono privilegiate le regioni che hanno adottato iniziative finalizzate ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal pagamento della quota fissa sulla ricetta di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma».

456. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 447 e 450, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
457. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 447 e 450 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
458. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 18 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. La seguente norma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
459. Il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è soppresso.
460. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati di 3 milioni di euro per l'anno 2018, 6 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
461. A decorrere dall'anno 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 60 milioni di euro annui in favore dei territori delle autonomie speciali. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 febbraio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio.
462. A decorrere dall'anno 2018 alla regione Friuli Venezia Giulia non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
463. Il comma 483 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
464. Sono esclusi dal computo della riduzione della spesa corrente del 3 per cento annuo, di cui all'articolo 1, comma 510, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, gli oneri, a carico del bilancio della Regione siciliana destinati ai liberi consorzi del relativo territorio, di almeno 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016, di cui al punto 4 dell'Accordo fra il Governo e la Regione siciliana sottoscritto in data 12 luglio 2017. Sono, altresì, escluse dal predetto computo le spese sostenute dalla Regione per



l'assistenza ai disabili gravi e gravissimi e in generale non autosufficienti, ad integrazione delle risorse erogate per tale finalità dallo Stato.

465. Le disposizioni recate dai commi 466 e 467 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

466. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 13.- 1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.

2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate da questo articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.

4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.

5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.

6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i



concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.

7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori".

467. All'articolo 1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 2 è abrogato;
- al comma 13 le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 2," sono soppresse».
468. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2018.
469. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n.56, è attribuito un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo in proporzione alla differenza per ciascuno degli enti interessati, ove positiva, tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente indicato nella tabella 1 allegata al decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, al netto della riduzione della spesa di personale di cui al comma 421 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, e l'ammontare dei contributi di cui all'articolo 20 e del contributo annuale di cui alla tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, nonché alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 29 maggio 2017. Ai fini della determinazione della differenza di cui al periodo precedente per gli anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo non più dovuto dalle province del versamento previsto sino all'anno 2018 dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, negli importi indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.
470. Al comma 1-*bis* dell'articolo 20 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con



modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017».

471. Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione è attribuito, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'UPI, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2018. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dall'ultimo rendiconto approvato dalla provincia interessata.
472. Nell'anno 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari fra lo Stato e la regione Sardegna che tenga conto, tra l'altro, delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 154 del 2017, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, è riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro».
473. Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n.208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
474. I comuni di cui al comma 473 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.
475. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.
476. Le informazioni di cui al comma 475 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44,



- comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.
477. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 473 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 475. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 478 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 473, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.
478. I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 475 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 480, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
479. Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 477 e 478, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228.
480. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 473 a 479 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».
481. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 473.
482. Al comma 640 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti è attribuito un contributo, nel complessivo importo di 10 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a 500.000 euro annui, da destinare al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive. Gli enti beneficiari, nonché i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al periodo precedente sono disciplinati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2018».
483. Per gli anni dal 2018 al 2020 continua ad applicarsi, con le medesime modalità ivi previste, l'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213. Le risorse derivanti sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario, deliberato dopo il 1° gennaio 2016 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
484. Per l'anno 2018, le somme di cui al comma 483 sono incrementate dell'importo di 10 milioni di euro.



485. All'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»;
 - b) dopo le parole: «in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario» sono aggiunte le seguenti: «fino all'anno 2017 e in misura non superiore a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
486. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è incrementata a decorrere dall'anno 2018 di 10 milioni di euro annui. All'onere derivante dalla disposizione di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208.
487. Per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.123 del 29 maggio 2017.
488. Per l'anno 2018 ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, in misura pari al contributo di cui al comma 487.



489. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 485 è sostituito dal seguente:

«485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei medesimi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 400 milioni di euro annui destinati ad interventi di edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva, e nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023»;

b) dopo il comma 486 è inserito il seguente:

«486-bis. I comuni facenti parte di un'unione di comuni, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 24 dicembre 2012, n.243, per la quota di contributi trasferita all'unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni»;

c) al comma 487, alinea, dopo le parole: «Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari» sono inserite le seguenti: «destinati ad interventi di edilizia scolastica» e le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

d) dopo il comma 487 è inserito il seguente:

«487-bis. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari destinati ad interventi di impiantistica sportiva di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport secondo le modalità individuate e pubblicate nel sito *internet* <http://www.sportgoverno.it/>. Le richieste di spazi finanziari sono complete delle informazioni relative:

a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente»;

d-bis) al comma 488, lettera a), dopo le parole: "18 maggio 2017" sono aggiunte le seguenti: "e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente";

e) alle lettere b) e c) del comma 488, le parole: «di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta di spazi finanziari»;

f) dopo il comma 488-bis è inserito il seguente:

«488-ter. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e



del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;

c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l'adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP;

d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

g) il comma 489 è sostituito dal seguente:

«489. Gli enti locali beneficiari degli spazi finanziari e l'importo degli stessi sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi. Ferme restando le priorità di cui ai commi 488 e 488-ter, qualora le richieste complessive risultino superiori agli spazi finanziari disponibili, l'individuazione dei medesimi spazi è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione. Qualora le richieste complessive risultino inferiori agli spazi disponibili, gli stessi sono destinati alle finalità degli interventi previsti al comma 492. Entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi, la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica e la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Ufficio per lo sport comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale»;

h) al comma 490, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

i) al comma 491, alinea, dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e di impiantistica sportiva»;

l) al comma 492, alinea, le parole: «20 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

m) al comma 492, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento la cui progettazione definitiva e/o esecutiva è finanziata a valere sulle risorse di cui all'articolo 41-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96»;

n) al comma 493, dopo la parola: «a),» è inserita la seguente: «a-bis),»;

o) al comma 494 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 487 e 487-bis, 489, 490 e 492 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018, il 15 febbraio 2018, il 20 gennaio 2018 e il 20 febbraio 2018.»;

p) al comma 497, le parole: «20 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 ottobre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

q) al comma 499, alinea, le parole: «15 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «20 novembre dell'anno precedente a quello dell'esercizio di competenza dei predetti spazi»;

r) al comma 501 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 gennaio 2018 e il 15 febbraio 2018.»;

s) il comma 507 è sostituito dal seguente:

«507. L'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.243, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del



presente articolo. L'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi non siano stati totalmente utilizzati».



490. I commi 10 e 11 dell'articolo 77-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono abrogati.
491. Al fine di una più celere realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, all'articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 26 è inserito il seguente:
"26-*bis*. Ai fini della realizzazione del piano di interventi previsto dai commi 1 e 17, è in facoltà del commissario: operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. E' altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici".
492. All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
493. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge, 7 agosto 2012, n. 134, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".
494. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".
495. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 29 è inserito il seguente:
"29-*bis*. La Commissione di cui al comma 29, con cadenza biennale, a partire dall'anno 2018; presenta una relazione alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in merito allo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, IV e VI della legge 5 maggio 2009, n. 42, con particolare riferimento alle ipotesi tecniche inerenti la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e al funzionamento dello schema perequativo".
496. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019".
497. All'articolo 1, comma 452, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Gli accantonamenti di cui al primo periodo non utilizzati sono destinati all'incremento dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno".
498. All'articolo 1, comma 492, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente:
"0b) investimenti dei comuni, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio, a seguito di danni derivanti da eccezionali eventi meteorologici per i quali sia



- stato dichiarato, nell'anno precedente la data della richiesta di spazi finanziari, lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225".
499. Entro il 30 aprile 2018, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, si provvede all'aggiornamento del principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'allegato 4/1 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
500. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 28 dicembre 2015, n.208, relativa al credito d'imposta concesso alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive secondo le modalità e le procedure indicate dall'articolo 1, commi da 98 a 107, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è incrementata per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
501. I programmi operativi nazionali ed i programmi operativi complementari possono prevedere per l'anno 2018, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di età superiore a trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'esonero contributivo di cui al comma 50 è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'esonero contributivo di cui al periodo precedente è riconosciuto in deroga a quanto previsto dal comma 63, secondo periodo.
502. Ai fini di cui al comma 501, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».
503. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n.208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
504. Per effetto di quanto disposto dal comma 503, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.183 del 1987, è pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
505. Al fine di sostenere il tessuto economico-produttivo delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è istituito un fondo denominato «Fondo imprese Sud», di seguito denominato «Fondo», a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese così come definite nell'allegato 1 al regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, aventi sede legale e attività produttiva nelle predette regioni. Il Fondo ha una durata di dodici anni e una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro, al cui onere si provvede a valere sull'annualità 2017 del Fondo per lo sviluppo e per la coesione, programmazione 2014-



2020. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa -- Invitalia, di seguito denominata «Agenzia», che a tale fine può avvalersi anche della Banca del Mezzogiorno. L'Agenzia stipula all'uopo un'apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei ministri. La gestione realizzata dall'Agenzia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. Le risorse di cui al presente comma sono accreditate su un'apposita contabilità speciale intestata all'Agenzia, aperta presso la Tesoreria dello Stato.

506. Quote aggiuntive del Fondo possono essere sottoscritte anche da investitori istituzionali, pubblici e privati, individuati dalla medesima Agenzia attraverso una procedura aperta e trasparente, e dalla Banca del Mezzogiorno, dall'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, dalla Banca europea per gli investimenti e dal Fondo europeo per gli investimenti.
507. Il Fondo opera investendo nel capitale delle imprese di cui al comma 505, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti. L'investimento nel capitale di ciascuna impresa *target* è finanziato, per almeno il 50 per cento, da risorse apportate dai predetti investitori privati indipendenti, individuati attraverso una procedura aperta e trasparente. Il Fondo e gli investitori privati indipendenti coinvestono nel capitale delle imprese di cui al comma 505 alle medesime condizioni.
508. Il Fondo può inoltre investire, previa selezione tramite procedura aperta e trasparente, nel rispetto della normativa vigente, in fondi privati di investimento mobiliare chiuso (OICR), che realizzano investimenti, almeno nella quota parte derivante dalle risorse di cui al comma 505, integrate ai sensi del comma 507 con fondi privati, in imprese con caratteristiche di cui al comma 505. L'investimento del Fondo non può superare il 30 per cento della consistenza complessiva dei predetti fondi.
509. Con la convenzione di cui al comma 505, sono definite le azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese, tenuto conto anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalità di selezione dei soggetti di cui ai commi 507 e 508, anche tenendo conto della presenza di professionalità esperte dedicate esplicitamente alle finalità di cui al comma 505, e i livelli minimi di investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al fine di assicurare che vengano attivate risorse private in misura pari almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresì le modalità e i termini di operatività del Fondo, il riconoscimento all'Agenzia degli oneri sostenuti nella gestione della misura, le modalità di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di computo della contribuzione, i contenuti e la tempistica delle attività di monitoraggio e controllo, nonché le modalità di restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli investimenti diretti e degli OICR chiusi ovvero dalla cessione o liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La convenzione può essere periodicamente aggiornata anche in relazione all'analisi dei risultati monitorati con le modalità di cui al comma 510.
510. L'Agenzia fornisce periodicamente, e con cadenza almeno semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati in merito all'impiego delle risorse, evidenziando le tipologie di attività esercitate dalle imprese che sono state interessate dalla misura, la loro crescita dimensionale in termini di fatturato e di occupazione derivante dall'apporto di capitale nonché la misura dell'apporto di capitale privato attivato.
511. Le risorse di cui al comma 505 sono gestite, nella contabilità speciale intestata all'Agenzia, assicurando la tracciabilità delle relative operazioni mediante adeguata codificazione, nel rispetto della normativa europea applicabile. I commi da 505 a 511 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.
512. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "e posto in liquidazione", sono aggiunte le seguenti: "Il commissario liquidatore è autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per snellire il contenzioso in essere, a stipulare accordi transattivi anche per le situazioni creditorie e debitorie in



corso accertamento. Le transazioni di cui al periodo precedente devono concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei successivi sessanta giorni dalla predetta data il commissario predisporre comunque la situazione patrimoniale del soppresso Entè riferita alla data del 31 marzo 2018".

513. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono trasferite dal 30 giugno 2018 alla società costituita dallo Stato e partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e delle finanze, e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Alla società possono partecipare le regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo a queste ultime, nell'atto costitutivo, la rappresentanza in relazione alla disponibilità delle risorse idriche che alimentano il sistema e tenendo conto della presenza sul territorio regionale delle infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo statuto prevede la possibilità per le predette regioni di conferire ulteriori infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonché di conferire, in tutto o in parte, partecipazioni al capitale di società attive in settori o servizi idrici correlati, nonché per le ulteriori regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla società di cui al presente comma. La costituita società e il commissario liquidatore accertano entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo commissario liquidatore, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa. La tariffa idrica da applicare agli utenti del costituito soggetto è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in accordo a quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012". All'onere derivante dalla costituzione della società di cui al presente comma, pari a 200,000 euro, si provvede, tenuto conto dell'ambito territoriale di attività, nell'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.



514. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dall'Agenzia delle entrate» sono aggiunte le seguenti: «anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti» e dopo la parola: «residenti» sono inserite le seguenti: «o stabiliti»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su *standard* o norme riconosciuti nell'ambito dell'Unione europea. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro il giorno 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione»;

5) il comma 4 è abrogato;

6) al comma 5, le parole: «del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3 e 3-bis»;

7) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalità diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471. Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 3-bis ovvero di trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di cui all'articolo 11, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471»;

8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell'amministrazione finanziaria.



6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

b) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori»;

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti). -- 1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni caso, ai soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto»;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili). -- 1. Nell'ambito di un programma di assistenza on-line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, compresi coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;

b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo»;

e) l'articolo 5 è abrogato;

f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «resta valida fino al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «resta valida fino al 31 dicembre 2018».



515. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:
«2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472».
516. Le disposizioni di cui ai commi da 514 a 518 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è abrogato.
517. Fermo restando quanto previsto al comma 516, le disposizioni del presente articolo si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
- a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
 - b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica.
518. Al fine di garantire la disponibilità di professionalità necessarie a supportare il piano di innovazione tecnologica da realizzare per l'incremento e il potenziamento del contrasto all'evasione e all'elusione fiscale ed il monitoraggio della spesa pubblica, alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, non si applicano le disposizioni inerenti a vincoli e limiti assunzionali, di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del rapporto di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, nel rispetto delle direttive del controllo analogo esercitato dall'Amministrazione finanziaria. Resta fermo il concorso della Società agli obiettivi di finanza pubblica ai sensi della normativa vigente.
519. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, e per gli altri prodotti carburanti o combustibili, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 8 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, la loro immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all'articolo 12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995, senza possibilità di compensazione. L'imposta è versata dal soggetto per conto del quale si procede all'immissione in consumo o all'estrazione dei prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal



corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione.

520. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata.
521. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 519, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 519.
522. Le disposizioni di cui ai commi 519, 520 e 521 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale previsto dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, sia utilizzato anche come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, salvo il caso in cui l'estrazione dai luoghi indicati al comma 519 sia effettuata da un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o che presti idonea garanzia con le modalità ed i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa a quella prevista al comma 520, al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti.
523. Le disposizioni di cui ai commi da 519 a 523 si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2018.
524. Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione di cui al presente comma ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.
525. Per i soggetti che risultino già titolari, nel territorio nazionale, di un deposito fiscale di prodotti energetici, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, l'autorizzazione di cui al comma 524 è sostituita da una comunicazione, avente validità annuale, da trasmettere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prima di iniziare l'attività di cui al comma 524; l'efficacia della medesima comunicazione è comunque vincolata alla permanenza delle condizioni richieste per la vigenza dell'autorizzazione ovvero della licenza già ottenute per l'esercizio del deposito fiscale.
526. L'attività di stoccaggio dei prodotti energetici presso un deposito fiscale o presso il deposito di un destinatario registrato è consentita solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto di assenso del depositario autorizzato o del destinatario registrato ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 524 ed ai soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 525. Il medesimo atto di assenso è riferito a ciascun impianto ed è trasmesso, dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato, all'ufficio delle dogane competente in relazione all'ubicazione del deposito medesimo.
527. L'autorizzazione di cui al comma 524 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 524, rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; la medesima autorizzazione è revocata



- allorché ricorrano, nei confronti dello stesso soggetto, le condizioni di cui al comma 9 del medesimo articolo 23.
528. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli sospende l'autorizzazione di cui al comma 524 allorché ricorrano, nei confronti del soggetto di cui al medesimo comma 524, le condizioni di cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n.504 del 1995. Trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23, qualora ricorrano le condizioni ivi previste nei confronti del soggetto di cui al comma 1. L'autorizzazione è sempre sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al comma 1 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in materia di IVA.
529. Nel caso di persone giuridiche e di società, le disposizioni di cui ai commi 527 e 528 in materia di diniego, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 524 nonché di sospensione dell'istruttoria per il rilascio della medesima autorizzazione, si applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi 527 e 528 ricorrano con riferimento alle persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
530. Nei casi in cui l'autorizzazione di cui al comma 524 sia sospesa o revocata ai sensi dei commi 527 e 528, ovvero sia stata sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio del deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la comunicazione di cui al comma 525, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad informarne, contestualmente alla sospensione o alla revoca, i depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati.
531. I soggetti autorizzati di cui al comma 524 ed i soggetti che hanno effettuato la comunicazione di cui al comma 525 redigono un riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso i depositi fiscali o presso i depositi dei destinatari registrati, distinguendone i quantitativi con riferimento a ciascun deposito. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei riepiloghi di cui al presente comma e può, a tal fine, accedere liberamente nei luoghi dove è custodita la documentazione attinente ai suddetti prodotti energetici, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni riguardanti i medesimi prodotti anche presso i fornitori dei soggetti autorizzati.
532. L'estrazione di prodotti energetici, giacenti presso i depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati e di proprietà di soggetti la cui autorizzazione di cui al comma 524 o comunicazione di cui al comma 525 non sia più efficace, è consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
533. Per l'autorizzazione di cui al comma 524 è dovuto un diritto annuale da versare nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per le licenze di esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici.
534. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, con particolare riferimento a quelle relative all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e della contabilizzazione dei prodotti presso i depositi fiscali di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.
535. Ferma restando l'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alle disposizioni di cui ai commi da 524 a 538 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che consente lo stoccaggio ovvero procede all'estrazione di prodotti energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui al comma 524 ovvero che non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 525 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non sia più efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione dei prodotti energetici, è responsabile solidale per il pagamento dell'IVA afferente ai medesimi prodotti.



536. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi da 524 a 538. Il medesimo decreto disciplina altresì il necessario flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, con modalità di trasmissione, anche telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonché le modalità con le quali è resa disponibile al Corpo della Guardia di finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti autorizzati.
537. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa, a modifica delle disposizioni in materia contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n.210, nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati, inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui ai commi 524 e 525 per conto dei quali i prodotti medesimi sono stati estratti e i destinatari finali dei prodotti stessi.
538. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 538, ad eccezione di quelle previste ai commi 536 e 537, hanno efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 536.
539. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le modalità individuate dal primo presidente con i programmi previsti dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, si applicano le disposizioni del di cui ai commi da 539 a 559.
540. Ai fini di quanto previsto dal comma 539 si procede alla nomina, in via straordinaria e non rinnovabile, di magistrati ausiliari nel numero massimo di cinquanta, per lo svolgimento di servizio onorario.
541. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio direttivo della Corte di cassazione nella composizione integrata a norma dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25. Essi sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per essere destinati esclusivamente a comporre i collegi della sezione cui sono devoluti i procedimenti di cui al comma 539. Di ciascun collegio giudicante non possono far parte più di due magistrati ausiliari.
542. Possono essere chiamati all'ufficio onorario di magistrato ausiliario i magistrati ordinari, compresi i consiglieri di cassazione nominati per meriti insigni, a riposo da non più di cinque anni al momento di presentazione della domanda, che abbiano maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venticinque anni.
543. Per la nomina a magistrato ausiliario sono necessari i seguenti requisiti:
- a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;
 - d) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;
 - e) avere idoneità fisica e psichica;
 - f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione più lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario.
544. Al momento della presentazione della domanda il candidato non deve aver compiuto i settantatre anni di età.



545. Non possono essere nominati magistrati ausiliari coloro che, al momento della domanda e nel triennio precedente:
- a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed europeo, deputati o consiglieri regionali, membri del Governo, presidenti delle regioni e delle province, membri delle giunte regionali e provinciali;
 - b) siano o siano stati sindaci, assessori comunali, consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.
546. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalità e i termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione si procede, ove necessario, mediante due interPELLI pubblicati nel rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi.
547. Per la nomina a magistrato ausiliario è riconosciuta preferenza, nell'ordine, al pregresso esercizio di funzioni di legittimità e alla minore anzianità anagrafica. Della pubblicazione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 546 è dato avviso nel sito *internet* istituzionale del Ministero della giustizia.
548. Le domande dei candidati sono trasmesse, senza ritardo, al consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte motivate di nomina.
549. Il magistrato ausiliario è nominato con decreto del Ministro della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili.
550. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi di decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 553 a 556.
551. Il magistrato ausiliario non può esercitare la professione di avvocato per tutto il periodo del mandato.
552. Il magistrato ausiliario ha l'obbligo di astenersi e può essere ricusato a norma dell'articolo 52 del codice di procedura civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del medesimo codice, quando è stato associato o comunque collegato, anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.
553. I magistrati ausiliari cessano dall'ufficio quando decadono perché viene meno taluno dei requisiti richiesti per la nomina, in caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste una causa di incompatibilità.
554. In ogni momento il primo presidente della corte di cassazione propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato ausiliario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico. È proposta la revoca del magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, un numero di procedimenti almeno pari a centocinquanta per anno.
555. Nei casi di cui al comma 554 il consiglio direttivo, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente ad un parere motivato.
556. I provvedimenti di cessazione sono adottati con decreto del Ministro della giustizia, su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
557. Ai magistrati ausiliari è attribuito, a titolo di rimborso spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000 mensili, per undici mensilità all'anno. L'importo di cui, al presente comma non costituisce reddito e non è soggetto a ritenute previdenziali né assistenziali.
558. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 539, sino alla scadenza del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo i magistrati ordinari addetti all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione in possesso dei requisiti di cui al terzo comma dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti i procedimenti di cui al comma 539.
559. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 559 è autorizzata la spesa di



euro 400.000 per l'anno 2018, di euro 550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 150.000 per l'anno 2021.

560. Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
561. Ai fini di cui al comma 560, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, anche in deroga all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, è autorizzata, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in 0,62 milioni di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro per l'anno 2019, 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.
562. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «cinquemila».
563. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole: «10.000» e «diecimila», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «5.000» e «cinquemila»;
 - b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
564. Le disposizioni di cui ai commi da 562 a 565 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2018.
565. Resta fermo il potere regolamentare previsto dall'articolo 48-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602.



566. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 49-*bis* è inserito il seguente:
«49-ter. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
567. All'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, la parola: «maggio» è sostituita dalla seguente: «novembre» e le parole: «provvisoriamente determinata» sono soppresse.
568. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 29 ottobre 1961, n.1216, è elevata al 55 per cento per gli anni 2018 e 2019 e al 70 per cento per gli anni successivi.
569. Al comma 5-*bis* dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli agenti immobiliari che esercitano l'attività di mediazione in violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000 ed euro 5.000".
570. All'articolo 96, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'ultimo periodo è soppresso.
571. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, la disposizione di cui al comma 570 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
572. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, la Nota 1 è sostituita dalla seguente:
«1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non è dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n.205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106».



573. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018»;
 - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
 - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018».
574. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, come modificato dal comma 573 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n.448 del 2001 è raddoppiata.
575. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 3 è abrogato;
 - b) al comma 5, le parole: «Le plusvalenze di cui alle lettere *c-bis*)» sono sostituite dalle seguenti: «Le plusvalenze di cui alle lettere *c*) e *c-bis*)»;
 - c) al comma 7, la lettera *b*) è abrogata.
576. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I redditi di cui alle lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di cui alle lettere da *c*) a *c-quinquies*)»;
 - b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
 - c) al comma 3, il primo periodo è soppresso ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»;
 - d) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
577. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «ai sensi delle lettere *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere *c*), *c-bis*) e *c-ter*) del comma 1»;
 - b) il comma 8 è abrogato.
578. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere da *c*) a *c-quinquies*)» e al secondo periodo, le parole: «non qualificati» sono soppresse;
 - b) al comma 3, lettera *d*), le parole: «, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in società estere qualificate ai sensi della lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi» sono soppresse;
 - c) il comma 14 è abrogato.



579. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico»;
 - b) al comma 4, primo periodo, le parole: «non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67»;
 - c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) è abrogata;
 - d) al comma 5, le parole: «o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico» sono soppresse.
580. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, il primo periodo è soppresso;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel caso di contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66, gli utili concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto è superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare».
581. Le disposizioni di cui ai commi da 575 a 582 si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.
582. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 575 a 581 del presente articolo, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.160 dell'11 luglio 2017.
583. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Qualora la tipologia di operazione da indicare a norma del comma 2 rientri fra quelle derivanti dalle prestazioni di servizi effettuati tramite mezzi elettronici individuate ai sensi del comma 10 dell'articolo 88-bis della legge di bilancio per il 2018, gli acquirenti delle stesse devono segnalarle all'Agenzia delle entrate con le specifiche modalità indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa».
584. Il provvedimento direttoriale di cui all'articolo 21, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,



introdotto dal comma 583, è adottato entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto al comma 592.

585. L'Agenzia delle entrate, qualora constati che un soggetto non residente, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, ha effettuato, nel corso di un semestre, un numero complessivo di operazioni di cui al citato articolo 21, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, superiore alle 1.500 unità e per un controvalore complessivo non inferiore a 1.500.000 euro, comunica al medesimo il superamento della soglia e lo invita a verificare in contraddittorio la qualificazione dell'attività rilevata quale esercizio della stessa per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato. La comunicazione è effettuata nei trenta giorni successivi al verificarsi del superamento della soglia.
586. L'invito di cui al comma 585 è notificato entro sei mesi dalla comunicazione del superamento della soglia indicata allo stesso comma 585. La verifica è posta in essere con le modalità previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'articolo 31-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora dal contraddittorio emerga l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, si applica la disciplina prevista dall'articolo 1-*bis*, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
587. L'invito di cui al comma 586 deve indicare l'ufficio presso il quale il soggetto non residente deve presentarsi e la data dell'incontro, che non può essere fissata prima di trenta giorni dalla data dell'invito stesso.
588. La competenza territoriale per le attività di accertamento relative ai soggetti di cui al comma 585 è attribuita a un ufficio presso la direzione regionale della Lombardia dell'Agenzia delle entrate, designato con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa.
589. All'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *f*, le parole: «altro luogo di estrazione di risorse naturali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni altro luogo relativo alla ricerca e sfruttamento di risorse di qualsivoglia genere»;

b) al comma 2, dopo la lettera *f* è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso»;

c) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Fermi, restando i commi da 1 a 3, la dizione "stabile organizzazione" non comprende: a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività; f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lettere da a) ad e), a condizione che tale attività o, nei casi di cui alla lettera f), l'attività complessiva della sede fissa d'affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d'affari che sia utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o un'impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa o per l'impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l'attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o



dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d'impresa.

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell'impresa e detti contratti sono in nome dell'impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l'impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell'impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l'impresa nell'ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un'impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l'uno ha il controllo dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell'altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.”;

d) al comma 8; le parole: «dal comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 7».

590. Al soggetto non-residente che, senza giustificato motivo, non si presenta all'invito di cui al comma 585 si applicano le sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in quanto compatibili.
591. È istituita l'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti dei soggetti indicati agli articoli 23, comma 1, e 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti nel territorio dello Stato, diversi da imprese agricole, dei soggetti che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89; della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei soggetti di cui all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso *internet* o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.
592. Le prestazioni di servizi di cui al comma 591 sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 aprile 2018.
593. L'imposta di cui al comma 591 si applica con l'aliquota del 6 per cento sull'ammontare dei corrispettivi relativi alle prestazioni di servizi di cui al comma 591, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.



594. L'imposta di cui al comma 591 è dovuta dai soggetti che effettuano la prestazione, diversi da quelli che hanno aderito al regime di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
595. L'imposta di cui al comma 591 è corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è corrisposta dai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato con le modalità previste al comma 597.
596. Ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui al comma 591 spetta un credito d'imposta pari all'importo dell'imposta di cui al comma 593 utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per il pagamento dei debiti di cui al comma 2, lettere a), d), f) e g), del medesimo articolo, tramite modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal giorno 16 del mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
597. I corrispettivi derivanti dalle prestazioni di servizi di cui al comma 591, rese da soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, sono pagati mediante utilizzo di intermediari finanziari abilitati ad operare nel territorio dello Stato e sono assoggettati ad imposizione attraverso una ritenuta effettuata dai medesimi intermediari e con obbligo di rivalsa sul percettore dei corrispettivi stessi. La ritenuta è operata a titolo d'imposta.
598. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta di cui al comma 591, nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, in quanto compatibili.
599. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti gli adempimenti dichiarativi e le altre modalità di attuazione della disciplina di cui ai commi da 591 a 598.
600. Le disposizioni di cui ai commi da 591 a 598 si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 592.
601. Dall'attuazione dei commi da 583 a 602 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
602. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione e sui risultati conoscitivi ed economici derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 583 a 602. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento delle finanze presenta una relazione sull'attuazione dei commi da 583 a 602 anche ai fini dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi.
603. In coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 *final*, e con la decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero



dello sviluppo economico nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l'obiettivo di garantire l'utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d'uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30 settembre 2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del presente comma e dei commi da 604 a 622. Per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104.

604. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1° luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 603. Il termine relativo alla disponibilità delle frequenze di cui al primo periodo è fissato tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso *standard* di trasmissione avanzati.
605. Qualora si renda necessario, la liberazione di frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalità di cui al comma 603, facendo salve le assegnazioni temporanee delle frequenze in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G nonché le assegnazioni per il servizio satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite, deve avere luogo entro il 1° dicembre 2018. A fronte della liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, porzioni di spettro, in coerenza con il piano nazionale di ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma 603, idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati mediante uso delle frequenze liberate.
606. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o *standard* più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radio-elettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 603, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un *multiplex* regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e 470-694 MHz, non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al primo periodo, non possono essere pianificate né assegnate.
607. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall'impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 608. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore



della presente legge gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d'uso di capacità trasmissiva in *multiplex* nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018; L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 606 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 608 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali sulla base dei criteri definiti dall'Autorità di cui al medesimo periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda III VHF pianificate ai sensi del comma 606 al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un *multiplex* contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 610 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l'informazione a livello regionale. In via transitoria secondo il calendario nazionale di cui al comma 608 e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2022, il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale può utilizzare fino al 40 per cento della capacità trasmissiva del *multiplex* regionale per la trasmissione dei programmi di servizio pubblico trasportati alla data di entrata in vigore della presente legge nel *multiplex* del concessionario medesimo contenente l'informazione a livello regionale.



608. Entro il 30 giugno 2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito, previa consultazione pubblica, il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al comma 603, tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del *multiplex* contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, e secondo i seguenti criteri:
- a) individuazione delle aree geografiche in cui suddividere il territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;
 - b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori di rete titolari dei diritti d'uso in ambito locale di tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e contestuale attivazione delle frequenze destinate dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale;
 - c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale delle frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal *multiplex* del servizio pubblico contenente l'informazione regionale e contestuale attivazione delle frequenze in banda III UHF destinate dal PNAF 2018 per la realizzazione del *multiplex* regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale di cui al comma 607;
 - d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da parte degli operatori nazionali delle frequenze che ricadono nella banda 702-734 MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonché delle frequenze che risultino pianificate dal PNAF 2018 per i soggetti di cui alle lettere b) e c); e contestuale attivazione di frequenze disponibili che devono essere individuate tenendo conto della necessità di ridurre i disagi per gli utenti ed assicurare la continuità d'impresa;
 - e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali;
 - f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci e contestuali attivazioni di frequenze secondo i criteri e per i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive aree geografiche come individuate alla lettera a), nonché delle scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle frequenze previste dal PNAF 2018 e oggetto dei rimanenti diritti d'uso nazionali di cui alla lettera e).
609. Entro il 30 settembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 610, sulla base dei seguenti criteri: a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale; c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva; d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria; e) tempi previsti per la realizzazione delle reti. Le procedure di cui al primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019.
610. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 609, entro il 31 dicembre 2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 606, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media



audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146. La fornitura di capacità trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 609, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l'accordo non è raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui al comma 608, lettera a), le procedure di cui al presente comma si concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021.

611. In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 606, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 606, 607, 609 e 610, l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 603 a 622. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.177 del 2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di cui al comma 610, in linea con la sequenza temporale di cui all'ultimo periodo dello stesso comma 610.
612. In caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 608, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 605, fatte salve le assegnazioni sperimentali e per il servizio fisso satellitare e per il servizio di esplorazione della Terra via satellite di cui al comma 603, gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259. In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 608 e fino all'effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al comma 604 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 1° luglio 2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivalde di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 608.
613. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi da 603 a 612 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale



risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria.

614. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l'affitto ad altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 607, 609 e 610 in conformità all'articolo 14-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259.
615. Ai fini dell'attuazione dei commi da 603 a 622 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:
- a) erogazione di misure compensative a fronte dei costi di adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 0,5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 24,1 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021, e 228,1 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022;
 - b) erogazione di indennizzo per gli operatori di rete in ambito locale che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre oggetto di diritto d'uso. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021;
 - c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n.44, ed i connessi costi di erogazione. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019-2022;
 - d) oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle seguenti attività: predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 608; attività di monitoraggio per la risoluzione delle eventuali problematiche causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre; definizione, simulazione e verifica delle regole tecniche derivanti dagli accordi di coordinamento internazionale; gestione delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz di cui al comma 604, con riguardo alla liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, qualora si renda necessario, delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; espletamento delle procedure di selezione per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, di cui ai commi 607, 609 e 610, previo ammodernamento e digitalizzazione degli archivi dei diritti d'uso e dei fornitori di servizi media e audiovisivi; messa a disposizione della capacità trasmissiva di cui al comma 609 e relativo monitoraggio; informazione dei cittadini. Per tali finalità, nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, sono assegnati 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018, 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022.



616. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al comma 615. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire a ciascuna delle finalità di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 615, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.
617. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire la diffusione della tecnologia 5G attraverso la realizzazione di sperimentazioni e di laboratori specifici in coerenza con gli obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione europea e ad assicurare l'efficiente gestione dello spettro radioelettrico, anche per lo svolgimento delle necessarie attività tecniche e amministrative. A tal fine è autorizzata la spesa di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n.208, è ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022.
618. Per le finalità di cui ai commi 615 e 617 il Ministero si avvale della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni.
619. Al fine di coordinare le attività di cui al comma 615, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a costituire, nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del predetto comma 615, una apposita *task force* avvalendosi anche di personale fino a cinque unità in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese le autorità indipendenti, rimborsandone i relativi oneri ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della suddetta *task force* può essere chiamato a far parte anche personale dipendente di società e organismi *in house* ovvero di società partecipate dello Stato previo rimborso alle stesse da parte del Ministero dei relativi costi.
620. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a decorrere dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale.
621. Dall'attuazione dei commi 603 e 604 devono derivare proventi in misura non inferiore a 2.500 milioni di euro. Gli introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di cui al comma 604 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario dal 2018 al 2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con gli introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante quota, in misura non inferiore a 750 milioni di euro, per l'anno 2022. Qualora, a seguito degli esiti delle procedure di cui ai commi 603 e 604, comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si verificano minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio 2022, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n.196, in misura tale da compensare le minori entrate in termini di indebitamento netto.
622. I commi 165 e 166 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono abrogati.
623. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
- «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano nei confronti degli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un committente, anche se



- controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;
- b) al secondo periodo del comma 11 la parola: «anche» è soppressa e dopo le parole: «servizi di *call center*» sono inserite le seguenti: «, come individuati ai sensi del comma 6-bis».
624. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;
- b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n.220» sono inserite le seguenti: «anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».
625. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n.208, con un introito almeno pari a 410 milioni. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
626. 384. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 624 e 625, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017.
627. In attuazione degli impegni assunti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla provincia autonoma di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dal comune di Merano per la ristrutturazione e il rilancio dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.
628. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018.
629. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementato di 17.585.300 euro per l'anno 2018 e di 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, di 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026 e di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro annui a decorrere dall'anno 2029. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 6.050.000 euro per l'anno 2018, 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 44.700.000 euro per l'anno 2025, di 66.900.000 euro per l'anno 2026 e di 70.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del



decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 30 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

630. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 431, lettera b), le parole: «si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente» sono sostituite dalle seguenti: «si stima di incassare quali maggiori entrate risultanti sia rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente, sia a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato»;
 - b) al comma 432, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) le parole: «sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo»;
 - 2) le parole: «e dopo il loro accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «, per incrementare, nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso»;
 - c) al comma 434, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo periodo, le parole: «dell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente»;
 - 2) al secondo periodo, le parole: «, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento,» sono soppresse;
 - 3) al terzo periodo, le parole: «La legge di stabilità,» sono sostituite dalle seguenti: «La legge di bilancio,».
631. Il fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro 376.511.618 a decorrere dall'anno 2021.
632. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n.196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2018-2020 restano determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
633. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,



n.232, è rifinanziato per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Le predette risorse sono ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

634. Ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione. La relazione contiene inoltre un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento, nonché una indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere.
635. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
636. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 638 e 639, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a cofinanziamento devono essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.
637. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti SpA, quale istituto nazionale di promozione ai sensi dell'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 635, con oneri posti a carico del medesimo Fondo.
638. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 636 sono tenuti a procedere all'attivazione delle procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.
639. I soggetti beneficiari del finanziamento, acquisita la progettazione finanziata, sono



- tenuti, qualora sia stata finanziata ai sensi del comma 636 la progettazione definitiva, a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro diciotto mesi dall'approvazione del progetto definitivo.
640. Il monitoraggio delle attività di cui ai commi da 635 a 640 e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi dei commi da 635 a 640 è verificato tramite il predetto sistema, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG)».
641. Al fine di affermare un modello digitale italiano come strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del *made in Italy* e della cultura sociale e produttiva della tipicità territoriale, assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiamED per la promozione di un modello digitale italiano nei settori del turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle *smart city*.
642. Per perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Gli obiettivi di politica economica e industriale per la crescita e la competitività del Paese da perseguire con il Fondo sono definiti annualmente con delibera del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato a finanziare:
- a) progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali alla competitività del Paese;
 - b) il supporto operativo ed amministrativo alla realizzazione dei progetti finanziati ai sensi della lettera a), al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo.
643. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del *venture capital* italiano ed estero. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.
644. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
645. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196; restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177.
646. L'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947,



n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, nm. 2388, è sostituito dal seguente:

Art. 6. - *I.* Per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e gli impianti sportivi, l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all'articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le medesime imprese hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione d'opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell'arco di tempo della complessiva programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-*bis*) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che è posto a carico del committente. L'obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelesive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1) al n. 14) del primo comma dell'articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti.

647. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 646 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
648. Nelle more del termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e dell'articolo 1, commi da 488 a 595, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il Collegio dei periti predispone una valutazione estimativa intermedia dell'esito della liquidazione e determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato nella fase intermedia della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo, il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze ed è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018. La disposizione si applica, in quanto compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi da 16-*ter* a 16-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14. Qualora al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti il risultato dell'attività liquidatoria relativo ad uno dei patrimoni separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato è consentita la compensazione con l'eventuale maggiore importo conseguito al termine dell'attività liquidatoria da altro patrimonio separato.
649. 397. L'attivo della liquidazione del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, di cui all'articolo 41, comma 16-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009 n.14, presente nel bilancio approvato alla data di entrata in vigore della presente legge, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2018.
650. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico e di accelerare la chiusura delle liquidazioni, sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di società statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di gestione le attività di liquidazione. Detti patrimoni costituiscono un patrimonio separato rispetto al patrimonio della società trasferitaria. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze



individua ogni anno i patrimoni delle società in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo Stato per il trasferimento è stabilito da un collegio di tre periti sulla base della valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei periti sono designati uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa tra la società trasferitaria ed il predetto Ministero. La valutazione deve tra altro tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli di funzionamento, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. L'ammontare del compenso dei componenti del collegio dei periti è determinato con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze ed è versato a valere sui patrimoni trasferiti. Al termine della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale maggiore importo il 70 per cento è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e il 30 per cento è di competenza della società trasferitaria. I proventi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

651. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 4-*bis*, dopo le parole: «codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis*»;

b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*bis*. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). - 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad almeno dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*, è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello»;

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

«c-*bis*) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».



652. Al capo II-*bis* del titolo IV della parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 60-*bis*.4 è aggiunto il seguente:
«Art. 60-*bis*.4-*bis*. - (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*) - 1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1, possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c-*bis*, del Testo unico bancario».
653. Il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello previsti dall'articolo 12-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 è pari ad almeno 250.000 euro. I medesimi strumenti di debito possono essere, oggetto di collocamento, in qualsiasi forma realizzato, rivolto a soli investitori qualificati.
654. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo di ristoro finanziario con una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza passata in giudicato o altro titolo equivalente, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione.
655. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione di quanto disposto dai commi da 654 a 657. Dall'ammontare della misura di ristoro sono in ogni caso dedotte le eventuali diverse forme di risarcimento, indennizzo o ristoro di cui i risparmiatori abbiano già beneficiato.
656. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 343 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e le risorse provenienti dalla Gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia da restituire al Ministero dell'economia ai sensi del decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, per 13 milioni di euro per l'anno 2018 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
657. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 25 milioni di euro per l'anno 2019.
658. Al fine di garantire la migliore comprensione dei fenomeni naturali e per l'allerta dai rischi collegati alle dinamiche della Terra, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) promuove un piano straordinario per lo sviluppo e l'implementazione di una rete multiparametrica integrata di monitoraggio geofisico e geochimico del territorio italiano mediante l'implementazione della rete nazionale per il monitoraggio sismico in tempo reale in aree marine, di reti di monitoraggio ad alta risoluzione dei sistemi vulcanici, di reti di rilevamento dei parametri chimico-fisici degli acquiferi e delle emissioni di gas dal suolo, del sistema di monitoraggio permanente dei movimenti del suolo tramite dati satellitari, della rete accelerometrica nazionale, di una rete per le emissioni acustiche della crosta terrestre e di un sistema di monitoraggio «*space weather*».
659. Per l'attuazione del comma 658 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
660. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, dopo il comma 2 è inserito il seguente:



"2-bis. È istituito, d'intesa con le regioni Veneto ed Emilia-Romagna, il Parco del Delta del Po, comprendente le aree del perimetro del Parco naturale regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36, e del Parco regionale del Delta del Po, istituito con la legge della regione Emilia-Romagna 2 luglio 1988, n. 27. Il mancato raggiungimento dell'intesa preclude l'istituzione del Parco del Delta del Po. La copertura delle spese obbligatorie è assicurata a valere sulle corrispondenti risorse rese disponibili a legislazione vigente dalle regioni e dagli enti locali territorialmente interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";

b) all'articolo 36, comma 1:

1) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli";

2) la lettera o) è sostituita dalla seguente: "o) Capo Spartivento".

661. L'istituzione e il primo avviamento delle riserve di cui al comma 660, lettera b), sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per ciascuna riserva, per l'esercizio 2018, il loro funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2019, rispettivamente con euro 300.000 e con euro 300.000.
662. Agli oneri derivanti dal comma 661, pari a euro 200.000 per l'anno 2018 e a euro 600.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
663. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge n. 394 del 1991 è abrogato.
664. All'articolo 34, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
- "f-bis) Matese;
- f-ter) Portofino, comprendente la già istituita area protetta marina di Portofino".
665. L'istituzione e il primo avviamento dei parchi di cui al comma 664 sono finanziati nei limiti massimi di spesa di euro 300.000 per ciascun parco nazionale, per l'esercizio finanziario 2018. Il funzionamento del parco del Matese e del parco di Portofino è finanziato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2019, rispettivamente con euro 2.000.000 e con euro 1.000.000.
666. Agli oneri derivanti dal comma 665, pari a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 3.000.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento degli altri Enti parco.
667. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2018;
- b) all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia di Consulta nazionale per il servizio civile, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieciotto mesi";
- c) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attività informativa, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2019";
- d) all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di servizi di informazione per la sicurezza, le parole: "Fino al 31 gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021";
- e) all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di Unità Tecnica-Amministrativa per la gestione dei rifiuti nella regione Campania, le parole:



- "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
668. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini:
- a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - c) all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: "per l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2018";
 - d) all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";
 - e) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: "un anno dalla data della sua entrata in funzione" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2018";
 - f) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - g) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione della graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che è prorogata fino all'approvazione della graduatoria del concorso a 250 posti bandito con decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, IV serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018";
 - h) le attività, ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo; con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
669. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, le parole: "e 2017" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017 e 2018".
670. Al fine di garantire la continuità operativa e gestionale necessaria per il conseguimento



degli obiettivi strategici relativi alle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la società di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono prorogati fino al completamento delle procedure in corso per la stipula del nuovo atto regolativo.

671. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 101, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessanta giorni";

2) al comma 102, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

3) al comma 103, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

4) al comma 109, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici mesi";

b) all'articolo 43, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di sistema integrato delle comunicazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

672. Nelle materie di interesse del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in materia di gestione commissariale dello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto, le parole: "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018".

673. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di salvamento acquatico, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2018".

674. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2020.

675. Nelle materie di interesse del Ministero della salute, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 27-*bis*, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di liquidazione di importi per soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, le parole: "entro il 31 dicembre 2017." sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2018";

b) all'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, le parole: "Entro il 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 1° gennaio 2019".

676. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è disposta la seguente proroga di termine: le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in materia di acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei di importo non superiore a 25.000 euro, sono prorogate al 31 dicembre 2018.

677. In materia di edilizia scolastica, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018". Restano fermi i termini di



conservazione dei residui previsti a legislazione vigente;

b) all'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2018"».

678. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 6-*quater*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "negli anni 2013, 2014 e 2015" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" e le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

2) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è prorogato al 31 dicembre 2018;

f) all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

g) all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

679. Al comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019".

680. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

681. All'articolo 1836, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «ad apposito conto di tesoreria» sono sostituite dalle seguenti: «ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

682. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei



rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

683. Al fine di potenziare la ricerca nel meridione d'Italia, con particolare riferimento alle scienze del mare per lo studio della biologia fondamentale ed applicata degli organismi e degli ecosistemi marini e della loro evoluzione attraverso un approccio integrato e interdisciplinare e lo sviluppo delle iniziative scientifiche sul piano nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 a favore dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine-Stazione zoologica Anton Dohrn.
684. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n. 71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
685. Ai fini dell'attuazione del Piano di azione in ottemperanza alla risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti, e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: "l'anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020".
686. Al fine di consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche SpA, da individuare specificamente nell'Aggiornamento del Contratto di programma 2016-2020 stipulato con ANAS SpA, viene concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 ».

IL GOVERNO



OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	82.123.732	160.634.124	104.634.124
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.000.000	2.000.000	1.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	7.000.000	7.000.000	5.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	11.178.632	15.069.841	10.069.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	52.000.000	69.500.000	61.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.000.000	10.000.000	5.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	1.900.000	9.900.000	5.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	4.320.500	10.000.000	9.000.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.053.150	8.053.150	6.053.150
MINISTERO DELLA SALUTE	20.000.000	20.000.000	20.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	188.576.014	312.157.115	226.757.115
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	144.400.000	187.648.000	154.148.000
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	43.000.000	43.000.000	43.000.000
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	27.753.000	27.753.000	27.753.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.000.000	15.000.000	25.000.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	20.000.000	30.000.000	30.000.000
MINISTERO DELL'INTERNO	16.000.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	27.748.000	50.000.000	50.000.000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO	1.000.000	10.000.000	20.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	23.000.000	23.000.000	23.000.000
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE	304.901.000	436.401.000	422.901.000
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE IMPEGNO	-	-	-



<i>RISULTATI DIFFERENZIALI</i>			
<i>- COMPETENZA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-45.470	-25.600	-13.600
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	274.000	267.000	247.000
<i>- CASSA -</i>			
<i>Descrizione risultato differenziale</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge	-103.850	-73.500	-59.500
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)	332.000	314.500	293.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.			

